




CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VENEZIA

SINCERT



**RACCOLTA
PROVINCIALE
DEGLI USI
CONTRATTUALI
2000-2005**

SUORUM IURA TUETUR



Partner ufficiale 2007

CASSA DI RISPARMIO
DI VENEZIA
SNIPLOLO

Allegato delibera n. 153 del 8.10.2007



PRESENTAZIONE

Sono lieto di presentare la Raccolta Provinciale degli Usi Contrattuali 2000-2005, con la quale si è inteso, non solo assolvere ad un obbligo di legge, essendo l'accertamento e la revisione degli usi un compito tradizionalmente attribuito alle Camere di Commercio dal Regio Decreto n. 2011 del 1934, ma, soprattutto, offrire al mondo dell'economia e del lavoro uno strumento per la regolazione dei rapporti contrattuali.

Si tratta di un'attività coerentemente collocata nel quadro delineato dalla Legge n. 580 del 1993, che ha rafforzato il ruolo delle Camere di Commercio quali enti esponenziali del sistema economico provinciale nonché luogo dove s'incontrano, si conciliano e si sintetizzano gli interessi dei soggetti operanti nel mercato, dalle imprese ai consumatori.

La realizzazione della raccolta ha richiesto un lavoro particolarmente impegnativo con il quale la competente Commissione ha accertato, per la prima volta, solamente l'esistenza di usi contrattuali, non risultando sussistenti usi normativi nella nostra provincia.

A conclusione dei lavori desidero esprimere i più vivi ringraziamenti al Prof. Avv. Gianluca Sicchiero, Presidente della Commissione per la raccolta provinciale degli usi, alla Prof. Avv. Carmelita Camardi, Vicepresidente, e a tutti i componenti per la collaborazione prestata.

Desidero infine ringraziare il dirigente camerale Avv. Mario Feltrin, Segretario della Commissione ed i funzionari camerale Sig. Luciano Celegon e dr. Carlo Grzinic che hanno partecipato ai lavori con impegno e professionalità, consentendo il compimento dell'opera.

IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Albonetti



RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 2000-2005

La Commissione per la Raccolta Provinciale degli Usi nelle sue riunioni istruttorie ha provveduto alle audizioni dirette ad accertare l'esistenza degli usi normativi di cui all'art. 8 delle preleggi.

Tali usi consistono nei comportamenti osservati dalla generalità delle persone, nella convinzione che si tratti di comportamenti doverosi (opinio iuris et necessitatis); in altre parole non basta che un comportamento sia seguito perché ritenuto moralmente corretto, conforme alla buona educazione e così via, perché il suo aspetto fondamentale consiste invece nel carattere di doverosità che nella mente delle persone lo deve connotare.

Sul punto la letteratura è pacifica: si vedano ad es.: Pizzorusso, Fonti del diritto, nel Commentario al codice civile Scialoja e Branca, sub art. 8 preleggi, Bologna, 1977, pag. 353 ss.; Bianca, Diritto civile, Le fonti, Milano, 2002, p. 70 ss.; Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 2004, I, pag. 71 ss.; Sacco, Trattato di diritto civile, Le fonti, Torino, 1999, pag. 87 ss. e così via senza eccezioni.

Anche la giurisprudenza insiste su tale carattere; per tutti v. Cass., sez. I, 11-11-1999, n. 12507:

“la configurabilità di un uso normativo richiede due requisiti, l'uno - di natura oggettiva - consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro - di natura soggettiva o psicologica - consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma - sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti - avente i caratteri della generalità e della astrattezza; l'esigenza del requisito soggettivo deve reputarsi imprescindibile, posto che altrimenti si ridurrebbe il fenomeno consuetudinario al rango della mera prassi”; così anche Cass., sez. lav., 26-09-1998, n. 9663; Cass., sez. lav., 06-07-1996, n. 6176; Cass., sez. lav., 02-02-1996, n. 900; Cass., sez. lav., 25-02-1995, n. 2217 ecc.

Da ciò discende che possa parlarsi di uso normativo in senso tecnico (art. 8 preleggi) solo quando ogni parte di un determinato rapporto giuridico segua quel comportamento appunto ritenendolo doveroso e vincolante.

Dagli accertamenti svolti dalla Commissione non sono emerse fattispecie riconducibili alla disposizione in commento, in quanto si sono avute esclusivamente dichiarazioni di imprese in ordine al comportamento dalle medesime seguito nei rapporti contrattuali.

Ancorché in qualche ipotesi tali imprese abbiano affermato di ritenere obbligatorio un tale comportamento e per ciò dalle stesse adottato, è mancata sempre la conferma, da parte dei consumatori o delle imprese che a propria volta contrattino con quelle, di attenersi ai medesimi comportamenti appunto perché considerati obbligatori.



La commissione ritiene quindi che si sia in presenza di condizioni generali di contratto ripetutamente applicate dalle imprese o, a tutto concedere, di usi contrattuali (artt. 1340 e 1368 c.c.), il cui valore non è ovviamente quello di fonte di legge ex art. 8 preleggi ma, al massimo, quello appunto previsto dall'art. 1340 c.c. in relazione all'inserimento automatico delle clausole dei contratti oppure che possano rilevare come criteri interpretativi (art. 1368 c.c.).

Ovviamente il tutto prescinde da ogni considerazione in ordine alla validità ed efficacia di tali clausole in relazione agli obblighi formali previsti dall'art. 1341 c.c. e da quelli anche sostanziali ora contenuti negli artt. 33 segg. del codice del consumo.

Per tali ragioni la Commissione propone alla Giunta della Camera di modificare la denominazione della raccolta da Usi ad Usi contrattuali, in modo che sia chiaro a chi li consulti il valore dei medesimi come accertato dalla Commissione; propone altresì che la raccolta sia mantenuta nei limiti della documentazione allegata ma con la precisazione all'interno che la Commissione non ha accertato usi normativi ma solo contrattuali come sopra indicato.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Avv. Gianluca Sicchiero



NOTE INFORMATIVE

Disposizioni sulla legge in generale

Art. 1 – Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) [le norme corporative];
- 4) gli usi.

Art. 8 – Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.]

Art. 9 – Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Codice Civile

Art. 1340 – Clausole d'uso.

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Art. 1368 – Pratiche generali interpretative.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.



L'uso è la reiterazione plurisubiettiva e prevalente di atti giuridici e unilaterali assentiti e leciti.

Tale principio di diritto oggettivo è riconosciuto ed applicato dal giudice, spettando alla parte che ne chiede l'applicazione l'onere di fornire la prova dell'esistenza e del contenuto (Cass. Civ. 17 aprile 1968 n. 1131).

Il giudice può applicare l'uso accertato, anche non provato dalla parte, quando sia noto (Cass. Civ. 19.12.1968 n. 2962).

Il comportamento costante di un atto, ripetuto ed osservato da coloro che intrattengono rapporti contrattuali, forma una "opinio iuris" scaturendo da una volontà di rispetto della coscienza del popolo.

L'uso, quando la legge afferma espressamente la norma di comportamento, non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem".

Agli usi è possibile derogare sempre che i contraenti esprimano chiaramente, per iscritto o con altri mezzi validi, la loro volontà.

Gli usi possono essere "generalì" quando sono osservati ed applicati su tutto il territorio dello Stato.

L'accertamento è stabilito dal T.U. 20.9.1934 n. 2011 e dalle disposizioni del D.L.C.P.S. 27.1.1947 n. 152, modificato in parte dalla legge 13.3.1950 n. 115; tale decreto istituisce l'organo accertatore presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Gli usi possono essere "locali", quando vengono rilevati in determinate province o zone di queste; l'accertamento è demandato ad una Commissione provinciale che si avvale di Comitati tecnici, presieduti da alti magistrati.

Le raccolte provinciali degli usi vengono rivedute e aggiornate ogni cinque anni.



TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE



Titolo I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CONTRATTAZIONI

Avvertenza

“Nella contrattazione in cui una delle parti sia consumatore, trova applicazione il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), dal quale può derivare una disciplina contraria e prevalente a quella risultante dagli usi riportati.”

1 – Forma del contratto.

La forma del contratto, quando non sia espressamente stabilita dagli usi speciali, può essere verbale oppure scritta.

2 – Contratto concluso mediante moduli.

Quando il venditore, a seguito di un contratto verbale o di una ordinazione pervenutagli, mandi al compratore moduli di contratto per lo scambio delle firme, questo è tenuto alla firma degli stessi moduli ed alla restituzione di uno o più di essi, sempreché i moduli stessi non contengano condizioni diverse da quelle verbalmente pattuite o proposte con l'ordinazione e purché, nel caso di ordinazione, l'accettazione di essa da parte del venditore non sia tardiva.

Il rifiuto ingiustificato della conferma scritta del contratto dà facoltà al venditore di pretendere ugualmente l'esecuzione ovvero di ritenerlo risoluto.

3 – Determinazione del prezzo. (1)

Tra imprese, il prezzo viene convenuto, salvo usi speciali, a peso o misura, esclusa l'IVA.

4 – Prezzo di listino.

Quando le vendite sono effettuate da una ditta in base ai suoi listini dei prezzi, l'ordinazione ad essa fatta o da essa accettata senza determinazione del prezzo costituisce rispettivamente accettazione e conferma del prezzo di listino.

Quando la consegna della merce è fatta senza previa determinazione del prezzo, s'intende accettato quello segnato dal fornitore nella fattura, se, al ricevimento della stessa, il compratore non sollevi eccezioni.

5 – “Ribassando ribassare” e “rialzando rialzare”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole “ribassando ribassare” e “rialzando rialzare”, si intende che il prezzo convenuto viene diminuito o aumentato in corrispondenza rispettivamente delle diminuzioni o aumenti del prezzo di mercato eventualmente verificatisi dal giorno del contratto al giorno della consegna.

Se il prezzo della merce è quotato nelle mercuriali, il ribasso o l'aumento da apportare è calcolato in base alla differenza verificatasi fra la quotazione corrispondente al giorno della spedizione del contratto e quella corrispondente al giorno della consegna.

6 – Caparra.

Nei contratti a consegna ripartita, la caparra eventualmente versata dal compratore viene conteggiata e scomputata all'ultima consegna.

7 – Modalità di contrattazione.

La contrattazione può avvenire su “denominazione” oppure su “campione tipo” oppure su “campione effettivo o reale”.

a) Nelle vendite effettuate su “denominazione” la merce deve essere conforme alla qualità e categoria espresse nella dicitura.

b) Nelle vendite effettuate su “campione tipo” o “qualità come da campione tipo” la merce può non corrispondere esattamente alla qualità del campione ed è ammessa una tolleranza stabilita per le varie merci dagli usi speciali.

¹ Vedi articolo 10 D.M 21/12/1984 e articolo 13 D. Lgs. 6/9/2005, n. 206



c) Nelle vendite effettuate su “campione effettivo o reale”, la merce deve essere perfettamente conforme al campione.

8 – Mancata indicazione della qualità.

La merce venduta senza indicazione di qualità deve essere di qualità buona mercantile.

9 – Qualità superiore alla contrattata.

La merce non può essere rifiutata se di qualità superiore a quella contrattata, purché corrisponda nei suoi elementi essenziali a quanto convenuto contrattualmente.

10 – Avaria.

Per avaria si intende qualunque danno di cui è affetta la merce, sia per vizio proprio che per altra causa.

Non si intende per avaria il deterioramento cui vanno normalmente soggette alcune merci durante il trasporto.

11 – Peso.

Salvo usi speciali, le merci vengono trattate a peso netto, cioè con deduzione della tara reale o consuetudinaria.

12 – “Imballaggio per merce”.

Con la detta clausola, tra imprese, si intende che l’imballaggio viene fatturato come merce al prezzo pattuito, restando poi di proprietà del compratore.

13 – “Imballaggio da fatturarsi al costo”.

Con la detta clausola si intende che il venditore deve fatturare la merce a peso netto e l’imballaggio al prezzo di mercato.

14 – Pesatura.

Il compratore può esigere che la merce venga pesata in contraddittorio oppure da pubblico pesatore. In quest’ultimo caso le eventuali maggiori spese sono a carico della parte soccombente.

15 – Clausola “circa”.

Con la detta clausola, riferita alla quantità, è concessa al venditore la facoltà di consegnare una quantità di merce superiore o inferiore a quella contrattata, nella misura percentuale del 5 % salvo usi speciali.

CLAUSOLE DI USO COMUNE

16 – “Previo visita” o “salvo visita”.

Con la detta clausola, la vendita è subordinata alla preventiva visita della merce da parte del compratore. Il venditore, a richiesta del compratore, deve permettere la visita della merce che intende consegnare.

Salvo usi speciali e salvo il caso di forza maggiore, la visita deve farsi, dietro avviso del venditore, entro il giorno non festivo susseguente a quello della stipulazione del contratto o dell’avvenuto arrivo della merce, altrimenti la merce stessa si considera accettata in qualità.

Entro 24 ore dalla visita se da magazzino, subito se da bordo, merce a mano, il compratore è obbligato a dichiarare se accetta o non accetta la merce come corrispondente ai termini del contratto.

Nelle contrattazioni con la clausola anzidetta, il compratore, dopo il ricevimento della merce, non ha alcun diritto di reclamare sulla qualità della merce ricevuta.

17 – “Visitata e gradita” o “Visitata e piaciuta”.

Con la detta clausola si intende che il compratore ha visitato ed accettato la merce, onde è escluso ogni suo diritto a reclamo per differenza di qualità.

18 – “Visitata e gradita, salvo avaria”.

Con la detta clausola, il compratore ha diritto di rifiutare quella parte di merce, che risulta avariata.

Se l’avarìa si estende ad una parte della merce e questa è caricata alla rinfusa, il compratore è tenuto a ricevere la quantità risultante sana; nel caso di merce in colli, egli può rifiutare i colli anche soltanto in parte avariati, ma deve ricevere quelli risultanti completamente sani.



19 – “Salvo venduto”.

Nelle offerte fatte con la detta clausola, il venditore si riserva la facoltà di vendere la merce a terzi fino al ricevimento dell'accettazione.

20 – “Per quanto in tempo”.

Nelle offerte fatte con la detta clausola, il venditore si riserva il diritto di accettare o meno l'eventuale adesione del compratore.

21 – “Salvo approvazione della casa”.

Con la detta clausola, inserita nella commissione o nella proposta di vendita compilata da agenti, rappresentanti, piazzisti, ecc. il compratore rimane impegnato, mentre il venditore può non ratificare l'ordine; qualora il venditore intenda avvalersi di detta facoltà deve darne immediata comunicazione al compratore.

22 – “Franco magazzino del venditore”.

Con la clausola, si intende che la consegna della merce deve avere luogo nel magazzino del venditore.

23 – “Franco magazzino del compratore”.

Con la detta clausola si intende che il venditore deve provvedere a sue spese e con propri mezzi di trasporto a consegnare la merce al magazzino del compratore purché il detto magazzino sia accessibile ai normali mezzi di trasporto mentre il compratore deve provvedere allo scarico della merce stessa.

24 – “Franco stazione partenza” o “Franco ferrata”.

Con la detta clausola il venditore ha l'obbligo di trasportare la merce alla stazione, mentre le spese di caricazione sul vagone e le ulteriori sono a carico del compratore.

Se si tratta di merci in partenza dalla Stazione di Scomenzera (Venezia), sono a carico del venditore solo le spese fino alla riva della stazione predetta; mentre se si tratta di merci in partenza dalla Stazione Marittima, il venditore sopporta le spese al vagone.

25 – “Franco banchina camion”.

Nelle vendite “franco banchina camions”, sono comprese le spese fino alla banchina adibita al servizio dei camions da e per Venezia-città.

26 – “Franco vagone partenza”, (F.o.r.) “franco camion”, “francobarca”.

Con dette clausole si intende, rispettivamente, che la merce è resa, a spese del venditore, sul vagone della stazione convenuta, o su camion nel luogo designato dal venditore, o su barca accostata alla normale banchina di carico.

Il venditore deve curare il perfetto carico, nonché le operazioni inerenti alle spedizioni, mentre le spese di trasporto e le ulteriori sono sostenute dal compratore.

27 – “Franco stazione destino” o “Franco “destino”.

Con la detta clausola, si intende che il venditore deve consegnare la merce su vagone o altro mezzo, nella stazione o luogo fissati, mentre tutte le spese ulteriori, (scaricamento, ritiro, ecc.) sono a carico del compratore.

28 – “C.i.f.” e “C.&.f.”.

Con la clausola “C.i.f.” (Costo, assicurazione e nolo), si intende che la merce viene affrancata di ogni spesa di trasporto e di assicurazione fino al porto di sbarco.

Con la clausola “C.&.f.” (costo e nolo), si intende che la merce viene affrancata di ogni spesa di trasporto fino al porto di destinazione, mentre l'assicurazione resta a carico del compratore.

In entrambi i casi, la merce viaggia per conto e a rischio del compratore.

29 – Clausola “F.o.b.” e “F.a.s.”.

Con la clausola “F.o.b.” (franco a bordo) si intende che la merce viene consegnata franca di spese al capo di banda della nave, porto di caricazione.

Con la clausola “F.a.s.” (franco lungo bordo) il venditore deve consegnare a suo rischio e spese la merce lungo il bordo della nave ed entro il raggio di azione dei picchi di carico nel porto di caricazione.



Le spese per tasse portuali e diritti doganali che gravano le merci contrattate con la clausola “F.o.b. porto partenza”, sono a carico del venditore.

30 – “Atteso (o presunto) pronto a caricare”.

Con la detta clausola si intende che la nave designata, secondo le notizie conosciute al momento della vendita, è prevista arrivare nel porto di imbarco in tempo utile per essere pronta a caricare nell'epoca stabilita in contratto.

31 – “Merce sotto carico”.

Con la detta clausola si intende che sono già iniziate le operazioni di carico nella nave che deve trasportare la merce.

32 – “Merce imbarcata”.

Con la detta clausola si intende che la merce trovasi a bordo della nave.

33 – “Merce viaggiante via mare”.

Con la detta clausola si intende che la nave, su cui la merce è imbarcata, ha lasciato gli ormeggi.

Nel caso di merce contrattata “viaggiante”, qualora la nave indicata nel contratto (o in altro modo) non arrivi a destinazione per causa di forza maggiore, se vi è la prova che la merce proviene da quella nave, il compratore è obbligato a riceverla anche se viene trasportata al luogo di destino da altra o da altre navi.

Qualora poi la nave si perdesse o la merce, sempre per causa di forza maggiore, non potesse nemmeno con trasbordi giungere al porto di destinazione, il compratore non può più pretendere dal venditore la consegna della merce contrattata o di altra corrispondente

CONSEGNA E RICEVIMENTO

34 – Termini di consegna da valere in difetto di usi speciali.

Per “Consegna immediata o prontissima” si intende che la merce deve essere consegnata nei tre giorni successivi a quello della stipulazione del contratto.

Per “Consegna pronta” si intende che la merce deve essere consegnata entro l'ottavo giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

Per “Consegna primi del mese” si intende che la merce deve essere consegnata entro la prima decade del mese stesso.

Per “Consegna entro un dato mese” si intende che la merce può essere consegnata a piacere del venditore in qualsiasi giorno del mese indicato.

Per “Consegna ripartita (o successiva)” si intende che la merce deve essere consegnata frazionalmente in partite successive, entro il periodo di tempo stabilito nel contratto.

Per “Consegna a richiesta del compratore entro...” si intende che il compratore ha la facoltà di fissare, a suo piacimento, il tempo della consegna, entro il termine indicato nel contratto.

35 – Omessa indicazione del termine di consegna.

In difetto della indicazione del termine di consegna, salvo usi speciali, la merce si intende contrattata per “consegna pronta”.

36 – “Caricazione ad epoca determinata”

Con la detta clausola si intende che la caricazione della merce deve essere effettuata entro il termine indicato nel contratto di vendita della merce stessa servendo a prova di ciò la data della polizza di carico.

37 – Spedizione della merce.

Quando dagli accordi intervenuti o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti, il venditore si intende incaricato della spedizione della merce per conto e a spese del compratore.

In mancanza di istruzioni sulle modalità della spedizione, questa deve essere effettuata scegliendo le modalità più opportune nel miglior interesse del compratore.

38 – Merce da spedire a terzi.



Quando la merce è stata spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve comunicare al più presto al compratore la avvenuta spedizione indicando gli estremi della stessa. Il compratore è responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

39 – Termini di ricevimento.

Ai termini di consegna, di cui all'art. 34, equivalgono i termini di ricevimento.

40 – Accettazione della merce.

La merce si presume accettata, in peso e qualità, quando il compratore o un suo incaricato, l'abbia ricevuta in consegna senza avanzare reclami.

La merce pesata, misurata e visitata in qualità, con il concorso del compratore o di un suo incaricato, si considera consegnata dal venditore al compratore, subito dopo effettuata la pesatura o la misurazione.

41 – Ricevimento.

Il ricevimento dal bordo della nave e dalla banchina deve avvenire subito dopo che il venditore ha dichiarato al compratore che la merce è pronta alla consegna.

Nelle compravendite di merci da consegnarsi da magazzino alla riva, il venditore fornisce e paga la pesa o la misurazione delle merci stesse; il facchinaggio e tutte le altre spese per il ritiro della merce dalla pesa sono a carico del compratore.

Il compratore può esigere che la merce venga pesata dalla pesa pubblica tanto alla riva che nel magazzino; però, in quest'ultimo caso, le spese della pesatura sono a suo carico.

42 – Sostituzione della merce rifiutata.

Nei casi in cui il compratore abbia il diritto di rifiutare la merce consegnata, il venditore non può procedere alla sostituzione della merce stessa senza il suo consenso.

Il compratore, da parte sua, non ha facoltà di rispedire la merce al venditore, prima che questo non ne abbia dato l'autorizzazione.

43 – Inadempienza nel contratto a consegna ripartita.

Nei contratti a consegna ripartita, il compratore, qualora sia in diritto di rifiutare qualcuna delle quote parti, può pretendere un risarcimento per l'inadempimento, ma non rifiutare le quote parti successive.

44 – Vendita di prodotti non pronti.

Quando in un contratto di compravendita di prodotti non ancora pronti, è previsto che il ritiro della merce debba essere effettuato dal compratore a merce appena pronta, il venditore è tenuto ad avvertire il compratore ed a portare la merce a sua disposizione appena essa sia pronta.

PAGAMENTO (2)

45 – Luogo di pagamento.

Il pagamento delle merci deve essere effettuato al domicilio della ditta fornitrice.

46 – Pagamento del prezzo.

Il pagamento, salvo usi speciali, va effettuato per contanti, senza sconto.

47 – Pagamento a "pronta cassa" o "per contanti" o "a pronti".

Con la detta clausola si intende che il compratore deve corrispondere il prezzo della merce alla consegna di questa.

48 – Pagamento contro accettazione cambiaria.

Se il pagamento è stabilito contro accettazione cambiaria, il termine di scadenza si computa dal giorno della consegna della merce e in caso di ritardo dovuto a fatto del compratore, dall'ultimo giorno in cui essa sarebbe dovuta avvenire.

Le spese di bollo per le cambiali sono a carico del compratore.

2 vedi art. 1182 codice civile e la legge 5/7/1991, n. 197



49 – Pagamento “contro documenti”.

Se viene convenuto il pagamento contro documenti, esso deve essere effettuato, a prima presentazione degli stessi anche se essi sono presentati prima dell’arrivo della merce.

50 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita.

Nel contratto a consegna ripartita quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

SPESE E COMPETENZE VARIE

51 – Diritti doganali.

Le conseguenze degli aumenti, delle diminuzioni e delle abolizioni dei diritti doganali sono a carico od a vantaggio del compratore.

52 – Spese per certificati d’origine.

Le spese per il certificato d’origine (un esemplare) sono a carico del venditore.

53 – Commissione.

La provvigione è dovuta al commissionario per le vendite da lui eseguite e andate a buon fine.

La provvigione a percentuale si calcola sul prezzo di vendita netto di sconto, senza alcun altro defalco.

54 – Mediazione.

Il compenso è dovuto al mediatore soltanto quando il contratto è stato concluso ed è andato a buon fine.

Il mediatore è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere tutti i possibili contrasti che dovessero sorgere fra le parti nella esecuzione del contratto.

Quando nella contrattazione intervengono due mediatori (uno per parte) il compenso viene diviso fra essi in parti uguali.

Sono a carico del mediatore le spese da lui sopportate per condurre a buon fine l’affare.

Il compenso a percentuale viene calcolato sul prezzo della compravendita e, nel caso di permuta, sul valore del bene permutato di maggior costo.



TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI



Titolo II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non è stata accertata la persistenza di usi in materia. Si tenga comunque presente l'art. 230 bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia e la disciplina dei contratti agrari.

55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 -

76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85



Titolo III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI



Titolo III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1) COMPRAVENDITA

86 – Caparra.

Nella compravendita di immobili urbani, all'atto della sottoscrizione del preliminare il compratore corrisponde al venditore una caparra.

COMPENSI DI MEDIAZIONE NEGLI AFFARI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

87 – Compravendita immobili, cessioni e permutate.(●)

88 – Intervento di più mediatori.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, che operano in base alla legge n. 39 del 3/2/1989, è dovuta da ciascuna delle parti una sola provvigione.

Cap. 2) LOCAZIONE

89 – Locazione di case, appartamenti e negozi.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta da ciascuna delle parti una sola provvigione.

Cap. 3) LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

90 - 91 – Locazione senza determinazione di durata.

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione e non è fissata dalla legge, questa si intende convenuta per la durata corrispondente all'unità di tempo alla quale è commisurato il pagamento del fitto. (3)

Quindi se il pagamento del fitto è convenuto a mese, a bimestre, a trimestre o a semestre, la durata si intende limitata a tale periodo. (4)

92 – 93 – 94 – Riparazioni di piccola manutenzione a carico dell'inquilino (art. 1609 codice civile) (5)

Le riparazioni di piccola manutenzione che, salvo patto diverso, sono a carico dell'inquilino, devono intendersi, oltre quelle indicate dall'art. 1609 codice civile, tutte quelle rese necessarie dall'uso dei locali nonché degli impianti e degli apparecchi dei quali sia dotato l'immobile, e fra esse le seguenti:

- 1) periodica tinteggiatura interna dell'immobile locato;
- 2) periodica pulizia e ordinaria manutenzione dell'impianto autonomo di riscaldamento, e periodica pulizia delle relative tubazioni e canne fumarie;
- 3) sostituzione delle tubazioni fumarie deteriorate per il tratto corrente dall'apparecchio alle rispettive canne fumarie;
- 4) annuale pulizia e ordinaria manutenzione degli apparecchi ed impianti inerenti al riscaldamento dell'acqua, al bagno, e agli altri servizi domestici e sanitari;
- 5) riparazioni ed eventuale sostituzione delle apparecchiature igienico-sanitarie;
- 6) sgottamento degli scarichi ed espurgo pozzi neri;
- 7) manutenzione e riparazione degli impianti, dei campanelli elettrici e degli apriporta elettrici, citofoni e videocitofoni;
- 8) sostituzione degli interruttori elettrici guastati e delle prese di corrente;
- 9) stuccatura e periodica oliatura dei terrazzi alla veneziana;
- 10) periodico trattamento specifico per i pavimenti in legno (vernice o cera);
- 11) periodici controlli, tinteggiatura ed oliatura degli infissi interni ed esterni.

● Non sono stati accertati usi (parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rif. n. S/712/DSC, prot. n. 19247/06 del 14/04/2006.

3 Il presente uso è applicabile in quanto compatibile con la legge 27/7/1978, n. 392 e la legge 9/12/1998, n. 431.

4 Il presente uso è applicabile in quanto compatibile con la legge 27/7/1978, n. 392 e la legge 9/12/1998, n. 431.



95 – Obblighi al conduttore al momento della riconsegna.

Le unità immobiliari affittate che vengono consegnate nuove o con tinte rinnovate, debbono essere riconsegnate al termine della locazione nello stesso stato e ritinteggiate.

96 – Clausole d'uso (art. 1340 codice civile).

Nei contratti di locazione si intendono inserite, salvo espresso patto contrario, le seguenti clausole d'uso:

- 1) Il pagamento del fitto deve essere effettuato in via anticipata ed entro il termine massimo di tolleranza di cinque giorni successivi a quello di scadenza. (6)
- 2) L'inquilino deve consentire in qualunque momento la visita del locatore o di suoi incaricati, con debite forme previo avviso, a tutti gli effetti della gestione dell'immobile.
- 3) Nel caso di alienazione dell'immobile o di cessazione della locazione, l'inquilino deve consentire la visita degli interessati all'acquisto o alla locazione due volte la settimana con modalità da concordarsi.
- 4) Sono a carico dell'inquilino le spese di riscaldamento (ambiente e acqua), di luce e pulizia dell'ingresso e delle scale, e quelle di portierato e di ascensore. (7)

Cap. 3) COMUNIONE E CONDOMINIO

97 – Mansioni dell'amministratore (art. 1130-1131 codice civile).

L'amministratore di condominio svolge tutte le attività ed incombenze previste dagli art. 1130 – 1131 codice civile ed inoltre:

- 1) redige il bilancio annuale con lo stato di ripartizione sia preventivo che consuntivo;
- 2) convoca l'assemblea annuale dei condomini per il loro esame ed approvazione;
- 3) cura la tenuta dell'archivio dei documenti condominiali;
- 4) cura l'osservanza del regolamento di condominio ove esistente.

L'amministratore è estraneo ai rapporti tra singoli condomini.

In presenza di rapporti di locazione, nell'ambito del condominio amministrato, ripartisce le spese di pertinenza del condominio e quelle del locatario.

98 – Manutenzione degli immobili.

Nei centri storici di Venezia tutti gli elementi di decoro architettonico degli edifici sono intesi come parte integrante della facciata e le spese relative alla loro conservazione rientrano negli oneri a carico della proprietà generale.

La manutenzione del tetto, dei canali di gronda, delle colonne pluviali, degli androni e delle scale, è a carico dei condomini che usufruiscono del bene, in proporzione del valore della loro proprietà, o porzione servita.

La manutenzione delle "altane" è a carico delle proprietà usufruente in parti uguali.

Per l'isola di Burano tutte le manutenzioni relative al fronte dell'edificio prospiciente la via pubblica, pedonale od acqua, sono intese come individuali a carico della proprietà servita; ugualmente per il tetto, i canali di gronda, le colonne pluviali, gli androni e le scale.



Titolo IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI



Titolo IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1) COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

99 – Vendita a corpo e a misura.

La compravendita di fondi rustici avviene sia a corpo, con riferimento ai dati catastali, sia a misura.

100 – Modalità di contrattazione.

La compravendita viene generalmente effettuata in due tempi:

- a) stipulazione di un preliminare o promessa di vendita nel quale vengono indicati i dati catastali, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento e altri eventuali accordi convenuti fra le parti
- b) stipulazione definitiva del contratto avanti al notaio.

101 – Vendita a “cancello aperto”

Quando si stipula la vendita a “cancello aperto”, nel prezzo del terreno sono generalmente comprese le scorte morte di uso: lettimi, stallatico, foraggi già raccolti occorrenti per l’anno agrario ed esistenti nel fondo al momento del contratto.

Nel prezzo è pure compreso l’armamento ed il sostegno delle viti.

Nelle zone ove vige la piccola proprietà non sono comprese nel prezzo le scorte quando si tratti di “cesure”.

(8)

102 – Vendita a “cancello chiuso”.

Quando si stipula la vendita a “cancello chiuso”, nel prezzo del terreno sono comprese tutte le scorte vive e morte; equini, bovini, macchine, attrezzi, frutti pendenti e quant’altro di pertinenza del venditore si trova nel fondo al momento della stipulazione del contratto.

I beni che passano di proprietà vengono di norma specificati in un inventario o più semplicemente in un elenco che fa fede fra le parti.

103 – Caparra.

All’atto della stipulazione del preliminare viene generalmente versata dal compratore una somma a titolo di caparra nella misura minima del 10% del prezzo di acquisto.

104 – Consegna del fondo.

La consegna del fondo, in difetto di patto espresso contrario, avviene con le seguenti modalità:

- 1) al 29 giugno (S. Pietro) si consegnano la stalla, la stanza del bovaio, i prati artificiali e naturali, le scorte ed il terreno a cereali vernini sgomberato dei prodotti;
- 2) b) via via che restino liberi dei relativi raccolti si consegnano gli altri terreni con culture iniziate prima del 29 giugno;
- 3) c) all’11 novembre (S. Martino) si consegna il resto del fondo.

105 – Scelta del notaio.

Generalmente la scelta del notaio viene fatta dal compratore, salvo il caso che le spese contrattuali siano poste a carico del venditore.

106 – Spese contrattuali.

Generalmente le spese di rogito notarile e conseguenti (registrazione, trascrizione e simili) sono a carico dell’acquirente.

107 – Spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo.

Generalmente, le spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo sono a carico del venditore.

108 – Imposte, tasse, premi di assicurazione.

Le imposte e le tasse sono a carico del compratore a far tempo dall’11 novembre.



109 – Stime.

Per le stime divisionali di beni immobili, mobili, nonché attrezzi agricoli, bestiame, ecc., allo stimatore spetta, di regola, il compenso dell'1% del valore stimato a carico pro-quota di ciascuna delle parti contraenti.

110 – Mediazione.

Generalmente le vendite avvengono con intervento di mediatore.

Il compenso spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è di regola dell'1%.

Il diritto alla provvigione matura quando sia stato raggiunto il perfetto accordo fra le parti contraenti; il relativo pagamento al mediatore ha luogo all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

Cap. 2) AFFITTO DI FONDI RUSTICI

111 – Affitto a corpo e a misura.

L'affitto di fondi rustici avviene sia a corpo con riferimento ai dati catastali, sia a misura.

112 – Modalità di contrattazione.

Per le grandi affittanze, il contratto viene generalmente stipulato per scrittura privata o atto pubblico.

Per le piccole affittanze, il contratto è verbale o per scrittura privata.

113 – Canone di affitto.

Il canone di affitto viene pagato in due rate posticipate scadenti:

L'una il 29 giugno salvo le seguenti eccezioni:

- a) il 13 giugno nel Comune di Vigonovo;
- b) il 15 luglio nei Comuni di Fiesso d'Artico e Pianiga;
- c) il 31 luglio nel Comune di Cavarzere;
- d) il 10 agosto nel Comune di Campagnalupia;
- e) il 15 agosto nei Comuni di Dolo, Marcon, Mira, Mirano, Spinea, Scorzé e Venezia.

L'altra l'11 novembre.

Il canone di affitto viene corrisposto al locatore nella sua abitazione.

114 – Consegna del fondo.

La consegna del fondo da parte dell'affittuario uscente avviene con le seguenti modalità:

- a) al 29 giugno (S. Pietro) si consegnano la stalla, la stanza del bovaio, i prati artificiali e naturali, le scorte ed il terreno a cereali vernini, sgomberato dei prodotti;
- b) via via che restino liberi dei relativi raccolti si consegnano gli altri terreni;
- c) all'11 novembre (S. Martino) si consegna il resto del fondo, ad eccezione dei comuni di Chioggia, di Cavarzere, e Cona per i quali la consegna avviene al 29 giugno e al 10 novembre.

Nelle "cesure" la consegna avviene per casa e terreni alla data dell'11 novembre, ad eccezione del Comune di Chioggia, ove avviene alla data del 29 settembre (S. Michele).

L'affittuario uscente, al 29 giugno, ha l'obbligo di concedere al subentrante l'uso gratuito di una o due stanze e, nei mesi successivi, di facilitargli l'inizio regolare della sua gestione, di seminare le altre colture dopo la raccolta del grano e cedergli i prati stabili dopo avvenuto il primo sfalcio, i prati artificiali dopo il secondo sfalcio. A primavera, nel caso di grandi e medie fittanze, deve permettergli lo spargimento delle sementi da prato su coltivati a grano.

L'affittuario uscente ha altresì l'obbligo di lasciare sul fondo le paglie, le stoppie, i fieni e le altre scorte morte prodotte nell'ultimo anno di locazione.

L'affittuario entrante ha l'obbligo di prestare i mezzi necessari al trasporto fino al luogo di loro conservazione dei frutti pendenti di spettanza dell'affittuario uscente.

115 – Sistemi culturali.

È d'uso che i sistemi di coltivazione siano indicati nel contratto.

In assenza di tale indicazione, è d'uso che siano seguite rotazioni razionali per la zona in cui è sito il fondo, con esclusione o limitazione di talune colture depauperanti quale, ad es., la saggina.

È altresì d'uso che i prati artificiali, durante tutto il corso della affittanza, siano conservati in misura proporzionata alle condizioni del fondo e non inferiore a quella esistente al momento della consegna del fondo stesso all'affittuario.



116 – Lavori di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione a carattere ordinario sono a carico dell'affittuario.

L'affittuario deve altresì conservare, nello stato e grado in cui si trovavano al momento della sua entrata nel fondo, le strade poderali, i fossi e le scoline.

Uguale obbligo, compete nei riguardi dei fabbricati e dei manufatti del fondo, salvo il deperimento di dette opere dovuto a vetustà.

117 – Lavori di manutenzione straordinaria.

I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.

L'affittuario, ove necessario, fornisce i carreggi di cui dispone e la mano d'opera per il carico e scarico dei materiali necessari a detti lavori.

Nelle affittanze di piccoli fondi (cesure) la partecipazione dell'affittuario all'esecuzione delle opere di spettanza del locatore comprende anche l'aiuto personale agli operai che eseguono le opere stesse.

118 – Allevamento del bestiame.

Generalmente il quantitativo di bestiame da mantenere sul fondo viene stabilito nei contratti di affittanza; ove, peraltro, tale indicazione manchi, si intende che il carico di bestiame deve essere adeguato all'ampiezza delle stalle e alla superficie e qualità del fondo.

L'affittuario non può asportare né vendere il letame in quanto questo deve essere destinato a mantenere la fertilità del terreno del fondo.

119 – Scalvo delle piante.

È d'uso il rispetto del turno triennale nello scalvo delle piante legnose.

Per la zona di Chioggia, il turno è biennale.

120 – Abbattimento delle piante.

L'abbattimento delle piante vive non può avvenire da parte dell'affittuario che con il consenso del proprietario.

Il proprietario deve provvedere alla fornitura delle piantine destinate a sostituire le piante morte, mentre l'affittuario deve provvedere alla mano d'opera necessaria al piantamento.

121 – Nuove piantagioni di viti.

Nell'esecuzione di nuove piantagioni di viti il proprietario provvede alla fornitura delle piantine; la mano d'opera necessaria all'esecuzione delle nuove piantagioni è invece a carico dell'affittuario.

Nelle zone di Portogruaro e San Donà di Piave, il proprietario provvede anche alla fornitura dei pali e del filo di ferro necessari, mentre in quello di Mestre, Dolo, Mirano e nel comune di Cona a tale fornitura provvede l'affittuario il quale poi verrà rimborsato dal proprietario all'atto dell'abbandono del fondo, in relazione alla consistenza e valore di uso in quel momento dei pali e filo di ferro predetti.

Nelle zone di San Donà di Piave, Portogruaro, Mestre, Dolo, Mirano e nel Comune di Cona è d'uso che, in caso di cessazione dell'affittanza prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvenuta esecuzione della piantagione, il proprietario effettui nei riguardi dell'affittuario, sulle spese che questi sostenne per lo scasso, la potatura e i trattamenti antiparassitari via via eseguiti e relativi alla piantagione stessa, i seguenti rimborsi:

- a) se la cessazione avviene dopo due anni dall'impianto, la totalità delle spese suddette;
- b) se avviene dopo il primo raccolto, la metà delle spese suddette;
- c) se avviene dopo il secondo raccolto, un quarto delle spese suddette.

Nessun rimborso spetta, invece, all'affittuario se la cessazione avviene dopo il terzo raccolto.

I rimborsi anzidetti, nelle misure sopraindicate, spettano anche nel caso che l'affittuario provveda ad effettuare la rinnovazione di piantagioni di viti e poi abbandoni il fondo quando non sia trascorso il quinto anno.

122 – Migliorie.

Tutte quelle migliorie che derivino da una normale e razionale coltivazione del terreno senza che modifichino lo stato del fondo, delle piantagioni e dei canali, come sono descritti ed esistono di fatto al momento della consegna, non danno diritto a compenso per l'affittuario.



Tutti gli altri miglioramenti sono considerati straordinari e possono essere eseguiti dall'affittuario nel rispetto di quanto disposto dalla legge 203/82. Quando i lavori sono eseguiti a spese dell'affittuario, il proprietario concorda con quest'ultimo il compenso relativo.

123 – Spese contrattuali.

Le spese di contratto e conseguenti (registrazione, trascrizione, e simili) sono a carico comune del locatore e dell'affittuario, salvo diverso accordo fra le parti.

124 – Spese di consegna e riconsegna del fondo.

Le eventuali spese di consegna e di riconsegna del fondo sono divise a metà fra le parti.

125 – Mediazione.

Nella stipulazione del contratto interviene generalmente il mediatore.

La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è dell'1% sull'ammontare dell'affitto dovuto per l'intera durata del contratto.

La provvigione viene riconosciuta al mediatore quando le parti contraenti abbiano sottoscritto il contratto di affittanza.

Cap. 3) CONDUZIONE A MEZZADRIA

126 – Superficie di terreni.

Quanto alla superficie dei terreni va rilevato che per campo trevigiano, prevalente nei mandamenti a nord della provincia, si intende un'area di m² 5204, mentre nel sud della provincia prevalgono i campi padovani della superficie di m² 3862.

Cap. 4) CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE (●)

Cap. 5) CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (●)

Cap. 6) CONDUZIONE IN ENFITEUSI (●)

Cap. 7) ALTRE FORME DI CONDUZIONE (●)

(●) Non sono stati accertati usi.



Titolo V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI



Titolo V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI (9)

Cap. 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

bovini da vita, da latte, da macello

BESTIAME DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO, DA RIPRODUZIONE E DA LATTE

127 – Oggetto di contrattazione.

Il bestiame si contratta a peso e a vista.

128 – Formalità di contrattazione.

Di regola, le contrattazioni di bestiame avvengono verbalmente. Si fanno tuttavia per iscritto nel caso di grosse partite o di animali di lusso oppure quando si stipulano patti speciali. Bestiame di particolare qualità viene venduto con certificato genealogico e con certificati veterinari per quanto riguarda la tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il contratto si perfeziona con l'accettazione delle parti che avviene d'ordinario con la battuta di mano ed il segno fatto dal mediatore sul bestiame contrattato serve per individuare i capi venduti, con esclusione dei sistemi di segnatura che possano portare deterioramento alle pelli. Costituisce pure individuazione eventuale marchio auricolare aziendale dell'APA o dell'AIA.

129 – Caparra.

All'atto della stipulazione del contratto viene versata una caparra la cui misura è fissata caso per caso, d'accordo fra le parti.

130 – Pagamento.

Al momento della consegna viene versato un importo aggiratesi fra i due terzi e i tre quarti del prezzo convenuto, quale principio di pagamento.

Il pagamento del saldo viene fatto allo scadere dell'ottavo giorno susseguente a quello della consegna.

131 – Garanzie.

I contratti vengono fatti: con garanzia generica ossia legale, con garanzia convenzionale, con garanzia consuetudinaria e senza garanzia.

132 – Garanzia generica o legale.

Quando non si accenna a particolare garanzia, si intende che il contratto è stipulato con garanzie generiche, cioè con le garanzie stabilite dagli artt. 1476, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 e 1496 del codice civile e dal D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo).

133 – Garanzia convenzionale.

La garanzia convenzionale o specifica si esprime indicando i particolari vizi o difetti dalla cui immunità soltanto si garantisce l'animale.

134 – Garanzia consuetudinaria.

Per la garanzia consuetudinaria valgono a completamento ed in mancanza delle disposizioni legali o particolari, gli usi che qui si riportano.

Con le parole "sano e da galantuomo" e "sano uso stalla" si intende che il venditore si fa garante di qualunque vizio, difetto ed infermità stabiliti dall'art. 138 delle presenti consuetudini, nonché di altri non conosciuti né facilmente rilevabili all'atto del contratto e che pregiudicano all'uso cui deve essere destinato l'animale o gli animali, uso che deve essere dichiarato dal compratore.

Anche i difetti e vizi facilmente rilevabili sono garantiti nel caso che il venditore usi le parole "vedi e non vedi".

135 – Esclusione di garanzia.



L'esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente convenuta. Essa viene normalmente affermata con le seguenti espressioni: "Non garantisco fuori della mia stalla", "Vendo per la capezza o per la corda" e dà luogo al pagamento immediato.

136 – Garanzie per i vitelli.

Si intendono esclusi dalla garanzia, anche senza esplicita menzione, i vitelli al di sotto di un anno, salvo che nelle zone di Chioggia, Cavarzere e Mestre.

Nelle zone di S. Donà di Piave e Portogruaro, invece, i vitelli vengono garantiti limitatamente alle malattie dell'apparato respiratorio con la frase "sano da fiato".

137 – Durata della garanzia.

La durata della garanzia coincide con il tempo entro il quale deve essere segnalato il difetto o vizio corrispondente a norma dell'articolo 138.

138 – Difetti e vizi redibitori.

I seguenti difetti e vizi redibitori per i quali il venditore è garante sia tacitamente sia con le clausole "sano e da galantuomo", "sano uso stalla", devono essere segnalati nei termini sottoindicati, decorrenti dalla consegna del bestiame:

BOVINI

Lesioni croniche dell'apparato respiratorio	gg. 8
Lesioni croniche dell'apparato circolatorio	" 8
Lesioni croniche dell'apparato urinario (nefrite, ematuria, ecc.)	" 8
Lesioni croniche dell'apparato gastro-enterico (mancata ruminazione, ecc.)	" 8
Claudicazioni croniche intermittenti	" 8
Crampo rotuleo (biro)	" 8
Agalassia (perdere il latte)	" 8
Lesioni croniche dell'apparato mammario	" 8
Actinomicosi e actinobacillosi in forma cronica	" 8
Endometriti e vaginiti croniche	" 8
Prolasso dell'utero e prolasso notevole della vagina	" 15
Prolasso del retto (emorroidi)	" 15
Impotenza sessuale dei tori da riproduzione	" 8
Brucellosi (aborto epizootico) ed altre forme infettive e diffusive dell'apparato genitale	" 40
Calcoli urinari	" 40
Ninfomania (vacca torizza)	" 8
Epilessia e cerumosi cerebrale (vertigine, malcaduco, brutto male, capostorno cronico)	" 40
Vizio d'animo (dar di cozzo, assoluto rifiuto al lavoro, non lasciarsi mungere, lingua serpentina con ingestione di aria, ticchio)	" 8

EQUINI

Vizi d'animo (mordere, tirar calci, scappare, ombrare)	gg. 8
Mania periodica (rustichezza, restio, ticchio o tiro nelle sue diverse forme)	" 8
Zoppicatura cronica intermittente	" 8
Criptorchidia	" 8
Mal del garrese, mal della talpa	" 8
Amaurosi (gota serena), ambliopia, oftalmite periodica (luna)	" 40
Epilessia (malcaduco, vertigine)	" 40
Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo	" 40



Coliche ricorrenti " 40

OVINI – CAPRINI

Strogilosi bronchiali (bronchite verminosa) gg. 15
Distomatosi (cachessia acquosa, marciume, verme del fegato) " 15
Piroplasmosi, itterizia " 15
Vaiolo ovino (schiavina) ed altre forme infettive diffuse " 15
Cenurosi cerebrale (capostorno) " 15

SUINI

Cisticercosi (panicatura) gg. 40
Criptorchidia (maschio castrone) " 40
Trichinosi " 40

139 – Constatazione dei difetti e vizi redibitori.

La constatazione dei difetti e vizi redibitori avviene a mezzo del mediatore, di testimoni o del veterinario non appena viene scoperto dal compratore un vizio o un difetto dell'animale acquistato ed in ogni caso entro il termine di garanzia.

L'intervento del veterinario è particolarmente richiesto quando trattasi di vizi redibitori di forma morbosa, presumibilmente dovuti a forme infettive diffuse.

140 – Denuncia dei difetti e vizi redibitori.

La denuncia dei difetti e vizi redibitori si propone per iscritto od a voce; nel primo caso la denuncia viene fatta dal compratore al venditore a mezzo lettera raccomandata, nel secondo caso per il tramite del mediatore oppure direttamente in presenza di testimoni.

Il compratore comunica al venditore anche il giudizio del veterinario, ove quest'ultimo sia stato chiamato a constatare il difetto od il vizio dell'animale.

141 – Fermo del deposito eventuale.

Nel caso in cui il compratore abbia depositato presso terzi parte del prezzo convenuto, equivale a denuncia il fermo del deposito, cioè la diffida fatta al depositario – entro il termine di garanzia – a non consegnare al venditore la somma ricevuta in custodia.

142 – Conservazione dell'animale.

Il compratore non ha diritto di far valere l'azione redibitoria se non ha conservato l'animale in buone condizioni indipendentemente dal vizio denunciato.

Non può, quindi, senza il permesso del venditore, fare eseguire sull'animale il taglio della coda, della criniera e dei ciuffi ai nodelli, nonché alterare la ferratura e praticare cure speciali se non consigliate da un medico veterinario.

143 – Mancato accertamento del vizio o difetto redibitorio da parte del venditore.

Se il venditore non procede – entro il termine di garanzia e comunque non oltre 48 ore dalla scadenza dello stesso – all'accertamento del difetto o del vizio denunciato, si intende che ne ammette l'esistenza.

Scaduti i suddetti termini senza che il venditore si sia presentato a verificare il vizio o difetto regolarmente denunciati, il compratore – previo accertamento di un veterinario e previo regolare avviso al venditore – suole tenere l'animale sotto custodia nella propria stalla, oppure consegnarlo ove esista uno stallo pubblico.

144 – Assoggettamento dell'animale al lavoro.

Durante il tempo che intercorre fra la denuncia e la consegna ad uno stallo pubblico, non è permesso al compratore di assoggettare l'animale al lavoro.

Resta però pregiudicato, per il compratore, il diritto all'azione redibitoria se sottopone l'animale al lavoro prima della denuncia del difetto redibitorio.



145 – Riconsegna dell'animale.

Qualora il compratore intenda restituire l'animale affetto da vizi redibitori, ne informa il venditore e, se questi nulla dispone o non intervengono accordi, lo riconsegna nello stesso luogo della consegna, ove il venditore ha l'obbligo di ritirarlo, rimanendo a suo carico le spese inerenti e conseguenti a tale riconsegna.

Se però l'animale non può fare il viaggio o sussistano altre difficoltà fatte note dal compratore al venditore, l'animale resta nella stalla dell'acquirente o è consegnato in deposito a terzi.

Di regola il veterinario, in relazione alle condizioni fisiche dell'animale, dà le norme per la riconsegna o deposito dello stesso.

Quando il venditore rilevi che l'animale è dimagrito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impiego non conforme alla sua destinazione, può obbligare il compratore a rimettere la bestia nello stato preesistente ed anche rifiutarsi di riceverla.

Le parti contraenti possono anche, di comune accordo, procedere ad una stima dell'animale.

146 – Malattia dell'animale durante il periodo di garanzia.

Nel caso in cui una o più bestie si ammalino durante il periodo di garanzia, il compratore è tenuto ad avvisare immediatamente il venditore sia mediante un documento di data certa che direttamente in presenza di testimoni.

Il compratore deve, inoltre, prestare alle bestie ammalate le più urgenti cure, conformandosi ai suggerimenti di un medico veterinario di sua fiducia.

Il venditore assume ogni responsabilità per malattia, qualora abbia incaricato delle cure un medico veterinario diverso da quello di fiducia del compratore.

Se il venditore non risponde all'avviso del compratore o non provvede in alcun modo, si intende che gli riconosce ed accetta quanto è stato disposto.

147 – Morte dell'animale durante il periodo di garanzia.

Se l'animale ammalato muore entro il periodo di garanzia in conseguenza di vizi o difetti garantiti, il danno è tutto a carico del venditore; quando sia invece provato che le cause della malattia non preesistevano alla vendita, allora il danno è del compratore.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetti la responsabilità della morte, di solito i contraenti convengono amichevolmente di dividere il danno fra loro.

148 – Garanzia nella vendita a coppia o pariglia.

Nelle vendite di animali bovini ed equini a coppia od a pariglia, l'eventuale difetto o vizio redibitorio, constatati in uno di essi, dà diritto alla risoluzione del contratto per la coppia o pariglia e non per il solo animale difettoso.

Non si considera coppia quella della madre con il giovane nato; però se il prezzo è complessivo, la risoluzione del contratto si estende ad ambedue gli animali.

149 – Garanzia nella vendita a gruppo.

Se con un solo contratto vengono venduti o permutati parecchi animali, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto stesso quando riscontra, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia di natura contagiosa o infettiva per la quale sia obbligatoria la denuncia a termine di legge e purché sia preesistente al contratto.

Nel caso di altre malattie o difetti, vengono restituiti i soli animali ammalati o difettosi, ed il loro prezzo, quando non sia già stato determinato, viene fissato dai periti.

150 – Garanzia nella vendita di vacca lattifera.

L'acquirente di una vacca garantita come lattifera ha diritto di restituirla al venditore se riscontra che non dà latte nella quantità stabilita: è ammessa però una congrua tolleranza.

Di regola, ove non si esperisca l'azione di risoluzione, i contraenti si accordano per una diminuzione di prezzo la quale varia a seconda della quantità del latte mancante, del relativo prezzo corrente e dell'epoca in cui è stato concluso il contratto.

Nel dubbio che la minore quantità dipenda da insufficiente o cattiva alimentazione, è ammessa la prova del cambio della stessa.

L'alimentazione deve essere quella normale e consuetudinaria della zona.



151 – Vacca garantita come gravida.

Se una vacca è stata garantita gravida e si consta che non è tale, l'acquirente ha diritto di scegliere tra la risoluzione del contratto, con la rifusione delle spese sostenute per il mantenimento dell'animale e la trattenuta del deposito per la gravidanza.

152 – Termine di gravidanza.

Se il venditore ha contrattualmente garantito un termine della gravidanza ed il parto avvenga invece con oltre un mese di ritardo rispetto a tale termine, viene corrisposto al compratore un compenso proporzionato al ritardo ed alla entità del prezzo di vendita.

153 – Aborto

Indipendentemente dalle denunce prescritte dalla legge, se una vacca o giovenca venduta gravida abortisce entro le 24 ore dalla consegna, il venditore è obbligato a ritirarla, sempreché non si tratti di aborto traumatico imputabile al compratore.

154 – Mediazione.

Il contratto ha luogo, di solito, alla presenza di un mediatore patentato.

Nelle compravendite di bestiame concluse con l'intervento di un mediatore, qualora non venga concordato un compenso a capo, vengono corrisposti i seguenti compensi, eventualmente arrotondati in meno o in più con riferimento al numero dei capi trattati:

	dal venditore	dal compratore
Buoi	0.80%	0.50%
Vacche e giovenche	0.80%	0.50%
Sorane e sorani	0.80%	0.50%
Vitelloni	0.80%	0.50%
Vitelli da latte	0.80%	0.50%
Capre e pecore	0.80%	0.50%
Suini e lattonzoli	0.80%	0.50%
Cavalli comuni	0.80%	0.50%
Puledri sotto l'anno	0.80%	0.50%
Muli	Libertà di forfait	
Cavalli di lusso	-----	-----
Asini	-----	-----

BESTIAME DA MACELLO

155 – Modalità di contrattazione.

Il bestiame da macello viene venduto a peso morto, a peso vivo e ad occhio. Per gli animali, tanto bovini che equini, venduti a peso vivo sul mercato, il peso viene rilevato all'atto del ritiro dell'animale.

156 – Vendita a peso morto.

Il peso netto del bestiame venduto a peso morto si determina:

- per bovini e per gli equini, pesando i soli quattro quarti senza la pelle, dopo aver tolto la testa, i polmoni, il cuore e la porzione di zampa che va fino all'articolazione del ginocchio per gli arti anteriori e dello stinco per gli arti posteriori;
- per i vitelli, pesandoli con la pelle e con i polmoni, cuore e fegato, ma senza piedi e senza testa;
- per i suini, pesando le due metà esclusi solo gli intestini;
- per gli ovini e caprini, pesandoli scuoiati esclusi solo gli intestini.

I capi macellati vengono di solito pesati a carni fredde dopo non più di tre o quattro ore dalla macellazione.

157 – Vendita a peso vivo.

Se la vendita ha luogo a peso vivo, nel peso reale dell'animale viene praticato uno sconto convenuto fra le parti; se avviene alla stalla, le parti stesse si accordano sull'alimentazione da somministrare all'animale fino al ritiro dello stesso.



158 – Vendita ad occhio.

Nella vendita ad occhio di bestiame da macello di qualità scadente, pagato a prezzo inferiore al normale, il compratore non può, una volta concluso il contratto, sollevare eccezioni di sorta nei riguardi del bestiame ricevuto.

159 – Vendita di animali ammalati.

Nelle contrattazioni di animali ammalati venduti come tali per macello, sempreché siano commerciabili nei riguardi delle norme di polizia veterinaria, il venditore non è responsabile del danno che deriva dalla distruzione di tutto l'animale macellato o di parte di esso.

160 – Spese di macellazione

Le spese di macellazione vengono pagate dal compratore.

161 – Caparra

All'atto della stipulazione del contratto, il compratore versa una caparra, riservandosi il pagamento del saldo all'atto della consegna.

162 – Consegna

La consegna del bestiame si effettua per lo più sul luogo di vendita, salvo patti speciali che la stabiliscono in altre località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

163 – Garanzia.

In mancanza di diversa convenzione, il bestiame venduto da macello si intende garantito esente dalle malattie che ne rendono la carne incommestibile e da quelle che la fanno assegnare alla bassa macelleria. Gli animali venduti con le clausole "per la capezza" "per tutti i schei" e simili esonerano il venditore da qualunque garanzia.

Il venditore non è responsabile se il vitello venduto per macello non vi sia ammesso per deficienza di peso.

164 – Mediazione.

Nelle compravendite di bestiame concluse con l'intervento di un mediatore, qualora non venga concordato un compenso a capo, vengono corrisposti i seguenti compensi, eventualmente arrotondati in meno o in più con riferimento al numero dei capi trattati:

	dal venditore	dal compratore
Buoi	0.80%	0.50%
Vacche e giovenche	0.80%	0.50%
Sorane e sorani	0.80%	0.50%
Vitelloni	0.80%	0.50%
Vitelli da latte	0.80%	0.50%
Capre e pecore	0.80%	0.50%
Suini adulti da macello	0.80%	0.50%
Cavalli comuni	0.80%	0.50%
Muli	Libertà di forfait	
Cavalli di lusso	-----	-----
Asini	-----	-----

LATTE

165 – Sistemi di utilizzazione e di vendita del prodotto.

Il latte può essere oggetto:

- di rapporti di conferimento continuativo fra il produttore e appositi Enti che provvedono alla raccolta presso i produttori, al convogliamento del prodotto nei propri stabilimenti, al risanamento di quello destinato ad uso alimentare, alla immissione al consumo in appositi contenitori riconosciuti idonei, ed alla trasformazione industriale;
- di rapporti di vendita fra produttore e raccoglitore;



- c) di raccolta lavorazione e vendita in forma sociale da parte di Enti associativi (latterie, caseifici, turnari, latterie-caseifici sociali o cooperativi). In tale caso, i rapporti fra produttori soci dell'Ente sociale e l'Ente stesso sono regolati da appositi statuti;
- d) di conferimento alle Centrali del latte gestite da Consorzi fra produttori e da privati.

166 – Formalità di contrattazione.

Ove il contratto venga stipulato verbalmente, la sua durata è a tempo indeterminato e scade per disdetta di uno dei contraenti con preavviso di mesi uno.

167 – Unità di misura.

L'unità di misura è il litro.

168 – Requisiti del latte

Il latte deve essere genuino e possedere i requisiti minimi fissati dalla legge e dai regolamenti d'igiene.

169 – Pagamento

Il pagamento del latte avviene mensilmente, salvo Enti e Cooperative che pagano acconti mensili e saldo a bilancio, tenuto conto della qualità del prodotto e della refrigerazione dello stesso.

170 – Consegna

La consegna del latte avviene sul luogo di produzione giornalmente ed anche a giorni alterni, conservato nei predisposti refrigeratori.

171 – Spese di trasporto

Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

172 – Verifica del latte.

Nei contratti fra produttori ed acquirenti e nei conferimenti fra produttori ed Enti associativi, la verifica della qualità del latte avviene alla consegna.

173 – Adulterazione del latte.

Qualora il latte risulti adulterato, gli acquirenti hanno diritto di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese come pure di sospendere il ritiro del latte per un dato periodo di tempo.

In ogni altro caso, l'acquirente può rifiutare il latte che risulti così difettoso da impedirne la vendita per il consumo diretto, o declassarlo in relazione alle deficienze riscontrate.

b) Equini vedi artt. 138, 148, 154, 155, 156, 164;

c) Suini vedi artt. 138, 154, 156, 164;

d) Ovini e caprini (•)

APICOLTURA

174 – Sciame d'api.

Lo sciame d'api che si sposta nella proprietà del vicino crea, in favore del proprietario dell'alveare d'origine, un diritto al recupero come previsto dall'art. 924 codice civile.

Il modesto disturbo arrecato viene compensato talora con un dono in miele.

175 – Regina.

La regina viene commercializzata come "ritenuta feconda". Nulla può rivendicare l'acquirente nel caso non lo fosse.

176 – Nuclei.

• Non sono stati accertati usi.



Se non diversamente pattuito, per “nucleo” si intende un alveare contenente una famiglia di api con regina feconda posizionata su cinque favi costruiti.

177 – Miele.

Il miele “maturo”, e tale lo si considera in relazione al grado di umidità, viene commercializzato, se non diversamente pattuito, con il rapporto Euro/kg.

178 – Nomadismo.

Lo spostamento stagionale, nomadismo, degli alveari verso aree in fioritura di proprietà di terzi avviene su accordi amichevoli tra le parti e dà luogo, talora, al dono all’ospitante di qualche confezione di miele, ragguagliata per lo più al numero dei bambini e degli anziani dell’ospitante stesso.

In alcune zone della provincia c’è l’usanza, in epoca natalizia, di dono all’ospitante di mandorlato al miele, come a conferma di perdurante reciproco rapporto di futura ospitalità.

179 – Servizio di impollinazione.

Nel caso venga richiesta la presenza degli alveari per l’impollinazione delle colture, l’agricoltore deve garantire il rispetto delle api astenendosi da trattamenti chimici sulle colture in fiore e nei terreni adiacenti.

Il compenso per il servizio di impollinazione è a carico dell’agricoltore ed è rapportato al numero di alveari.

LANE

180 – Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione lane delle seguenti specie: sudice, lavate, saltate e calcinate.

181 – Unità di base di contrattazione

Le lane vengono generalmente contrattate a kg

182 – Modalità di contrattazione.

La merce viene contrattata a peso netto, anche nel caso di lane sudice.

183 – Imballaggio.

Nelle contrattazioni con l’estero l’imballaggio è gratuito, mentre viene restituito nelle vendite all’interno.

184 – Condizionatura delle lane lavate.

Le spese di condizionatura delle lane lavate sono ripartite a metà fra le parti contraenti.

185 – Pagamento.

Il pagamento di partite rilevanti di merce viene generalmente effettuato a pronta cassa senza sconto. I pastori veneti, nella vendita di lane sudice, usano praticare uno sconto del 2% quale compenso per le impurità esistenti nelle lane (terriccio, sterco, ecc.).

Nei rapporti fra grossista e dettagliante o artigiano, per vendite di quantità minima di una balla il pagamento viene generalmente dilazionato.

186 – Mediazione

Al mediatore spetta una provvigione dell’1% corrisposta dal venditore.

e) animali da cortile (•)

UOVA (10)

187 – Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione le uova di gallina, anitra, tacchina, oca e faraona.

188 – Modalità di contrattazione.

Le uova vengono contrattate a numero (dozzina, centinaia, migliaia), ed a peso.

• Non sono stati accertati usi.

10 Vedi Reg. Cons. CE n. 2052/2003, Reg. Comm CE n. 2295/2003 e Reg. Comm CE n. 1651/2001



Nel commercio all'ingrosso di uova estere, queste vengono pure trattate a "cassa" equivalente a 30 dozzine.

190 – Imballaggio.

Gli imballaggi per uova sono di cartone (scatoloni) o di materia sintetica di eguale misura ed in uso di tutti i paesi del mondo.

Lo scatolone ha capienza di 360 uova disposte su dodici contenitori sovrapponibili.

Ogni contenitore è capace di 30 uova.

I contenitori vengono disposti sugli scatoloni, in due file da 6 pezzi sovrapposti, ogni fila o vano pertanto contengono 180 uova.

Gli "scatoloni" vengono di solito forniti dal raccoglitore o grossista.

I "contenitori" o cartoni vengono forniti dall'allevatore e sono "a perdere".

In caso di esportazione del prodotto, i cartoni sono "a perdere" cioè in conto prezzo uova.

191 – Pagamento.

Il pagamento è generalmente effettuato per contanti o a scadenze convenute.

192 – Reclami.

Il prodotto deve corrispondere alle caratteristiche indicate nel contratto. In caso contrario, il compratore può rifiutarlo previa perizia.

Cap. 2) PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) frumento (●)

b) granoturco (●)

c) riso (●)

d) cereali minori (segale, orso, avena, etc.) (●)

CEREALI, FARINE, CRUSCHE E FARINACEI LEGUMI SECCHI, SEMI OLEOSI

193 – Applicazione della presente raccolta.

I contratti conclusi nella provincia di Venezia, anche a mezzo di mediatori di altre province, sono ritenuti, nel silenzio delle parti, stipulati secondo gli usi e consuetudini della provincia di Venezia.

Nelle contrattazioni del mais per uso zootecnico o per altri limitati impieghi le parti hanno riferimento al contratto italiano per granoturco A.G.E.R. Borsa Merci di Bologna n. 103; per i semi oleosi viene applicata la normativa C.E.E..

194 – Vendite dirette o a mezzo di mediatore.

La contrattazione avviene sia direttamente che a mezzo di mediatore.

Nel primo caso, le parti si scambiano un regolare contratto o lettera di conferma.

Nel caso, invece, che la stipulazione del contratto avvenga a mezzo di mediatore, questi rilascia od invia alle parti una conferma contenente tutti gli estremi dell'affare.

La conferma del mediatore fa fede dell'affare ed è vincolativa per le parti in mancanza di regolare contratto da esse firmato.

195 – Modalità di contrattazione.

La contrattazione avviene su denominazione, su campione tipo o su campione effettivo.

La merce si intende sempre venduta alle condizioni di "sana", "leale", "mercantile", salvo altre condizioni espressamente descritte.

● Non sono stati accertati usi.



196 – Vendita su “denominazione”

Nelle vendite effettuate su “denominazione” la merce deve essere conforme alla qualità indicata nella dicitura, avuto riguardo (a seconda della provenienza della merce) alla buona media della annata ed al tempo e luogo di consegna.

Per le farine, le caratteristiche sono stabilite per legge, fatta eccezione per il contenuto di glutine.

197 – Vendita “su campioni tipo”.

Nelle vendite effettuate su “campione tipo” è tollerata una differenza che non deve superare lo 0.50% del valore della merce per il grano e granaglie nazionali, l'1% per il granone, le farine e cascami di grano, granone ecc., l'1% per i risi, i risoni, i legumi e i semi oleosi ed il 2% per le pule. Entro tali limiti, il compratore è tenuto a ricevere la merce senza diritto ad abbuono sul prezzo.

Quando la differenza superi i suddetti limiti di tolleranza, il compratore ha diritto ad un abbuono stabilito in sede di arbitraggio.

198 – Vendita “su campione effettivo o reale”.

Nelle vendite effettuate su “campione effettivo o reale”, la merce deve essere perfettamente conforme al campione prelevato.

Se la vendita è effettuata con intervento del mediatore il campione di vendita viene diviso in due parti, di cui una sta nelle mani del compratore e l'altra nelle mani del mediatore.

Nelle vendite dirette, invece, i campioni, a mani dei rispettivi contraenti, vengono suggellati in contraddittorio fra gli stessi.

199 – Merce “mercantile”.

La merce si intende “mercantile” quando corrisponde alla buona media del prodotto dell'annata, all'epoca della consegna in relazione alla provenienza della merce stessa.

200 – Merce “leale”.

La merce si intende “leale” quando non ha subito manipolazioni atte ad occultarne, in tutto o in parte, vizi o difetti.

201 – Merce “sana”.

Per i cereali, semi e legumi, la merce si intende “sana” quando non abbia odori impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata nè fermentata e non abbia grane cotte, ammuffite, germogliate, o carbonate.

Per le impurità si usa fare riferimento al contratto italiano per granoturco A.G.E.R. Borsa Merci di Bologna n. 103”.

Per quanto riguarda le farine, la merce si intende “sana” quando non abbia odori impropri o accenni di muffa. Della sanità delle merci provenienti dall'estero, fa fede la dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie del luogo ove la merce stessa viene sdoganata.

In caso di contestazione, le parti ricorrono ad analisi presso laboratori, con metodologia ufficiale, scelti di comune accordo. Le spese sono a carico della parte soccombente.

202 – Classificazione del frumento.

Il frumento si contratta su queste caratteristiche di base “buono mercantile: 78 peso specifico, 14% umidità, 1,5% impurità”.

I frumenti fini e superfini sono così classificati, in base al contenuto di glutine ed alla migliore loro idoneità alla panificazione.

203 – Caratteri della merce.

a) “secco” è quel cereale, seme o legume, che è scorrevole alla mano, dà la risonanza tipica della propria specie ed è stato sottoposto a completa essiccazione, con una umidità del 14% per il grano e del 15% per il granone. Nel granone di stagione da essiccare, l'umidità di base alla quale ci si riferisce è il 25%; qualora l'umidità superi il 30% l'acquirente può rifiutare il ritiro;

b) “a umidità di stagione” o “stagionato” quel cereale, seme o legume, che ha un grado di umidità non superiore a quanto lo comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata, fermo restando quanto detto al 2° periodo del punto a).

Il grado di umidità è stabilito contrattualmente ed alla consegna vengono prelevati e sigillati i campioni in duplice esemplare. Essi verranno eventualmente analizzati presso il gabinetto di analisi designato di comune



accordo per la determinazione dell'umidità effettiva e delle altre eventuali caratteristiche merceologiche. Le spese saranno divise fra le parti.

204 – Modalità di consegna

Il prodotto viene ordinariamente compravenduto alla rinfusa ed in alcuni casi a colli.

205 – Determinazione del peso.

Per la determinazione del peso e di altre caratteristiche sono ammessi tutti gli strumenti di misura riconosciuti dall'Ufficio Metrico e dalla Dogana.

206 – Clausola “circa”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa” si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 2% in più o in meno della quantità contrattata.

Agli effetti del peso consegnato in più o in meno, le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate separatamente per ogni consegna.

Quando la vendita non viene stipulata con la clausola “circa” deve essere consegnata la precisa quantità indicata nel contratto.

207 – Termini di consegna.

I termini di consegna della merce sono stabiliti all'atto della stipulazione del contratto; ai termini di consegna equivalgono i termini di ricevimento.

La consegna può essere convenuta:

- immediata o prontissima;
- pronta;
- entro una data determinata;
- entro un periodo di tempo determinato (consegna differita);
- entro più periodi di tempo determinati (consegna ripartita).

Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

I termini e le disposizioni per la esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione.

Se il termine per l'esecuzione del contratto scade in un giorno festivo o comunque dichiarato tale nella zona dove è depositata o dove deve essere consegnata la merce, ovvero il sabato, se non diversamente specificato nel contratto, tale consegna è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

208 – Consegna “immediata o prontissima”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “immediata o prontissima” la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di tre giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

209 – Consegna “pronta / disponibile”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta / disponibile”, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto.

Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

210 – Clausola consegne “entro un determinato numero di giorni” o “entro una data fissa” o “entro uno o più periodi di tempo determinati”.

Quando la vendita viene stipulata con le clausole consegna “entro un determinato numero di giorni” o “entro uno o più periodi di tempo determinati”, si intende che la consegna deve essere effettuata nel termine pattuito computandosi nello stesso tutti i giorni intercorrenti anche se festivi o non lavorativi. Nelle vendite per consegna “entro un determinato numero di giorni” se il termine scade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna è protratta al giorno immediatamente successivo non festivo e lavorativo.

211 – Clausola consegna “differita”.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna “differita” in una o più epoche, il venditore accorderà al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.



La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo di telegramma o telefax. Se effettuata l'ultimo giorno lavorativo del termine contrattuale, il telegramma o il telefax deve essere presentato o trasmesso entro e non oltre le ore 12.00.

Al venditore è accordata la facoltà di mettere a disposizione la merce nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, qualora non siano anticipati i termini di franchigia, i quali decorrono in ogni caso dal primo giorno utile relativo all'epoca contrattuale.

212 – Clausola consegna “ripartita”.

Per contratti stipulati alla condizione di “ritiro ripartito”, indipendentemente dal fatto che la merce sia resa franco arrivo o partenza, la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel periodo di consegna.

213 – Consegne periodiche decadale, quindicinale, mensile.

Per un periodo decadale s'intende quello che va dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese convenuto.

Per periodo quindicinale si intende quello che va dal 1° al 15 e dal 16 alla fine del mese convenuto.

Per periodo mensile s'intende quello che va dal 1° alla fine di ogni mese convenuto.

214 – Consegna “primi del mese”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “primi del mese” si intende che la consegna deve essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese indicato.

215 – Consegna “alla rinfusa” e “franco riva forno”.

Per le vendite “alla rinfusa” il venditore è obbligato al carico ed alla pesatura.

Per le farine vendute ai panifici “franco riva forno”, la merce viene resa, a Venezia, sulla riva di scarico più vicina al panificio.

216 – Consegna “sotto paranco”.

Nelle vendite di merce destinata all'imbarco, contratta con la clausola “sotto paranco”, le spese di stivaggio sono a carico della nave.

217 – Consegna “franco bordo”.

Nelle vendite di merce destinata all'imbarco contrattata con la clausola “franco bordo”, se il natante non può ormeggiarsi alla riva del magazzino ove si trova la merce, restano a carico del venditore, oltre a quelle di stivaggio, le extra spese per la messa a bordo.

218 – Merce visitata e piaciuta.

Nelle vendite stipulate con la clausola “visitata e piaciuta”, qualora non sia stabilito a carico di chi debba stare la spesa di conservazione della merce dal momento della vendita fino a quello del ricevimento, si intende che tale spesa sta a carico del venditore.

219 – Ricerca del peso specifico.

Nel caso di cereali importati via mare, per i quali venga stabilito nel contratto un peso minimo all'ettolitro, tale peso si determina a terra al momento dello scarico della nave, in contraddittorio fra il rappresentante del caricatore o venditore ed il ricevitore o un suo rappresentante.

Lo scandaglio dei cereali per stabilire il peso per ettolitro, si fa per ogni partita del sacco o dai sacchi che rappresentano il tipo meglio della qualità della merce, in quanto il detto sacco o sacchi sono formati col prelevare una certa quantità di merce in varie riprese durante lo scarico.

Si possono fare anche più scandagli giornalieri. La media di tutti questi scandagli serve per stabilire il peso medio per ettolitro della merce.

Una parte dei campioni prelevati per gli scandagli viene suggellata in contraddittorio fra il caricatore o venditore ed il compratore, o fra i loro rappresentanti.

220 – Spazzature ed avariato.

Le spazzature e l'avarato nelle vendite “c.i.f.” vengono divisi pro rata tra i ricevitori delle varie partite.

221 – Imballaggio.



La merce viene di norma venduta alla rinfusa.

222 – Obblighi del venditore che spedisce la merce.

Quando il venditore provvede anche alla spedizione della merce deve sfruttare la migliore capienza dei vagoni.

223 – Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro.

La mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro da parte di uno dei contraenti, anche in dipendenza di ritardata disposizione o di ritardato invio delle tele di cui all'art. 222 dà facoltà all'altro contraente di risolvere il contratto:

a) senza alcun preavviso né messa in mora per le consegne "immediata" o "prontissima";

b) con preavviso o messa in mora di 48 ore, per le consegne o i ritiri da eseguirsi entro un termine superiore. Nel termine di preavviso o di messa in mora non sono da comprendere i giorni festivi o comunque non lavorativi successivi al ricevimento del preavviso o della messa in mora.

Il preavviso o la messa in mora sono dati con telegramma.

224 – Differenze qualitative e quantitative.

Nei casi di differenze di qualità fra la merce contrattata e quella ricevuta o di ammanco peso, il compratore ne dà comunicazione al venditore o al consegnatario non appena arrivata la merce a destino e comunque entro la giornata di arrivo della merce.

225 – Cautele per reclami.

Qualora il compratore ritenga di dovere imputare a fatto o a colpa del venditore gli eventuali ammanchi ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore (ferrovia, camion, ecc.) con apposito verbale da esso diramato, nei modi voluti dai regolamenti o nelle altre forme stabilite dalla legge.

Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere consegna della merce nell'interesse della stessa ed al fine di evitare spese di giacenza, previa le constatazioni di cui al primo comma e salvo diritto di reclamo o di rifiuto.

226 – Deterioramento della merce.

Qualunque deterioramento riscontrato nella merce, dovuto sia a vizio proprio che ad altra causa, dà diritto al ricevitore di reclamare.

Tale diritto non sorge per l'inevitabile deterioramento cui vanno soggette alcune merci durante il trasporto.

227 – Calo peso farine.

Nelle vendite delle farine franco forno, sulla piazza di Venezia, è tollerato un calo peso dello 0,30%.

228 – Modalità di pagamento.

Il pagamento, salvo patti speciali, viene effettuato a contanti, senza sconto e senza nessuna deduzione all'atto della consegna.

Il termine fissato per il pagamento è tassativo ed essenziale. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro contratto, il venditore – previa regolare diffida – può sospendere le spedizioni o differirle oppure chiedere il pagamento alla consegna sotto deduzione degli interessi commerciali.

229 – Caratteri peculiari del "pagamento".

Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere o suo incaricato, per contanti e franco di pesa ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.

Per pagamento "pronto" si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di consegna "franco valuta", il pagamento si intende pattuito "pronto".

Per pagamenti "differiti", cioè oltre gli otto giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.

Nonostante sia pattuito il pagamento "pronto" o "differito", il venditore può sempre chiedere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore:

– in caso di pagamento pattuito "pronto" un congruo sconto sul prezzo contrattato;



- in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto soprarichiamato una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi – conteggiati in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti – per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine previsto dal contratto;

In caso di rifiuto da parte del compratore, le parti riterranno risolto il contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del contratto, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telefax di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il venditore ha facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico dell'acquirente.

A titolo di compensazione di pagamenti scaduti e in tutto o in parte non onorati di altri contratti, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telefax di 8 (otto) giorni, se non liquidate di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione fra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.

230 – Mediazione.

Qualora nella compravendita intervenga un mediatore spettano a questo le seguenti provvigioni: (11)

- a) cereali e cruscami di produzione nazionale, a Euro 0,031 per kg 100 a carico del produttore / venditore, con possibili variazioni secondo l'entità delle partite o l'intervento del mediatore quanto a campionatura od altro; e Euro 0,026 a carico del compratore;
- b) cereali e cruscami di provenienza estera, Euro 0,026 per kg 100 a carico del venditore;
- c) riso pilato e risone, semi oleosi, Euro 0,10 per kg 100 a carico del venditore;
- d) farine, Euro 0,026 per kg 100 salvo variazioni per quantità trattata, a carico di ciascuna delle parti contraenti.

Quando gli scambi di cereali avvengono tra commercianti o tra questi e aziende trasformatrici, la mediazione a carico di ciascuna delle parti contraenti è Euro 0,026 per kg 100.

e) patate; (●)

f) ortaggi (●).

FRUTTA, LEGUMI, ORTAGGI FRESCHI E AGRUMI.

231 – Modalità di contrattazione.

Le contrattazioni fra produttore ed acquirente avvengono:

- a) a 100 chilogrammi, merce consegnata;
- b) a stima, frutto sulle piante.

I contratti "a stima, frutto sulle piante" restano validi per l'acquirente, qualunque sia il danno eventualmente sofferto dal raccolto.

Nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso le contrattazioni avvengono a mezzo di commissionari ad asta mediante incontro diretto fra le parti.

232 – Condizioni di vendita alla produzione.

La frutta venduta alla produzione è ceduta con la formula "vista, visitata, piaciuta e pesata". La vendita viene effettuata a peso, a numero e a collo o a confezione completa, a norma dei regolamenti CEE e della legge n.125 del 25/3/1959.

233 – Vendita di prodotti provenienti da fondi determinati o clausola "comunque tutta la produzione".

I prodotti provenienti da un fondo determinato vengono contrattati di solito con la stima approssimativa della produzione e con la clausola "comunque tutta la produzione".

Tale clausola indica che il venditore deve consegnare ed il compratore ritirare tutto il prodotto proveniente dal fondo determinato e solo quello.

● Non sono stati accertati usi.



In caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, questi corrisponde alla controparte il doppio della caparra a titolo di penale.

Al raccolto la merce viene pagata secondo la quantità consegnata.

234 – Unità base di contrattazione.

La merce si contratta a peso netto.

235 – Ricevimento da bordo o da banchina.

Il ricevimento da bordo della nave o da banchina deve avvenire subito dopo che il venditore o il suo rappresentante ha dichiarato al compratore che la merce è pronta alla consegna.

236 – Qualifiche di selezione.

Sono stabilite le seguenti qualifiche di selezione per la frutta:

- a) “extra” per i prodotti di qualità superiore per forma, apparenza, colorazione, gusto e sviluppo propri della varietà, esenti da ogni difetto e di presentazione particolarmente accurata;
- b) “prima” per i prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da difetti e di presentazione accurata;
- c) “mercantile” per i prodotti che possono presentare qualche difetto, perché non nocivo alla qualifica intrinseca del prodotto, ed aventi i requisiti qualitativi minimi.

È tollerato in ciascun collo il 5% in numero di pezzi con requisiti qualitativi corrispondenti alla qualità di selezione immediatamente inferiore.

Per quanto riguarda gli ortaggi, le qualifiche sono prima e seconda qualità.

237 – Calibratura.

I prodotti ortofrutticoli per i quali il calibro è elemento essenziale di valutazione, devono essere selezionati nello stesso collo in modo uniforme entro i limiti minimo e massimo indicato nell’imballaggio ai sensi del successivo art. 244 con una tolleranza in più o in meno del 5% rispetto al calibro massimo o al calibro minimo, sempre che il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull’imballaggio non superi il 10% dei pezzi contenuti in ciascun collo.

238 – Impacco.

Ogni collo deve contenere prodotti della stessa varietà e qualità, impaccati a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste per esso la calibratura dello stesso calibro, con le tolleranze previste dall’art. 235. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti visibili.

239 – Calo naturale.

È ammesso che la merce, durante il trasporto subisca un calo naturale, nelle seguenti misure:

- frutta fresca e agrumi del 2 / 3%;
- legumi ed erbaggi freschi dal 2 all’8% a seconda della provenienza e dalla stagione;
- frutta secca 1%;
- funghi freschi 10%.

240 – Imballaggi.

Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque altro materiale idoneo. Essi debbono essere solidi, costruiti a regola d’arte, in modo da assicurare fino al consumo, la perfetta conservazione dei prodotti contenuti, puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche. Per i prodotti di qualifica “extra” e “prima” l’imballaggio deve essere nuovo.

La merce viene imballata in sacchi, casse, cassette, ceste, plateaux accatastabili o gabbie regolarmente etichettate e sempre confezionate in conformità alle normative di mercato.

Il prodotto è venduto negli imballaggi con la formula “netto-tara”, “imballo gratis”.

Le frutta secche (prugne, pesche, mele, albicocche e pere), poste in casse superiori ai 30 kg, vengono vendute a peso netto d’origine, imballaggio gratis.

Gli imballaggi dei datteri provenienti dalla Tunisia, Algeria, Libia e Francia sono i seguenti:

- a) casse originali da Kg 30 a 35 circa, tara di kg 4 per cassa;
- b) cassette da kg 10-12, da kg 5-6 e da kg 3 circa, tara del 10% sul peso lordo.

Per i datteri di Bassora e dell’Irak, vale la tara di origine. I datteri confezionati in scatole di cartone vengono venduti tara per merce.



I fichi secchi sono imballati:

- a) in controceste con 50-60 cestini da kg 1 oppure con 100-120 cestini da kg 0,500 per ogni controcesta. La tara è di Kg 4 per controcesta mentre i cestini sono venduti tara per merce, peso di origine.
- b) in carta cellophane, a peso netto d'origine, imballo gratis;
- c) in cestini tipo Cosenza (rettangolari, quadri, rotondi, ecc.) da 5-20 kg circa, tara per merce.

L'uva secca sultanina o Candia sbiancata proveniente dalla Grecia e dalla Turchia è venduta in casse di legno o cartoni da kg 12,5 peso netto.

241 – Ammanco di peso e vizi della merce.

Nei casi di contestazione per ammanco di peso o per vizi della merce, il compratore, quando intende ottenere una riduzione del prezzo, può trattenere dalla fattura soltanto l'importo corrispondente alla riduzione del prezzo, convalidato da apposita perizia, ed effettuare il saldo a controversia risolta.

242 – Vendite per conto.

La provvigione spetta al commissionario ed è comprensiva di tutte le spese di mercato, fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posteggio, nonché dello star del credere.

Ai mandatari spetta una provvigione da concordare direttamente dal mandatario con la ditta mandante.

243 – Mediazione nella compravendita all'ingrosso di frutta e verdura.

Normalmente il mediatore che interviene nella compravendita di frutta e verdura fra l'agricoltore e il grossista riceve un compenso la cui misura ammonta all'1% a carico di ciascuna parte contraente e che matura al pagamento della merce che avviene d'ordinario, per contanti, alla consegna della stessa.

g) uva e mosto

UVE DA VINO

244 – Formalità di contrattazione.

Per le piccole partite di uve il contratto è generalmente verbale. Per le grandi partite viene stipulato per iscritto, con scambio di appositi "stabiliti".

245 – Modalità di contrattazione.

La contrattazione viene iniziata, di regola, sui pubblici mercati e si perfeziona con la visita del fondo da parte del compratore o di un incaricato, durante la quale vengono presi accordi sulle modalità della vendemmia.

246 – Oggetto di contrattazione.

Salvo i casi in cui figurino esplicitamente particolari clausole come "vista e piaciuta" o altre analoghe, il contratto si intende stipulato per merce mercantile, sana asciutta e matura anche se di ciò non vi sia espressa menzione.

È mercantile l'uva corrispondente alle caratteristiche medie dell'annata, in rapporto alla zona di produzione ed alla varietà considerata.

È sana l'uva che non presenta alterazioni dovute a muffe, malattie, grandine o intemperie in genere, di entità tale da influire sulla qualità del vino che se ne deve ricavare.

247 – Prezzo.

Il prezzo viene stabilito per 100 chilogrammi, in base alla qualità ed alla quantità della partita in contrattazione.

248 – Caparra.

Generalmente, all'atto della stipulazione del contratto, viene versata dal compratore una somma a titolo di caparra in misura non inferiore al 10% dl prezzo convenuto.

249 – Pagamento.

Il pagamento ha luogo generalmente all'atto della consegna della merce.

250 – Vendemmia.



Nel contratto viene generalmente prevista la data d'inizio della vendemmia. In ogni caso il venditore è tenuto a comunicare in tempo utile all'acquirente la data d'inizio della vendemmia.

Quando il compratore chiede una dilazione della vendemmia, il rischio per eventuali avversità atmosferiche nel periodo di posticipazione della vendemmia è a carico del compratore.

Quando la vendemmia sia iniziata, deve essere condotta a termine senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore.

L'uva deve essere raccolta asciutta.

Se il venditore senza giustificato motivo ritarda o sospende la vendemmia, il compratore ha diritto di essere rifiuto dei danni eventualmente subiti.

Resta salva la possibilità di pretendere la risoluzione del contratto.

251 – Pesatura.

La pesatura avviene alla presenza delle parti contraenti o di loro incaricati e viene eseguita presso il luogo di produzione o su pesa pubblica.

Le spese di pesatura sono generalmente divise a metà.

252 – Vendita di uve provenienti da fondi determinati o clausola “comunque tutta la produzione”.

Le uve provenienti da un fondo determinato vengono contrattate di solito con la stima approssimativa della produzione da parte del venditore in accordo con il compratore e con la clausola “comunque tutta la produzione”.

La clausola suddetta indica che il venditore deve consegnare tutta l'uva proveniente dal fondo determinato e solo quella.

253 – Tolleranza sul peso da consegnarsi.

Se il contratto non si riferisce alla produzione di un determinato fondo, il venditore può consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità pattuita.

Tale tolleranza è però esclusa quando nel contratto la quantità sia indicata con la clausola “precisi” o altra analoga.

254 – Consegna.

La consegna viene effettuata al luogo di produzione.

255 – Vendita “come che sta”.

Quando l'uva viene contrattata con la clausola “come che sta”, il contratto si stipula per merce visitata prima della vendemmia e il compratore non ha diritto ad alcuna cernita se non espressamente pattuita.

256 – Danni da grandine.

I danni provocati dalla grandine ed in genere dalle intemperie prima dell'epoca stabilita per la consegna sono sempre a carico del produttore, salvo il disposto del 2 comma dell'art. 250.

Quando l'entità dei danni è tale per cui l'uva non è più da ritenersi mercantile a norma dell'art. 246, il compratore in mancanza di diverso accordo, può pretendere la sola soluzione del contratto esclusa ogni petizione di spese o di danni nei riguardi del produttore.

257 – Spese di trasporto.

Le spese di trasporto sono generalmente a carico del compratore.

Tuttavia, quando si tratti di convogliare piccole partite di merce sul luogo di raccolta del compratore, le spese di trasporto fino a tale luogo sono sostenute dai vari venditori.

258 – Imballaggio.

L'uva viene consegnata ordinariamente in recipienti forniti dal compratore.

Qualora i recipienti siano forniti dal venditore, essi devono essere restituiti subito dopo effettuate le operazioni di scarico presso il luogo di raccolta del compratore.

259 – Mediazione. (12)



Nei contratti di compravendita di uve conclusi con l'intervento del mediatore, la provvigione a lui spettante varia da Euro 0,23 ad Euro 0,31 per kg 100 in funzione della qualità del prodotto trattato, ed è per 2/3 a carico del venditore e per 1/3 a carico del compratore.

h) Oliva (●)

i) Agrumi – vedi art. 231/243.

l) Frutta fresca – vedi art. 231/243.

m) Frutta secca – vedi art. 231/243.

n) Erbe, sementi e foraggi

FIENO

260 – Oggetto di contrattazione.

Generalmente è oggetto di contrattazione il fieno di medica, di trifoglio e prato stabile e permanente, sia maggengo che agostano o terzuolo.

Oggetto di contrattazione può essere anche il trinciato di “mais ceroso”.

261 – Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale su campione oppure dietro visita.

Viene stipulato per iscritto solo per quantità rilevanti.

Nel caso di compravendita di mais trinciato per uso silos allo stato ceroso i termini di ritiro vengono concordati fra le parti.

262 – Prezzo.

Il prezzo viene determinato in base alla qualità e alla stagionatura della merce.

263 – Caparra.

Generalmente, all'atto della stipulazione del contratto, viene versata una caparra del 10%.

264 – Pagamento.

Il pagamento si effettua, per intero, alla consegna della merce.

265 – Consegna.

La consegna del fieno ha luogo presso il domicilio del venditore oppure, secondo gli accordi intercorsi, franco domicilio del compratore, franco stazione partenza, franco stazione arrivo o franco barca.

Nei casi di consegna differita, tutti i rischi sulla merce rimangono a carico del venditore, salvo diversi accordi.

266 – Pesatura.

Il fieno viene venduto a peso. Nel caso di biche all'aperto può essere venduto anche a blocco, scomputando peraltro le eventuali porzioni di merce deteriorata.

Le pesatura viene effettuata nella azienda o nella pesa pubblica.

Talvolta, il peso viene determinato in base al volume accertato, specie quando si tratti di prodotti in balle.

267 – Vizi della merce.

La verifica della merce viene fatta all'atto del ricevimento. Il compratore ha diritto ad una congrua diminuzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto nei casi di eccesso di umidità, muffa, annerimento, marciume o presenza di equiseti o altre infeste in percentuale superiore a quella eventualmente convenuta nel contratto.

268 – Mediazione.

• Non sono stati accertati usi



Qualora le vendite avvengano con l'intervento di un mediatore, la provvigione gli viene pagata ad affare concluso.

La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti contraenti è dell'1%.

FORAGGI VERDI

269 – Modalità di contrattazione

L'erba si vende a superficie o a peso, sia per i prati stabile che per i prati artificiali. Il contratto viene normalmente stipulato per iscritto.

Analoghe modalità si adottano per le transazioni relative a piante integrali di mais trinciato per uso silos allo stato ceroso.

270 – Contratti di sfalcio e raccolta dei prodotti agricoli.

I contratti stagionali di raccolta dei prodotti agricoli e di sfalcio scadono nel termine contrattuale senza alcun preavviso.

271 – Prezzo.

Il compratore procede ad una visita del prato e stabilisce d'accordo con venditore il prezzo per l'intera annata (stabilendo eventualmente il termine finale per l'ultimo sfalcio) oppure per ogni singolo sfalcio.

272 – Pagamento.

Generalmente all'atto della stipulazione del contratto viene versato un anticipo di 1/3 del prezzo convenuto.

273 – Mediazione.

Al mediatore che interviene nella vendita spetta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell' 1%

STRAMAGLIE E PAGLIA

274 – Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale, su campione oppure dietro visita; prevalentemente scritto in caso di grandi partite.

275 – Unità di misura.

Le stramaglie e paglia sono contrattate a volume, se in biche; per kg 100, se pressate.

La paglia, tuttavia, può essere venduta per kg 100 anche se sciolta.

276 – Vizi della merce.

Per non avere difetti, le stramaglie e le paglie non debbono essere né ammuffite né eccessivamente umide, né inquinate da erbe verdi; nel caso in cui siano riscontrati tali difetti ed essi non siano stati menzionati nel contratto, il compratore può chiedere una diminuzione del prezzo o anche la risoluzione del contratto stesso.

277 – Pagamento.

Il pagamento generalmente avviene per contanti alla consegna della merce.

278 – Mediazione. (13)

Al mediatore che interviene nella vendita spetta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione di Euro 0,026 per kg 100.

SEMENTI (14)

279 – Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di compravendita, le sementi da prato (erba medica, trifoglio violetto lorus cornicolatus, trifoglio incarnato, loietto, loglio italico, vigna sinensis, ecc.), i piselli, i fagioli, le sementi da orto e grano, granone, orzo, avena, colza, ravizzone, girasole, soia, ecc.

280 – Modalità di contrattazione.



Le sementi si contrattano su campione, oppure su denominazione, con garanzia di germinabilità e purezza ai sensi di legge e cartellinate E.N.S.E.

281 – Garanzie del produttore al selezionatore.

Il produttore non garantisce al selezionatore né la germinabilità del seme né la immunità da cuscuta, ma solo che la merce sia corrispondente al campione di vendita. È cura del compratore accertare se la partita campionata possiede i requisiti di germinabilità previsti ai sensi di legge.

282 – Garanzia del selezionatore al coltivatore acquirente.

Il selezionatore fornisce al coltivatore acquirente le garanzie previste dalla legge, sia per la purezza che per la germinabilità per le semenzine da foraggio medico e trifoglio, è d'obbligo l'assoluta immunità da cuscuta.

283 – Pagamento.

Il pagamento del prezzo avviene alla consegna della merce, salvo diversi accordi contrattuali.

284 – Consegna.

Il venditore consegna la merce sigillata e cartellinata a termini di legge. In caso di contestazione il compratore, non appena riscontri difformità rispetto al dichiarato, avvertirà per le vie brevi il venditore tenendo a disposizione, oltre alle confezioni disigillate, altre integre per l'eventuale sondaggio.

285 – Imballaggio.

Generalmente la merce viene fornita in tele del compratore quando il venditore è produttore.

Le sementi vengono consegnate dai selezionatori agli acquirenti in sacchi regolarmente timbrati, cartellinati e sigillati a termine di legge.

286 – Mediazione.

Generalmente le vendite avvengono con l'intervento di un mediatore.

La provvigione spettante al mediatore è pari all'1% da parte del venditore. Secondo accordi, da parte del compratore.

o) fiori e piante ornamentali (●)

p) piante da vivaio e da trapianto

287 – Formalità di contrattazione.

Il contratto è generalmente verbale e si stipula sui pubblici mercati oppure presso i vivai o i produttori.

288 – Unità di misura.

Le piante vengono contrattate a pezzo.

289 – Pagamento.

Il pagamento generalmente avviene alla consegna della merce oppure a trenta giorni dalla consegna stessa.

290 – Imballaggio.

L'imballaggio è in genere costituito da paglia di segala, da teli e vasi di plastica.

Le spese di imballaggio sono generalmente comprese nel prezzo di vendita delle piante.

291 – Consegna.

La consegna avviene generalmente al vivaio o presso il produttore, su mezzo del compratore, per partite di modesta entità; per grandi partite la consegna avviene a destino a cura del venditore.

292 – Mediazione.

Nelle contrattazioni di piante, generalmente non interviene il mediatore; qualora intervenga il mediatore, allo stesso spetta la provvigione dell'1% da parte del venditore e dello 0,50 da parte del compratore.

● Non sono stati accertati usi.



PIANTE D'ALTO FUSTO

293 – Oggetto di contrattazione.

Formano oggetto di contrattazione le seguenti specie di piante: rovere, pioppo, noce, robinia, quercia, ciliegio, olmo, platano, acero, tiglio, frassino ed altre ancora.

294 – Modalità di contrattazione.

Le piante vengono di solito contrattate già abbattute; il pioppo, generalmente, viene abbattuto, selezionato e caricato dal compratore.

Il rovere, il noce, la quercia ed il ciliegio vengono anche venduti con la zucca.

Il pioppo, la robinia e il platano vengono invece venduti sagomati.

295 – Unità di misura.

Le piante vengono generalmente vendute a peso (kg); molto raramente a cubatura.

296 – Caparra.

Generalmente, all'atto della stipulazione del contratto, viene versata una caparra nella misura del 10% del prezzo convenuto.

297 – Pagamento.

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

298 – Mediazione

Qualora le vendite avvengano con l'intervento di un mediatore, la provvigione che gli spetta da ciascuna delle parti si aggira su 0,026 Euro per kg 100.

q) piante officinali e coloniali (•)

r) droghe e spezie

299 – Sfera di applicazione.

Gli usi e le consuetudini del presente capo vengono osservati nelle cessioni di contratti di origine nelle vendite di merce per imbarco o viaggiante ovvero di merce esistente nei depositi doganali.

300 – Modalità di contrattazione.

I coloniali si contrattano su denominazione, su campione tipo o su campione effettivo.

301 – Clausola “consegna pronta” e “imbarco pronto”.

Nelle vendite con la clausola “consegna pronta” si intende che la consegna deve essere effettuata entro 10 giorni da quello della stipulazione del contratto.

Per imbarco pronto si intende l'imbarco entro 30 giorni da quello successivo alla data della conclusione dell'affare.

302 – Clausola “consegna allo sbarco”.

Nelle vendite con la clausola “consegna allo sbarco”, si intende che la consegna deve effettuarsi nel luogo stesso in cui la merce viene sbarcata e che il compratore ha l'obbligo di ritirarla entro 8 giorni da quello dello sbarco.

303 – Clausola “consegna in deposito franco”.

Nelle vendite con la clausola “consegna in deposito franco”, si intende che il compratore ha l'obbligo di ritirare la merce all'entrata della stessa nel deposito franco.

304 – Clausola “circa”.

• Non sono stati accertati usi.



Nelle vendite con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 1% in più o in meno del quantitativo contrattato, sempreché egli dimostri di avere a sua volta ricevuto il medesimo trattamento dal proprio venditore estero, e si tratti, comunque, di merce per imbarco o viaggiante.

305 – Clausola “salva avaria” ed “esclusa avaria”.

Nelle vendite con la clausola “salvo avaria”, il compratore non ha diritto di rifiutare la merce se avariata ma di essere risarcito del danno in base alle condizioni indicate nel contratto di origine.

306 – Merce per imbarco viaggiante.

Nelle cessioni di contratti di origine e nelle vendite di merce per imbarco o viaggiante il compratore non può rifiutare la merce o mancante delle qualità convenute, ma ha diritto di chiedere all'atto di ricevimento che il danno venga determinato e risarcito secondo le condizioni stabilite nel contratto di origine.

307 – Calo naturale.

Il calo naturale (escluse le dispersioni, la percentuale delle quali varia a seconda della provenienza e dell'imballaggio), generalmente tollerato durante il viaggio dal porto di imbarco a quello di sbarco di destino é il seguente:

caffè	massimo	1%
cacao	massimo	1%
pepe nero e pimento	dall'1 al	2%
pepe bianco	dal 2 al	3%
noci moscati e fiori macis	dall'1 al	2%
chiodi garofano	dal 2 al	3%
tè	massimo	0.50%

Il calo del caffè per essiccamento normale della merce giacente nei magazzini del deposito franco oscilla dallo 0,50% all'1% in un anno, a seconda della qualità della merce e della ubicazione dei magazzini con un massimo del 5% per il limite massimo di 5 anni.

Per gli altri coloniali di calo naturale annuo nei magazzini di abituale deposito oscilla a seconda della qualità e della ubicazione.

308 – Imballaggio.

La merce in sacchi fardi, deve essere consegnata in imballo originale.

309 – Tare.

Le tare dei coloniali si calcolano come segue:

a) per le provenienze dal Brasile:

- kg 0,5 a sacco, se in tela semplice;
- kg 1, se in tela doppia;

b) per le altre provenienze: tara risultante dalla fattura d'origine.

Quando sia convenuto il riscontro della tara reale per partite ad imballaggi omogenei, esso si effettua facendo lo scandaglio col pesare cinque imballaggi.

310 – Spese di bollo.

Nelle vendite su piazza l'imposta di bollo e le spese di tratta, sia nazionale che estere, sono a carico del compratore.

311 – Assicurazione.

Quando la vendita igiene stipulata con la clausola “c.i.f.” e le condizioni di assicurazione marittima non siano state specificate, si intende che il venditore deve assicurare la merce almeno per il prezzo di vendita maggiorato del 5%, compresa avaria particolare, con la franchigia del 3% sacco per sacco, oltre al calo naturale nella misura dell'1%.

Il venditore deve inoltre consegnare o la polizza di sicurezza o un corrispondente documento che comprovi l'avvenuta assicurazione.

312 – Tasse portuali e diritti doganali.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “f.o.b.” le spese per tasse portuali, diritti doganali e di imbarco nel porto di partenza, sono a carico del venditore.



313 – Documenti doganali.

Se necessario, il venditore è obbligato a fornire, a proprie spese, un documento doganale equivalente attestante la provenienza della merce, in mancanza del quale egli sarà tenuto a versare le derivanti maggiori spese.

314 - Spese di facchinaggio e pesatura.

Le spese di facchinaggio e pesatura sono generalmente a carico del venditore. Nel caso in cui il compratore richieda che la pesatura venga effettuata sacco per sacco oppure con l'intervento di un pubblico pesatore, le spese relative sono a suo carico.

315 – Pagamento.

Nelle vendite su piazza, in mancanza di accordo fra le parti, il pagamento viene effettuato in contanti senza sconto, entro otto giorni dalla consegna della merce.

316 – Perizie per avarie.

La competenza per perizie di merce avariata è dello 0,500% del valore della merce avariata e peritata, considerata però sulla base del peso d'imbarco.

317 – Mediazione.

La provvigione per mediazioni nelle vendite su piazza è dell'1% del valore della merce, esclusi i diritti doganali, e deve corrispondersi da parte del venditore.

s) bozzolo di bachi da seta

318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330 – 331 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339

Cap. 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) legna da ardere (●)

b) carbone vegetale (●)

c) legname rozzo (●)

d) sughero etc. (●)

Cap. 4) PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) pesce fresco e congelato (●)

I – USI E CONSUETUDINI NELLA PESCA DI COMPARTICIPAZIONE

340 – Forma di retribuzione.

La retribuzione dei dipendenti è disciplinata dalle norme del Codice Civile e dai contratti collettivi del settore, anche in relazione all'art. 36 della Costituzione.

341 – Determinazione dell'utile da riportare.

● Non sono stati accertati usi.



Premesso che nella pesca marittima, costiera e lagunare, per “monte” s'intende il netto risultante dal foglio d'asta oppure dal conto vendita, l'utile da riportare è costituito dal monte, detratte le seguenti spese (chiamate “spese al monte”):

- carburanti e lubrificanti;
- viveri;
- ghiaccio, cassetame, tele, bacinelle, lampadine e attrezzi da cucina;
- le spese di riparazione delle reti quando essa non venga eseguita, come di regola, dall'equipaggio;
- trasporto e facchinaggio del prodotto da banchina a luogo di vendita quando non appare sul foglio d'asta o sul conto vendita;
- noleggio frigoriferi a terra;
- carta sensibile per apparecchi elettronici scriventi;
- contributo alle spese di manutenzione ordinaria di apparecchi elettronici: la misura di tale contributo e l'indicazione delle apparecchiature relative possono variare da barca a barca;
- eventuali oneri derivanti da infrazioni alle leggi o regolamenti sulla pesca, qualora la responsabilità non ricada direttamente sull'armatore.

342 – Determinazione della “parte”.

Nella pesca marittima, la distribuzione degli utili è regolata da norme consuetudinarie solo per quanto concerne la ripartizione della quota spettante ai membri dell'equipaggio.

Nella pesca a strascico o con attrezzi draganti, radenti, o flottanti le ripartizioni in uso sono:

- una parte più 1/4 di parte sia al capobarca che al motorista;
- una parte ad ogni altro membro dell'equipaggio.

Il capobarca e il motorista percepiscono ciascuno una ulteriore quota, o frazione di parte, concordata con l'armatore ed a carico di questo ultimo.

Nel settore della piccola pesca lagunare e costiera la distribuzione degli utili avviene due parti “alla barca” e una per ogni membro dell'equipaggio.

Nella pesca da posta con reti ferme, le parti “alla barca” possono aumentare proporzionalmente alla quantità di reti impiegate.

343 – Spese a carico dell'armatore.

Per tutti i tipi di pesca, marittima, costiera e lagunare, le spese a carico dell'armatore sono tutte quelle necessarie per la messa in efficienza e la gestione del natante escluse quelle espressamente indicate a carico del “monte”.

344 – Companatico o mucina.

Per tutti i tipi di pesca, marittima, costiera e lagunare, vige la consuetudine di detrarre dal pescato, prima della vendita, un certo quantitativo, variabile in relazione alla quantità del prodotto pescato. Tale quantitativo viene poi diviso in parti eguali tra i membri dell'equipaggio; una parte eguale alle altre spetta alla barca.

345 – Obblighi dell'equipaggio.

Nella pesca marittima, costiera e lagunare, rientrano fra i compiti dell'equipaggio.

- la manutenzione ordinaria giornaliera della barca;
- il lavoro di riparazione delle reti;
- lo scarico del pescato da bordo a banchina.

Per la riparazione delle reti, nella pesca a strascico, se la riparazione vien fatta da persone estranee all'equipaggio, la spesa relativa va al “monte”.

346 – Ripartizioni “premio” recuperi.

Per tutti i tipi di pesca, qualora avvenga il recupero di un qualunque oggetto, l'eventuale ricompensa data dal proprietario di esso o il ricavo della vendita nel caso che tale proprietario non sia reperibile, vengono divisi in parti eguali tra i membri dell'equipaggio detratte le eventuali spese sostenute dall'armatore per il recupero.

347 – Durata dell'arruolamento.

Nella pesca marittima, costiera e lagunare, presso la marineria di Chioggia, la durata dell'arruolamento è a tempo indeterminato e cessa per il personale non qualificato, mediante preavviso di 8 giorni da darsi a seconda dei casi, da ambo le parti, oppure con il pagamento di una indennità corrispondente.



II – USI E CONSUETUDINI NELLA VALLI DA PESCA

FORNITURE DI PESCE NOVELLO DA SEMINA

348 – Prezzo.

Salvo pattuizione contraria, il prezzo del pesce novello da semina si intende per merce franca alla “motta di valle” e riferito a 1.000 “avannotti”.

349 – Determinazione della quantità.

La determinazione del numero di pesci da semina viene fatta a stima visiva.

In caso di disaccordo tra venditore e compratore si procede alla “conta” che avviene come segue:

il quantitativo in questione viene suddiviso in quattro o sei recipienti (mastelle) da parte del compratore (o del venditore) il quale ultimata l’operazione dà al venditore (o compratore) la facoltà di scegliere uno di questi recipienti. Fatta la scelta gli “avannotti” contenuti negli altri tre o cinque recipienti vengono contati. Il risultato viene moltiplicato per 4 o per 6 a seconda che la divisione sia stata fatta in 4 o 6 recipienti.

Tale risultato diviene definitivo.

Per i quantitativi successivi, la suddivisione procede quello dei due contraenti che non l’ha fatta precedentemente ed altrettanto sarà per la scelta della “mastella” campione. Il procedimento della “conta” sarà attuato come in precedenza.

VENDITA DELLE ANGUILLE A VIVO

350 – Determinazione dello “scacco”.

Per “scacco” si intende il numero di anguille in un chilogrammo. Lo scacco viene determinato circa a metà del quantitativo da consegnare. Per determinarlo si pesa un quantitativo di 20 o 30 kg e si conta il numero di anguille; tale numero, diviso per i chilogrammi, dà lo “scacco”.

351 – Consegna delle anguille a vivo in valle.

Nel caso di consegna di anguille vive alla “motta di valle” il prezzo si intende per merce franca in valle.

La pesatura viene fatta al momento del passaggio delle anguille dai recipienti al venditore a quelli del compratore ed essa sarà letta “a filo”.

La tara del recipiente che servirà per il passaggio da un recipiente all’altro è determinata eseguendo la media dei pesi del recipiente stesso prima di iniziare e dopo ultimata la consegna.

Viene accordato un abbuono sul peso di un chilogrammo oppure di mezzo chilo a seconda che le singole pesate siano rispettivamente di circa un quintale o di circa 50 chilogrammi.

352 – Vendita del pesce azzurro.

Vedi Regolamento CE 1626/1994; DPR 1639/1968 e successive modificazioni; L.R. 19/1998.

b) cacciagione (•)

c) pelli da pellicceria (•)

Cap. 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) minerali metalliferi

MAGNESITI

MAGNESITE

353 – Denominazione.

La denominazione di magnesite si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio con un minimo di carbonato di magnesio del 70%.

• Non sono stati accertati usi.



354 – Classificazione.

Per magnesite senza particolari indicazioni si intende un minerale di carbonato di magnesio come esce dalla miniera.

Il tenore di carbonato di magnesio distingue, di massima, la qualità del minerale come segue:

- magnesite di 1° qualità — oltre il 97% di carbonato di magnesio.
- magnesite di 2° qualità — dall' 85% al 97% di carbonato di magnesio.
- magnesite di 3° qualità — dal 70% all'85% di carbonato di magnesio.

La magnesite è venduta con tolleranze diverse di pezzatura ed umidità.

355 – Tolleranze di minuto.

Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto al di sotto di 5 mm tollerate nella magnesite, ove non siano diversamente stabilite da norme contrattuali, sono:

- magnesite di 1° qualità: massimo 3%
- magnesite di 2° qualità: massimo 5%
- magnesite di 3° qualità: massimo 7%.

356 – Tolleranze di umidità.

Le percentuali massime di umidità tollerate sono:

- magnesite di 1° qualità: 1%
- magnesite di 2° qualità: 2%
- magnesite di 3° qualità: 3%

Il peso contrattuale si intende determinato sul secco.

357 – Tolleranze sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare dal 5 al 10% in più o in meno del quantitativo contrattato, sia nel caso di carichi completi come di singole partite.

358 – Peso valido.

Nel Porto di Venezia il peso valido è quello ufficialmente determinato dalle autorità portuali e/o dall'autorità doganale.

359 – Prezzo.

Nelle vendite a condizioni italiane, il prezzo viene convenuto a peso in ragione di t metrica (1000 kg).

360 – Termine “vagonata” e “camionata”.

Nelle vendite con il termine “vagonata”, si intende una partita di merce per un quantitativo superiore alle 20 t.

Nelle vendite con il termine “camionata”, si intende il quantitativo normalmente trasportabile da un autocarro con rimorchio, ed in ogni caso, non inferiore alle 24 t.

361 – Clausola “consegna pronta”

Quando la vendita stipulata con la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna deve essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

MAGNESITE CALCINATA CAUSTICA (15)

362 – Denominazione.

La denominazione si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio cotto a temperatura sui 900° in modo da lasciare il castello cristallino svuotato del CO₂.

Il tenore di MgO distingue di massima la qualità della magnesite caustica:

- magnesite 1° qualità: oltre il 95% MgO
- magnesite 2° qualità: dal 80 al 95% MgO
- magnesite 3° qualità: inferiore al 80% MgO

363 – Tolleranza di minuto.



Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto al di sotto di 5 mm tollerate nella magnesite, ove non siano diversamente stabilite da norme contrattuali, sono:

- magnesite di 1° qualità: massimo 3%
- magnesite di 2° qualità: massimo 5%
- magnesite di 3° qualità: massimo 7%.

364 - Tolleranza di umidità.

Le percentuali di massime di umidità tollerate sono:

- magnesiti di 1° qualità: 1%
- magnesiti di 2° qualità: 2%
- magnesiti di 3° qualità: 3%

Il peso contrattuale si intende sul secco.

365 - Tolleranza sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato, sia nel caso di carichi completi come di singole partite.

MAGNESITE SINTERIZZATA (16)

366 – Denominazione e classificazione.

La denominazione di magnesite sinterizzata si riferisce ad un minerale di carbonato di magnesio cotto ad una temperatura elevata tale da cambiare la struttura cristallina del minerale in periclasio; altrimenti viene chiamata anche magnesite cotta a morte (dead burned).

La magnesite proveniente dal minerale di carbonato di magnesio è detta magnesite sinterizzata naturale.

La magnesite proveniente dall'acqua di mare viene denominata di provenienza acqua di mare.

Il tenore di MgO distingue la qualità:

- magnesite di 1° qualità: MgO oltre il 95%
- magnesite di 2° qualità: 90/95% MgO
- magnesite di 3° qualità: inferiore al 90% MgO.

367 – Granulometria.

Viene stabilita secondo accordi tra le parti.

La tolleranza di polvere può essere fino al 5%.

368 – Tolleranza sui quantitativi.

Nelle vendite di magnesite è facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contratto, sia nel caso di carichi completi, come di singole partite.

BAUXITE

369 – Condizioni generali di vendita.

La bauxite generalmente venduta franco bordo stivata (free on board trimmed – stivata e paleggiata).

370 – Prezzo.

Il prezzo della bauxite è riferito alle diverse qualità della merce e si usa prevedere premi ovvero penalità, per la presenza di percentuali in più o in meno, nella partita contrattata, dei due principali elementi costituenti la bauxite, e cioè allumina (elemento positivo) e silice (elemento negativo).

371 – Peso valido.

Il peso valido per il pagamento della merce è quello di arrivo, effettuato mediante pesatura automatica.

Normalmente è valido il peso anidro e viene detratta l'umidità contenuta.

Una ditta specializzata viene generalmente incaricata da entrambe le parti per il controllo di tale peso e per l'emissione del bollettino ufficiale di peso.

Qualora per qualsiasi motivo, la pesatura della merce non sia possibile, è valida a tutti gli effetti la media fra il peso ottenuto mediante lettura del pescaggio della nave alla partenza e il peso ottenuto mediante lettura del pescaggio della nave all'arrivo.



b) minerali non metalliferi.

CARBONI

Sez. I Condizioni Generali

372 – Denominazione.

La denominazione generica di “carbone fossile” si riferisce solamente al litantrace ed alle antraciti.

373 – Classificazione.

- a) Per il “carbone fossile” senza particolari indicazioni, si intende il carbone tale e quale esce dalla miniera, senza crivellatura di sorta;
- b) Per il carbone fossile “grosso” oppure “nelle varie pezzature”, si intende il carbone fossile crivellato alla maniera con la tolleranza di minuto dovuta alle varie manipolazioni;
- c) Per il “coke di produzione nazionale” si intende, invece il coke crivellato all’atto del carico sul mezzo di trasporto, presso la cokeria produttrice;
- d) Per “agglomerati” si intendono le “mattonelle” di litantrace e gli “ovuli” di antracite.

374 – Tolleranza di minuto.

L’accertamento della percentuale di minuto nel carbone viene fatto mediante grigliatura, usando un agriglia con maniglia avente apertura di 12 mm di lato, con inclinazione da 30 o 45 gradi, a seconda del grado di umidità del carbone.

Per le provenienze via mare, le percentuali di minuto tollerate nel carbone fossile per consegne dirette da piroscavo sono le seguenti:

- carboni del Galles (Wales) 35%;
- carboni a fiamma lunga inglesi (Yorkshire, Eatmidland, Northumberland, Scotland) di pezzature calibrate e definite dai produttori all’origine, 20%;
- carbone polacco Alta Slesia 15%;
- carbone americano “gas producer” grigliato all’origine (colliery screenend) 15%;
- carbone americano da vapore e da macchina 45%;
- carbone americano da vapore e da macchina grigliato all’origine dal 20 al 25%;
- carbone tedesco da vapore e da macchina 40%;
- carbone tedesco da vapore e da macchina grigliato all’origine dal 15 al 20%;
- carbone tedesco a fiamma lunga 30%;
- carbone nord Francia da vapore 35%;
- carbone Sarre/Lorena da vapore e da macchina 25%;
- carbone belga da vapore 35%;
- carbone russo energetico grigliato GK e PY dal 15 al 20%;
- carbone russo da gas tipo Wassenesky dal 35 al 40%;
- carbone russo Petchora da 0 a 40 mm dal 50 al 60%;
- carbone sudafricano da vapore provenienze Durban e Transvall 40%;
- carbone belga lunga fiamma 25%;
- carbone Arsa rastrellato / arancio 30%;
- carbone Sulcis rastrellato / arancio 20%;
- antracite russa del Donetz “AK 25/125 mm” con tolleranza del 25% di pezzi inferiori ai 25 mm e del 20% di pezzi oltre i 125 mm “Ao 25/50 mm” con tolleranza del 20% di pezzi inferiori ai 25 mm e del 15% di pezzi oltre i 50 mm “AM 13/25 mm” con tolleranza del 15% di pezzi inferiori ai 13 mm e del 15% di pezzi superiori a 25 mm “AC 6/13 mm” con tolleranza del 15% di pezzi inferiori ai 6 mm e del 13% di pezzi superiori a 25 mm;
- antracite Sudafricana Durban arancio 40/60 mm tolleranze dal 15 al 20%;
- antracite Sudamericana Durban noce 20/40 mm tolleranza dal 15 al 20%;
- antracite Tonchinese Vietnam pezzature: 50/100 mm e 25/50mm e nocetta 13/25 mm tolleranze, rispettivamente, dal 5 al 20%, del 15% e del 10%;
- antracite Inglese del Galles – Gruppo a:



- cobbles 80/120 mm tolleranza 15/20%
- arancio 50/80 mm tolleranza 15%;
- noce 25/50 mm tolleranza 10/15%,
- antracite Inglese del Galles – Gruppo b:
 - cobbles 80/120 mm tolleranza 25/30%;
 - arancio 50/80 mm tolleranza 25%;
 - noce 25/50 mm tolleranza 20/25%;
- i vari tipi di antracite di cui sopra, grigliati e lavorati a deposito nelle pezzature cobbles, arancio noce e piselli, 5%;
- coke metallurgico 5%;
- agglomerati 5%.

375 – Tolleranze di umidità.

A - Le percentuali di massime umidità tollerate nei carboni fossili sono:

- per i carboni tout-venant e minuti non lavati, dal 6 al 10%
- per i carboni lavati:

minuto (0/10 mm): 12-15%;

noci e nocette: 10-12%.

B - Le percentuali di massime di umidità tollerate nei “cokes” di produzione nazionale sono le seguenti:

- coke metallurgico oltre 40 mm 6%
- coke metallurgico da 10/20, 20/40 mm 10%
- coke metallurgico minuto 0/10 mm 14%

376 – Condizioni di pezzatura e di umidità.

Le condizioni di pezzatura di umidità devono considerarsi nel complesso delle consegne relative ad una partita, e non per ogni singolo vagone, barca o camion.

377 – Certificati di miniera.

I certificati di miniera o i certificati sostitutivi rilasciati dagli Enti o Uffici competenti del Paese esportatore, sono prova esclusiva per determinare la qualità e la pezzatura dei carboni o dei cokes.

378 – Offerte ferme per risposta in giornata.

Se il venditore fa un’offerta ferma per risposta in giornata, il compratore deve far prevenire la sua conferma nel giorno stesso, non oltre le ore 17 (ora italiana).

379 – Vendita a mezzo agenti, rappresentanti ecc.

Le vendite effettuate da viaggiatori, piazzisti, agenti, rappresentanti ecc., sono subordinate all’approvazione della casa venditrice, la quale, se accetta, deve darne conferma a volta di corriere. In difetto di conferma, il compratore può ritenersi liberato.

La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto con la precisazione delle condizioni di vendita.

380 – Stabiliti di vendita.

Quando il venditore, a seguito di una contrattazione verbale o di una ordinazione pervenutagli, mandi al compratore lo stabilito per lo scambio delle firme, questi è tenuto alla firma ed alla restituzione del duplo, sempreché esso non contenga condizioni diverse da quelle verbalmente pattuite o proposte con l’ordinazione e purché, nel caso di ordinazione, l’accettazione di essa da parte del venditore non sia tardiva. La mancata tempestiva restituzione del duplo diramato dà facoltà al venditore di pretendere l’esecuzione dell’impegno, ovvero di ritenerlo risolto.

381 - Tolleranze sul quantitativo.

Nelle vendite di carbone fossile o coke o di agglomerati è in facoltà del venditore in mancanza di determinazione di minimo o di massimo, di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contratto, sia nel caso di carichi completi che di singole partite.

Le varie consegne riferite ad un contratto “a consegne ripartite”, sono fra loro indipendenti e le divergenze relative ad una o a parte di esse non pregiudicano il contratto rispetto alle altre.



Nelle vendite per consegna ripartita, il venditore che voglia avvalersi della predetta facoltà è tenuto a dichiarare per ogni singola consegna a quale aumento o diminuzione di quantitativo questa vada soggetta rispetto alla rata contrattata.

Tale dichiarazione deve essere fatta appena avuta notizia della partenza della nave e della quantità caricata. Nel caso che la contrattazione si riferisca a merce viaggiante o sbarcante, o da deposito, la dichiarazione deve essere fatta prima di iniziare la consegna.

382 – Peso valido.

Nel Porto di Venezia – Porto Marghera – eccezione fatta per gli stabilimenti di Porto Marghera fruente di banchine e mezzi di scarico autonomi, il peso valido ad ogni effetto è quello ufficialmente determinato dalla Autorità portuale, anche nel caso di vendita “franco destino”.

383 – Prezzo.

Nelle vendite a condizioni italiane, il prezzo viene convenuto a peso in ragione di tonnellata metrica (kg 1.000).

384 – Termine “vagonata” e “camionata”.

Nelle vendite con il termine “vagonata”, si intende una partita di merce per un quantitativo di circa 20-25 t per il fossile e circa 15-20 t per il coke.

Nelle vendite con il termine “camionata” si intende il quantitativo trasportabile da un autocarro con rimorchio comunque non inferiore a 25 t.

385 – Diritto di visita.

Il compratore ha diritto di assistere o far assistere persona di sua fiducia, al carico della merce.

La consegna fatta all’incaricato del compratore si intende definitiva e regolare.

386 – Clausola “previo visita” o “salvo visita”.

Nei contratti con la clausola “previo visita” o “salvo visita”, il venditore, a richiesta del compratore, deve permettere la visita della merce che intende consegnare.

Entro 24 ore dalla visita se da catasta, e subito se da bordo, il compratore è obbligato a dichiarare se accetta o non accetta la merce controllata.

Qualora il compratore non eserciti il diritto di visita entro i termini contrattuali, la merce si intende come visitata e accettata.

387 – Clausola “consegna pronta”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna deve essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

388 – Termini di consegna.

Con la indicazione della nave attesa ad arrivare in tempo utile, il venditore resta esonerato da ogni responsabilità per il ritardo o per il mancato arrivo della nave, (della quale il compratore segue le sorti), dovuti a cause indipendenti dalla volontà del venditore.

389 – Calo naturale tollerato durante il trasporto.

Sul coke di qualsiasi pezzatura spedito per camion o barca, è ammesso un calo tollerato dell’1%. Per le spedizioni eseguite a mezzo carri ferroviari, valgono le norme in vigore fissate dalle FF. SS.

390 – Clausola “franco vagone”, “franco barca”, “franco camion”.

Nelle consegne “franco vagone”, il venditore provvede a reperire e sostiene tutte le spese per la messa a vagone della merce.

Nelle consegne “franco barca”, il venditore sostiene tutte le spese di messa in barca della merce, ma il compratore deve provvedere le barche e sostenere le spese di paleggiatura e stivatura.

Nelle consegne “franco camion”, il compratore provvede a reperire gli automezzi e sostiene le spese per la taratura dei camion.

In caso di ritardo nella presentazione degli automezzi del compratore, il venditore ha facoltà: di prorogare la consegna; di spedire a mezzo di vagoni ferroviari o noleggiare al meglio le barche o gli automezzi necessari;



di mettere a deposito la merce per conto, a rischio ed a spese del compratore. In ogni caso con diritto alla rifusione delle spese e dei danni.

Le spese di pesatura della merce consegnata, restano comunque a carico del venditore.

391 – Clausola “franco fondo stiva sdoganato”.

Nelle vendite stipulate con la clausola “franco fondo stiva sdoganato”, restano a carico del compratore, oltre al prezzo pattuito, le sole spese di sbarco. Inoltre il compratore concorre alla resa comune.

392 – Clausola “franco fondo stiva non sdoganato”.

Nelle vendite stipulate con clausola “franco fondo stiva non sdoganato” restano a carico del compratore, oltre al prezzo pattuito, le spese e le tasse di sdoganamento e le spese di sbarco.

Il compratore concorre altresì alla resa comune.

393 – Condizioni “pro rata scarico”.

Nella consegna da piroscampo, il compratore di una partita ha l’obbligo di presentarsi regolarmente al ritiro della merce “pro rata scarico”.

394 – Inosservanza termini ritiro.

Nel caso di inadempienza del compratore nel ritiro della merce “pro rata scarico”, il venditore ha facoltà di:

- a) mettere la merce a deposito per conto, rischio e spese del compratore;
- b) spedire direttamente la merce a mezzo vagone, anche se il contratto prevede la consegna su barca o su camion;
- c) noleggiare al meglio, nell’interesse del compratore, le barche o gli automezzi che questi non avesse tempestivamente inviati;
- d) risolvere la vendita oppure differirne l’esecuzione.

395 – Rischi del trasporto.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del compratore, anche se venduta “franco destino”, e qualunque sia il mezzo di trasporto.

Per eventuali ammanchi è responsabile il vettore.

396 – Prestiti e restituzioni.

I prestiti e le restituzioni sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie, con tutti i relativi diritti ed oneri.

397 – Manovra dei carri carichi.

I diritti spettanti all’Amministrazione Ferroviaria ed al Provveditorato al Porto per il movimento (manovra) dei carri carichi e per il riconoscimento del peso in partenza, sono a carico del compratore e vengono normalmente ripresi come spese anticipate sulla lettera di vettura.

398 – Tasse portuali nelle vendite “franco natante”.

Nelle vendite “franco natante” a condizioni italiane, la eventuale tassa portuale per la spedizione è a carico del compratore.

Sez. II

Condizioni speciali per vendite FOB e CIF

399 – Offerte ferme senza limite di tempo.

Un’offerta ferma da trasmettersi per telegrafo o telefax all’origine, si intende valevole per 24 (ventiquattro) ore di giorni feriali per l’Europa e per 48 (quarantotto) ore di giorni feriali per i paesi extraeuropei.

400 – Obblighi del compratore C.I.F.

Il compratore c.i.f. segue, in ogni caso le sorti della nave nominata, anche per tutto quanto contemplato nel contratto di noleggio.

401 – Modalità di consegna della merce venduta C.I.F.



La consegna di una partita di carbone con la clausola “c.i.f.”, col patto di caricazione entro un dato termine, si intende debba essere eseguita, di regola, da una sola nave.

402 – Carichi completi.

Il venditore di un carico completo non ha facoltà di caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito nel contratto di vendita (tolleranza compresa), neppure se sia disposto a trattenere l'eccedenza per suo conto; nè di caricare una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come minimo nel contratto di vendita, e caricare il completamento su altra nave.

403 – Tonnellata inglese.

La tonnellata inglese “long-tons” viene computata in kg 1.016.

404 – “Delivery orders”.

Nelle vendite di merce a condizione estere, il venditore può emettere “delivery orders”, i quali hanno valore di polizze di carico se sono regolarmente visitati dal raccomandatario della nave.

405 – Esame dei documenti di carico.

Gli acquirenti a condizioni c.i.f., hanno diritto di prendere cognizione presso il venditore o il suo rappresentante, dei documenti del carico e cioè:

- a) contratto di noleggio;
- b) certificato di miniera o certificato sostitutivo rilasciato dagli enti od uffici competenti del paese esportatore;
- c) polizza di assicurazione;
- d) diagramma della nave (limitatamente alla qualità contrattata).

406 – Direzione dello sbarco.

La direzione dello sbarco spetta al maggior ricevitore con diritto:

- a) di decidere in quale punto deve ormeggiarsi la nave al suo arrivo in porto;
- b) di decidere sulla rata giornaliera di discarica;
- c) di decidere se pagare il nolo sul peso reale di resa risultato allo sbarco oppure sul peso di polizza con normale abbuono del 2% (se il contratto di noleggio lo consente) ed in genere di decidere su tutto quanto contemplato nel contratto di noleggio;

407 – Obblighi e diritti dei compratori.

I compratori hanno l'obbligo di prestarsi regolarmente al ritiro della merce, pro rata scarico.

Non ottemperando a tale obbligo, essi sono responsabili di tutti i danni e conseguenze derivanti dalla loro inadempienza.

Ove uno o più ricevitori non si prestino tempestivamente al ritiro dei rispettivi quantitativi, il direttore dello sbarco ha la facoltà – salvo sempre i diritti del capitano- di provvedere allo sbarco e alla messa a deposito, per conto, rischio e spese di chi spetta.

Nelle vendite con clausola c.i.f. il ricevitore deve ricevere il carbone proporzionalmente da tutte le stive nelle quali sia stata caricata la quantità contrattata.

408 – Resa comune.

Viene fatta resa comune quando il carico della nave è composto di più qualità di carbone fossile anche se vi siano possessori di polizze per stive separate.

Viene pure fatta resa comune nel caso che le diverse qualità siano fra loro separate da stuoie o da tavole ecc., anche se per ogni qualità vi sia una polizza distinta.

409 – Resa separata.

Viene fatta resa separata quando il carico è composto di carbone e/o mattonelle e/o antracite (in pezzatura superiore ai 30 mm, di origine) e/o coke e/o tipo similari, sempreché quest'ultime qualità siano caricate in stive separate oppure in corridoi, divisi con boccaporti dal rimanente della stiva. Questo, indipendentemente dal fatto che per le varie qualità vi siano distinte polizze di carico.

410 – Differenze riscontrate nei regolamenti di resa.



Le differenze risultanti dai regolamenti di resa sono fatturate al prezzo medio corrente sulla piazza di Venezia durante il periodo di scarico della nave.

I regolamenti di resa vengono fatti dal direttore di sbarco della nave.

411 – Oneri per controstallie.

Eventuali oneri per controstallie, che venissero incontrate per cause indipendenti da inadempienza dei singoli ricevitori “c.i.f.” vengono sostenute da tutti i ricevitori in proporzione al loro quantitativo di polizza.

Contribuisce pertanto al pagamento della quota di controstallie anche quel ricevitore “c.i.f.” che avesse ritirato la sua quantità di carbone nei termini di stalla della nave.

412. – Assicurazione.

L'assicurazione marittima di carichi completi o di singole partite di carbone fossile, deve coprire almeno di 10% in più dell'importo della relativa fattura “c.i.f.”.

Cap. 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) riso brillato (●)

b) farina – semola e sotto prodotti della macinazione (●)

c) paste (●)

d) prodotti della panetteria (●)

e) zucchero e prodotti dolciari

I – ZUCCHERO

413 – Imposta di fabbricazione.

Nelle compravendite di zucchero il prezzo è comprensivo dell'imposta di fabbricazione vigente, eccezion fatta per le compravendite “schiavo imposta di fabbricazione”

414 – Variazioni del prezzo.

Le eventuali variazioni del vigente regime fiscale, per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione od altri oneri fiscali consimili, non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita. Tali variazioni comporteranno un eguale aumento o diminuzione sul prezzo pattuito, anche per ordinazioni in corso di esecuzione non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento fiscale, salvo eventuali contrarie disposizioni delle autorità competenti.

415 – Modalità di consegna.

Il termine di consegna o di spedizione dallo zuccherificio è, salvo casi di forza maggiore, di otto giorni da quello in cui sia pervenuto al venditore regolare ordinativo.

La qualità della merce deve corrispondere a quella garantita dalla denominazione; la merce deve inoltre essere priva di indurimenti. Il numero dei colli ed il peso si intendono quelli risultanti dai documenti di trasporto, salvo la facoltà del compratore di accertare il peso in partenza, a sue spese.

Per le consegne da depositi periferici, anziché direttamente da zuccherifici, è abitualmente corrisposta una maggiorazione a titolo di rimborso spese deposito.

II – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA

● Non sono stati accertati usi.



416 – Clausola “consegna pronta”.

Quando nel contratto è stipulata la clausola “consegna pronta”, si intende che la consegna della merce al vettore deve essere effettuata entro il 3° giorno susseguente a quello del contratto.

417 – Clausola “consegna prontissima”.

Se la consegna è stata pattuita “prontissima” o “urgente” si intende che essa deve essere effettuata con i mezzi più rapidi a disposizione del venditore.

418 – Imballaggio.

Gli imballaggi non fatturati, perchè il loro costo è compreso nel prezzo del prodotto, non vengono accettati in restituzione.

Gli imballaggi fatturati a parte, con patto di resa, si accettano di ritorno soltanto se resi franchi destino ed in buono stato.

419 – Responsabilità del venditore.

Il venditore non risponde delle rotture, avarie, manomissioni, perdite o ritardi dopo consegnata la merce al vettore, salvo che ciò dipenda da causa a lui imputabile.

420 – Reclami.

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al venditore, nel termine di giorni cinque dal ricevimento della merce.

421 – Modalità di pagamento.

Le modalità di pagamento vengono stabilite di volta in volta fra le parti.

Il pagamento va effettuato direttamente al venditore o a persona da lui espressamente delegata.

422 – Sconti.

Nel caso di pagamento in contanti, può essere riconosciuto al compratore uno sconto sul prezzo. Tale sconto è maggiorato se il pagamento viene anticipato.

423 – Diritti del venditore per tardato pagamento.

Il venditore ha la facoltà di stornare il premio e l'eventuale sconto pattuiti nel caso di inosservanza da parte del compratore dei termini di pagamento.

424 – Prezzo.

Il prezzo viene convenuto, di regola, per merce a peso o a numero.

425 – Spese di incasso.

Le spese di incasso ed eventuali susseguenti aggravii sono a carico del compratore.

f) carni fresche, congelate, preparate e frattagliate (●)

g) pesci preparati (●)

h) prodotti surgelati (●)

i) conserve alimentari (●)

l) latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt, formaggio, etc.)

● Non sono stati accertati usi.



FORMAGGI

426 – Forma della contrattazione.

Il contratto viene normalmente stipulato per iscritto.

Le parti si scambiano uno stabilito di vendita in triplice copia, sottoscritto da entrambe e dal mediatore, se questi è intervenuto nella vendita.

427 – Unità base di contrattazione.

I formaggi vengono venduti a peso.

428 – Uso dell’ago e del martello.

Il compratore ha diritto all’uso del martello ed all’uso moderato dell’ago; l’uso della “sgubba” è subordinato al consenso del venditore.

429 – Caparra nei contratti a consegna ripartita.

Quando in un contratto a consegna e pagamento ripartiti, il compratore abbia versato una somma a titolo di caparra, questa viene trattenuta dal venditore a copertura dell’ultima o delle ultime consegne, a seconda della entità delle stesse.

430 – “Formaggio scelto”.

Con la denominazione “formaggio scelto”, si intende formaggio scevro da ogni difetto.

431 – Clausola “circa”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata.

432 – Specificazione.

Subito dopo la stipulazione del contratto, si addivene alla specificazione della merce che viene fatta mediante apposizione di marchi o di altri segni di riconoscimento sulle singole forme di formaggio costituenti la partita contrattata. In difetto di apposizione dei suddetti segni di riconoscimento, il compratore perde il diritto di contestare l’identità della merce.

433 – Luogo della consegna.

La consegna della merce viene generalmente eseguita franco magazzino del venditore, franco vagone, franco bordo oppure franco automezzo.

434 – Restituzione degli imballaggi.

Salvo diverse disposizioni contrattuali, i recipienti, gli involti e gli imballaggi non vengono restituiti.

435 – Tare.

Tutte le merci vengono vendute a peso netto, fatta eccezione per alcuni determinati tipi di formaggio per i quali si richiede una speciale confezione (es.: carta per i formaggi molli, spaghi o corde per i provoloni o caciocavalli, ecc.)

436 – Svincolo e scarico della merce.

La effettuazione dello svincolo e dello scarico della merce non pregiudicano il diritto di avanzare reclami per la susseguente constatazione di difformità quantitative o qualitative tra la merce contrattata e quella ricevuta.

437 – Merce in deposito presso il venditore.

Salvo patto contrario, il compratore che lasci la merce acquistata presso il venditore o terzi depositari, assume ogni rischio, anche per quanto riguarda la manutenzione e la stagionatura della merce stessa.

438 – Pagamento.

Generalmente, le parti stabiliscono le modalità di pagamento.

Nel silenzio del contratto il pagamento della merce viene di norma effettuato a 30 giorni dalla consegna.

439 – Mediazione.



Qualora nella compravendita intervenga un mediatore, si usa corrispondere a questo una provvigione non superiore ad Euro 0,015 per kg a seconda della qualità e del tipo di formaggio a carico di ciascuna delle parti.

m) olii commestibili

440 – Modalità di contrattazione.

Gli olii di oliva e gli olii di semi vengono contrattati su denominazione o in via eccezionale su campione reale. Nelle vendite su campione, la merce deve essere conforme al campione prelevato e i campioni vengono sigillati in contraddittorio fra i contraenti.

441 – Unità di base della contrattazione.

Gli olii di oliva e gli olii di semi si contrattano in ragione di chilogrammo per confezioni superiori a 25 l. e al litro per confezioni inferiori a tale quantità.

442 – Luogo della consegna.

Nel silenzio delle parti, la merce in confezioni e destinata al consumo si intende contrattata franco magazzino del compratore.

443 – Imballaggio.

I fusti di ferro contenenti olii di produzione nazionale e di capienza superiori ai 25 kg, vengono dati "a rendere" cauzionati con l'obbligo di ritorno allo stabilimento produttore entro trenta giorni dalla data di spedizione.

444 – Tara.

Gli olii di semi e di oliva vengono contrattati a peso netto.

445 – Mediazione.

La provvigione dovuta al mediatore per la vendita da lui conclusa di olii in partite alla rinfusa da Euro 0,000516 a Euro 0,001032 al Kg a carico di entrambe le parti per gli olii greggi e da Euro 0,002066 a Euro 0,002582 al Kg a carico del solo venditore per gli olii raffinati. (*)

n) grassi vegetali per usi alimentari e industriali

o) grassi animali per usi alimentari e industriali

GRASSI COMMESTIBILI E SALUMI

446 – Unità di base di contrattazione.

I grassi commestibili (strutto, lardo e pancetta) e i salumi, vengono venduti a peso.

447 – Modalità di consegna.

La consegna viene generalmente effettuata "franco vagone" e "franco camion", in partenza o anche "franco domicilio".

448 – Calo naturale.

È ammesso un calo naturale per i trasporti via terra, nella seguente misura:

- a) lardo e pancetta tra l'1.50%;
- b) salumi freschi, dal 3 al 5%;
- c) salumi secchi, dal 3/4 all'1%.

Per lo strutto non è generalmente ammesso calo.

449 – Tolleranza sul peso del lordo.

Nelle vendite all'ingrosso di lardo, non vengono concessi abbuoni sul peso per il sale impiegato per la conservazione della merce e che sia rimasto aderente alla stessa dopo leggero sbattimento.

450 – Imballaggio.



Lo strutto viene venduto in veschiche, in vasi di latta ed in pani. Se venduto a mezzene od a quarti, in tele, ceste o casse.

Il lardo viene venduto a mezzene od a quarti, in tele, ceste o casse.

La pancetta è venduta intera, arrotolata o tesa, in ceste o anche sciolta.

I salumi vengono venduti in casse o ceste, arrotolati in carta impermeabile.

451 – Contenuto nelle confezioni di lardo.

Se nelle vendite di lardo in confezioni viene convenuto un numero determinato di pezzi, il compratore non è obbligato a ricevere la merce qualora le confezioni contengano un numero di pezzi maggiore dello stabilito.

452 – Mediazione.

Quando nella vendita interviene un mediatore, questi viene compensato con una provvigione dell'1% sul prezzo convenuto, corrisposta dal venditore.

p) pelli grezze e residui della macellazione

PELLI GREZZE E SALAMOIATE

453 – Pelli contrattate.

Vengono normalmente contrattate le pelli grezze dei seguenti animali:

- vitelli;
- scottone e bovetti, o vitellame in genere;
- vacche;
- buoi;
- tori.

454 – Classificazione (peso) delle pelli.

Le pelli di animali bovini sono contrattate a peso ed i prezzi vengono stabiliti secondo la seguente classificazione:

- 1) pelli di vitello del peso fino al kg 3 (morticini ed immaturi esclusi).
- 2) pelli di vitello del peso da più di kg 3, fino a kg 6
- 3) pelli di vitello del peso da più di Kg 6, fino al Kg 8
- 4) pelli di vitello del peso da più di Kg8, fino a Kg 12
- 5) pelli di vitello del peso da più di kg 12, fino a kg 20
- 6) pelli di scottone del peso fino a kg 30
- 7) pelli di scottone del peso da più di Kg 30
- 8) pelli di bovine (vacche e buoi) del peso fino a Kg 45
- 9) pelli bovine (vacche e buoi) del peso fino a Kg 45
- 10) pelli di toro pesanti fino a Kg 45
- 11) pelli di toro pesanti più di 45 fino a 70 Kg
- 12) pelli di toro pesanti più di 70 Kg

455 – Consegna.

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico all'incaricato del compratore.

456 – Qualità e abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie e da altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, tarlate o comunque deteriorate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente alla entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale, il compratore, purché preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere in proporzione non superiore al **????** 0% del quantitativo contrattato, contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.



Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli, prive dell'osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta e devono provenire da animali macellati almeno 24 ore prima.

Le pelli di vitello sono consegnate "quadrate" ossia prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio.

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3% sul peso constatato per le pelli di più recente macellazione per il calo naturale conseguente al raffreddamento e per le pelli che siano state sul ghiaccio o in refrigerante o comunque bagnate.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che siano in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti sopra indicati non siano mercantili.

457 – Prezzo (pagamento).

Nei contratti plurimensili gli acquirenti corrispondono ai produttori uno o più acconti, in conto corrente, sull'importo delle pelli in corso di consegna.

I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in proporzione al quantitativo di pelli consegnate.

PELLI SALAMOIATE

458 – Pelli salamoiate o salate fuori vasca.

Le pelli salamoiate o salate fuori vasca vengono contrattate da raccoglitori a conciatore a peso coda (peso frasco), oppure a peso reale salato.

q) vini e vermut

VINI

459 – Unità di base di contrattazione.

La merce viene generalmente contrattata a peso o ad ettogrado.

460 – Caparra.

Qualora si convenga che il compratore rilasci una somma di denaro a titolo di caparra, questa si aggira normalmente intorno al 10% del valore della merce contrattata.

461 – Gradazione.

Nel commercio dei mosti, anche parzialmente fermentati, è consuetudine determinare la gradazione accertando il contenuto zuccherino con il metodo Fehling in peso, rapportando lo zucchero non svolto con il coefficiente 0,6 ed aggiungendo l'eventuale alcool presente determinato per distillazione ed in peso.

La gradazione dei vini si determina con il metodo per distillazione; eccezionalmente all'ebullimetro Malligand a scala centesimale.

Per i vini non del tutto fermentati e per i vini dolci, qualora la gradazione venga contrattualmente stabilita con la formula "svolto e da svolgere", la gradazione alcolometrica totale viene ottenuta aggiungendo al grado alcolico determinato per distillazione, il grado alcolico potenziale ricavato determinando gli zuccheri presenti con il metodo Feeling moltiplicati per il coefficiente 0,6.

Per i vini dolci la gradazione viene definita aggiungendo al grado alcolico determinato per distillazione il grado alcolico ricavato dagli zuccheri presenti con il detto metodo Fehling, sempre moltiplicato con il coefficiente 0,6.

462 – Accertamento della gradazione.

La gradazione può venire accertata di comune accordo fra i contraenti, oppure, già nel contratto di compravendita, vengono indicati i laboratori ufficiali di fiducia delle parti cui affidare i campioni per le analisi.

In questo caso ciascun contraente invia al laboratorio prescelto il campione del vino prelevato in contraddittorio. Se i risultati delle analisi dei due laboratori non coincidono, viene considerato valido il grado ottenuto facendo la media dei risultati stessi.

La gradazione, infine, può venire accertata ricorrendo ad un unico laboratorio ufficiale, cui le parti inviano un campione del vino prelevato in contraddittorio.



463 – Modalità di consegna.

Salvo diversa pattuizione la consegna viene generalmente effettuata come segue:

- per i vini sfusi: franco autocisterna partenza in azienda, da specificare, comunque, nel contratto di vendita;
- per i vini in confezione (damigiane, bottiglie o altri recipienti): franco magazzino dell'acquirente.

I campioni d'uso vengono prelevati in contraddittorio al carico per essere utilizzati, se del caso, per l'accertamento della gradazione e per dirimere eventuali contestazioni sulla qualità del prodotto.

La merce acquistata franco arrivo prevede il prelevamento dei campioni in arrivo presso la cantina dell'acquirente.

464 – Ricevimento da bordo o da banchina.

Il ricevimento da bordo della nave o dalla banchina deve avvenire subito, e cioè non appena il venditore ha dichiarato al compratore che la merce è pronta per la consegna.

465 – Imballaggio.

I vini vengono consegnati in auto-cisterne per capacità di hl. 250/300, in damigiane, in bottiglie e altri contenitori.

466 – Imballaggio a prestito.

Le damigiane si intendono date a prestito quando non vi sia l'espressa condizione di "damigiana gratis".

Per le damigiane, i cestelli, i bottiglioni, le bottiglie ed i pallettes o bancali viene, di regola, chiesta una cauzione corrispondente al valore medio degli imballaggi. Detta cauzione viene indicata nella fattura e rimborsata all'atto della restituzione dei vuoti nel luogo della consegna del vino, semprechè i vuoti stessi risultino in buone condizioni.

467 – Tare.

Per le damigiane non si riconosce alcuna tolleranza sul peso lordo e sulle tare dichiarate dalla Casa venditrice.

468 – Rischi del trasporto.

Quando una partita di vino viene contrattata con la clausola consegna "franco bordo" o "franco vagone" o "serbatoio partenza" o "autocisterna partenza" i rischi del trasporto, dopo effettuato il carico, spettano al compratore.

Quando invece, viene stipulata la clausola consegna "franco destino" (arrivo), i rischi del trasporto sono a carico del venditore.

469 – Prezzo.

Il prezzo viene convenuto per ettogrado oppure per 100 chilogrammi, con riferimento al tenore zuccherino ed al grado alcolico.

470 – Mediazione.

Nella compravendita di vini la provvigione al mediatore è corrisposta dal venditore.

Questa è nella misura dell'1,5% del prezzo convenuto per le partite di vino sfuso e corrente, mentre supera detta percentuale nelle compravendite di vini di pregio.

Per le compravendite di vino in damigiana o bottiglia, la provvigione viene corrisposta dal venditore in percentuale variabile a seconda della qualità e del pregio del vino.

Allorché la provvigione venga corrisposta al mediatore anche da parte del compratore, la stessa si aggira su 0,077/0,10 Euro per 100 chilogrammi (17)

r) alcool e liquori

471 – Modalità di contrattazione.

Gli spiriti nazionali ed esteri si contrattano in ettanidro.

472 – Prezzo.

Il prezzo viene fissato per ettanidro.



473 – Qualità.

Qualora nel contratto non venga precisata la qualità, si intende contrattato spirito buongusto rettificato incolore, gradazione non inferiore ai 95 gradi alcolici.

Lo spirito denaturato non dovrà avere gradazione inferiore ai 90 gradi nè superiore ai 95 gradi alcolici.

Per i distillati valgono le gradazioni minime e massime e le caratteristiche disposte dalla legge.

474 – Gradazione.

La gradazione viene rilevata con l'alcolometro ufficiale o di Tralles.

475 – Vendita in cisterne, fusti e botti.

Gli alcoli vengono venduti in cisterne, fusti di ferro e botti.

Per "botte di legno" si intende un volume di 600/700 litri, per "botte piccola" un volume di 200/300 litri, per "fusti di ferro" un volume di circa 200 litri.

Le botti di legno vengono impiegate solo per il trasporto di distillati; i fusti di ferro sono usati per il trasporto di spiriti a gradazione superiore ai 90 gradi.

476 – Capienza delle autocisterne.

Per autocisterna grande si intende un volume da 250/300 ettolitri in più; per autocisterna media un volume fino a 250 ettolitri; per motrice un volume da 80/120 ettolitri.

477 – Consegna degli spiriti.

Gli spiriti in genere vengono consegnati, salvo diverso accordo fra le parti, franco destino. Le piccole partite di distillati vengono invece solitamente trasportate a destino a cura e spese dell'acquirente.

478 – Consegna dei liquori.

La consegna dei liquori al grossista avviene secondo gli accordi intervenuti fra le parti.

La consegna ai negozianti, esercenti, ecc., viene effettuata in cartoni a cura della ditta produttrice, franco arrivo.

479 – Tare e imballaggio.

Gli spiriti nazionali ed esteri vengono contrattati a tara reale, botti di ritorno.

Fanno eccezione, per gli spiriti esteri, quelli provenienti dall'Austria, Ungheria, ex Jugoslavia e Germania, che vengono contrattati a tara scritta, botti gratis.

480 – Verifica delle tare e dei fusti.

La verifica dei fusti e delle tare viene effettuata entro 30 giorni dall'arrivo della merce, e quella dei serbatoi, cisterne, autobotti e rimorchi subito dopo lo scarico.

481 – Mediazione.

Nella compravendita dell'alcool la mediazione corrisposta dal venditore ammonta a Euro 0,52 per ettanidro per quantità rilevanti riferite a cisterna; Euro 0,67 per ettanidro per quantità minori riferite a fusti.

La mediazione, sempre da parte del solo venditore, per distillato e grappa ammonta all'1% del valore della merce al netto di imposta di fabbricazione. Nel caso di partite minori, ad imposta assoluta, la mediazione può valutarsi all'1,50%. (18)

s) birra (●)

t) acque minerali, gassose e ghiaccio (●)

Cap. 7) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO (●)

Cap. 8) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI.



a) pelli conciate

482 – Offerte non impegnative.

Ogni offerta si intende sempre “salvo il venduto” e “senza impegno” a meno che sia espressamente precisato che essa è vincolante.

In ogni caso non può essere vincolante una offerta che non contenga tutti gli elementi essenziali della proposta.

La mazzetta per la scelta dei colori viene fornita gratuitamente dal venditore. La campionatura del pellame viene pagata dal compratore.

Il contratto stagionale impegna il venditore ad effettuare le successive consegne nello stesso tipo di pelle sempreché il quantitativo ordinato rientri nei limiti delle caratteristiche produttive delle aziende.

483 – Offerte ferme.

L’offerta dichiarata ferma è impegnativa per il tempo specificato nella offerta stessa. La accettazione scritta dell’offerta deve pervenire al venditore entro l’orario d’ufficio dell’ultimo giorno utile. La mancata conferma in questo intervallo equivarrà ad un rifiuto.

Il prezzo pattuito si intende variabile al mutamento del cambio della moneta di contratto, per fluttuazioni eccedenti il 5%.

484 – Ordini a mezzo di agenti.

Gli ordini trasmessi a mezzo di agenti, viaggiatori, piazzisti, sono sempre sottoposti alla clausola “salvo approvazione della casa”. Gli stessi rilasciano nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore. La conferma del venditore si intende tacitamente data salvo immediata rinuncia della commissione da parte del venditore.

Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

485 – Descrizione della merce venduta.

Ogni ordine dovrà riportare la natura e la scelta della merce, il numero, il peso, la superficie e le misura convenzionali, il prezzo unitario in base al quale verrà emessa la fattura, nonché le condizioni modalità e termine di consegna e di pagamento e, in caso di consegna ripartita, le quantità previste per ogni consegna.

486 – Indicazioni per tipo di pelle.

La pelle conciata per suola viene definita cuoio.

Nei contratti si riportano come elementi, a seconda dei casi, la denominazione dell’articolo, gli spessori, gli estremi del peso, la scelta, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.), il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, ecc.), lo scacco di misure, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto, il tutto a meno che si faccia riferimento ad articoli con denominazione di uso comune o specificati in un listino espressamente richiamato.

Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di mezzo millimetro nel tipo leggero (fino a 3 e mezzo – 4 mm) e di 1 mm nei tipi più pesanti (4 mm in poi).

La denominazione “macello” si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale od europeo.

487 – Unità base di contrattazione.

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) il cuoio per suola o suoletta a peso in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) a misura;
- c) le pelli per tomaia, comunque conciate, a piede quadrato inglese (uguale a m^2 0,0929) ed a quarto di piede arrotondato al quarto in più quando la misura tra un quarto e l’altro supera un ottavo di piede, arrotondato al quarto in meno quando la misura tra un quarto e l’altro è inferiore a un ottavo di piede;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso, ed anche a numero;
- e) le pelli di lucertola a cm di larghezza, misurate al centro della pelle;
- f) le pelli di coccodrillo a cm di larghezza eseguita al centro della pelle;
- g) le pelli di pitone a metro lineare; le altre pelli di serpente ad unità.

488 – Specificazioni integrative per grossi ordinativi.



Le specificazioni integrative (ad esempio: colore) nel caso di contratti per grandi quantità nella stagione dovranno essere portate a conoscenza del venditore al più presto possibile e salvo accordo, almeno 45 giorni prima della data prevista per ogni singola consegna pattuita in contratto.

489 – Campioni di merce.

Per gli ordini superiori ai 5.000 pq. o ai 10.000 kg il venditore, se richiesto, dovrà inviare un campione ben identificato e sufficientemente indicativo; tale campione dovrà essere conservato dall'acquirente e servirà in via esclusiva quale confronto tra la merce oggetto del contratto e quella consegnata.

490 – Prezzi.

Il prezzo delle pelli si riferisce alle relative unità di misura. Per il cuoio venduto a peso si intende per kg netto dedotta la tara effettiva.

I prezzi stipulati in contratto si intendono al netto di imposte. Tutte le modificazioni al regime fiscale sul prezzo di vendita intervenute durante l'esecuzione del contratto, sono a carico del compratore.

Per i contratti di approvvigionamento dall'estero, alla stipulazione del contratto, viene determinata la divisa del relativo pagamento.

491- “Ricevimento” della merce.

Nel caso che il contratto preveda il preventivo “ricevimento” della merce (inteso nella sua eccezione d'uso), esso sarà fatto dall'acquirente o da un suo mandatario, nei magazzini del venditore ed a spese completamente a carico del compratore; in questo caso il venditore metterà a disposizione del compratore una quantità di merce sufficiente per permettere il “ricevimento”. Il compratore ha la facoltà di apporre un contrassegno sulle pelli di suo gradimento.

492 – Termine per effettuare il “ricevimento”.

Ove il compratore non provveda ad effettuare il “ricevimento” nel termine di 8 giorni dalla messa a disposizione della merce, esso potrà venire effettuato in sua vece, dal venditore previa diffida inviata al compratore a mezzo lettera raccomandata, assegnando ulteriore termine, non minore di giorni 15 della data di ricezione della stessa.

493 – Imballo e spedizione della merce.

L'imballo consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore, salvo patto contrario.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporto o spedizione, vengono effettuati al puro costo salvo patto contrario. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario con il mezzo di spedizione scelto dal compratore, salvo patto contrario: il porto è, salvo patto contrario, a carico del compratore.

494 – Reclami.

Nessun reclamo sarà ammesso relativamente alla qualità delle merci “ricevute” come indicato all'art. 475.

I reclami concernenti la merce consegnata devono essere portati a conoscenza del venditore entro e non oltre 8 giorni dalla consegna, anche telefonicamente.

495 – Adempimenti dell'acquirente.

Il compratore, per il caso di merci non “ricevute”, è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione comunque entro 8 giorni dalla consegna.

I difetti riconoscibili con ordinaria diligenza devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non il risarcimento dei danni.

Il compratore che reclama deve mettere a disposizione la merce ricevuta, per un esame in contraddittorio, nello stato in cui gli è pervenuta.

Per i casi di vizi occulti si applicheranno le disposizioni di legge.

496 – Reclamo per vendita su campione.

Nel caso che la vendita sia stata effettuata su campione, il reclamo relativo alla qualità deve essere accompagnato dall'offerta di esibizione del campione originario



497 – Contestazioni sulla misura e limiti di tolleranza.

In caso di contestazioni sulla misura le parti differiscono ad arbitrato la risoluzione delle contestazioni.

I campioni o le partite da sottoporre al controllo dovranno essere prelevati osservando le cautele che ne garantiscono il perfetto stato originario.

Nelle pelli vendute a misura è ammessa, sul totale della partita, una tolleranza del 2% per le pelli conciate in genere; per le pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate o conciate col pelo (ed in genere per le pelli a cuoio morbido) la tolleranza è del 3%.

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per il cuoio.

498 – Termine di consegna.

La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente entro il termine indicato nell'ordine che, salvo diversa pattuizione, si presume perentorio.

In caso di impossibilità del venditore di adempiere al termine pattuito, lo stesso deve darne preavviso al compratore 10/15 giorni prima, a seconda dell'importanza della fornitura.

Se il compratore ha interesse all'adempimento tardivo, deve darne avviso al venditore entro giorni 3, nel qual caso sarà concordato un nuovo termine di consegna.

In caso di inadempimento non preavvertito il venditore è tenuto al risarcimento del danno subito dal compratore.

499 – Pagamento.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto al solo indennizzo pari al tasso di "prime rate" della Banca d'Italia, comprensivo degli interessi legali, dalla scadenza all'effettivo pagamento.

b) lavori in pelle e cuoio.

CUOI ARTISTICI LAVORATI

500 – Denominazione.

Per oggetti in cuoio decorato veneziano si intendono quei prodotti di pelletterie dipinti e verniciati su cui sono impressi disegni in tinta oro.

Per cuoio decorato artistico si intende il prodotto realizzato con ogni metodo di lavorazione a sbalzo mediante pressa, bulino, dipinto, stampato in tinta oro o in materiale diverso.

501 – Modalità di contrattazione.

I prodotti si contrattano a pezzo e vengono venduti franco fabbrica. Per l'estero la vendita avviene a condizioni FOB.

502 – Pagamento.

Quando non siano pattuite condizioni diverse si intende rimessa diretta a 30 giorni. Qualora venga stabilita una scadenza, il termine decorre dalla data della fattura.

Cap. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

a) filati di cotone, lana, seta, etc. (•)

b) tessuti

503 – Consegna e reclami.

Non può essere motivo di annullamento o contestazione il ritardo di consegna fino a 20 giorni oltre il termine massimo convenuto. Salvo accordi diversi risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore; non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinate da cause di forza maggiore.

• Non sono stati accertati usi.



I reclami di qualsiasi genere devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
I “resi” devono essere autorizzati dal venditore.

504 – Tolleranza.

Nelle consegne dei tessuti è consentita la tolleranza del 2% in più o in meno, entro cimossa, sull'altezza del tessuto dichiarata o stabilita in contratto.

505 – Bonifico per difetti di lavorazione.

Gli eventuali difetti di lavorazione vengono segnalati dal fabbricante con speciali contrassegni (“campanelli”) se interessano solo zone limitate del tessuto. Essi formano oggetto di bonifico sul metraggio totale della pezza.

Resta salvo il diritto alla sostituzione della pezza acquistata se i difetti risultano in numero maggiore, in media, di uno ogni 10 metri.

Nel caso di vizi occulti, il compratore informa il venditore o chi per esso, a mezzo di lettera raccomandata, descrivendo brevemente la natura delle imperfezioni.

506 – Colori.

Con l'impressione “colori solidi”, non integrata da altre specifiche indicazioni, si intendono i colori che abbiano una notevole resistenza all'uso normale, cioè alla luce ed alla lavatura domestica, senza l'impiego di cloro o di altri agenti chimici.

L'espressione “colori solidissimi” significa trattasi di colori resistenti anche al cloro ed agli agenti chimici (colori al tino o trattamenti speciali).

FIBRE TESSILI SINTETICHE

507 – Fibre tessili sintetiche.

Per le fibre tessili sintetiche s'intendono le fibre sotto forma di nastri (tow), fiocchi, fili continui (tops), costituite da sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale.

508 – Modalità di contrattazione.

Nel commercio delle fibre tessili sintetiche la contrattazione ha luogo sulla base di listini.

Si usa indicare, nella contrattazione di tipo, la lucentezza (lucido, semiopaco) e, per tinti, il colore ed inoltre, per nastri, il titolo bava unitaria e titolo totale del nastro, per fiocchi e tops, il titolo bava unitaria e la lunghezza nominale delle fibre e per fili continui, il titolo totale del filo e le torsioni.

509 – Unità di contrattazione.

Le fibre tessili sintetiche si contrattano a peso (kg).

510 – Imballaggio.

Le fibre tessili sintetiche sono imballate in scatole o balle di cartone o in balle di tessuti di rafia polipropilenica.

Il materiale d'imballo e i supporti nel caso di fili continui, sono generalmente addebitati all'acquirente e compresi nel prezzo del prodotto salvo accordo contrario.

511 – Consegna.

I termini di consegna s'intendono con una tolleranza di ritardo di 30 giorni sulle date fissate nelle ordinazioni. Salvo accordi di contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore; non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinate da cause di forza maggiore.

512 – Tolleranza di peso.

Per le scatole e/o balle di nastri (tw) e fiocchi di peso indicato è dato con la precisione di più o meno 0,250 kg ciascuna, mentre le scatole di fili continui sono pesate con la precisione di più o meno 0,050 ciascuna.

513 – Tolleranze di umidità.

La merce viene venduta tal quale. S'intende però che il tasso di umidità deve essere in ogni caso inferiore al 2% per nastri (tow) e fiocchi e tops acrilici e vinilici e per fili continui acrilici.



c) maglieria (•)

d) cordami (•)

Cap. 10) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

a) cappelli (•)

b) vestiti e biancheria (•)

c) calzature (•)

d) guanti, ombrelli e accessori (•)

e) transazioni fra produttori e rivenditori

514 – Consegna e reclami.

Non può essere motivo di annullamento o contestazione il ritardo di consegna fino a 20 giorni oltre il termine convenuto. Salvo accordi diversi risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco stabilimento) e la merce viaggia a rischio e carico del compratore; non sono addebitabili al venditore irregolarità di evasione della fornitura determinante da cause di forza maggiore.

I reclami di qualsiasi genere devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

I "resi" devono essere autorizzati dal venditore.

515 – Difetti di lavorazione.

La merce consegnata può essere riusata nel caso in cui essa non corrisponda al campione o a quanto dichiarato dal venditore, con contrassegni o marchi di origine.

f) transazioni fra rivenditori e consumatore finale

516 – Spesa per adattamento di articoli confezionati.

La spesa delle lavorazioni per adattamenti o riduzioni dei capi di abbigliamento in genere sono a carico del venditore, salvo il caso di vendite straordinarie o liquidazioni.

517 – Restituzione della merce.

La merce venduta, tessuti ed articoli di abbigliamento in genere e tessuti per arredamento non si cambia, salvo nei casi in cui la qualità del prodotto non corrisponda a quella dichiarata da contrassegni o marchi di origine e qualora i difetti non siano dovuti ad erroneo trattamento del prodotto da parte dell'acquirente.

Cap. 11) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

legno comune

518 – Clausole "merce collaudata", "merce da collaudare".

Quando la vendita viene stipulata con le clausole "merce collaudata" o "merce da collaudare" si intende, rispettivamente, che la merce è stata accettata oppure è da accertarsi dal compratore, per quanto riguarda quantità, qualità e lavorazione.

• Non sono stati accertati usi.



519 – Collaudo.

Il collaudo della merce eseguito dal compratore determina l'aggradimento in quantità (non in misura) e qualità della merce stessa, e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente e interamente la merce collaudata.

I contraenti devono procedere nel termine convenuto.

In difetto, la parte inadempiente viene diffidata dall'altra a mezzo di raccomandata o di telegramma con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni lavorativi per procedere al collaudo.

Ove il diffidato non adempia al collaudo nel termine fissato, il contratto si intende risolto, ed egli è tenuto al risarcimento dei danni.

520 – Provenienza del legname.

Per provenienza del legname si intende la zona forestale da cui il tronco proviene.

Quando la provenienza non è menzionata, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale. Quando è, invece, indicata la provenienza, il legname può essere fornito dal territorio della zona forestale indicata, come da qualsiasi altra località, purché, in questo caso, sia originario della zona forestale indicata.

521 – Garanzia per l'uso.

La merce è venduta senza alcuna garanzia né responsabilità relativa all'uso cui il compratore intenda destinarla, salvo che egli ne abbia fatto espressa dichiarazione.

522 – Termine "vagonata".

Con il termine "vagonata", senza altra specificazione, si intende un quantitativo di merce non inferiore alle 12 t.

Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano indispensabili carri a quattro assi (doppione), o due vagoni accoppiati (bilico) con il termine "vagonata" si intende un quantitativo di merce che va dalle 20 alle 30 t circa.

Comunque, ogni singolo carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per le spedizioni a vagone completo, a sensi delle vigenti tariffe ferroviarie. In caso contrario la differenza di nolo è a carico del compratore, quando sia dimostrato che il venditore non abbia potuto predisporre una forma di spedizione più conveniente per il compratore stesso.

523 – Termini "autotreno" e "motrice"

Con il termine "autotreno" si intende il quantitativo medio di merce che può essere trasportato, a completo carico per peso e per volume, da un autotreno della portata da 24 a 28 tonnellate.

Con il termine "motrice" si intende il quantitativo medio di merce che può essere trasportato, a completo carico, da una motrice della portata di circa 10 tonnellate.

524 – Peso valido.

Per la merce venduta a peso, si intende per peso valido quello accertato dalle ferrovie in partenza. Nei trasporti a mezzo autocarro, si intende per peso valido quello accertato da una pesa pubblica in partenza, anche se venduto franco arrivo.

525 – Clausola "circa".

Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito.

Tuttavia, se nel contratto è inclusa la clausola "circa", il quantitativo da consegnare può variare sino al 10% in più o in meno di quello contrattato.

La clausola "circa" non è compatibile con le ordinazioni su distinta di misura obbligata.

526 – Clausola "da _ a _".

Quando la vendita viene stipulata con la clausola "da _ a _", riferita alla quantità della merce, si intende che è facoltà del venditore fornire un quantitativo di merce compreso fra il minimo e il massimo indicati nella clausola stessa.

527 – Clausole "consegna pronta", "spedizione pronta".



Quando la vendita viene stipulata con le clausole “consegna pronta” o “spedizione pronta”, si intende che la merce deve essere spedita entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, salvo i casi di forza maggiore.

528 – Clausola “pronto imbarco”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “pronto imbarco”, si intende che la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo i casi di forza maggiore.

529 – Clausola “consegna o spedizione a richiesta entro _”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna o spedizione a richiesta entro _”, si intende che il venditore lascia facoltà al compratore di richiedere la merce in una o più volte, purché per quantitativi minimi da concordare, con lettera o telegramma, entro il termine fissato contrattualmente.

Le singole consegne o spedizioni devono essere eseguite entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del compratore.

Questi, però, deve far pervenire la richiesta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dello scadere del termine pattuito nel contratto.

Nelle vendite per consegna “a richiesta entro _”, salvi tutti gli altri diritti contrattuali o di legge, il venditore, nei casi di ritardo del compratore nel dare in tutto o in parte le disposizioni per la consegna della merce, ha facoltà:

- a) di ritenere conformemente prolungata la durata del contratto;
- b) di invitare, con lettera raccomandata, il compratore a dare disposizioni per il ritiro della merce, avvertendo che, trascorsi 10 giorni lavorativi dall’invito senza ricevere precise istruzioni in merito, riterrà risolto il contratto per la parte di merce non ancora spedita, riservandosi ogni diritto per eventuali risarcimenti di danni.

530 – Clausola “consegna o spedizione ripartita dal _ al _”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna o spedizione ripartita dal _ al _”, si intende che il venditore deve spedire la merce ad intervalli approssimativamente eguali.

Il venditore, se il termine contrattuale supera il mese, non è obbligato ad iniziare le spedizioni prima di 10 giorni susseguenti alla stipulazione del contratto.

Le stesse regole si applicano a clausole redatte ai termini diversi che abbiano tuttavia senso analogo.

530 bis – Clausola “consegna programmata”.

L’acquirente indica al venditore i tempi approssimativi di consegna della partita di merce che venga frazionata in più spedizioni.

531 – Termini di consegna e spedizione.

Per “consegna o spedizione”, si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.

Il venditore è tenuto a spedire la merce entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l’epoca dell’arrivo.

Se il contratto non indica il termine di consegna, si intende che questa deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna franco deposito” oppure “a magazzino o stabilimento del venditore”, questo deve rendere disponibile la merce entro i termini sopraindicati.

532 – Svincolo a scarico.

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo e allo scarico della merce, versando al vettore il relativo importo, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni da questa derivanti.

Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano eventuali diritti di reclamo per il compratore. Nel caso che, prima dello svincolo e dello scarico, risulti evidente, sia dalla fattura, sia da altri elementi che venne spedita merce diversa dalla contrattata, il destinatario è tenuto a darne immediato avviso al mittente.

Il venditore, in tale caso, dovrà disporre immediatamente una destinazione diversa del vagone, o chiedere subito, al destinatario di provvedere allo svincolo, scarico e immagazzinamento della merce, assumendosi l’onere del rimborso di tutte le spese che il destinatario incontrerà per la esecuzione dei suoi ordini.

533 – Ritardi nelle consegne.



Nelle caso di totale o parziale mancata consegna della merce nel termine contrattuale il compratore che sia in regola con i pagamenti e con gli altri suoi obblighi contrattuali, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo, ed eventualmente alla rifusione dei danni, semprechè egli abbia con lettera raccomandata o telegramma costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla spedizione.

534 – Forza maggiore.

Il venditore non risponde del ritardo nella consegna dovuto a forza maggiore.

Il contraente colpito da forza maggiore deve darne avviso all'altro contraente; se questa perdura oltre 10 giorni lavorativi, l'altro ha la scelta tra la proroga dei termini per tutta la durata della forza maggiore o la risoluzione del contratto senza indennizzo.

535 – Porto assegnato.

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia od automezzo, vengono effettuate in porto assegnato.

536 – Rischi e reclami relativi al trasporto.

Se le spese di trasporto sono poste a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme che il vettore pagasse a titolo di risarcimento per ritardata consegna, o a titolo di rimborso per errata tassazione.

Se il rischio del trasporto è convenuto a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti originali di trasporto, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, affinché il venditore sia posto in condizioni di avanzare tempestivamente gli eventuali reclami.

Il compratore deve anche, occorrendo, presentare al luogo di destinazione finale il reclamo che il venditore gli abbia trasmesso in due copie restituendogliene una debitamente munita di visto di presentazione.

In difetto il compratore è responsabile di tutti i danni relativi.

Nel caso che i rischi del trasporto siano posti a carico del compratore, ma le spese di trasporto siano state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.

537 – Consegne nella città di Venezia.

Nella città di Venezia per franco riva o franco laboratorio si intende merce franca su barca alla riva più vicina al laboratorio acquirente.

538 – Contestazioni.

Qualora all'arrivo della merce venga contestata una qualsiasi irregolarità nel carico, il compratore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al vettore, all'atto dello scarico. Per Venezia insulare detto obbligo può essere differito all'arrivo della merce presso l'acquirente.

Egli non può sottrarsi al detto obbligo, neanche nel caso di ritardi o di accettazioni sulla qualità della merce. Qualora non vi adempia, il pagamento delle soste e tutti i danni sono a suo carico.

Se per convenzione contrattuale le spese di trasporto, finali e oneri fiscali sono poste a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce, ne deduce il relativo importo della fattura e spedisce al venditore con lettera raccomandata, entro 10 giorni lavorativi dallo svincolo, tutti i documenti originali di trasporto.

In difetto, egli risponde di tutti i danni derivanti dalla sua inosservanza.

539 – Modalità dei reclami.

I reclami relativi alla merce (numero dei pezzi, qualità, dimensioni, ecc.) devono essere denunciati al venditore o al suo legale rappresentante con lettera raccomandata o telegramma o telefax entro 8 giorni dallo svincolo, se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall'arrivo se è stata trasportata con altro mezzo. In difetto di denuncia, la merce si intende accettata.

Il reclamo deve essere sempre motivato.

Il compratore che reclama non può fare alcun uso della merce ma deve custodirla da buon commerciante evitando che si deteriori e tenerla a disposizione del venditore a spese ed a rischio della parte che risulterà inadempiente. Quando si tratta di spedizione unica ma per più partite, il reclamo avverso una o più partite non consente al compratore di protestare l'intera spedizione.

Il venditore è tenuto a rispondere al reclamo entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso. Se nel termine predetto il venditore non abbia risposto, le spese di giacenza successive restano in ogni caso a suo carico.



Quando la vendita si riferisce alla spedizione di un solo vagone o autotreno, e il compratore protesti una parte sola della merce ricevuta, egli può utilizzare il resto della partita solo nel caso in cui il venditore gliene dia il permesso.

540 – Pagamenti.

I termini di pagamento decorrono dalla data di fattura della merce.

Per pagamento per contanti si intende quello effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla data della fattura.

Quando sia convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro i 15 giorni dalla data della fattura o in tempo utile per la presentazione.

Le spese per l'incasso degli effetti e delle ricevute bancarie sono a carico del compratore.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini previsti, il venditore è autorizzato ad emettere tratta o ricevuta bancaria a vista. L'interesse di mora è previsto in ragione del tasso ufficiale di sconto, di tempo in tempo vigente nel periodo di mora.

I pagamenti fatti a mano di viaggiatori, agenti od a persone non espressamente autorizzate dal venditore, non sono liberatori.

541 - Pagamento in effetti cambiari.

Quando sia stato convenuto il pagamento in effetti cambiari (accettazioni, cessioni), gli effetti stessi, con le scadenze pattuite, dovranno essere rilasciati al venditore entro 15 giorni lavorativi dalla data della fattura.

In difetto, il venditore ha diritto di emettere egli stesso tratta o ricevuta bancaria per l'importo del suo avere e per le scadenze pattuite.

Tutti gli effetti (cambiali, assegni bancari) si intendono sempre dati al venditore salvo buon fine.

542 – Sconti

Lo sconto contrattuale per pagamento a contanti va calcolato sull'importo di fattura, dedotte le eventuali spese di trasporto, imballo, doganali, IVA.

543 – Variazioni nelle spese di trasporto.

La maggiore o minore spesa di trasporto, determinata da eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe, delle dogane e delle imposte e tasse, va a carico o a favore del compratore se le variazioni sono avvenute dopo la conclusione del contratto.

Tuttavia, qualora l'aumento delle spese colpisca merce spedita in ritardo dal venditore, salvo il caso di forza maggiore, l'aumento stesso è a suo carico.

544 – Prezzo.

Il prezzo viene convenuto di regola, per unità di misura (m², mc, metri lineari, metri steri), o peso (tonnellate o chilogrammi).

545 – Usi speciali.

Per le seguenti specie di legnami valgono, inoltre, gli usi di cui agli articoli seguenti.

546 – Legnami resinosi europei.

Il legname resinoso europeo appartiene comunemente alle seguenti specie: abete, larice, pino, cirmolo.

A seconda della lavorazione il legname resinoso si distingue in: rotondo, segato e squadrato. La misura base è il metro cubo.

a) legname rotondo.

Il legname rotondo è solitamente scortecciato, senza residuo di rami sporgenti.

Viene diviso in assortimento trancia ed assortimento sega.

Se è venduto senza indicazione di qualità si ritiene che debba essere di qualità sana mercantile.

A seconda delle dimensioni il legname rotondo si distingue come segue:

- 1) tronchi da sega in lunghezza da ml. 4 in sopra, dritti, con un diametro minimo a metà lunghezza di cm 20;
- 2) rotondo da travi e/o palafitte, della lunghezza da ml. 4 in sopra, col diametro inferiore in punta ai cm 20 e con un minimo di cm 8;
- 3) bottoli della lunghezza inferiore ai ml. 4 e con un diametro a metà lunghezza di cm 25.



La misurazione viene eseguita a cm prendendo con tenaglia metrica due diametri in croce alla metà del tronco sotto corteccia, facendo la media aritmetica delle due misure.

b) legname segato di resinosi europei.

La lunghezza del legname è, normalmente, di m 4.

Altre lunghezze commerciali sono: mm. 4,50; mm 5.

Per il cirmolo viene ammessa una tolleranza fino al 30% di bottolame da m 2 a m 3,50%.

Gli spessori nominali di uso comune sono:

- Tavolame: 25 – 30 – 40 – 50 – 60 mm e, saltuariamente, 20 – 70 – 80 – 100 mm
- Listelli misure mm 25x50 – 30x60 – 35x70
- Morali misure mm 60x60 – 70x70 – 80x80 – 100x100 – 120x120

c) tavolame.

Le tavole refilate sono normalmente parallele e commerciate in due categorie:

- sottomisure da cm 7 a 15 per gli spessori di mm 20-25-30;
- tavole da cm 16 in sopra, per tutti gli spessori.

Normalmente le larghezze medie per partita sono:

- per le sottomisure cm 11 – 12
- per le tavole come segue:
 - per gli spessori fino a 30 mm cm 19 – 21
 - per gli spessori da 40 a 60 mm cm 22 – 24

Negli spessori della merce segata e stagionata viene tollerata una deficienza di 2 mm, e senza dar diritto ad abbuoni.

Il tavolame di ml. 4, se conico, viene misurato a due quinti dalla lunghezza e cioè a ml. 1,60 da terra, colla tavola posta al suolo con la parte più larga. Per il tavolame di lunghezza superiore e inferiore viene conservata la stessa proporzione.

La misurazione viene fatta sia con la cordella metrica che con la stecca. In quest'ultimo caso la misurazione viene eseguita a mezzo centimetro pieno; così, per esempio il 22,5 cm viene segnato 23 cm; il 23,5 cm 24 cm e viceversa; il 22,4 cm, e il 23,4 cm vengono rispettivamente segnati 22 e 23 cm

La merce segata va divisa nei seguenti assortimenti:

Classe I

Sana, di fibra non grossolana, praticamente esente da canastro.

Tollerati nodi a spillo fino a cm 0,8 e piccoli nodi sani e legati i cui diametri più corti in totale non devono superare i cm 2 nelle tavole larghe fino a cm 22 ed i cm 2.5 nelle tavole larghe fino a cm 30 per ogni metro lineare. Nodi a baffo di piccola larghezza.

Ammesse su limitati pezzi piccole tasche di resina (massimo 2 per pezzo) e fenditure di testa diritte non più larghe della larghezza del pezzo.

Cuore ammesso su una sola faccia.

Cipollature escluse e bluettature escluse.

Classe II

Sana, praticamente esente da canastro.

Tollerati nodi a spillo fino a cm 1 e piccoli nodi sani e legati i cui diametri più corti in totale non devono superare i cm 4 nelle tavole larghe fino a cm 22 e i cm 5 nelle tavole larghe fino a cm 30 per ogni metro lineare. Ammesse tavole con tasche di resina per ogni metro lineare e cuore. Ammesse tracce di smusso e di rosato.

Classe III

Sana, ammesse tracce di canastro, ammessi nodi sani i cui diametri più corti in totale non devono superare i cm 5 nelle tavole fino a cm 22 e i cm 6 nelle tavole fino a cm 30 di larghezza per ogni metro lineare. Ammesse sacche di resina e fenditure della lunghezza doppia della larghezza della tavola. Tollerate decolorazioni e smusso. Tollerati piccoli nodi cadenti. Ammesso rosato duro sulla metà della partita.



Classi III e IV

Sana, con nodi sani i cui diametri più corti in totale non devono superare cm 8 nelle tavole larghe fino a cm 22 e i cm 10 in tavole larghe fino a cm 30 per ogni metro lineare. Nodi a baffo e nodi cadenti di media grandezza. Tollerate decolorazioni, smusso e rosato duro in notevole quantità. Tollerate tavole di canastro in notevole quantità.

Classe V

Resistente al chiodo. Ammesse tavole di canastro, nodi, sacche di resina, fenditure, decolorazioni, cuore e smusso in notevole quantità.

Classe monte

Comprende tavole di qualità I – II – III.

547 – Bottolame.

Per bottolame si intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità tonibante, escluso marcio, rotto e spaccato, da cm 16 di larghezza in avanti, da ml. 2 lunghezza in avanti, variabili di 10 in 10 cm.

548 – Cortame.

Per cortame s'intende il legname segato in tavole escluso marcio e rotto, risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure dal ml. 1 a 3.50 di lunghezza e da cm 7 a 15 di larghezza, qualità tombante.

549 – Listelli.

Le sezioni normalmente commercializzate sono le seguenti: mm 25/50, 30/60, 35/70, da ml. 4. È ammessa una tolleranza fino a mm 2 nelle suddette sezioni.

550 – Moralame.

Le sezioni normalmente commercializzate sono le seguenti: mm 60/60, 70/70, 80/80, 100/100, 120/120, da mm 4.

Il moralame viene classificato in assortimento:

- mercantile (primo – terzo);
- quarto – quinto.

Per mercantile si intende morale a 4 fili con leggere tolleranze di smusso in non più di un filo a "fuori cuore".

Per quarto – quinto si intendono morali con smusso in proporzioni rilevanti con il cuore inserito, spaccatura e rosato; è ammessa una tolleranza di misura fino a 2 mm.

551 – Legname squadrato.

Il legname squadrato si suddivide, a seconda della lavorazione, in travi squadrate uso Trieste, travi uso Fiume, spigolati.

552 – Travi squadrate uso "Trieste".

La travatura squadrata uso "Trieste" viene prodotta a sezioni fisse in once Vienna corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vanno cubate per centimetri come segue:

3x3	corrispondenti	a	cm	9x 9
3x4	"	"	"	9x11
4x4	"	"	"	11x11
4x5	"	"	"	11x13
5x5	"	"	"	13x13
5x6	"	"	"	13x16
5x7	"	"	"	13x19
6x7	"	"	"	16x19
6x8	"	"	"	16x21
7x8	"	"	"	19x21
7x9	"	"	"	19x24
8x9	"	"	"	21x24
8x10	"	"	"	21x27
9x10	"	"	"	24x27



9x11 “ “ “ 24x29

Le predette dimensioni sono nominali. È ammessa una tolleranza di cm 1 nelle due sezioni. Questa tolleranza è ammessa sin dall'origine ed è accettata nei successivi scambi.

La misurazione viene fatta in testa dalla parte più grossa della trave, attenendosi per la cubatura alle sezioni sopradette.

È tollerata una scodatura fino a un massimo di cm 1 per ogni metro lineare.

Le lunghezze vanno normalmente di metro in metro.

La travatura squadrata deve essere generalmente sana diritta, con tolleranze di cipollatura nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave.

Le travi vengono prodotte con smusso. La squadratura è superficiale e segue approssimativamente la conicità della pianta.

552 bis – Travi squadrate “uso Fiume”.

La travatura squadrata testa a testa, chiamata anche “uso Fiume”, si differenzia da quella “uso Trieste” nella sezione che è costante per tutta la lunghezza della trave.

553 – Spigolati

Si intendono per spigolati le travi segate a spigolo vivo dette anche a 4 fili, con dimensioni da cm 13x16 in avanti, da metri 4 in avanti, di metro in metro.

554 – Conifere americane.

I legnami di conifera americana sono normalmente il “Douglas Fir”, lo “Yellow Pine” e l’”Hemlock”; vengono prodotti in pollici USA corrispondenti ai seguenti spessori commerciali:

mm 27, 52, 65, 78, 104, 130, 156.

La lunghezza è normalmente da m 1.80 e più.

Il “Douglas” viene sempre commerciato in tavolame refilato.

Lo “Yellow Pine” può essere commerciato refilato e non.

555 – Conifere nord europee.

La conifera nord europea per eccellenza è il pino che, a seconda della zona di provenienza, si chiama “Pino di Svezia”, “Pino di Finlandia” e, “Pino russo”.

Viene trattato nelle qualità U/S quinta e sesta.

La qualità più pregiata è l’U/S (assortimento primo/quarto) dove le tavole presentano piccoli nodi ed in percentuale limitata nodi medi, qualche fenditura di cuore e presenza di midollo; nella qualità quinta e sesta le caratteristiche di cui sopra si presentano in maniera molto più accentuata: nella sesta, infine, sono tollerate macchie e bluettature.

Le tavole vengono trattate refilate nelle seguenti misure di lunghezza: cm 240 in sopra fino ad un massimo di cm 610 circa, con una tolleranza di cm 1.80 in sopra. Gli spessori nominali di uso comune sono i seguenti: mm 27 – 33 – 40 ed in proporzione maggiore mm 52 – 65 e 78 e le larghezze commerciali sono cm 13 – 15,5 – 18 – 20.5 e 23. Negli spessori e nella larghezza viene tollerata una deficienza media di mm 2 senza dar diritto ad abbuoni. È normalmente essiccato in origine.

556 – Latifoglie temperate.

I tronchi si acquistano a peso ed a misura; nel caso vengano pattuiti a misura il diametro deve essere calcolato sotto corteccia.

La lunghezza, salvo diversa pattuizione, è da ml. 2.20 in avanti, con incrementi di cm 10 in 10.

Nei tronchi il diametro deve essere preso a metà tronco sotto corteccia e la misurazione viene eseguita a centimetri, prendendo con la tenaglia metrica due diametri in croce, facendo la media aritmetica delle due misure.

Le tavole sono normalmente poste in commercio nella qualità mercantile, refilate e non refilate, e si acquistano sia a peso che a misura a seconda delle contrattazioni.

Le spaccature naturali diritte sono tollerate.

Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza.

Le dimensioni delle tavole, ad eccezione del faggio, sono normalmente le seguenti:

a) larghezza da cm 14 in sopra, misurata a metà smusso;

b) spessore da mm 25 in sopra, con una progressione di 10 in 10 mm a partire dai 30 mm.



È tollerata una deficienza di spessore fino a 2 mm.

La lunghezza si misura da ml. 2 in avanti, con progressione di cm 10 in 10. Per le tavole non refilate la misurazione in larghezza si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, e a metà smusso.

La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte del filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi.

Per la latifoglia trattata in "boulles" valgono condizioni particolari.

Il tavolame di faggio, sia evaporato che naturale, se refilato, viene commerciato nella qualità I/II mercantile e III nelle seguenti dimensioni:

- da m 0,50 a m 0,95 con misurazione da cm 5 in 5, denominato super corto;
- da m 1 a m 1.70 con misurazione da cm 10 in 10, denominato corto;
- da m 1,80 in sopra con misurazione da cm 10 in 10, denominato lungo.

Le larghezze, per tutte le dimensioni di cui sopra, vanno da cm 8 in avanti, nelle qualità III e mercantile e da cm 12 in avanti nelle qualità I/II.

Se non refilato valgono le stesse condizioni del legname latifoglia in genere.

Non sono mercantili le tavole con cipollatura, tarlo, sobbollitura.

557 – Latifoglie temperate di provenienza nord-americana.

Sono normalmente commerciate refilate ed essiccate.

Sono commercializzate nelle misure di lunghezza da cm 185 e più negli spessori: da mm 27-33-40-52-65.

Vengono normalmente commerciate 2 classi corrispondenti agli assortimenti americani: fas (la migliore) e common select.

558 – Latifoglie tropicali (esotici)

I legnami esotici sono quelli di provenienza africana, asiatica e sud-americana; vengono commerciat in tronchi ed in tavole; le tavole vengono trattate in boulles, semirefilate purgate nel cuore, refilate fuori cuore con le seguenti dimensioni: da m 2 in avanti e da mm 25 in avanti di spessore.

La larghezza per il materiale in boulles o semirefilato viene calcolata a metà lunghezza prendendo in considerazione il mezzo smusso.

559 – Legno Ramin.

Il Ramin viene commercializzato in tavolame refilato parallelo, stagionato all'aria come d'uso nei paesi d'origine, oppure, essiccato artificialmente nei forni.

I segati di Ramin sono costituiti da tavole sane e refilate. Sono tollerate tracce di bluettatura e qualche lieve fenditura di testa, di lunghezza non superiore ad 1 volta e 1/2 la larghezza della tavola.

560 – Stagionatura ed essiccazione.

Il tavolame viene commercializzato fresco, stagionato all'aria essiccato.

Per fresco si intende senza limite di tasso di umidità.

Per stagionato si intende tavolame con tasso di umidità massimo variabile dal 18% al 22%, in funzione degli spessori (intendesi che a spessore maggiore corrisponde maggiore umidità).

Per essiccato, se non altrimenti pattuito, si intende tavolame con umidità massima non superiore al 16%.

b) compensati

561 – Compensati e multistrati

- I - scelta: il foglio finale non deve presentare difetti di lavorazione. È di colore bianco (se compensato o multistrato in pioppo);
- II - scelta: la faccia esterna deve essere ben lavorata. Si possono tollerare delle screpolature massimo 20 cm però stuccate e con pochi nodi chiusi;
- III - scelta: la faccia esterna è composta di tutto quello che deriva dalla derullazione con nodi aperti e screpolature non stuccate.

I compensati hanno spessori da mm 3 a mm 6 e misure fino a cm 250 per 182.

562 – Multistrati.

I multistrati sono pannelli di varie essenze di legni con più strati sempre in numero dispari.



Gli spessori partono da mm 8 in avanti fino a mm 40.
Le misure più ricorrenti sono m 2,50 per 1,82 / 2,00 per 3,05.

563 – Multistrati fenolici

Questi pannelli sono incollati con delle resine fenoliche.
Spessori mm 9-12-15-18-21-25-27.
Misure da m 2,44 per 1,22 a m 3,10 per 1,85.

564 – Compensati Marini

Sono compensati marini, di norma, quelli omologati dal R.I.N.A.; hanno una fitta stratificazione, incollaggio fenolico e devono essere composti con legno di mogano possibilmente delle varietà KHAYA IVORIENSIS, mentre le facce esterne possono essere di altre essenze pregiate (TEAK, IROKO, ecc.).
Si distinguono in derullati o tranciati a seconda che lo strato esterno sia “fiammato” o “rigato”.
La lavorazione deve essere perfettamente accurata e non devono esserci vuoti negli strati interni.
Gli spessori vanno da mm 3 a mm 30 e le dimensioni da m 2.50 a m 3.50 per m 1.20 a 1.60.

565 – Listellari

Sono costruiti con listelli interni in abete e pioppo e rivestiti esternamente con sfogliati in pioppo, okoumé o truciolari su entrambe le facce a vista.
Spessori mm 13-16-18-20-25-30.
Misure m 3,75 per 1,86.

566 – Placcati.

- I - scelta: i placcati devono essere di impiallacciatura giuntata a regola d'arte, in biglia con numero di fogli tutti uguali;
- II - scelta: per quanto riguarda la lavorazione deve essere conforme a quanto detto per la I scelta. Possono essere accettati dei fogli con delle imperfezioni nella impiallacciatura, con stuccature e non in biglia.

567 – Truciolari

Sono pannelli composti da piccole scaglie di legno più grosse all'interno e con polvere di legno sottile all'esterno, sempre dello stesso legno, incollato e pressato.
Spessori da mm 8 a mm 30.
Misure m 3,75 per 1,86 ed altre.

568 – Truciolari nobilitati.

Sono pannelli di truciolare prodotti con legno di buona qualità.
Le facce esterne sono decorate con carta melaminica di vari colori e finiture.
Spessori da mm 8 a mm 30.
Misure m 3,75 per 1,86 ed altre.

569 – Pannelli di fibra.

Materiale prodotto con un processo ad umido (legno-colla-resina).
Spessori mm 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5.
Misure m 2,13 per 1,72 / 2,13 per 3,25

570 – Pannello di fibra media densità (Medium density fireboard / MD.F).

Prodotto fabbricato con sistema ad alta frequenza (legno resina, energia elettrica).
Spessori da mm 3 a mm 50.
Misure m 2,13 per 1,72 / 3,75 per 1,86.

571 – Listellari.

I pannelli listellari sono normalmente in commercio nei seguenti spessori: 13 – 15 – 18 – 20 – 22 – 225 – 30 – 35 – 40.
I listelli costituenti l'interno sono normalmente in resinose o latifoglia.



Le due facce esterne di derullato sono entrambe levigate con essenze varie. Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia.

572 – Tranciati.

I tranciati sono venduti a metro quadrato.

Gli spessori generalmente trattati sono di 5/10 – 6/10 – 10/10 – 20/10, più raramente 30/10 di mm

La misurazione dei tranciati viene effettuata di 10 in 10 cm per la lunghezza e di 1 cm per la larghezza.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi vanno a beneficio del compratore.

Per i difetti riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli si concede un bonifico di cm 10 al collaudo;
- b) per nodi caduti ed altri difetti, si concede un bonifico secondo il difetto stesso.

573 – Laminati plastici.

Materiali composti da fogli di carta pressata e resine sintetiche. I laminati sono venduti normalmente a metri quadri, e possono essere lucidi, opachi, cera o altre finiture.

Gli spessori sono generalmente di 7/10 – 9/10 12/10 di mm

I laminati di prima scelta si intendono privi di qualsiasi difetto.

574 – Provvigioni.

La provvigione d'agenzia in vendite di legname in genere è del 2%

ed è dovuta dal solo venditore sull'incasso effettivo dedotti il nolo e le altre imposte e tasse, essendo lo star del credere pari a tre volte l'ammontare della provvigione

c) mobili e infissi (●)

d) carri da strada (●)

e) lavori in sughero (●)

Cap. 12) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

a) carta e cartoni

575 – Ordinazione.

Il committente deve specificare il proprio ordinativo con la maggiore esattezza possibile, indicando:

- a) la quantità (col numero delle risme, oppure il peso complessivo);
- b) la qualità (con riferimento ad un tipo, marca o campione);
- c) il colore o tinta (con riferimento ad un tipo, marca o campione);
- d) il peso (in kg per risma, oppure per grammi per m²);
- e) di formato (in centimetri, essendo la massima tolleranza ammessa di 3 mm in più o in meno sulle sue dimensioni);
- f) il grado di lisciatura, di lucidatura e/o patinatura (ruvida, lisciata in macchina, lucida, lucidissima), nonché il senso della fibra;
- g) l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderati.

576 – Riserva di approvazione del fornitore.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti, eseguiti a mezzo degli agenti del fornitore, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore stesso. Detta approvazione deve venire data entro 8 giorni dalla commissione. Il silenzio equivale ad approvazione.

● Non sono stati accertati usi.



577 – Unità base di contrattazione.

La carta si contratta a peso, oppure a risma e rotoli ed in alcuni casi anche a foglio, di peso nominale stabilito.

La risma di carte stese si intende composta di 500 fogli.

578 – Impasto.

Salvo patto speciale, il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio gli aggrada, sotto la condizione di riprodurre conscienziosamente le proprietà richieste dal tipo, marca o campione base.

Le convenzioni speciali all'impasto possono principalmente riguardare:

- a) carta di puro straccio, intendendosi per tale la carta priva di surrogati e di cariche minerali;
- b) carta senza pasta di legno, intendendosi per tale la carta che, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contenga pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l'impasto pasta di legno meccanica;
- c) carta a base di pasta di legno;
- d) carta di riciclo.

579 – Grado di collatura.

Il grado di collatura deve essere sempre convenuto. In mancanza di pattuizione espressa, le carte per stampe si intendono fabbricate con mezza colla.

580 – Peso da fatturarsi.

Quando la carta è contrattata con prezzo a risma il peso da fatturarsi è quello nominale; è quello effettivo, quando il prezzo è determinato a peso.

Per differenze di peso, che restino nei limiti di tolleranza, non è ammesso alcun aumento o diminuzione del prezzo.

581 – Luogo di consegna.

La consegna della merce viene generalmente effettuata presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche nel caso di merce venduta franco domicilio del compratore.

582 – Tolleranza sulla qualità.

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte consegnate possono dar diritto a reclami o rifiuti da parte del committente, non essendo tollerate differenze, anche se piccole, fra le diverse parti oggetto di una medesima ordinazione.

583 – Tolleranze sul peso.

Sul peso per metro quadrato della carta sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno:

- a) per carte inferiori a 20 gr. per m²: sino al 6%;
- b) per carte da 20 a 300 gr. per m²: sino al 4%;
- c) per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate): sino all'8%;
- d) per tutta la carta in rotoli: sino al 5%;
- e) per tutta la carta da impacco e da imballo: sino al 6%;
- f) per tutte le carte ondulate: sino all'8%.

L'accertamento della rispondenza della grammatura a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati.

584 – Tolleranze nelle vendite di carte speciali.

Le ordinazioni di carte speciali non devono essere minori di kg 500 in carte bianche e kg 1000 in colorate, per ogni qualità, tinte, formato e peso.

Il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno kg 1.000. Se la commissione è superiore ai kg 1000, il limite di tolleranza è del 5%. Se la commissione è inferiore ai kg 1000, il limite di tolleranza è del 15%.

Nei limiti dei quantitativi di cui al primo comma, il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15% di tolleranza. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo del 10%.

585 – Scarti.



Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.

I rotoli difettosi vengono tenuti a disposizione del fornitore. La liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie del giornale, non è ammessa.

586 – Imballaggio.

Salvo patto contrario, l'imballaggio viene fatturato a parte.

587 – Tare (19)

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, o pacchi, è compreso il peso della confezione della risma, dei pacchi, dei pacchetti, o dei rotoli, e precisamente, il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri dei cordoncini e di pallettes o bancali.

Nel peso della carta in rotoli è compresa anche la bobina.

Le bobine di cartone sono fatturate al compratore lordo per netto.

588 – Spedizione.

I termini di spedizione devono essere sempre stabiliti nell'ordinazione.

589 – Assicurazione.

La merce viene assicurata solo nel caso di espressa richiesta del committente.

590 – Reclami

I reclami per vizi facilmente riconoscibili devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Le contestazioni di carattere tecnico debbono essere avanzate entro otto settimane dal ricevimento della merce.

Nelle contestazioni per vertenze d'indole tecnica si ricorre agli esami alla Stazione Sperimentale per la Cellulosa, le Carte e Fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano, oppure al Gabinetto di Assaggio per le carte, presso il Politecnico di Torino.

591 – Pagamento.

Quando non sono stabilite condizioni speciali di pagamento, si intende convenuto il pagamento per contanti a 30 giorni, sconto 2%.

COMMERCIO DELLA CARTA E DEL CARTONE ONDULATI E DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI

592 – Ordinazione e contrattazione.

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:
 - 1) per la carta e il cartone ondulati: lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo all'ondulazione);
 - 2) per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati: lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite misure utili interne intendono per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensione esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata.
- d) Tutte le altre condizioni (disegni, campioni, senso della canna, ecc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto.
- e) L'eventuale imballaggio speciale desiderato.

593 – Preventivi.



Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle fabbriche di cartone ondulato e imballaggi, sono gratuite ed a carico dell'azienda offerente purché facciano parte della normale produzione dell'azienda.

I progetti del lavoro, i disegni, i campioni, i bozzetti, la prova ed altro eseguita su richiesta del cliente possono essere a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda fornitrice che li ha rilasciati per più di quindici giorni.

594 – Conferma d'ordine.

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

595 – Unità di base di contrattazione.

La carta ed il cartone ondulati sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

596 – Imballaggio.

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

597 – Termini di consegna.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni del lavoro, ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

598 – Tolleranze.

- Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sui formati:

- per la carta ondulata non refilata è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
- per i cartoni ondulati non refilati in foglio è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e mm 20 in più o mm 10 in meno nel senso della lunghezza;
- per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno, ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno o mm 3 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm 1500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm 5 in più o mm 3 in meno per ciascuna dimensione;

b) sulla qualità:

sulla grammatura metro quadrato della carta e del cartone ondulati in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%.

Nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una "seconda scelta", senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%.

È ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di "seconda scelta" con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo del 10% sul prezzo pattuito.

c) sulla quantità:

- per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 500 kg, 15% da 500 a 2.000 kg oltre i 2.000 kg. Quando la merce è



- ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'1% per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza ed il peso riscontrato all'arrivo;
- per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del: 20% sino a n. 500 casse o pezzi; 15% da n. 501 a n. 2.000 casse o pezzi; 10% oltre 2.000 casse o pezzi.

599 – Spedizione.

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

600 – Reclami.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti.

Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.

601 – Perizia.

in caso di contestazioni di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio di cartotecnica speciale dell'Ente nazionale cellulosa e carta, di Locate Triulzi, o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili o vegetali ed artificiali, di Milano.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

602 – Ordinazioni.

L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori, agenti e rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell'azienda grafica venditrice. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo agente o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione della azienda grafica venditrice.

La vendita di norma, viene effettuata franco azienda grafica e, pertanto, le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico del committente.

603 – Preventivi.

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dall'azienda grafica sono gratuiti.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati, per più di quindici giorni.

I prezzi si intendono fatti per:

- a) lavorazioni eseguite in ore ordinarie di lavoro;
- b) originali di lavori editoriali dattiloscritti su una facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Non si intendono compreso nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più;
- b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie. La misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- c) le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

I bozzetti esecutivi, progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo devono essere conteggiati a parte.



Eventuali variazioni in più o in meno del costo della manodopera nel corso dell'esecuzione del lavoro, danno diritto ad una variazione del prezzo concordato, quantomeno correlata alla variazione di costo.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro comporta accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non sia stato dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero della pagine, si fa un tanto al sedicesimo;

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

604 – Esecuzione.

L'azienda grafica, per esigenze tecniche non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, né variabilità dei colori per causa di agenti chimici ed atmosferici ma è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori e il sistema di stampa adottato.

Il committente ha diritto per i lavori editoriali e commerciali al ritiro di una copia di bozza in colonna e ad una delle seconde bozze impaginate.

L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna delle stesse. Quando detto termine non venga rispettato, l'azienda grafica ha diritto al pagamento del valore del materiale impegnato ed immobilizzato, più un ulteriore compenso del 5% calcolato sul valore del materiale stesso.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, l'azienda grafica, previa diffida al committente comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha facoltà di procedere alla smobilitazione del materiale lavorato od immobilizzato, trascorsi 15 giorni dalla raccomandata. In tal caso, l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, del valore del materiale impegnato ed immobilizzato, delle spese di impianto, nonché del materiale e della carta destinati al lavoro commesso, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno e la messa a disposizione al cliente del materiale di sua spettanza.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione, dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

605 – Modificazioni di lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Per ogni lavoro grafico a colori in quanto riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio si intendono presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

Per manifesti murali o affissi a colori la bozza o prova viene presentata in formato ridotto. Quando questa venga richiesta in formato normale sarà addebitata a parte.

Le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

606 – Esecuzione di clichés, fotolito e pellicole di fotocomposizione.

I clichés e le fotolito sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

I clichés e le fotolito sono fatturati a superficie. Per la fatturazione dei soli clichés, la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.



Per la determinazione delle superfici dei vari tipi di fotolito valgono i prontuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

I clichés, le fotolito, il tiponaggio e le pellicole di fotocomposizione, anche se fatturati a parte non si consegnano al committente, ma vengono conservati per gli eventuali ordini di ristampa per un periodo di tre anni. Su richiesta del committente potranno essere forniti dei tipons degli impianti stessi per eventuali esigenze pubblicitarie.

Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito ordini di ristampa, si può procedere senza preavviso alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per clichés.

607 – Proprietà artistica. (20)

Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o bozzetto, di ogni confezione, ecc., da stamparsi in nero o a colori, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto e pertanto detti modelli non possono, per nessun motivo, essere riprodotti da altro stabilimento poligrafico e con altri sistemi.

Lo stampatore ha su di essi ogni e qualsiasi diritto di proprietà artistica. La eventuale consegna al committente degli originali del modello, disegno, bozzetto, confezione, ecc., con i relativi clichés, pellicole, ecc., non implica la cessione del diritto di usufruire per le sue esigenze o di trasmetterlo ad altri per la riproduzione e la stampa.

L'azienda grafica, a suo giudizio, può cedere al committente il diritto di riproduzione dietro equo compenso.

La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, comporta **per itto (perdita del diritto??)** di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

608 – Carta, cartoni, tele, ecc. ecc.

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. La carta, i cartoni, le tele, e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d'uso.

La carta occorrente per il lavoro commesso, se fornita dal committente, dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità di eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora esse dipendano dalla qualità della carta fornita e non da altre cause imputabili all'azienda.

Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa, sarà ammesso uno scarto dal 5 al 10% a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto, sono calcolate in relazione alla tiratura, il numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Per i tipi di carta che richiedono uno speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

Per i lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo dell'intera fornitura.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale di confezione, rimangono di proprietà della azienda grafica.

609 – Quantitativi – Tolleranze.

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza fino al dieci per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Quando si tratta di opere costituite da più volumi, la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative, valgono le norme a cui produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

610 – Stampa periodica.

Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima



della scadenza. La anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di essere rifuso di tutti i danni.

Nei giornali e nella stampa periodica, le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente.

Le composizioni inutilizzate, le tabelle, composizioni ed allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale, e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell'inizio della composizione del numero successivo.

611 – Termini di consegna.

I termini di consegna si intendono sempre indicativi, salvo particolari precisi accordi.

I termini di consegna, sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.).

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà ha diritto di chiedere un compenso per il magazzinaggio.

612 – Reclami.

I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

613 – Pagamenti.

Salvo pattuizioni diverse, il pagamento si intende convenuto in contanti a ricevimento della fattura.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

Gli importi a carico del committente occorrenti per spese quali: spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, ecc. devono essere sempre corrisposti anticipatamente.

614 – Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

La mancata osservanza o violazione da parte del committente, dell'autore o dell'editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell'azienda grafica, possa alle stesse essere contrario, dà diritto all'azienda grafica di recedere dal contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni ad essa derivanti.

Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamenti, lo stampatore è tenuto a consegnare a enti e autorità, sono a carico del committente.

c) materiale fotografico e cinematografico

615 – Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione.

I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale fotografico cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l'inversione, ecc., con la responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine, senza alcuna ulteriore garanzia né risarcimento.

Salvo pattuizione diversa, i negativi relativi a servizi fotografici rimangono di proprietà del fotografo.

Cap. 13) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

a) ghisa, ferri, acciai, ecc. (●)

b) alluminio e le sue leghe (●)

METALLI FERROSI E NON FERROSI

● Non sono stati accertati usi.



616 – Oggetto di contrattazione.

I prodotti generalmente trattati nella provincia, ed ai quali i seguenti articoli si riferiscono, sono:

- a) materiali ferrosi (rottami di ferro e ghisa, lingotti, bidoni, billette blumi e pani di ghisa, prodotti siderurgici laminati trafilati e derivati da vergella);
- b) metalli non ferrosi, limitatamente ai seguenti, alluminio, antimonio, cadmio, nichel, rame, zinco, stagno, piombo e loro leghe (in rottami o pani);
- c) getti di acciaio, getti di ghisa e getti non ferrosi.

617 – Modalità di contrattazione.

Le vendite vengono effettuate dagli stabilimenti di produzione direttamente al consumatore, con l'ausilio o meno di dettaglianti.

Possono inoltre venire effettuati dai magazzini dei dettaglianti o dai loro depositi o negozi.

618 – Forma di contrattazione.

Nelle vendite effettuate dagli stabilimenti di produzione, il contratto si ha per concluso dopo la regolare conferma, invece, può essere anche data verbalmente e con immediata bolla di consegna.

619 – Unità di contrattazione.

Nelle vendite da stabilimento di materiali ferrosi l'unità base di contrattazione costante, tuttavia normalmente viene adottato il chilogrammo.

620 – Classifiche.

I metalli ferrosi e non ferrosi, laminati, trafilati o estrusi debbono essere rispondenti alle norme UNI, le quali per ogni tipo descrivono la composizione della lega e le tolleranze dimensionali. In caso di contestazione, fanno testo le analisi di laboratori ufficialmente riconosciuti.

Per la classifica dei rottami si fa riferimento alle classifiche in categorie e alle denominazioni di uso corrente che appaiono anche nei listini ufficiali.

È generalmente valida la classifica della qualità eseguita in arrivo dall'acquirente, salvo il caso in cui il venditore non abbia chiesto e concordato l'accertamento in partenza della qualità stessa.

621 – Collaudo e certificati di qualità.

Il collaudo ed i certificati di qualità devono essere espressamente richiesti all'atto dell'ordinazione. La richiesta comporta accettazione del relativo sovrapprezzo stabilito nei listini.

Il fornitore è responsabile della qualità dei materiali contrattati in relazione alle caratteristiche richieste dal committente.

622 – Peso valido.

- a) per i materiali contrattati vale il peso dichiarato dal produttore e dal commerciante; salvo contestazione da parte del ricevente se il peso non corrisponde;
- b) per quanto riguarda i rottami, ove non sia richiesta la pesatura in partenza da parte dell'acquirente, è valido il peso dichiarato dal venditore, salvo verifica da parte del ricevente. Degli eventuali ammanchi è tenuto responsabile il vettore, qualora abbia di persona verificato il peso caricato o la quantità numerica.

623 – Tolleranza sul peso.

Le tolleranze sul peso sono generalmente disciplinate dai listini.

624 – Modalità di consegna.

- a) Le consegne di metalli vengono generalmente convenute franco vagone o camion o carro, o barca, presso il magazzino del venditore.
Nelle spedizioni per ferrovia, le spese di trasporto della merce alla stazione di partenza sono a carico del committente.
Nella città di Venezia, le spese di trasporto a mezzo barca sono a carico del compratore.
- b) Le consegne dei rottami ferrosi e non ferrosi, avvengono, invece, generalmente, franco destino.

625 – Imballaggio.

Per quanto riguarda i semilavorati, se richiesto o necessario, l'imballaggio viene fatturato al prezzo di costo ed il venditore non è obbligato ad accettarne la restituzione, salvo accordi contrari.



Nel caso di rottami, invece, se la consegna viene effettuata alla rinfusa oppure su contenitori o ceste, queste debbono essere restituite a cura e spese del compratore.

626 – Determinazione del prezzo.

Il prezzo viene convenuto, di regola, per merce a peso in ragione di Kg o t e per merce in misura in ragione di metro o m²

627 – Prezzo base e prezzo effettivo.

Nella contrattazione viene osservato un prezzo base risultante dai listini nazionali o particolari, maggiorato da eventuali extra per determinate dimensioni, qualità, profili e quantità.

Per prezzo “effettivo” o “globale” o “finito” si intende il prezzo base maggiorato degli eventuali extra.

628 – Variazioni del prezzo.

I prezzi e le condizioni pattuiti restano invariati, salvo che esplicita clausola in contrario non figuri nel contratto.

629 – Pagamento.

Le modalità del pagamento vengono normalmente precisate nella offerta.

Il pagamento dei rottami non ferrosi viene effettuato normalmente al ricevimento della merce.

Il pagamento dei rottami ferrosi, viene effettuato per l'80% dell'importo totale, contro documenti ferroviari, e il saldo a classifica effettuata in ferreria ed a ricevimenti della fattura.

630 – Commissione.

La provvigione sulla merce data in commissione si calcola sul prezzo di fattura dedotti lo sconto, l'I.V.A., il nolo e l'imballo eventuali, senza alcun altro defalco.

L'ammontare della provvigione dovuta al commissionario per le vendite da lui eseguite viene stabilita di volta in volta dalla ditta venditrice.

c) rame e sue leghe (•)

d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi (•)

e) altri metalli (•)

f) rottami di metalli vari (•)

Cap. 14) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

a) macchine ed apparecchi diversi (•)

a bis) costruzioni di carpenteria metallica e meccanica in genere

631 – Oggetto di contrattazione.

Manufatti di ogni tipo (edifici civili, industriali, ponti, tralicci, impianti chimici e meccanici, serbatoi ecc.) realizzati in carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche in genere.

632 – Unità di base di contrattazione.

È generalmente il kg per la carpenteria. Per le altre lavorazioni meccaniche l'unità base viene definita di volta in volta.

• Non sono stati accertati usi.

• Non sono stati accertati usi.



633 – Collaudi.

Possono essere richiesti dal cliente collaudi di ogni genere sui materiali e sulle condizioni statiche del manufatto, che devono essere richiesti in sede di offerta e il venditore ne potrà tenere conto nel prezzo di vendita.

634 – Prezzo.

Il prezzo è quello che risulta dal contratto.

In mancanza di pattuizione i pagamenti debbono di norma, essere effettuati nel termine di 60 giorni data fattura, con interessi di mora, al tasso bancario vigente al momento, oltre tale termine.

RIPARAZIONI NAVALI

635 – Riparazioni navali.

Solo il Comandante di una nave ha i poteri di impegnare l'armatore e la nave stessa: né agente né ispettore, se non provvisti di mandato, possono contrarre debiti per lavori per conto dell'armatore.

Se non vi è stata una trattativa preventiva fra armatore e cantiere, che abbia stabilito i lavori ed i prezzi, gli ordini di lavoro debbono essere firmati dal Comandante della nave.

Per quanto possibile, agli ordini debbono seguire preventivi di costo e tempo, in modo di dare la possibilità agli organi tecnici dell'armatore di esaminare la convenienza del lavoro e la congruità dei prezzi.

La fattura deve essere presentata prima della partenza della nave e firmata dal Comandante o dal mandatario dell'armatore per l'accettazione.

In particolare per le navi estere il pagamento dei lavori deve essere effettuato prima della partenza della nave, oppure sostituito da un'adeguata garanzia che il pagamento stesso sarà effettuato nei termini richiesti dal cantiere e comunque non oltre i 30 giorni dalla partenza della nave stessa.

b) mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti) (●)

Cap. 15) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche (●)

b) marmo, pietre ed alabastro lavorato (●)

c) cementi, agglomerati cementizi, calci, gessi (21)

636 – Requisiti richiesti nelle calci.

Tutte le calci debbono avere un contenuto in carboni, carbonati, impurità globalmente non superiore al 6%.

Le calci grasse, spente o grasselli, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere completamente idratate ed avere massimo 1% di calcinaroli (granzioi).

Le calci grasse in zolle, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono avere massimo 3% di umidità ed un rendimento in grassello di 2.5 m² per t (22).

La calce idrata (fiore di calce) deve dare un residuo al vaglio da 4.900 maglie/cm² – 5%.

La calce idrata da costruzioni deve dare un residuo al vaglio da 4.900 maglie/cm². – 15%.

637 – Consegna

Salvo convenzione contraria, la consegna si intende pattuita per merce posta franca di spese su vagone ferroviario oppure su barca o autocarro o carro del compratore prezzo le officine o i depositi del fornitore.

La consegna franco destino si deve intendere per merce posta su barca, autocarro o carro nelle località fissate per il ricevimento.

638 – Tolleranze di peso.

21 Disciplinati con D.M 3/6/1968 (in G.U. n. 180 del 18/7/1968) Legge 26/5/1965 n. 595 (in G.U. n. 143 del 10/6/1965); D.M 14/1/1966 (in G.U. n. 37 del 12/2/1966); D.M 13/09/1993 (in G.U. n. 223 del 22/9/1993).



Sul peso dichiarato, sia per la merce in sacchi che alla rinfusa, è ammessa la tolleranza in più o in meno dell'1%.

639 – Pagamento.

Il pagamento viene effettuato generalmente a 30 giorni, salvo patti contrari.

640 – Malte confezionate.

Le malte confezionate umide vengono normalmente fornite in contenitori metallici o sacchi in plastica; le malte confezionate secche in sacchi di carta o plastica con l'indicazione dei componenti.

641 – Conglomerato cementizio confezionato (o calcestruzzo).

Il conglomerato cementizio confezionato viene fornito, sia franco partenza che franco destino, pronto l'uso.

642 – Tipi di calcestruzzo.

Il calcestruzzo confezionato si distingue in due tipi:

- a) quello a resistenza garantita;
- b) quello a dosaggio.

643 – Calcestruzzo a resistenza garantita.

Il calcestruzzo confezionato a classe di resistenza garantita è quello definito dalle seguenti caratteristiche che debbono essere garantite dalla ditta fornitrice:

- classe di resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazione;
- consistenza;
- dimensione massima dell'inerte e composizione granulometrica;
- tipo e classe del cemento.

644 – Calcestruzzo a dosaggio.

Il calcestruzzo confezionato a dosaggio, è quello definito dalle seguenti caratteristiche, che debbono essere garantite dalla ditta fornitrice:

- dosaggio del cemento;
- tipo e classe del cemento;
- dimensione massima dell'inerte;
- peso granulometrico, se richiesto.

La prova di consistenza è determinata con la prova di abbassamento del cono ABRAMS sul prelievo di uno o più carichi a scelta dell'impresa acquirente.

Il valore deve essere contenuto nei seguenti limiti:

categoria consistenza abbassamento al cono ABRAMS in cm

UMIDA	U	4 ± 2
PLASTICA	P	7 ± 2
FLUIDA	F >	13 ± 3

645 – Corrispondenza della fornitura.

All'atto della consegna l'impresa dovrà verificare la corrispondenza tra l'ordine e la bolla di consegna.

Con la firma della bolla di consegna si riconosce la rispondenza tra merce ordinata e merce fornita. Tale firma non implica l'accettazione della qualità del prodotto che, a richiesta dell'acquirente, verrà controllata secondo quanto previsto negli art. 643 e 644.

646 – Qualità della fornitura.

L'unità di misura per la fornitura è il m³ costipato a rifiuto. La quantità fornita si ottiene dividendo il peso totale del carico per la densità del calcestruzzo, rilevata come media di quattro provini cubici **costipati a rifiuto**.

Su ciascun carico è consentita una tolleranza del 3% in eccesso o in difetto. La quantità si valuta sulla tonalità della fornitura, e compensando la deficienza o eccedenza di ciascun carico.



647 – Prove sui calcestruzzi.

La ditta fornitrice concorda con l'impresa l'esecuzione di eventuali prove preliminari alla fornitura, che permettano all'impresa stessa di individuare i tipi di calcestruzzo più idonei, sulla base delle materie prime esistenti in centrale.

Le prove di controllo della qualità sono quelle eseguite in cantiere ed in contraddittorio nel corso della fornitura e servono ad accertare la regolarità della fornitura. (23)

Tali prove sono effettuate in un unico laboratorio scelto di comune accordo fra le parti e, in caso di esito negativo delle stesse gli oneri relativi saranno a carico della ditta fornitrice.

Le prove ufficiali sono quelle richieste dall'impresa o dal committente per soddisfare ad impegni contrattuali o di legge e sono a carico dell'impresa.

La frequenza dei prelievi è stabilita di comune accordo conformemente alle norme vigenti fra le parti, tenendo presente il tipo, l'entità della fornitura ed il numero delle prove necessarie al calcolo della resistenza caratteristica.

d) materiali da costruzione

LATERIZI

648 – Requisiti

I requisiti richiesti nei laterizi sono quelli previsti nel R.D. 16/11/1939, n. 2233.

649 – Unità base della contrattazione.

I laterizi si contrattano normalmente ad unità.

Il materiale forato da muro viene contrattato ad unità ed anche a m². Quello da sottotegole, da soffitto e da solaio, generalmente a m².

Il materiale da copertura (tegole piane e coppi) viene contrattato esclusivamente ad unità.

650 – Tolleranza sulle dimensioni.

Rispetto alle dimensioni indicate in contratto o nei listini del venditore, sono tollerate soltanto quelle minime differenze dovute esclusivamente alla variabilità del calo dell'argilla per effetto della cottura e comunque previste dalle norme UNI.

651 – Clausola "circa" di quantità.

Quando la quantità venduta viene indicata con la clausola "circa", si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare il 5% in più o in meno della quantità contrattata, nei trasporti a mezzo barca, ed il 2% nei trasporti a mezzo camion o vagone.

652 – Ritiro della merce da bordo o da banchina.

Il ritiro della merce da bordo della nave o da banchina deve avvenire entro 4 giorni dopo che il venditore o il suo rappresentante ha dichiarato al compratore che la merce è pronta alla consegna.

653 – Luogo della consegna.

I laterizi vengono prevalentemente venduti franco automezzo destino o franco barca arrivo.

Per quanto riguarda i mattoni e bimattoni, trasportati con automezzi ribaltabili, questi si intendono scaricati franco cantiere.

654 – Carico e scarico.

Il venditore deve provvedere al carico della merce, qualunque sia il mezzo di trasporto, mentre allo scarico in arrivo deve provvedere il compratore, salvo pattuizione contraria.

655 – Oneri del compratore nei casi di contestazione sulla merce.

Nei casi di ammanchi o vizi palesi della merce, il compratore deve, entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa, far constatare l'ammanco o i vizi denunciandoli al venditore e, nel caso di vizi, concorderà una equa riduzione di prezzo o la pronta sostituzione della merce. (24)

656 – Mediazione.



Le compravendite di laterizi vengono generalmente concluse senza l'intervento del mediatore.

e) porcellane, maioliche e terraglie (•)

f) lavori in vetro e cristallo

I – CONTERIE E PERLE A LUME

657 – Denominazione “conterie”.

Con la denominazione “conterie” si intendono le perle di vetro, fabbricate a Murano, ricavate da canna di vetro forata, tagliata con la stessa lunghezza del diametro ed arrotondate a caldo, di misura variante da 1 a 4 “mm” e, per speciali richieste, fino a 9 “mm”.

Dette perle vengono impiegate nella passamaneria, negli articoli di moda, quali collane, borsette, ecc., negli articoli da vestiario, come guarnizioni di abiti e confezioni in genere e, nella fabbricazione di apparecchi da illuminazione, per la guarnizione di abat—jours (frange).

658 – Denominazione “perle artistiche” o “fantasia”.

Con la denominazione “perla artistica”, generalmente conosciuta come “perla a lume” o “perla veneziana”, s'intende la perla di vetro fabbricata alla fiamma a gas (25) da bacchetta di vetro massiccia.

Le perle artistiche vengono impiegate per la fabbricazione di collane, orecchini, bracciali ed altri articoli di ornamento.

659 – Modalità di contrattazione delle conterie.

Le conterie vengono vendute a peso, a seconda dell'impiego cui sono destinate, sfilate, oppure infilate su filo di cotone o di lino o di nylon (26).

Le conterie sfilate vengono generalmente confezionate in sacchetti di plastica del peso di una libbra, oppure di kg 0,500 – 1 – 5 – 10 ciascuno.

Le conterie infilate su filo di cotone o di lino sono generalmente confezionate in mazzi di diversa lunghezza (generalmente 25 cm) in sacchetti di plastica da 500 g o 1 kg

660 – Modalità di contrattazione delle perle artistiche.

Le perle artistiche, o fantasia, comprendenti anche le rosette molate ed i bottoni per abbigliamento, vengono vendute sfuse od infilate in mazzi, generalmente da 100 o più pezzi.

La confezionatura è fatta in sacchetti di polietilene.

661 – Libbra inglese.

Nelle vendite di conterie, la libbra inglese viene ragguagliata a g 450.

662 – Imballaggio.

Le conterie e le perle artistiche possono essere imballate in casse di legno dello spessore di 20 mm circa, cerchiato con reggetta, oppure in solide scatole di cartone ondulato, o liscio con anima di rinforzo all'interno e reggette. Le conterie sfilate vengono imballate in sacchi di plastica.

663 – Spese di imballaggio.

Le spese di imballaggio, non addebitate in fattura, si intendono comprese nel prezzo di vendita.

Nel caso che il compratore o la natura del trasporto richiedano un imballaggio speciale della merce, si ha una maggiorazione del prezzo da convenirsi fra le parti.

664 – Tara.

Quando le conterie sono vendute a peso, viene dedotta la tara reale dell'imballaggio esterno, mentre la carta in cui sono confezionati i mazzi di conterie, lo spago con cui sono legati i pacchi e le plastiche o le tele dei sacchetti contenenti la merce sfilata, vengono computati tara per merce.

665 – Contestazioni sulla qualità della merce ricevuta.

• Non sono stati accertati usi.



Nel caso che il compratore riscontri dei vizi della merce ricevuta, e questi vizi riguardino una sola parte della merce stessa, egli deve pagare l'importo della fattura corrispondente alla parte di merce risultante sana, e denunciare i vizi riscontrati al venditore entro i termini di legge.

II – VETRI ARTISTICI

666 – Oggetto di contrattazione.

Con la denominazione “vetri artistici di Murano”, vengono intesi quegli articoli, con caratteristiche ornamentali, prodotti a Murano, in vetro trasparente od opaco, lavorato a caldo, modellato e/o finito a mano libera.

Con la denominazione “vetri decorati di Murano”, vengono intesi quegli articoli in vetro, dipinti a smalto e/o oro, e/o graffiti su foglie d'oro, e successivamente immessi in muffola per la cottura.

Con la denominazione “cristallo”, a Murano si usa, per quanto impropriamente, indicare gli articoli in vetro trasparente incolore.

667 – Unità base di contrattazione.

La merce viene contrattata a pezzo.

668 – Modalità di contrattazione dei lampadari ed affini.

I lampadari e gli articoli per illuminazione si intendono contrattati senza montaggio elettrico.

669 – Tolleranza.

Considerato il particolare procedimento di lavorazione, è sempre ammessa una certa tolleranza sulle fogge, le misure, il colore e le decorazioni richieste nel prodotto.

670 – Condizioni di vendita.

I prezzi dei prodotti venduti si intendono normalmente franco fabbrica.

L'imballaggio viene abitualmente fatturato.

III – VETRI E CRISTALLI

671 – Vetro piano tirato: ultrasottile, sottile, normale, forte e spesso.

Con la denominazione “vetro piano tirato” si intendono le lastre piane ottenute per tirature meccanica della massa fusa e che non hanno subito sulle due facce, naturalmente lucide, alcuna lavorazione di superficie. Il vetro può essere incolore o colorato.

a) Vendite tra produttore e grossista.

I vetri tirati di produzione nazionale vengono acquistati dai grossisti in varie misure ed imballati nel seguente modo:

- il vetro ultrasottile in casse da m² 130 a m² 200;
- il vetro sottile in casse da m² 100 a m² 180;
- il vetro normale in casse da m² 160 a m² 200 (larghezza di macchina);
- il vetro forte in casse da m² 120 a m² 150 (larghezza di macchina);
- il vetro spesso in casse da m² 120 a m² 140, e da m² 75 a m² 100 (larghezza di macchina), a seconda degli spessori.

Il prezzo viene calcolato a m² e varia secondo le scelte e le diverse categorie.

Per “camionata” s'intende contrattato un quantitativo di almeno kg 2.500.

Per il prodotto nazionale sono ammesse le seguenti tolleranze di spessore:

- vetro ultrasottile da mm 1,2 a mm 1,4 di spessore;
- vetro ultrasottile da mm 1,6 a mm 1,8 di spessore;
- vetro sottile da mm 1,8 a mm 2,2 di spessore;
- vetro normale da mm 2,8 a mm 3,2 di spessore;
- vetro normale da mm 3,8 a mm 4,2 di spessore;
- vetro normale da mm 4,5 a mm 5,1 di spessore;
- vetro spesso da mm 5,2 a mm 5,8 di spessore;
- vetro spesso da mm 6,2 a mm 6,8 di spessore.



Entro i limiti su elencati, sono tollerate differenze di spessore tra un punto e l'altro di una stessa lastra.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, la merce viene consegnata in casse o in lastre sciolte.

Il prezzo viene calcolato a m²

La merce viene, di regola, consegnata franco magazzino del cliente.

Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite tra produttore e grossista.

672 – Vetro piano tirato: ultraforte o ultraspeso.

a) Vendite tra produttore e grossista.

I vetri ultraspesi vengono acquistati dai grossisti nei seguenti imballaggi:

- vetri da mm 7,5 a mm 8,5 di spessore in casse da m² 80;
- vetri da mm 9,4 a mm 10,6 di spessore in casse da m² 65;
- vetri da mm 11,3 a mm 12,7 di spessore in casse da m² 50;
- vetri da mm 14,0 a mm 16,0 di spessore in casse da m² 35 e 45;
- vetri da mm 18,0 a mm 20,0 di spessore in casse da m² 25 e 35;
- vetri da mm 23,0 a mm 27,0 di spessore in casse da m² 20 e 25;
- vetri da mm 28,0 a mm 32,0 di spessore in casse da m² 20.

Il prezzo viene calcolato a m²

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, il vetro ultraspeso viene consegnato in casse oppure in lastre sciolte.

Il prezzo viene generalmente calcolato a m²

Il prodotto è fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite tra produttore e grossista.

Sono tollerate difformità di spessore in una stessa lastra.

673 – Vetro greggio.

Con la denominazione “Vetro greggio” si intende un vetro piano colato e laminato le cui facce non hanno subito alcuna lavorazione successiva e che porta su una o entrambe le facce impressi disegni o motivi ornamentali.

Comprende generalmente i vetri stampati incolori o colorati, i vetri retinati e quelli chiamati vetri cattedrale, giardiniera, martellati e rigati siano essi incolori i colorati.

a) Vendite fra produttore e grossista.

I prodotti greggi vengono acquistati in misure fisse o libere, e consegnati alla rinfusa oppure in gabbie.

Il quantitativo di merce contenuto in ogni gabbia varia secondo lo spessore e la qualità della merce stessa, e va da un minimo di 40 m² per i cattedrali ed martellati di forte spessore, a un massimo di m² 200 per gli stampati bianchi.

La merce viene consegnata franco destino, in camionata (carico) completa.

Per camionata completa si intende un quantitativo di almeno 2.500 chilogrammi.

Il prodotto nazionale viene consegnato nei seguenti spessori e relative tolleranze:

- vetro stampato incolore o colorato:
 - spessore da mm 3,3 a mm 4,5;
 - spessore da mm 5,3 a mm 6,5;
- vetro giardiniera incolore o colorato:
 - spessore da mm 3,3 a mm 4,5;
- vetro retinato o armato:
 - spessore da mm 5,3 a mm 6,5;
- vetro stampato per tempera:



- spessore da mm 7,5 a mm 8,5;
- spessore da mm 9,5 a mm 10,5.

Entro le tolleranze suelencate, sono ammesse difformità di spessore in una stessa lastra.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

I prodotti greggi vengono venduti dai grossisti ai rivenditori in gabbie oppure fogli a misure fisse; ai privati a misure fisse.

Il prezzo viene calcolato a m²

La merce viene consegnata franco destino.

Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate per le vendite fra produttore e grossista.

Entro le tolleranze stesse sono ammesse difformità di spessore in una stessa lastra.

674 – Vetro pressato per l'edilizia (o pressato per vetricimento).

Con la denominazione "pressato per l'edilizia" si intendono quegli elementi geometrici pressati in vetro incolore o colorato con dimensioni e profili richiesti dall'impiego nelle strutture vetro-cementizie.

I prodotti pressati comprendono le piastrelle a punta di diamante, le tegole marsigliesi e i diffusori semplici o doppi (mattoni a camera d'aria) per pareti e per coperture.

a) Vendite tra produttore e grossista.

I prodotti pressati vengono contrattati a numero.

Il prezzo viene calcolato a pezzo.

La merce viene consegnata franco destino, a vagoni o camionate completi oppure unitamente al prodotto greggio.

L'imballaggio è costituito da scatole di cartone ed è fornito gratis.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore o privato, i prodotti pressati si contrattano a numero ed anche il prezzo viene calcolato a pezzo.

A volte i pannelli di vetrocemento vengono contrattati a m² con misurazione da bordo a bordo dei pannelli stessi;

La merce viene, di regola, consegnata franco magazzino del venditore.

Quando necessario, l'imballaggio viene costituito da casse e fatturato al costo.

675 – Cristallo "float".

Con la denominazione "cristallo float" si intendono le lastre piane di vetro ottenute per colata su bagno metallico e con entrambe le facce aventi planimetria tale da assicurare una visione pressoché esente da distorsioni. Il vetro può essere incolore o colorato.

a) Vendite fra produttore e grossista.

Il prezzo viene calcolato in base allo spessore.

Lo spessore dei "cristalli float" varia da mm 4 a mm 19 nelle seguenti tolleranze:

— spessore	mm	da	3,8 a 4,2
— "	"	"	4,8 a 5,2
— "	"	"	5,8 a 6,2
— "	"	"	7,7 a 8,3
— "	"	"	9,7 a 10,3
— "	"	"	11,7 a 12,3
— "	"	"	14,7 a 15,5
— "	"	"	18,5 a 19,5

L'acquirente tuttavia, non può pretendere lastre di uno spessore fisso al di fuori delle suelencate tolleranze.



La merce viene generalmente consegnata franco destino, in vagoni o camionate complete in lastre alla rinfusa (su cavalletti) o in casse.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

I cristalli da vetrina vengono venduti dai grossisti a m²
I cristalli da specchio vengono anch'essi venduti a m², con prezzo variabile secondo le dimensioni e le varie lavorazioni, con particolare riferimento alla sagomatura e alle decorazioni.
La merce viene consegnata franco destino.
Il prodotto viene fornito nelle tolleranze di spessore più sopra indicate alla lettera a).

676 – Opaline bianche e colorate.

Con la denominazione “opalina” si intende il cristallo colorato in pasta, essenzialmente opaco nei colori scuri, debolmente traslucido nel bianco e negli altri colori chiari.

a) Vendite fra produttore e grossista.

La merce viene acquistata in volumi a misure libere o fisse.
Il prezzo viene calcolato a m² e varia secondo la categoria di superficie lo spessore ed il colore.
La merce è consegnata alla rinfusa oppure imballata in casse da fatturarsi al costo.
La spedizione viene effettuata in vagoni completi o, nel caso di piccole partite, unitamente ai cristalli.
Per “vagone completo” si intende un minimo di carico di 6.000 chilogrammi.

b) Vendite da grossista a rivenditore o privato.

Nelle vendite da grossista a rivenditore, le opaline vengono contrattate, di regola, in misure libere; nelle vendite fra grossista e privato, invece, le opaline vengono contrattate a misure fisse, con o senza lavorazioni.

Il prezzo viene calcolato a m² qualche volta a pezzo, secondo le lavorazioni eseguite.

Le opaline sono contrattate con le seguenti tolleranze di spessore:

- opaline lustre su una faccia: spessori da mm 5-7; 7-9; 9-11; 11-13;
- opaline gregge bianche-nere: spessori da mm 7-9; 9-11; 11-13; 13-15;
- opaline colorate: spessori da mm 8-10; 10-12; 12-14.

L'acquirente non può pretendere uno spessore fissato poiché la merce viene fornita nelle tolleranze suelencate

Ad eccezione del colore bianco o nero, non è garantita l'uniformità di tinta fra una lastra e l'altra.

677 – Condizioni generali di vendita tra grossisti e rivenditori o privati.

I rischi del trasporto sono a carico del fornitore anche nelle consegne “franco destino”.

La fatturazione viene sempre effettuata sulla base delle misure multiple di quattro per il tirato e il “float” e di tre per i prodotti greggi. In caso di misure non multipli di quattro o di tre, viene fatturato il multiplo superiore.

L'acquirente non ha il diritto di reclamare per la mancanza di planimetria nelle lastre di vetro ultra sottile, normale, forte, spesso e ultraspeso.

Non può, inoltre, reclamare per la presenza di eventuali poco accentuate striature o bollicine.

Cap. 16) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE.

FERTILIZZANTI – ANTICRITTOGAMICI – INSETTICIDI – DISERBANTI (27)

678 – Certificato d'analisi.

Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita e che abbia fatto denuncia di vizio entro 8 giorni, dovrà – entro 45 giorni dalla data di consegna della merce – presentare alla ditta venditrice per ogni singola partita un regolare certificato di analisi emesso da un laboratorio statale autorizzato.

Tale certificato deve portare tutte le indicazioni necessarie ad individuare la partita cui l'analisi si riferisce.

679 – Controllo del titolo dei concimi fosfatici.



Il compratore può controllare il titolo dei concimi fosfatici mediante analisi da farsi – a sue spese – in un Laboratorio statale autorizzato.

Se l'analisi dà per risultato un titolo inferiore al minimo tenuto conto delle tolleranze di legge, l'acquirente può contestarla al venditore con le modalità di cui all'articolo precedente. Ove il venditore non accetti il risultato dell'analisi presentatagli dall'acquirente procederà in contraddittorio con lo stesso, al campionamento sul 3% del numero dei sacchi, di ciascuna partita.

Quando la partita sia stata acquistata direttamente presso il produttore, essa dovrà essere conservata intatta a cura del compratore fino al campionamento. Se i sacchi non fossero stati conservati intatti o non si trovassero in perfette condizioni, la contestazione decade ed il titolo preso per la base nella determinazione del prezzo sarà considerato definitivo.

Il tal caso in cui la vendita della merce avvenga alla rinfusa non saranno validi altri campioni che non siano stati prelevati, su richiesta dal compratore, in contraddittorio con il venditore, dalla merce caricata, in partenza presso il venditore.

Il campionamento sarà eseguito come appresso: si prelevano tre campioni sigillati, di cui uno è trattenuto dal compratore e due dal venditore e su di essi ciascuna delle parti procede all'analisi presso un laboratorio statale di chimica agraria autorizzato, escluso quello di Milano. Si procederà allo scambio simultaneo di tali analisi e se i loro risultati non saranno inferiori al titolo minimo garantito, si considererà definitivo il titolo fatturato.

Se invece uno o entrambi i risultati fossero inferiori al minimo suddetto, sarà fatta esperire, in mancanza di soluzione amichevole, analisi arbitrale sul terzo campione di riserva presso il Laboratorio di Chimica dell'Istituto Sperimentale sulla Nutrizione delle Piante di Roma e sul risultato di tale analisi verrà emessa fattura definitiva.

Unicamente quando il pagamento sia convenuto ad analisi, per ferfosfato minerale, se la differenza di titolo fra le due analisi non supererà la mezza unità di anidride fosforica, la liquidazione sarà fatta sulla media dei risultati delle due analisi; quando la differenza superi la mezza unità, si ricorrerà, in mancanza di soluzione amichevole, alla analisi arbitrale del Laboratorio di Chimica dell'Istituto Sperimentale sulla Nutrizione delle Piante di Roma sul terzo campione, il cui risultato farà stato ai fini della fatturazione definitiva.

Le spese occorrenti per le operazioni suddette sono sostenute dalla parte soccombente.

680 – Responsabilità del venditore.

Il venditore non assume responsabilità per il materiale che gli viene messo a disposizione delle ferrovie, tranvie o dalle imprese di trasporti terrestri, fluviali e marittimi, e non risponde di conseguenza dei danni che possono derivare da infiltrazioni di acqua, inquinamento, ecc.

681 – Assicurazioni.

L'assicurazione della merce verrà effettuata solo se richiesta dal compratore che ne sosterrà l'onere.

682 – Ritiro della merce.

Generalmente il ritiro della merce avviene con congruo preavviso.

a) concimi chimici

CONCIMI FOSFATICI

683 – Perfosfato semplice o minerale

Il perfosfato semplice o minerale (perfosfato, super) si fabbrica nel titolo 18-20% (e in altri più elevati) di anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico, nei tipi pulverlento e granulare.

Il prezzo comunque, viene sempre fissato secondo il titolo forfettario di cui al comma seguente.

Il prezzo viene riferito a forfait al titolo medio di anidride fosforica meno 3/10, franco su veicolo fabbrica, per merce insaccata o rinfusa. Nella vendita di merce alla rinfusa, per consegna "franco destino", è ammesso un calo naturale fino all'1% della quantità spedita.

La merce può essere venduta:

- a) alla rinfusa;
- b) in sacchi della fabbrica;
- c) in sacchi del cliente.



684 – Perfosfato super (trisuper)

Il perfosfato triplo (trisuper) è un fertilizzante fosfatico arricchito mediante attacco della fosforite con acido fosforico.

Viene venduto in sacchi di plastica da kg 50 netto, merce resa franco magazzino del distributore.

Il titolo minimo è il 38% valutato come per il perfosfato minerale.

685 – Scorie Thomas.

Le scorie Thomas di importazione via terra si acquistano base origine e transiti alpini, quelle di importazione via mare base porti. Sono contenute in sacchi di juta o di carta, lordo per netto.

Le scorie di Thomas nazionali vengono vendute “franco destino” oppure “partenza” e anch’esse contrattate lordo per netto.

Il titolo minimo è il 12% di P 205.

Il prezzo è riferito sempre al contenuto di anidride fosforica totale, di cui non meno del 75% solubile in acido citrico al 2% e ad un prodotto con finezza di macinazione superiore al 75% al setaccio a maglia di 0,160 mm oppure 96% al setaccio a maglia di 0,160 mm oppure 96% al setaccio a maglia di 0,630 mm

Per le scorie estere il pagamento viene fatto contro documenti, su fattura provvisoria, redatta al titolo medio venduto, salvo conguaglio in base al titolo definitivo accertato.

CONCIMI AZOTATI SINTETICI E NATURALI

686 – Qualità.

Il prodotto è conforme al venduto quando alla analisi rilevi un contenuto non inferiore al titolo minimo contrattato, con le tolleranze di legge.

687 – Prezzo.

Il prezzo viene stabilito in base al contenuto medio in azoto e può variare a seconda della qualità dell’imballaggio.

688 – Variazioni stagionali dei prezzi.

I prezzi dei concimi azotati sintetici, dall’inizio della campagna autunnale fino alla primavera, sono soggetti, di regola ad una maggiorazione mensile.

689 – Solfato ammonico.

Il solfato ammonico è il prodotto cristallino semolato di colore variabile dal bianco al grigio o al giallo paglierino.

Il solfato ammonico può essere ottenuto da gasometro o cokeria e in questo caso è di colore variabile.

Si commercia in sacchi di carta, di juta, di plastica ed alla rinfusa.

690 – Nitrato ammonico diluito.

Il titolo minimo è il 20% di N nitrico ed ammoniacale.

Ciascuna forma di N deve rappresentare circa la metà dell’azoto presente.

È generalmente granulare.

Si commercia alla rinfusa o in sacchi di plastica, carta o in sacchi di juta foderati di carta.

691 – Solfonitrato ammonico.

Il titolo minimo è il 25% N valutato come azoto ammoniacale e nitrico titolo minimo di azoto nitrico 5%.

Si commercia in sacchi di plastica da Kg 50.

692 – Nitrato di calcio.

Il titolo minimo è il 15% di N valutato come N totale o come N nitrico e N ammoniacale. Titolo massimo di N ammoniacale 1,5 N.

È un prodotto granulare, igroscopico, deliquescente.

Si commercia in sacchi di carta o di juta, foderati di carta bitumata o in sacchi di plastica.

693 – Nitrato di soda.

Il titolo minimo è il 15% N valutato come N nitrico.

Si commercia o in sacchi di carta o di juta foderati di carta, o in sacchi di plastica.



694 – Nitrato di soda del Cile (sale).

Il nitrato di soda del Cile è posto in commercio nel tipo greggio e/o granulare.

Esso è di colore normalmente bianco il titolo è il 15% valutato come N nitrico.

Il nitrato di soda del Cile, si consegna base porti, vagone o barca, merce nazionalizzata, in sacchi da 100 o da 50 kg

Il pagamento è convenuto all'ordine senza sconto, su analisi di origine, peso in partenza.

695 – Calciocianamide.

Il titolo minimo è il 18% di N valutato con N totale di cui almeno il 75% sotto forma di N cianamidico.

La calciocianamide, contrattata sulla base del 15-16% di azoto amidico, viene di fatto consegnata dalle fabbriche nel titolo 20-21% ed in sacchi da Kg 75 (juta foderata con carta bitumata) oppure da Kg 37,5 (carta bitumata) o plastica.

Il prezzo di vendita si intende sempre riferito al peso di Kg 100 titolo 15-16% oppure di Kg 75, titolo 20-21 %.

696 – Urea-agricola.

Il titolo minimo è il 44% di N valutato come N totale, espresso con N ureico.

Si commercia in sacchi di plastica da Kg 50.

CONCIMI E SALI POTASSICI

697 – Concimi potassici.

I concimi e sali potassici sono di composizione variabile e si valutano tutti in base al contenuto in ossido di potassio, differenziando quello proveniente da solfato, da quello proveniente da cloruro. (28)

I concimi potassici sono rapportati ai seguenti titoli:

– solfato di potassio 47% K₂O solubile in acqua;

– cloruro di potassio 37% K₂O solubile in acqua.

I sali di provenienza estera sono accompagnati dal certificato di origine dello Stato da cui provengono e da certificati di analisi effettuate su campioni prelevati in partenza.

Le eventuali nuove analisi richieste dal compratore, devono essere fatte su campioni prelevati in partenza, secondo le condizioni di contratto.

I concimi potassici si vendono su denominazione e con garanzia di titolo in ossido di potassio.

Per i potassici di provenienza estera, i prezzi vengono stabiliti a quintale per merce nazionalizzata, franco stazione confine (minimo un vagone di 1.500-2.000 chilogrammi), e/o vagone e/o camion ai porti di scarico per la merce importata via mare.

I concimi o sali potassici sono venduti alla rinfusa o in sacchi lordo per netto.

Sono a carico dell'acquirente le spese di trasporto dal confine o dal porto fino a destino.

Il pagamento è stabilito a pronti o con valuta a 30-60 giorni.

Per le vendite di merce importata via terra, il compratore perderà il diritto di reclamare sul titolo della merce, qualora non fornisca la bolletta di ripesatura in arrivo delle FF.SS. dalla quale possa dedursi l'eventuale aumento di peso della merce durante il viaggio per assorbimento di umidità, a scapito del titolo.

698 – Salino potassico.

La merce si presenta asciutta, polverulenta, grigia.

Il salino potassico (sottoprodotto delle distillerie) contiene il 38-40% e 40-42% in ossido di potassio, sotto forma di carbonato.

Viene venduto franco stabilimento di produzione con garanzia di titolo medio, in sacchi di carta del peso di 50 kg oppure alla rinfusa.

699 – Solfato potassico greggio.

Contiene dal 32-34 al 38-40% di ossido di potassio. Viene consegnato in sacchi.

700 – Concimi composti

Si intendono composti i concimi che contengono due o più elementi chimici fra i tre principali (N – P – K) ottenuti mediante miscelazione di fertilizzanti semplici o chimicamente combinati con apposito processo di produzione.



Possono essere binari oppure ternari a seconda che contengano due o tutti e tre gli elementi fertilizzanti suddetti.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, la loro natura e i titoli minimi garantiti di ciascun elemento.

L'azoto contenuto può essere di natura ammoniacale, nitrica o ureica.

Il fosforo viene espresso in unità di anidride fosforica con le solubilità previste dalla legge.

Il potassio viene espresso in unità di ossido di potassio e solubile in acqua. L'indicazione "con basso titolo in cloro" è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% di Cl.

I concimi complessi vengono fabbricati nel tipo granulare e sono posti in commercio in sacchi di carta o di plastica da kg 50, peso lordo per netto.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di plastica il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore in aggiunta al prezzo la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi di carta nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

701 – Concimi misti organici.

Si intendono concimi misti organici quelli ottenuti con miscela di concimi minerali con sostanze organiche.

Sono confezionati in sacchi di plastica da 25 e 50 kg.

AMMENDATI E CORRETTIVI DI ORIGINE ORGANICA

702 – Letame di stalla.

La contrattazione viene fatta in base alle condizioni vista e gradita.

Il letame di stalla viene di regola venduto a volume (m³) raramente a quintale.

703 – Pollina

La pollina essiccata è un concime di azoto, con titolo minimo di: 2% N totale. 2% N totale.

2% P 205 Totale.

4% somma di N totale.

Non ha una composizione costante in quanto influisce decisamente il tipo di lettiera usata per il pollame (trucioli di legno, tutoli di mais, segatura ecc.) nonché lo stato di maturazione e di invecchiamento della lettiera stessa.

Viene normalmente venduta franco partenza allevamento del venditore per merce alla rinfusa, pagamento pronta cassa.

La pollina essiccata e macinata, viene venduta in sacco di carta da kg 50, per merce resa franco partenza stabilimento produttore o franco magazzino acquirente; pagamento con dilazioni di 30/60 giorni dalla data della consegna.

704 – Gesso fosfatico.

Il gesso fosfatico, residuo di fabbricazione dell'acido fosforico, contiene l'1 – 2% di anidride fosforica totale, titolo che si garantisce e che viene preso per base della contrattazione.

La merce viene contrattata a quintale, tara per merce o alla rinfusa.

b) anticrittogamici

705 – Solfato di rame.

Il solfato di rame di tipo tradizionale si presenta in cristalli di varia grandezza di colore azzurro.

La merce, in prevalenza nazionale, viene venduta con la garanzia di purezza del 98-99% nelle seguenti pezzature: normale, granitello, minuto, neve p micro cristallino e tout venant.

Le nuove produzioni sono invece in cristalli lenticolari.

Nel contratto vengono sempre specificati i gradi di purezza, la marca e i termini di consegna e la pezzatura.

Il pagamento della merce viene normalmente fatto all'ordine della merce stessa.

Il prodotto nazionale si contratta franco fabbrica produttrice, in confezioni di plastica del peso di 5 – 10 e 50 kg

706 – Poltiglia bordolese industriale.

È solfato di rame neutralizzato e pronto per l'uso.

È formulato in polvere bagnabile al 13% di rame metallo nel tipo più in uso.



Il pagamento normalmente è all'ordine e la resa franco fabbrica.
Confezioni in plastica da kg 10 o kg 25.

707 – Solfato ferroso.

È un prodotto che si presenta in piccoli cristalli di colore verde-giallastro. La sua composizione è 85% min. di $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco fabbrica.
Confezioni da kg 50 in plastica e talvolta anche alla rinfusa.

708 – Ossicloruri di rame.

Si trovano in commercio in diversi tipi. Tra i più diffusi quelli di rame e calcio in polvere bagnabile al 50% ed al 16-25-32 e 40% di rame metallo e quelli di rame micronizzato al 45 – 50 – 57 – 58% di rame metallo.

Il pagamento è solitamente a 60 giorni e la resa franco fabbrica o deposito.
Confezioni in plastica da kg 0,2 – 1 – 10 – 25.

709 – Acuprici.

Sono anticrittogamici che non contengano rame.

Tra i più impiegati sono:

– Zineb 70-80%	principio attivo (ditiocarbammato);
– Ziram 85%	” ”
– Mancozeb 80%	” ”
– Maneb 80%	” ”
– Metiran 80%	” ”
– Propineb 70%	” ”
– Folpet 47%	” (tioftalimmide)
– Captan 50%	” ”
– Dodina 65%	” (acetato-dodecilguanidina)
– Thiram 50%	” (tiuramsolfuro)
– Dinocap 30%	” (nitrofenolo)
– Trifenil-idrossido 18%	” (stannorganico)

ed altri tipi di più recente introduzione come:

- Benalaxil 4 – 8% (analina) in coformulazione con altri anticrittogamici (Galben M 8 – 65; Galben R4 – 30; Galben F8 – 50)
- Metalaxil 8 – 10% (analina) in conformulazione con altri principi attivi quali Folper, Mancoreb, Rame, icuri Folpet,
- Cymoxanil 4 – 8% (Acetammide) in coformulazione con altri principi attivi quali Mancoreb, Rame, Folpet.
- Fenarimol (29) (Pirimidina)
- Bitertanol (30) (Triazolo)
- Propiconazole (31) (Triazolo)

Si presentano in polveri bagnabili biancastre, ma talvolta anche colorate.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la rese franco deposito.

Confezioni in plastica da kg 1 – 5 e 25.

710 – Acuprici del tipo “AS”.

Formulazioni in polvere caratterizzate da effetto antideriva, antievaporante, ecc. e come tali autorizzate dalle autorità sanitarie preposte specificatamente per trattamenti con mezzo aereo.

- Zineb AS 70% principio attivo
- Mancozeb AS 70%
- Maneb AS 70%

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa franco deposito.

Confezioni in plastica da kg 25

711 – Cuproorganici.

Trattasi di anticrittogamici nella cui formulazione entrano sia gli acuprici (specie Zineb e Mancoreb), sia composti di rame.



Vari i tipi in commercio; tra questi, quelli al 32% di zineb puro + 20% di rame metallo, quelli al 16% di zineb puro + 30% di rame metallo (das ossicloruro tecnico al 50%), quelli al 13,5 di zineb puro + 30% di rame metallo, ecc.

Si presentano come polveri bagnabili.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco deposito.

Confezioni in plastica da 1 – 5 – 10 – 25 kg

712 – Zolfi pulverulenti.

In commercio sia come zolfi semplici, sia come scorrevoli, sia come ramati.

Normalmente si presentano come polveri giallastre, con le seguenti caratteristiche:

- Zolfo semplice doppio raffinato ventilato 100% di zolfo al 99/100% di purezza
- Zolfo scorrevole doppio raffinato ventilato 95% di zolfo al 99/100% di purezza e 5% di coadiuvanti – la finezza viene garantita agli effetti di legge da un minimo di 80-85 al tubo Chancel
- Zolfo doppio raffinato ventilato ramato 97% di zolfo al 99/100% di purezza e 3% di solfato ramico idrato – la finezza viene garantita agli effetti di legge da un minimo di 75-80 al tubo Chancel.

Il pagamento è normalmente 30 giorni e la resa franco stabilimento produttore.

Confezioni in carta da kg 10 e 25.

713 – Zolfi idrosospensibili.

I tipi in commercio si differenziano a seconda della purezza delle particelle e del procedimento di produzione (meccanico o chimico) e normalmente vengono così distinti:

- Zolfi micronizzati (80% di zolfo puro) meccanici;
- Zolfi bagnabili (90% di zolfo puro) meccanici;
- Zolfi colloidali (80% di zolfo puro) chimici.

Si presentano come polveri bagnabili in confezioni di carta da 1 – 5 e 25 kg

Sono in commercio anche zolfi bagnabili del tipo “AS”, cioè antideriva, antievaporante, ecc. autorizzati specificatamente dalle competenti autorità per trattamento con mezzo aereo.

Il pagamento normalmente è a 60 giorni e la resa franco deposito.

Confezioni in plastica da kg 25.

714 – Insetticidi ed acaricidi.

I più comunemente impiegati sono:

Principio attivo	% p.a. tecnico	aspetto fisico *	confezioni da	
<i>Fosfororganici</i>				
Fenitrothion	50	L	kg 1	
Metilparathion	20	L	kg 1-10	flaconi Al
Parathion	20	L	kg 1-10	flaconi Al
Parathion	20 (olio)	L	kg 1-10	flaconi Al
Parathion	10	GR	kg 10	flaconi Al
Fentoato	5 (olio)	L	kg 1-10	flaconi Al
Fentoato	50	L	kg 1-10	flaconi Al
Dimetoato	20	L	kg 0,1-1-10	
Mevinphos	12	L	kg 1-5	
Azinphos-metile	30	PB	kg 1	
Protoato	20	L	kg 1	
Malathion	1	PS	kg 0,2-1	
Malathion	50	L	kg 10	
Chlorpyrifos	12-40	PS	kg 1	
Phorate	5	L	kg 10	
Terbufos	2	GR	kg 10	
Diazinon	10	GR	kg 1	
Diazinon	5	L	kg 10	
Carbammati		GR		
Sevin o carbaryl	5	PS	kg 1-5	in plastica



Sevin o carbaryl	50	PB	kg 0,1-1-5	in plastica
Carbofuran	5	GR	kg 25	
Methomyl	26,5	PB	kg 1	
Pirimicarb	23,7	PB	kg 0,15 – 1	
<i>Clororganici</i>				
Endosulfan	35	L	kg 1	flaconi A1
Endosulfan	35	PB	kg 1	plastica
<i>Fosfororganici</i> + <i>Solforganici</i>				
Protoato + Tetradifon	10 + 5	L	kg 1-10	flaconi A1
<i>Fenilparaffinici</i> + <i>Solforganici</i>				
Dicofol + Tetradifon	16 + 6	L	kg 1	flaconi A1
<i>Azotorganici</i>				
Amitraz	20,5	L	kg 1	flaconi 1
<i>Fosfororganici</i> + <i>Clororganici</i>				
Dimetoato + Endosulfan	14 + 4	L	kg 1	flaconi A1
<i>Stannorganici</i>				
Cyhexatin	25	PB	kg 1	flaconi 1
<i>Oli minerali</i> <i>bianchi</i>	80	L	l 5-20-50- 180	flaconi A1
<i>Polisolfuri</i> di <i>bario</i>	45/47 zolfo attivo	PB	kg 25	flaconi A1

Piretrine e Piretroidi di sintesi: comprendono una gamma di nuovi principi attivi in evoluzione, con formulazione e titoli diversi.

Nicotinici: il solfato di nicotina è un prodotto di monopolio dello Stato e viene venduto secondo le modalità stabilite dai regolamenti della azienda statale produttrice.

Esistono in commercio composti nicotinici aventi percentuali varie di nicotina pura, varianti dal 2,5 al 5%.

Vari altri tipi di principi attivi e miscele di altri principi attivi esistono in commercio.

Il pagamento, per tutti i tipi di insetticidi e acaricidi è normalmente di 60 giorni e la resa è franco deposito di zona o stabilimento di produzione.

715 – Erbicidi.

Fra i tanti tipi in commercio, alcuni dei più diffusi sono:

Principio attivo	% p.a. tecnico	aspetto fisico*	confezioni da	
Atrazina	45 puro	PB	kg	1 plastica
"	40 puro	L	"	5 flacone Al
Trifluralin	44,5 puro	L	"	1 flacone Al
2,4 D estere	31,5 acido eq.	L	"	1-10 flacone Al
MCPA sale	25	L	"	1-10 flacone Al
2,4 D sale	41,5 acido eq.	PB	"	1-10 plastica
Tiocarbazil	5 puro	GR	"	25 plastica
"	70 puro	L	"	5 flacone Al
Dalapon	74 acido eq.	PB	"	1 plastica
Propanile	35 puro	L	"	20.50.100 cont. Al
Simazina	50 puro	PB	"	1 plastica
Linuron	47,5 puro	PB	"	1 plastica
Paraquat	18 puro	L	"	1-10 cont. Al



Diquat	10 puro	PB	"	1,5
Clorato di sodio	80 puro	PB	"	1-200 cont. metall.

(*) L= liquido, GR = granuli, PS = polvere secca, PB = polvere bagnabile

nonchè erbicidi di più recente introduzione quali:

Alachlor	27-43% da solo o in miscela con Atrazina
Metolachlor	25 – 33% " " " "
Butylate	85,5% puro " " " "
Cycloate	72,7% puro da solo
Glyphosate	41% puro da solo o in miscela con Simazina
Setossidim	20% puro da solo
Fluazifop-butil	26% puro da solo

Esistono diversi altri principi attivi e miscele varie in commercio.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa franco stabilimento di produzione o deposito di zona.

716 – Propantriolo 49%.

È un prodotto antideriva ed antievaporante della serie "AS".

Come tale va impiegato con mezzi aerei in agricoltura in aggiunta all'antiparassitario specifico per la fitopatia da combattere.

Il pagamento è normalmente a 60 giorni e la resa è franco fabbrica.

Confezioni in plastica da kg 50 o sfuso.

717 – AATC 10%.

Acido acetiltriolidimcarbossilico – vitamina per vegetazione.

È un biostimolante della produzione agricola.

Confezioni in vetro da 200 gr.

718 – Clorophancinone – Warfarin (Ossicumarina) – Bromadiolone – topicidi – raticidi.

In veicolo appetibile (esche) sono indicati contro tutte le specie di ratti e topi.

Il pagamento è normalmente all'ordine e la resa franco deposito.

Confezioni da kg 0,25 e kg 1 in scatole di cartone.

719 – Ferormoni – trappola pronta all'uso.

Trattasi di sostanze di sintesi particolari che agendo nei confronti degli insetti come attrattivi sessuali, possono essere impiegati per la loro cattura e per il controllo quindi del loro sviluppo.

Il pagamento è normalmente alla consegna e la resa è franco deposito.

720 – Metaldeide 5%.

È un prodotto in formulazione granulare per la lotta contro le lumache.

Il pagamento è normalmente alla consegna e la resa franco deposito.

Confezioni da 1 kg in plastica.

Per quanto concerne la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei Fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi e acaricidi, erbicidi, ecc.) e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate si rimanda al regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

L'utilizzatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta circa le colture che si possono trattare, i dosaggi da impiegare e i tempi di carenza da rispettare al fine di evitare residui tossici sui prodotti destinati all'alimentazione al di sopra dei limiti massimi tollerati per legge (ordinanza Ministero 6 giugno 1983 e circolare 12.10.1985, n. 42).

L'acquirente è inoltre responsabile dell'uso "improprio" dei Presidi Sanitari, nonchè dell'impiego dei principi attivi scaduti o ritirati dal commercio.

Tra il Rivenditore e Utilizzatore finale esiste normalmente una trattativa per la definizione di prezzo e modalità di consegna e pagamento.

Nel caso non fosse altrimenti specificato la merce si intende franco magazzino e il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi in uso.



In caso di contestazione il ritiro della merce è normalmente a carico del Rivenditore.

c) saponi – glicerina – profumeria (●)

d) prodotti farmaceutici (●)

e) colori e vernici (●)

f) materie plastiche (●)

g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

PRODOTTI PETROLIFERI

721 – Forma di contrattazione.

Per la vendita di prodotti petroliferi, compresi i bunkeraggi alle navi, è in uso anche accettare ordinazioni verbali o a mezzo telefono, senza che sia necessaria la conferma scritta e/o il doppio di commissione.

722 – Modalità di contrattazione.

La vendita dei prodotti petroliferi avviene in base alla loro nomenclatura generica: “benzina”, “petrolio” ecc..

Le vendite avvengono nei seguenti modi:

- per tipi e gradazione stabiliti dal venditore sulla base delle classificazioni fiscali;
- a peso netto per tutte le vendite a mezzo vagoni cisterna ferroviari, autobotti o barche cisterna, nonché per tutte le vendite in fusti, eccezione fatta per il bitume che viene venduto anche in cilindri di lamierino, tara per merce;
- a volume per le benzine e il gasolio, consegnati in autobotte chilolitrica.

Il compratore è tenuto ad avvertire il venditore se la merce richiesta è destinata ad un particolare impiego ed è responsabile nei confronti degli uffici finanziari per le autorizzazioni ad immagazzinare la merce.

723 – Unità di contrattazione.

L'unità base di contrattazione è la tonnellata, con la sola eccezione delle consegne a mezzo autobotti chilolitriche per le quali l'unità base è il metro cubo.

La merce può essere consegnata a mezzo:

- motrice, il rimorchio e/o l'autotreno completo;
- vagone cisterna ferroviario completo;
- chilolitro per le vendite a volume di benzina e di gasolio;
- bidone U.C. (uso costante) a corpo, comprese le spese di riempimento unitarie;
- bettolina e oleodotto per le vendite a nudo. (32)

724 – Prezzo (33)

725 – Imballaggio.

L'imballaggio può essere fornito dal venditore e/o dal compratore. In quest'ultimo caso, esso deve essere reso pronto ed idoneo per il riempimento, franco di ogni spesa, al posto di consegna della merce stabilito dal venditore.

L'imballaggio deve inoltre essere in condizioni di pulizia tali da non pregiudicare la qualità del prodotto.

L'imballaggio a rendere, con il quale viene spedita o consegnata la merce, si intende dato a prestito, rimanendo sempre di proprietà del venditore. Il compratore sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale, conteggiato a parte in fattura, che il venditore restituirà solo se gli imballaggi saranno resi, in buon stato di conservazione, franco posto al deposito che ha consegnato e spedito la merce, entro il termine di trenta giorni.

In caso di mancata restituzione dell'imballaggio entro il termine suddetto, il venditore ha la facoltà:

● Non sono stati accertati usi.

32 Alcuni tipi di lubrificanti vengono consegnati in fusti.

33 Non sono stati accertati usi. Vedere L. 287/1990.



- a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, restando il compratore obbligato a rifondere subito tutte le relative spese;
- b) di addebitare al compratore un nolo ogni giorno di ritardo nella restituzione.
- c) di emettere tratta a vista a carico del compratore per il valore effettivo corrente dell'imballaggio, detratta l'eventuale cauzione.

L'imballaggio di qualsiasi tipo dato in prestito s'intende affidato alla custodia del compratore che ne è responsabile e che non può, pertanto, alterarlo né adibirlo ad altri usi.

In caso di restituzione di imballaggi, deteriorati, le eventuali spese di riparazione sono a carico del compratore.

Se i bitumi vengono venduti in fusti, questi si intendono a perdere.

726 – Consegna.

La consegna della merce da parte del venditore viene effettuata franco deposito domicilio del compratore, o franco deposito del venditore, o franco stazione o banchina di partenza, oppure franco stazione destino, utilizzando i mezzi di trasporto indicati nell'art. 711 e prelevandola dai serbatoi del venditore secondo le modalità stabilite dai vigenti regolamenti sulla movimentazione degli infiammabili.

Nelle consegne su autobotti franco deposito del venditore, il compratore è responsabile dell'invio di mezzi di trasporto idonei al tipo di prodotto richiesto, particolarmente allo scopo di evitare possibili inquinamenti.

727 – Consegna pronta.

Quando non è precisata la data di consegna, per "consegna pronta", si intende che la consegna deve essere effettuata entro il terzo giorno della stipulazione del contratto.

Per i lubrificanti la "consegna pronta" si intende entro i 10-15 giorni.

728 – Modalità delle consegne in autocisterne e/o vagoni cisterne.

Per le consegne convenute in autocisterne e/o vagoni-cisterna, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore come dal compratore.

- a) Per le consegne in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curare il ricevimento e a provvedere allo scarico completo. Questo dovrà avvenire immediatamente nel caso che l'autocisterna giunga a destino nelle ore lavorative del destinatario. Il ritardato scarico dovuto a causa del ricevitore, dà diritto al venditore al rimborso delle relative spese sostenute.
- b) Qualora la merce venga venduta in vagoni-cisterna forniti dal venditore, il compratore dovrà curare il completo scarico entro i termini previsti dai regolamenti delle ferrovie Trascorsi detti termini senza che lo scarico sia ultimato, il compratore è tenuto a pagare le tasse di sosta, che venissero applicate dalle ferrovie, ovvero corrispondere al venditore un nolo sosta giornaliero, secondo le relative tariffe delle ferrovie.

I vagoni-cisterna forniti dal venditore devono essere restituiti dal compratore vuoti.

Il compratore è tenuto, inoltre, a restituire gli attrezzi per lo scarico (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) annessi alla cisterna. Egli, infine è tenuto al rimborso degli eventuali danni e/o deterioramenti apportati ai vagoni-cisterna durante le operazioni di scarico e di sosta.

729 – Modalità delle consegne a navi.

Nelle vendite con la clausola "franco tubazione", la nave riceve il prodotto dal deposito costiero a mezzo di tubazione. La spesa di pompaggio è a carico del venditore.

Per merce resa "franco bordo", la nave viene rifornita da bettolina; le spese di trasporto del prodotto a mezzo bettolina e quelle di pompaggio sono a carico del venditore.

Nelle vendite "franco porto destino", la merce si intende posta e pompata fuori bordo del natante nel porto di arrivo, con nolo e assicurazione pagati dal venditore. Le spese di scarico, facchinaggio ed eventuale pesatura della merce all'arrivo sono a carico dell'acquirente.

730 – Verifica della merce.

La verifica della merce sia per qualità che per la quantità deve essere eseguita all'atto del ritiro dal deposito del venditore se la consegna è fatta franco partenza e all'atto del ricevimento se la consegna è effettuata franco destino e, in ogni caso, per quanto concerne la qualità, prima del suo travaso dal recipiente impiegato per il trasporto.

731 – Campionamenti.



Normalmente non si effettuano vendite su campione nè su analisi.

Queste ultime, se richieste, vengono fornite a semplice titolo informativo.

Qualora vi sia richiesta di campionamento, questo va fatto in contraddittorio, fra le parti, mediante prelievo di tre campioni sigillati.

Il campionamento deve essere effettuato:

- a) per la merce venduta franco partenza, mediante prelievo dal serbatoio del venditore;
- b) per la merce venduta franco destino, mediante prelievo dal serbatoio del veicolo che ha effettuato il trasporto.

Le modalità di prelievo sono quelle stabilite dalle leggi doganali in materia.

732 – Reclamo sulla qualità.

Il reclamo sulla qualità può essere fatto solo nel caso in cui il compratore sia in possesso del campione effettuato in contraddittorio e prelevato con le modalità del precedente articolo.

733 – Peso valido.

Se la spedizione della merce viene eseguita da un deposito doganale, fa fede il peso dichiarato dalla Dogana e dall'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione.

In mancanza di detto accertamento il peso della merce spedita o consegnata al vettore è quello riscontrato e/o dichiarato alla partenza dal venditore.

Per le consegne franco destino, eventuali cali vengono riconosciuti entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa vigente.

734 – Clausola “circa”.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “circa”, si intende che il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 10% in più o in meno della quantità contrattata.

Tale clausola è valida solo per i bunkeraggi.

735 – Importazione ed esportazione di fusti.

Per i fusti in temporanea importazione e per quelli nazionali in temporanea esportazione, e quindi muniti di piombi e di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare gli imballaggi all'atto della riesportazione e/o reimportazione, il compratore è responsabile verso il venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'esportazione, rottura, manomissione dei suddetti contrassegni di controllo e, inoltre, della tempestiva restituzione degli imballaggi stessi o degli eventuali documenti accompagnatori.

La merce viene ceduta all'importatore anche in recipienti a rendere di sua esclusiva proprietà, i quali non possono dal compratore essere impiegati per alcun uso.

Il compratore può essere tenuto a versare il deposito cauzionale stabilito dall'importatore a garanzia della restituzione in ottimo stato dei recipienti.

736 – Danni ai vagoni – cisterna.

Eventuali danni sofferti dai vagoni cisterna durante il viaggio, devono essere tempestivamente denunciati dal destinatario, che curerà la richiesta della perizia da parte delle ferrovie, in nome proprio ma per conto del proprietario del vagone cisterna.

h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

737 – Condizioni di vendita e consegna.

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà dal venditore. Il prezzo di listino si intende franco fabbrica o franco distributore.

Il GPL può essere venduto anche sfuso.

738 – Misurazione e tolleranze.

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo leggi fisiche con una tolleranza massima complessiva del 10%.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per metro cubo di acetilene, la differenza è addebitata.



739 – Cauzione e restituzione bombole.

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato. Il compratore deve versare una cauzione proporzionale alla quantità e al valore aggiornato delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e, comunque, entro 15 giorni dalla data della consegna. Trascorso tale termine di 15 giorni è tenuto a versare una penalità giornaliera da determinarsi in relazione al valore delle bombole.

Per le bombole di GPL non è prevista la cauzione. Per la loro restituzione non esiste un termine definitivo. Il consumatore può acquistare delle bombole che possono essere ricaricabili perché collaudate.

740 – Responsabilità ed obblighi del compratore.

Trascorso un termine di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla consegna al compratore, questi è responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali; sempre che il venditore abbia comunicato per iscritto al compratore la data di scadenza di essi.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati.

Il compratore non può per alcun motivo far riempire le bombole avute in comodato presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole stesse, né può effettuarne neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Il compratore non è responsabile dei collaudi.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI GPL

741 – Unità base di contrattazione.

L'unità base di contrattazione è:

- il peso per le consegne eseguite dalle raffinerie alle stazioni di imbottigliamento a mezzo autoferrocisterne e/o a mezzo oleodotti;
- le bombole o i bidoni per le consegne agli utenti;
- il peso o la quantità in litri per le consegne agli utenti di GPL sfuso a mezzo autobotti.

742 – Forniture domestiche.

Le forniture domestiche avvengono con bombole di proprietà del venditore; le bombole sono consegnate al compratore a titolo di comodato senza il versamento di alcuna cauzione e senza alcun termine per la restituzione.

743 – Tolleranze.

Sul peso dichiarato delle bombole è ammessa una tolleranza di più o meno il 10%.

744 – Responsabilità del venditore.

Il venditore, proprietario delle bombole, è responsabile dell'ottemperanza alle norme vigenti sui collaudi delle bombole stesse.

745 – Responsabilità e obblighi del compratore.

Il compratore che utilizzi mezzi propri per il trasporto delle bombole è responsabile dell'ottemperanza alle disposizioni di legge relative alle norme di sicurezza da seguire per tali particolari tipi di trasporto.

Il compratore non può per alcun motivo far riempire le bombole avute in comodato da fornitori diversi dal proprietario delle bombole stesse, né può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi (34); esso inoltre deve restituire le bombole in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria a lui imputabile.

Cap. 17) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (•)

• Non sono stati accertati usi.



Titolo VI (•)

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

-

• Non sono stati accertati usi.



Titolo VII
ALTRI USI



Titolo VII

ALTRI USI

Cap. 1) PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

a) lavatura e pulitura a secco ed a umido tintura e pulitura di abiti ed indumenti

830 – Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiedere la verifica alla ditta. La ditta rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata, salvo che il committente provi altrimenti l'avvenuta consegna al prestatore d'opera

831 – Responsabilità della ditta.

La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affissata a regola d'arte.

La ditta qualora il cattivo risultato della lavorazione non sia accertabile mediante preventivo esame, non risponde dei raccorciamenti delle pieghe e delle deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione.

Non risponde altresì del cattivo risultato della lavorazione di oggetti deteriorati da sudore, da polvere, da fumo e da eccessivo uso.

832 - Riuscita della tintura.

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

834 – Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

Trascorso il termine di cui sopra, la ditta ha la facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare dall'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini, oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

836 – Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare se gli oggetti che ritira presentano vizi palesi (o apparenti) al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami per vizi palesi (o apparenti) oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta e il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro.

837 – Risarcimento danni.

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento degli oggetti, attribuiti a sua colpa.

LAVATURA DI BIANCHERIA

838 - Ritiro e consegna.

Gli indumenti da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti ecc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia distinta, firmata in segno di ricevuta.

La riconsegna degli indumenti a domicilio del committente ha luogo settimanalmente.

839 – Reclami



I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i otto giorni dalla riconsegna, ma se il committente esegue la verifica all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

840 – Responsabilità e risarcimento danni.

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivati dall'usura e per le perdite, in ragione del cento per cento del valore effettivo e attuale dei capi smarriti e deteriorati, salva la prova del maggior danno

841 – Smarrimento degli oggetti.

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

b) impianti e materiali elettrici idraulici e di riscaldamento

Sez. I° - Impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

842 – Preventivo.

Vengono generalmente escluse dal preventivo:

- a) le spese per tutti i lavori e le provviste da muratore, falegname, scalpellino, verniciatore, pittore ecc., per la prestazione di scale, ponti di servizio, argani, ecc. e, in genere per qualunque opera edilizia inerente all'impianto.
- b) le spese per la presentazione della manovalanza in aiuto ai montatori, salvo espresso patto contrario;
- c) le spese per eventuale registrazione del contratto e delle fatture;
- d) le spese per il combustibile occorrente per le prove e il collaudo degli impianti di riscaldamento.

Nei preventivi per installazioni di singole lampade, s'intendono escluse le lampadine e le vetriere.

843 - Allacciamento e deposito degli impianti.

Nei lavori di acqua, gas, luce e forza, anche se il prezzo è pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle spese di allacciamento e depositi dei singoli impianti, queste spettano al committente pure nel caso in cui siano anticipate dall'installatore.

844 – Obblighi del committente.

Il committente, di solito, fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per uso di laboratorio deposito attrezzi e materiali.

845 – Distacco e riattacco di stufe e radiatori.

La spesa di distacco e successivo riattacco dei radiatori, dopo che sia stato eseguito il montaggio, è a carico del committente.

846 – Prove e collaudi.

Negli impianti di installazioni igieniche e sanitarie e di reti di tubazioni per distribuzione d'acqua calda e fredda, le prove vengono eseguite ad impianto finito ed il collaudo viene eseguito circa un mese dopo la ultimazione degli impianti stessi.

Negli impianti di riscaldamento le prove vengono eseguite ad impianto finito ed il collaudo può essere richiesto, se non fissato nel contratto, entro tre mesi dalla consegna dell'impianto provato, e comunque, non oltre il 28 febbraio successivo.

Il collaudo viene eseguito nelle ore antimeridiane, con porte e finestre chiuse.

Negli impianti di riscaldamento a termosifone ed a vapore la temperatura minima esterna tenuta per base nei calcoli è di -5° .

Al collaudo, per temperatura minima esterna viene considerata la minima letta a partire dalla mezzanotte del giorno precedente al collaudo stesso in un punto a nord dell'edificio, distante almeno tre metri dall'edificio medesimo. La temperatura interna viene letta nel centro dei locali all'altezza di metri 1,60 dal pavimento.

Se al collaudo la temperatura esterna non scende al minimo tenuto per base, si deve leggere nell'interno dei locali una temperatura di un grado superiore per ogni tre gradi di maggior temperatura esterna.

Nel caso di serramenti a deficiente tenuta d'aria viene ammessa una congrua tolleranza nella temperatura dei locali.

Il committente deve curare la fornitura dell'energia e del combustibile necessari per le prove.

847 – Pagamento.



Qualora non sia stabilito diversamente nel contratto, il committente trattiene a garanzia, fino all'avvenuto collaudo, il 10% dell'importo pattuito per la prestazione.

Sez. 2° - Materiali elettrici, idraulici e di riscaldamento.

848 – Modalità di contrattazione dei materiali elettrici.

I seguenti materiali vengono così contrattati:

- a) conduttori in rame isolato, a metro e millimetro quadrato per grado di isolamento;
- b) conduttori in rame nudo a quintale e secondo sezione;
- c) tubo isolante in plastica, a metro e in ragione del diametro;
- d) tubo isolante in plastica, a metro e in ragione del diametro;
- e) tubo isolante in plastica, rinforzato tipo "Elios" a metro e in ragione del diametro;
- f) tubo isolante in plastica, flessibile, in rotoli a metro e secondo il diametro;
- g) guaina flessibile in acciaio, isolata in plastica a metro;
- h) accessori per tubo isolante, a numero e tipo;
- i) materiale d'installazione, come interruttori, deviatori, commutatori, prese, portalampade, ecc., a numero e tipo;
- j) lampadine elettriche a numero, secondo la marca, voltaggio, intensità, luminosità e tipo.

849 – Modalità di contrattazione dei materiali idraulici.

I seguenti materiali idraulici vengono così contrattati:

- a) tubi di piombo in genere e lastre di piombo, tubi di ferro zincato e tubi in rame trafilato, a peso e metro, tubi in plastica speciale, a metro lineare;
- b) accessori per tubi, a peso o a numero, secondo la qualità e misura;
- c) accessori (rubinetti, valvole, gruppi cromati, ecc.), a numero, misura e diametro;
- d) porcellana in genere, ghisa ed acciaio smaltato (lavandini, water, vasche da bagno, vaschette, bidets, piatti doccia, lavelli), a numero ed in ragione della marca e della scelta delle dimensioni;
- e) scaldabagni a gas, elettrici ed a legna, a numero ed in ragione del tipo, marca e capacità.

850 – Modalità di contrattazione dei materiali per impianti di riscaldamento e idraulici.

I seguenti materiali per impianti di riscaldamento vengono così contrattati:

- a) tubo in ferro e tubo in rame trafilato, a peso e a misura;
- b) tubo in acciaio leggero, a metro;
- c) tubazioni in plastica anche speciale per riscaldamento, idraulica e scarichi in genere, secondo il diametro lineare;
- d) accessori per tubi a peso o a numero a seconda della qualità e misura;
- e) valvolame in genere in bronzo o in ghisa o in plastica, a numero e secondo la misura, il tipo e il diametro;
- f) caldaia in ghisa o in acciaio a seconda della potenzialità e marca;
- g) pompe di circolazione, a numero secondo la portata e la pressione, tipo e marca;
- h) radiatori in ghisa, in acciaio ed in alluminio a caloria, marca e tipo e mensole di sostegno a numero;
- i) serbatoi di espansione, tipo aperto o chiuso a membrana, a numero e capacità;
- j) i tubi di isolamento (guaine) secondo il tipo, caratteristiche, spessore e diametro, al metro lineare.

Gli impianti elettrici inerenti alla installazione delle pompe e gli impianti di protezione delle stesse vengono considerati a parte.

851 – Consegna.

Il materiale elettrico e idraulico si intende contrattato per consegna franco magazzino del venditore.

c) custodia e costruzione di imbarcazioni

I – CUSTODIA DI IMBARCAZIONI

852 – Obblighi del proprietario dell'imbarcazione.

Nel servizio di ricovero di imbarcazioni, gli obblighi del proprietario dell'imbarcazione sono i seguenti:

- a) osservanza degli orari di servizio del cantiere;
- b) scrupolosa aderenza alle prescritte norme antincendio e a quelle antinquinamento, ad ogni altra misura di sicurezza e di disciplina;



- c) non eseguire o far eseguire lavori da persone estranee al cantiere medesimo;
- d) dotare lo scafo di particolari attrezzature idonee al suo rimessaggio suo rimessaggio;
- e) dotare le imbarcazioni da custodire a secco di invasatura.

853 – Obblighi del ricoverante.

Gli addetti al ricovero assumono i seguenti obblighi:

- rispettare l'orario di servizio;
- adempiere all'obbligo di custodia;
- rispondere di eventuali danni;
- consegnare l'imbarcazione esclusivamente al proprietario od a persona dal medesimo espressamente incaricata per iscritto al ritiro.

854 - Pagamento

Il pagamento del corrispettivo per la custodia di imbarcazioni avviene in via anticipata e per periodi di tempo di volta in volta convenuti tra le parti.

855 - Consegna dell'imbarcazione per il ricovero.

L'identificazione del momento in cui avviene il ricovero si ha allorché il cliente consegna l'imbarcazione, previo assenso del ricoverante e previo controllo del contrassegno fornito all'atto del contratto ed in esso riportato.

Quanto contenuto nel presente articolo, s'intende riferito altresì al caso di consegna dell'imbarcazione per riparazione, verifiche, lavori di trasformazione, installazione di attrezzature, manutenzione ed altri.

Il cliente che consegna l'imbarcazione per lavori ha l'obbligo di fornire un elenco delle dotazioni di bordo fisse ed amovibili.

856 - Responsabilità del ricoverante.

Il ricoverante risponde degli eventuali danni dell'imbarcazione, ovvero dalla medesima provocati, fino al momento in cui la restituisce alla persona incaricata di riceverla; con esclusione di quelli causati da eventi non prevedibili.

857 – Provvigione di intermediazione nella compravendita di imbarcazioni da diporto.

In occasione della compravendita di imbarcazioni da diporto, con l'intervento di mediatore, regolarmente iscritto nell'apposito Ruolo presso la Camera di Commercio, è dovuta, da entrambe le parti, una provvigione del 5%, salvo diverso accordo tra le parti stesse.

II – COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI

858 – Pagamento.

A Venezia il pagamento, di norma, avviene con versamenti a stati di avanzamento dell'opera, con inizio dalla stipulazione del contratto: il saldo ha luogo alla consegna dell'imbarcazione, a collaudo tecnico avvenuto, eseguito dal cantiere costruttore, assieme al committente o con persona designata esplicitamente, e conseguente accettazione da parte del committente stesso.

Cap. 2) USI MARITTIMI

I – TRASPORTI MARITTIMI

a) sbarco e imbarco di merci

859 – Caricazione sottoparanco.

Da sottoparanco la caricazione delle merci in colli si effettua a spese e rischio della nave. Sono a spese e rischio del caricatore l'imbragatura delle merci stesse da terra o da barca e l'agganciamento all'uncino della gru o del verricello.

860 - Discarica sottoparanco.

La discarica sottoparanco delle merci in colli viene effettuata fino a sottoparanco a spese e rischio della nave; da sottoparanco ad oltre a spese e rischio del ricevitore.



861 – Ricognizione di peso e contenuto.

Per la merce in colli, l'imbarco e lo sbarco avvengono secondo le marche ed i numeri, con libertà di riserva circa il peso ed il contenuto dei colli.

861 bis - Spese di pesatura e misurazione.

La pesatura e/o la misurazione grava per intero sul richiedente, se non stabilito dalle clausole di polizza carico e/o contratto di trasporto.

862 – Impiego di gru di terra.

Quando la discarica delle merci in colli ricevibili sottoparanco viene effettuata, su richiesta del vettore, con gru di terra la spesa per l'impiego delle gru viene ripartita con due terzi a carico della nave e per un terzo a carico della merce. (35)

Quando la caricazione delle merci in colli consegnabili sottoparanco viene effettuata, su richiesta del vettore, con la gru di terra, la spesa per l'impiego della gru viene ripartita con due terzi a carico della nave e per un terzo a carico della merce. (36)

863 – Impiego sussidiario dei mezzi di bordo.

Quando nella caricazione o discarica di merce sottoparanco, con i mezzi disponibili di banchina è impossibile raggiungere la rata d'imbarco o di sbarco concordata dal vettore con il caricatore o con il ricevitore, questi ultimi hanno la facoltà di chiedere l'impiego sussidiario dei mezzi di bordo.

La spesa relativa al funzionamento di tali mezzi è a carico della nave; quella relativa al personale di manovra è a carico di chi lo ordina.

864 – Orario lavorativo e fuori orario per imbarco e sbarco di merci in colli

Salvo quanto stabilito dalle condizioni "Liner terms", le operazioni d'imbarco e sbarco di merce in colli devono essere effettuate nei giorni lavorativi e secondo gli orari stabiliti dalle singole imprese concessionarie.

Sono a carico del richiedente le spese relative alla caricazione o discarica della merce fuori orario.

865 – Apertura e chiusura dei boccaporti.

Per consegne sottoparanco, le operazioni di apertura e chiusura dei boccaporti sono a carico della nave.

866 – "Rate medie d'imbarco e sbarco nel porto commerciale di Venezia".

Ove non venga diversamente stabilito per contratto, i quantitativi medi di merce da caricare o scaricare nel porto commerciale di Venezia sono i seguenti:

tonnellate turno/squadra

Carbon fossile	2800
Cotone ed altre fibre vegetali in balle pressate	120
Fosfati alla rinfusa (b. Veneto)	600
Fertilizzanti	
– alla rinfusa	600
– in sacchi sciolti	90
Frumento granoturco	
– per discarica e banchina Piemonte	1000
– per discarica silo Piemonte	400
– per bocca di aspirazione "TUBO"	non accertato
Sfarinati derivati da semi e cereali (ponti CT)	600
Altri cereali	
– per discarica a banchina (ponti CT)	600
– per discarica a silo Piemonte	500
Legname in tronchi	280
Merci varie in sacchi sciolti	90
Merci varie in balle	100



Piriti alla rinfusa in pezzatura	600
Sabbia silicea	600
Sale marino e salgemma rinfusa	600
Pesce congelato da peschereccio d'alto mare	40
Merci palettizzate	400
Containers pieni	90 unità
Containers vuoti	110 unità
Trallers	80 unità

867 – Rate di imbarco-sbarco al porto di Chioggia.

NAVI CON ALMENO 4 BOCCAPORTI:

Legnami reggettati	800 t	8 ore
<u>Merci varie gen.</u>	500 "	" "
Prodotti siderurgici		
Tondini-lamiere		
Billets ecc.	2.000 "	" "
Coils brame		
Tubi di vario tipo	1.500 "	" "
Rinfusa ferraccio	800 "	" "
<u>Ghisa – panni vari</u>	2.000 "	" "
Prodotti alimentari	1.000 "	" "
Merce pallets	1.000 "	" "
Merce in slings	1.200 "	" "
<u>Rinfusa cereali</u>	4.800 "	6 ore 30 minuti
Con aspiratori pneumatici		
Rinfusa concimi		
Con benne	2.400 "	8 ore
Saccheria	600 "	6 ore 30 minuti

navi con almeno 2 boccaporti:

<u>Legnami regettati</u>	500 t	8 ore
Merci varie in genere	300 "	" "
Prodotti siderurgici	1.000 "	" "
Tondino lamiera		
Billets ecc.		
Coils brame		
Blumi ecc.	2.000 "	
Tubi di vario tipo	800 "	" "
Misura ferraccio	500 "	8 ore
Ghisa in panni alla rinfusa	1.000 "	" "
Prodotti alimentari	500 "	" "
Merce in pallets	500 "	" "
Merce in slings	600 "	" "
Concimi rinfusa con benne	1.400 "	" "
Rinfusa cereali	4.800 "	6 ore 30 minuti
Saccheria	300 "	" "

868 – Polizza di carico con indicazione del luogo di destino diverso dal porto marittimo.

L'indicazione di un luogo di destino diverso dal porto marittimo sulle polizze di carico comporta l'obbligo per il vettore di stivare le merci in modo separato per la loro regolare consegna sottoparanco nel porto; per il ricevitore d'essere pronto sotto bordo a riceverle appena la nave può consegnarle.

Salvo diverso uso contrattuale, le spese ed i rischi al trasporto dal porto al luogo di destino sono a carico della merce.



La responsabilità del vettore viene a cessare con la consegna della merce sottoparanco.

b) stallie e controstallie

869 – Decorrenza delle stallie.

Nel silenzio del contratto o dei regolamenti portuali, le stallie cominciano a decorrere, sempre che la nave sia in libera pratica, dopo che il comandante ha dichiarato per iscritto al caricatore o al ricevitore in ore d'ufficio di essere pronto per la caricazione e la scarica.

In particolare:

- Se l'avviso di prontezza viene dato prima delle ore 10, il giorno stesso all'inizio del turno pomeridiano di lavoro, secondo l'orario stabilito dall'impresa.
- Se l'avviso viene dato dopo le ore 10 e prima delle ore 15 al mattino del giorno successivo, all'ora di inizio del lavoro portuale.
- Se l'avviso viene dato dopo le ore 15, alle ore 10 del giorno successivo.

Nel caso di carico completo, se il possessore della polizza di carico è ignoto al comandante e non si presenta a ricevere la merce, il comandante o chi per esso fa affiggere nell'Albo della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia l'avviso di essere pronto alla scarica. Le stallie, in questo caso, incominciano a decorrere dal giorno successivo a quello dell'arrivo.

870 – Durata delle stallie.

Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico non sono fissate le stallie per la caricazione o la scarica, le operazioni d'imbarco e sbarco debbono compiersi entro tanti giorni lavorativi quanti, secondo le rate medie previste dalla vigente raccolta, sono necessari per la consegna o il ricevimento del carico.

Il caricatore o il ricevitore hanno facoltà di effettuare le operazioni d'imbarco e sbarco oltre l'orario lavorativo portuale.

In tal caso sono a loro carico le maggiori spese ivi comprese quelle relative allo straordinario dovuto all'equipaggio.

871 – Sospensioni delle stallie.

Nel computo delle stallie non si calcolano le domeniche e le feste contemplate nel calendario ufficiale, i giorni e le ore nei quali, per quanto previsto dai regolamenti portuali, per causa di pioggia o di altri impedimenti atmosferici, ovvero per cause di forza maggiore riconosciute dall'autorità marittima, le operazioni di imbarco e di sbarco siano precluse, eccetto il caso in cui nella fissazione delle stallie venga usata la dizione "giorni correnti"

Il tempo perduto dalla nave per l'osservanza del turno viene calcolato agli effetti delle stallie.

872 – Conteggio delle controstallie.

Le controstallie vengono conteggiate in giorni consecutivi e frazioni di giornata.

873 – Pagamento delle controstallie.

Al pagamento del compenso delle controstallie al vettore o al suo agente sono tenuti in solido tutti i caricatori o tutti i ricevitori interessati in un unico contratto di noleggio.

L'onere delle controstallie si divide nei rapporti interni fra caricatori o ricevitori interessati, in proporzione dei singoli quantitativi da ciascuno imbarcati o sbarcati, salvo che l'obbligazione non sia sorta per colpa o nell'interesse di alcuni di essi.

c) posti di ormeggio

874 – Posti d'ormeggio.

Nel silenzio del contratto, la designazione del posto d'ormeggio, nei limiti delle disposizioni dell'autorità marittima, spetta al caricatore o al ricevitore nel trasporto di carico totale o parziale omogeneo; spetta al vettore nel trasporto di cose singole su navi di linea.

Nel caso di più caricatori o più ricevitori, la designazione spetta a quello o a quelli che abbiano la maggioranza del carico.

Se non si forma tale maggioranza, il vettore provvederà a scegliere l'ormeggio più opportuno, previa autorizzazione dell'autorità marittima.



875 – Movimento della nave nel porto.

Il caricatore o la maggioranza dei caricatori, il ricevitore o la maggioranza dei ricevitori cui spetti la designazione del posto d'ormeggio hanno la facoltà di richiedere il movimento per ulteriori ormeggi.

876 – Spese di ormeggio e di movimento.

Le spese di primo ormeggio competono alla nave. Quelle per i movimenti ulteriori sono a carico di chi li richiede.

La nave sopporta le spese relative ai movimenti ordinati dall'autorità marittima per ragioni di sicurezza a seguito di calamità, o per la prevenzione di queste ultime, in occasione di pubbliche manifestazioni, per far posto alle navi della marina militare, o per altre ragioni di forza maggiore. I movimenti disposti nell'interesse di terzi sono a carico di questi ultimi.

Se il movimento della nave richiesto dal caricatore o dal ricevitore viene eseguito in ore lavorative, nessun compenso speciale spetta all'equipaggio. Il tempo impiegato per tale movimento viene conteggiato agli effetti delle stallie.

877 – Ormeggio di attesa o per alleggerimento.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo non sia in grado di attraccare alla banchina designata per indisponibilità di quest'ultima e, dopo essersi ormeggiata altrove nell'ambito portuale (indicato nell'art. 1 del Regolamento per il servizio marittimo nel porto di Venezia), esegua il movimento per l'accosto appena la banchina designata si sia resa libera, le spese relative a tale movimento sono a carico del vettore.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo, nell'impossibilità di raggiungere la banchina designata per ragioni di pescaggio, si ormeggi altrove nell'ambito portuale di cui sopra e, dopo essersi alleggerita di parte del carico esegua l'accosto a banchina le spese relative a tale movimento sono a carico del ricevitore.

Il tempo di sosta della nave all'ormeggio d'attesa, o impiegato per l'alleggerimento, viene calcolato agli effetti delle stallie.

878 – Ancoraggio in rada.

Quando una nave con carico totale o parziale omogeneo si ancora in rada per indisponibilità della banchina designata dal ricevitore o per mancanza o indisponibilità di banchina d'attesa o per insufficienza di fondali in quest'ultima, le stallie incominciano a decorrere dall'avvenuto ancoraggio in rada, salvo quanto disposto dall'art. 869.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di ormeggio designato dal ricevitore non viene calcolato agli effetti delle stallie.

d) cali (37)

e) noli

879 – Calcolo del nolo.

Il capitano ha la facoltà di procedere al controllo del peso, del volume della merce e del numero dei colli e pretendere il pagamento del nolo sulle differenze accertate. Non è tenuto ad accettare come base per il calcolo del nolo le risultanze del controllo doganale

880 – Senseria sui noli allo spedizioniere.

Il vettore, o chi per esso, nei trasporti di cose determinate con presentazione di ordini d'imbarco e rilascio di polizze di carico, corrisponde una senseria alla casa di spedizioni, regolarmente iscritta all'apposito elenco presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che abbia concorso in maniera determinante alla acquisizione del carico. La stessa sarà liquidata su piazza.

Su tale senseria, da liquidarsi su piazza, la cui misura è normalmente del 4% sul nolo, il vettore, o chi per esso, trattiene un decimo.

881 – Diritti di agenzia.



L'armatore corrisponde all'agente raccomandatario, quale corrispettivo per le sue prestazioni, il compenso stabilito dalle tariffe ufficiali vigenti. L'agente marittimo raccomandatario corrisponde all'associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges) previsti dalla tabella della stessa associazione di categoria aderente alla Federazione Nazionale. L'armatore corrisponde all'agente tali contributi.

882 – Penalità per cambio di agenzia.

Il comandante che per contratto è tenuto a valersi dell'agente raccomandatario del noleggiatore può rivolgersi ad altro agente, ma è obbligato a corrispondere al noleggiatore una penalità che, in mancanza di diversa disciplina contrattuale, non può superare i diritti di agenzia.

883 – Compenso di mediazione nella compravendita di navi.

Il compenso di mediazione nella compravendita di navi è per metà a carico del compratore e per metà a carico del venditore.

884 – Spese per la misurazione delle merci varie.

Le spese relative alla misurazione delle merci varie sono a carico della nave nel solo caso che il nolo debba essere calcolato sulla base di tale misurazione.

885 – Compenso per spese di tiraggio, nelle merci di massa o alla rinfusa.

Il compenso per le operazioni di tiraggio, stabilito contrattualmente a favore del ricevitore, viene liquidato: sul peso risultante, se il ricevitore ritira il carico in peso effettivo.

886 – Compenso al vettore e agli agenti raccomandatari nello "sbarco per conto".

Nello "sbarco per conto", il ricevitore è tenuto a corrispondere agli agenti raccomandatari uno speciale compenso per le loro prestazioni, come stabilito dalle tariffe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli agenti raccomandatari.

887 – Compenso per assistenza allo sbarco.

Il ricevitore è tenuto a corrispondere agli agenti raccomandatari un compenso per le merci alla rinfusa scaricate alle condizioni "sottoparanco".

Nulla è dovuto per le merci alla rinfusa sbarcate a condizioni "free out" o nelle zone industriali del porto.

888 – Adempimenti all'imbarco.

L'assistenza per gli adempimenti doganali connessi con il visto imbarcare della G. di F. sulle bollette doganali di esportazione è di competenza dell'Armatore per le merci accettate su base "terminal" e del caricatore per le merci accettate su base "palanco". Gli adempimenti sono curati dagli spedizionieri doganali.

II – NAVIGAZIONE INTERNA

a) sbarco e imbarco di merci

889 – Caricazione.

La caricazione delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione interna viene effettuata nel seguente modo:

- per merci in colli, il carico deve essere stivato dal caricatore, tanto da sotto bordo quanto da magazzino;
- per le merci alla rinfusa, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato o paleggiato a cura ed a spese del caricatore.
- per i containers, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato a cura del vettore ed a spese del caricatore.
- per i carichi eccezionali, il carico viene reso a bordo del caricatore a proprie spese e rischio ed è stivato a cura del vettore ed a spese del caricatore.

Tuttavia per il trasporto di merci alla rinfusa soggette a facile rottura di notevole peso specifico o di difficile paleggio, lo stivaggio ovvero la paleggiatura vengono effettuati a cura del caricatore; a questi spetta altresì la vuotatura dei recipienti usati per la caricazione delle mattonelle di carbone.

890 – Discarica.



La discarica viene effettuata a cura, spese e rischio del ricevitore che fornisce gli attrezzi a cura, esclusi gli scali facenti parte dell'attrezzatura di stiva.

891 – Campionamento.

Il prelevamento dei campioni di merce, eventualmente richiesto, viene effettuato in contraddittorio dal caricatore o ricevente dal vettore.

Ciascuna delle suddette parti riceve due campioni, suggellati in loro presenza e controfirmati da entrambe.

Ancorché richiesto dal vettore, il campionamento della merce viene pagato dal caricatore.

b) stallie e controstallie

892 – Decorrenza delle stallie.

Nel silenzio del contratto, le stallie decorrono come segue:

- per la caricazione, dal momento in cui il vettore ha dato avviso di prontezza in ore d'ufficio;
- per la scaricazione, dal momento in cui è stato dato avviso al ricevitore, in ore d'ufficio, dell'effettivo arrivo della nave o del galleggiante.

La nave o il galleggiante si intendono effettivamente arrivati anche se per difficoltà di approdo al posto d'imbarco o sbarco stabiliti siano costretti ad ormeggiarsi alla riva più vicina.

893 – Durata delle stallie.

Tanto per le operazioni di carico quanto per quelle di scarico merci secche, le stallie vengono commisurate nel seguente modo:

- a) per navi e galleggianti di portata fino a 400 t, giorni due;
- b) per navi e galleggianti di portata superiore a 400 t e fino a 800 t, giorni tre;
- c) per navi e galleggianti di portata superiore a 800 t, giorni quattro.

Le stallie si intendono reversibili e vengono calcolate per giorni lavorativi.

894 – Compenso di controstallia.

Il compenso di controstallia viene calcolato in ragione della portata della nave o del galleggiante.

Il vettore è obbligato a mantenere l'equipaggio al completo anche durante il decorso delle controstallie.

c) noli

895 – Calcolo del nolo.

Il nolo viene calcolato per quintale o tonnellata. Per il legname il calcolo avviene sulla base del metro stero, per la ghiaia e la sabbia su quello del metro cubo, per i laterizi in ragione di mille pezzi.

Il nolo viene pagato per contanti, nella misura di un terzo al momento della caricazione e per il resto alla regolare consegna del carico

896 – Deposito merce su natanti.

Il compenso per deposito di merce su natanti viene corrisposto in ragione di un tanto al giorno sulla portata della nave o del galleggiante.

897 – Spese di trasferimento o rimorchio.

Sono a carico del richiedente le spese relative al trasferimento o al rimorchio di nave o galleggiante impiegati per servizio di deposito.

898 – Spese di pesatura e misurazione.

La pesatura e la misurazione del carico gravano per intero sulla merce.

899 – Spese di insaccatura e legatura dei sacchi.

Le spese per eventuale insaccatura e legatura dei sacchi allo sbarco sono a carico del ricevitore.

900 – Compenso di mediazione nella compravendita di navi o galleggianti adibiti alla navigazione interna.

Il compenso di mediazione nella compravendita di navi o galleggianti adibiti alla navigazione interna è a carico per metà del compratore e per l'altra metà del venditore.



III – SPEDIZIONE E TRANSITO

901 – Responsabilità della casa di spedizione.

La casa di spedizione non risponde per ritardi, perdite, avarie ed altre conseguenze derivanti da casi provati di forza maggiore, da vizio inerente alla merce, da insufficiente o difettoso imballaggio, nè per rotture di fragili e spandimenti di liquidi, salvo il caso di manifesta negligenza.

902 – Responsabilità per fatti altrui.

La casa di spedizione che sia impegnata a rispondere per fatti che riguardano le amministrazioni alle quali deve far capo per l'espletamento del mandato, assume soltanto la responsabilità cui le amministrazioni stesse sono tenute nei suoi confronti per legge, regolamenti e condizioni.

903 – Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico.

La casa di spedizione è responsabile delle annotazioni dalla stessa accettate ed apposte dall'amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura di merce in partenza per ferrovia o dalle compagnie di navigazione sulle polizze di carico di merce imbarcata, soltanto nel caso che dette annotazioni siano dipendenti da fatti alla stessa imputabili. Non ne risponde quando le annotazioni dipendano da vizio proprio della merce, da insufficienza o difetto degli imballaggi o dall'effettuata apertura dei colli per verifiche doganali del contenuto.

904 – Consegna della merce al vettore.

Anche se la merce è dalla casa di spedizione affrancata fino al luogo di destinazione, la responsabilità dello stesso cessa con la regolare consegna della merce al vettore prescelto per il trasporto contro il ritiro della relativa ricevuta, o con la regolare consegna della merce a bordo della nave ed invio della polizza di carico al destinatario a mezzo lettera raccomandata.

905 – Trasporto per ferrovia.

Salvo diverse istruzioni del committente, il trasporto per ferrovia viene effettuato a piccola velocità, per la via diretta più economica ed a tariffa speciale.

907 – Avaria.

In caso di avaria alle merci, la casa di spedizione, previa autorizzazione del mandante, fa constatare il danno da competente perito e con intervento di un rappresentante della compagnia assicuratrice quando la merce è assicurata, ma non è responsabile della mancata constatazione dell'avaria se questa non è esternamente visibile.

Le spese relative alla constatazione dell'avaria sono a carico della merce.

Cap. 3) USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

908 – Generalità e classificazioni – Ordine di trasporto

Quando non sia espressamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

La giornata di sabato è considerata lavorativa, salvo che il trasportatore non sia stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario, compatibilmente con le restrizioni sulla circolazione imposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I trasporti si distinguono in:

- trasporto merce tradizionale;
- trasporto merce in containers.

909 – Carico e scarico dei veicoli.

Il trasportatore è tenuto a collocare gli autocarri in luogo al quale si possa accedere e dove si possano compiere le operazioni di carico/scarico eseguite dal mittente e dal destinatario. Gli autocarri rimangono a disposizione ma in consegna e sotto il controllo del vettore terrestre o suo rappresentante. Al vettore o al suo rappresentante è demandata la verifica della corretta caricazione del mezzo secondo le norme di sicurezza previste in materia e, comunque, atte a garantire la sicurezza del trasporto.



Le operazioni di carico e scarico di carichi completi sono effettuate rispettivamente dai mittenti e dai destinatari, salvo le speciali disposizioni che regolano i trasporti vincolati a dogana.

910 – Verifica della qualità e quantità dei colli caricati.

Il trasportatore procede alla verifica della qualità e della quantità e dei colli trasportati e ne rilascia la debita ricevuta.

911 – Obblighi del mittente nell'eseguire il carico.

Salvo quanto disposto dall'art. 1683 codice civile (indicazione documenti che devono essere forniti al vettore), o da altre norme vigenti, il mittente, qualora si tratti di trasporto di merci pericolose e nocive, deve darne comunicazione preventiva al vettore prima della richiesta dell'autocarro, indicando la particolarità della merce stessa.

Egli, infine, è tenuto a dichiarare il valore della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per gli eventuali adeguamenti assicurativi.

912 – Responsabilità del vettore.

Qualora il vettore per merci provenienti o destinate a Porti commerciali/industriali non si presenti in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, egli è responsabile di tutti i danni, oneri od altro conseguente, eccezion fatta per l'impossibilità di accedere alle aree portuali, per cause di forza maggiore non imputabili al vettore conseguenti a scioperi o blocchi stradali non preannunciati.

913 – Responsabilità del vettore – termine di consegna

Il vettore è responsabile dell'integrità della merce trasportata ed è obbligato a consegnarla al destino nello stato, condizioni e quantità analoghe a quelle riportate sulla bolla di accompagnamento (o lettera di vettura), salvo ed entro i limiti riportati da eventuali riserve apposte prima della partenza sul documento di trasporto firmate per presa visione dal mittente. Non è responsabile per vizi alla merce. Il trasporto, salvo comprovate e particolari cause di forza maggiore, dovrà essere eseguito entro i termini necessari per il normale completamento del percorso.

Eventuali danni, avarie od altro derivante da ingiustificata ritardata consegna, sono a carico del vettore.

TRASPORTO MERCI IN CONTENITORI

914 – Contenuto del contenitore.

Il mittente/caricatore del trasporto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto del container fermo restando la responsabilità del vettore per ammanchi od altro, accertati a destino nel caso di comprovata manomissione del sigillo d'origine.

Cap. 4) USI NEI TRASPORTI AEREI (●)

Cap. 5) USI NELLA CINEMATOGRAFIA (●)

Cap. 6) INDUSTRIA ALBERGHIERA

915 – Durata del contratto.

Il contratto di alloggio, salvo contrario esplicito accordo, si considera concluso per una giornata. La disponibilità della camera ha inizio a partire tra le ore 12.00 e le ore 14.00 del giorno di arrivo fino alle ore comprese tra le ore 10.00 alle ore 12.00 del giorno successivo. È facoltà dell'albergatore, compatibilmente con le esigenze di servizio, anticipare o posticipare l'ora di disponibilità della camera.

Il cliente che richieda la disponibilità della camera prima delle ore 8.00 deve essere preavvisato che gli verrà addebitato il costo della medesima dal giorno precedente.

Il contratto si ritiene tacitamente rinnovato di giorno in giorno se entro l'ora fissata per la partenza il cliente non ha comunicato la propria partenza e rilasciata la camera e se l'albergatore gli ha comunicato l'ulteriore disponibilità. L'albergatore, nel caso che il cliente già alloggiato receda in anticipo dalla permanenza pattuita – escluso il caso di forza maggiore documentato – può pretendere dal cliente la

● Non sono stati accertati usi.



tariffa della camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

916 – Prenotazioni.

Il cliente che prenota una camera si impegna ad occuparla alla data convenuta. La prenotazione con caparra, pari almeno al prezzo della camera per un pernottamento, è valida fino alle ore 7.00 del giorno successivo a quello prenotato.

Nel caso di prenotazioni di durata non superiore a tre giorni, il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia almeno 48 ore prima, salvo diversamente pattuito, della data di arrivo indicata.

Nel caso di prenotazione di durata superiore a tre giorni il cliente ha diritto alla restituzione della caparra solo se comunica la rinuncia almeno 72 ore prima, salvo diversamente pattuito, dalla data di arrivo indicata.

A titolo di garanzia, all'atto della prenotazione, è uso chiedere al cliente di fornire il numero e la data di scadenza di una carta di credito valida.

La prenotazione non garantita da caparra – se accettata dall'albergatore – è valida fino alle ore 14.00 del giorno indicato.

Qualora l'albergatore, per cause a lui imputabili, si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, deve proporre al cliente, limitatamente al periodo in cui perdura tale sua impossibilità, analoga sistemazione in un altro esercizio alberghiero di pari categoria o di categoria superiore, assumendo a suo carico l'eventuale differenza di costo restituendo al cliente l'eventuale caparra.

917 - Prestazioni servizi extra.

Non vi è addebito di alcun supplemento per l'uso del "frigobar" (con esclusione dei prodotti consumati), della "radio" o "filodiffusione" della "TV", in quanto facenti parte delle dotazioni della camera.

Se apparecchi vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

918 – Pensione.

Il contratto di pensione comprende la locazione di una camera singola o di un posto letto in una camera multipla con somministrazione di prima colazione continentale, colazione e pranzo; il contratto di mezza pensione si intende limitato alla somministrazione di uno dei due pasti, a scelta del cliente. Sono in ogni caso escluse dal prezzo dei pasti le bevande ed il caffè.

L'albergatore ha la facoltà di subordinare l'accettazione della richiesta di contratto di pensione o mezza pensione al versamento di una caparra pari al prezzo relativo da uno a tre giorni del servizio richiesto.

La pensione e la mezza pensione iniziano con il primo pasto consumato dal cliente nel giorno dell'arrivo. Il pasto non consumato nel giorno dell'arrivo dà diritto al cliente di consumarlo nel giorno della partenza. Negli altri casi, i pasti non consumati per qualsiasi motivo non danno diritto al cliente alla scomputazione del prezzo relativo.

919 – Servizi.

La prima colazione ed i pasti devono essere consumati entro l'orario determinato dall'albergatore e nei locali a tale scopo destinati.

È facoltà dell'albergatore di servire in camera prima colazione, pasti, caffè, the, bevande, su richiesta del cliente, e di fissare per tale servizio un sovrapprezzo.

Quando ne abbia possibilità, è in facoltà dell'albergatore di somministrare la prima colazione ed i pasti su richiesta del cliente, in orario e/o modalità diversi da quelli determinati e di richiedere per tale servizio un sovrapprezzo purché comunicato preventivamente all'interessato.

I prodotti della prima colazione possono essere solo consumati negli spazi adibiti dall'esercizio per la prima colazione ed in ogni caso non possono essere asportati. Qualora asportati possono essere addebitati in conto.

920 – Prezzi.

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta la camera, i pasti, la pensione ed ogni altra prestazione, si intende che accetta le condizioni del prezzo indicate negli appositi affissi o normalmente praticate nell'esercizio; fermo l'obbligo dell'albergatore di portare preventivamente a conoscenza del cliente i sovrapprezzi per servizio o somministrazioni speciali.

921 – Pagamento conti.



E' facoltà dell'albergatore chiedere, all'atto della registrazione del cliente, la momentanea consegna di una carta di credito per l'addebito dei costi dei servizi non pagati alla partenza.

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

Quando la prenotazione abbia durata superiore ad un giorno o il contratto si rinnovi tacitamente di giorno in giorno, è in facoltà dell'albergatore di chiedere giornalmente il pagamento delle prestazioni già fornite.

In caso di mancato pagamento, il contratto si risolve di diritto ed il cliente ha l'obbligo di lasciare immediatamente l'albergo.

I conti debbono essere pagati in moneta nazionale o mediante carta di credito.

È in esclusiva facoltà discrezionale dell'albergatore di accettare in pagamento assegni o moneta straniera; ove accetti moneta straniera, essa deve essere valutata al cambio del giorno nelle banche della piazza.

922 – Divieti.

Il cliente non può:

- cucinare cibi in camera e consumarvi pasti non forniti dall'albergatore;
- lavare e stirare in camera indumenti e biancheria;
- introdurre in camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo il preventivo consenso dell'albergatore;
- introdurre animali nell'albergo, salvo il preventivo consenso dell'albergatore: in caso di consenso, l'albergatore può porre limitazioni all'accesso degli animali a locali diversi dalla camera del cliente, a parchi, a giardini, a piscine, a spiagge, ecc. fermi in ogni caso i divieti posti da organi sanitari o da altri organi pubblici e ferma in ogni caso la responsabilità del cliente per i danni eventualmente arrecati dall'animale; l'albergatore deve indicare inoltre preventivamente il sovrapprezzo per i pasti da somministrare all'animale;
- usare abbigliamenti non conformi al decoro dell'albergo.

Cap. 7 – USI PUBBLICITARI

CAPO I – PUBBLICITA'

923 – Principali forme di pubblicità.

- pubblicità "tabellare" (advertising);
- promozioni ed incentivazioni;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità diretta;
- pubbliche relazioni;
- fiere e manifestazioni;
- prestazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o del servizio (merchandising);
- immagine coordinata di azienda (corporate image) o di prodotto (brand image).

924 – Informazione al cliente

Nei rapporti con i clienti ed ai fini dell'elaborazione dei messaggi pubblicitari le parti (cliente, agenzia e mezzi) si uniformano alle regole che disciplinano l'attività pubblicitaria ivi incluse quelle contenute nel codice di autodisciplina.

CAPO II – CONTRATTI

- Contratto con rappresentanza.
- Contratto senza rappresentanza.

925 – Preventiva approvazione dell'utente.

Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità e il preventivo dei costi vengono sottoposti alla approvazione dell'utente prima della loro effettuazione.

926 – Compenso dell'agenzia.

Il compenso assume di regola una delle seguenti forme:



- a) a "commissione" percentuale su quanto fatturato all'utente da mezzi e fornitori, al netto di I.V.A., per la realizzazione delle azioni pubblicitarie. Tale commissione è per prassi consolidata del 15% (38) allorché l'agenzia fornisca le seguenti prestazioni:
- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto su dati forniti dal committente;
 - strategia di comunicazione a se stante;
 - la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui mezzi giudicati idonei agli scopi prefissi;
 - l'ideazione e la progettazione della comunicazione (testi e visualizzazione dei messaggi);
 - le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per effettuare la comunicazione pubblicitaria);
 - le trattative con i mezzi (per l'acquisto degli "spazi" pubblicitari destinati a veicolare il messaggio);
 - i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (traffico);
 - il controllo dell'effettuazione della pubblicità;
 - il controllo delle fatturazioni dei mezzi di fornitori.

La commissione viene abitualmente fatturata dall'agenzia, via via che i mezzi e fornitori emettono all'utente le relative fatture.

Tale commissione viene fatturata dall'agenzia all'utente anche nei casi in cui i mezzi non la prevedano o non la riconoscano, nonché per la produzione.

- b) a "fee", cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto in quote mensili, dall'utente stesso.
c) a "onorari dei creativi", riferiti, in assenza di specifica pattuizione, alla normativa e ai tariffari professionali vigenti.

927 – Prestazioni tecniche e specialistiche.

I compensi di cui sopra non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (esecutivi, patinate, fotocomposizioni, fotografie, fotolito, traduzioni, adattamenti o riduzioni e simili); nè specialistiche (ricerche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, di direct marketing, sponsorizzazioni, progettazione di marchi e confezioni, materiali per punto vendita, portfoli, soggetti speciali diversi dalla campagna ecc.) che l'utente remunera a parte, previo preventivo e senza responsabilità dell'Agenzia in ordine alla loro esecuzione, ove il fornitore sia stato concordato con l'utente.

Sono altresì rimborsate a parte le spese di viaggio e soggiorno autorizzate, nonché altre spese straordinarie concordate.

928 – Gare di committenti privati.

È uso presso Committenti privati indire gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad invito è uso fissare un rimborso spese per i partecipanti. In ogni caso, i materiali e le idee dei partecipanti non sono divulgati, salvo diverso patto sottoscritto dai partecipanti stessi. I materiali vengono restituiti in buone condizioni ai partecipanti appena il committente abbia fatto la sua scelta.

929 – Ristoro.

L'agenzia (o il professionista) già retribuita dall'utente secondo l'art. 941 punto b alla quale i mezzi o i loro concessionari riconoscano una commissione sui corrispettivi loro pagati dall'utente per la diffusione della pubblicità, ristorna, cioè accredita all'utente stesso, le commissioni che ha ricevuto.

930 – Esclusiva reciproca.

Qualora non previsto dal contratto in corso, di norma, l'agenzia non offre prestazioni ad aziende concorrenti del settore; reciprocamente, di norma, il cliente non si serve di altra agenzia o professionista per tutte le prestazioni che rientrano nel contratto stesso.

931 – Riservatezza.

Sulle informazioni, notizie e dati sull'utente e la sua attività, acquisiti in occasione del rapporto, l'agenzia ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.

CAPO III – AZIONE DI COMUNICAZIONE

932 – Contratto per realizzazione di un'azione di comunicazione.



Con il contratto per la realizzazione di un'azione di comunicazione, il committente conferisce incarico all'agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, di realizzare dietro compenso, un messaggio da diffondere in qualsiasi modo, (visivo, fonico o altro), per la pubblicità di prodotti o servizi nell'ambito di attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o pubblica.

933 – Proprietà dei materiali (39)

Tutto il materiale – elaborazioni strategiche, creative ed esecutive – necessario all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento dell'agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione, che l'ha elaborato.

Quanto corrisposto dall'utente infatti remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti, non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali, salvo espresso patto scritto.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale anche parzialmente, anche dopo lo scioglimento del rapporto per qualsiasi impiego dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

CAPO IV – PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI

934 - Nozione.

Con il contratto per la produzione di audiovisivi la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un audiovisivo, verso corrispettivo.

935 – Prestazioni della casa di produzione.

Sono prestazioni principali della casa di produzione.

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione di audiovisivi;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radio televisive).

936 – Organizzazione della produzione.

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore di fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

937 – Diritti del committente

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria degli audiovisivi.

Salvo diversa pattuizione contrattuale, diverse utilizzazioni, anche parziali, degli audiovisivi daranno luogo ad un ulteriore compenso a favore della casa di produzione.

In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria possibile.

938 – Esclusiva merceologica.

Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

CAPO V – GENERALI

939 – Conservazione del materiale.

Il fornitore (stampatore, case di produzione, fotografo, ecc.) custodisce gratuitamente il materiale tecnico esecutivo, negativi e supporti originali (masters) di audiovisivi, ecc., per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione o pubblicazione.

940 – Usi comuni.

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:



- a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c) a necessità, di espressa pattuizione per "posizioni" particolari.

N.B. Nell'ambito dei vari contratti di diffusione pubblicitaria si riscontrano pratiche negoziali particolari.

Cap. 8) MERCI VENDUTE A PEZZO O A COLLO IN PROVINCIA DI VENEZIA

941 – Prodotti venduti ad unità o pezzo.

I prodotti sotto elencati vengono abitualmente contrattati ad unità o pezzo.

Non alimentari:

- prodotti solidi per la pulizia e manutenzione della casa (ad es. pagliette saponate, tavolette detergenti e coloranti per serbatoi W.C.);
- prodotti solidi insetticidi, insettifughi, deodoranti e disinfestanti (ad es. piastrine, spinali, tavolette per W.C., deodoranti solidi, carte moschicide, collari antiparassitari);
- salviette impregnate;
- dosi preconfezionate di prodotti concentrati per la preparazione estemporanea dei liquidi per uso domestico.

Alimentari:

- polli allo spiedo;
- pizze e pizzette;
- tartine e tramezzini;
- mozzarelle in carrozza;
- panini imbottiti, toast e simili;
- paste dolci (ad esclusione della biscotteria e pasticceria "mignon");
- gelati da passeggio;
- carciofi e fondi di carciofo;
- cavoletti di Bruxelles (vaschette);
- fragole, mirtilli, lamponi, more, uva spina e ribes (vaschette);
- erbe aromatiche quali basilico, rosmarino, salvia, prezzemolo (mazzetti) ecc.;
- fiori di zucca;
- luppolo (c.d. "bruscandoli") ed altre erbe minori.



ALLEGATO A

CODICE DEL CONSUMO

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005 n.206 (in Suppl.ordinario n. 162 alla Gazz.Uff., 8 ottobre, n. 235). - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Parte I Disposizioni generali

Titolo I Disposizioni generali e finalità

Articolo 1 Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Articolo 2 Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;



c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Parte II
Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità

Titolo I
Educazione del consumatore

Articolo 4
Educazione del consumatore

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II
Informazioni ai consumatori

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II
Indicazione dei prodotti



Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea (1) ;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

(1) Per l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'articolo 31-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

Articolo 7 Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Articolo 8 Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Articolo 9 Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Articolo 10 Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare,



per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Articolo 11 Divieti di commercializzazione

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Articolo 12 Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III Particolari modalità di informazione

Sezione I Indicazione dei prezzi per unità di misura

Articolo 13 Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in



vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Articolo 14 Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica (1):
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
 - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Articolo 15 Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Articolo 16 Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;



- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Articolo 17 Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste (1).

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Titolo III Pubblicità e altre comunicazioni commerciali

Capo I Disposizioni generali

Articolo 18 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
- c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
- e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione



consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici;

g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivita' del professionista;

i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;

n) "professione regolamentata": attivita' professionale, o insieme di attivita' professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 19 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita' od efficacia del contratto;

b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.



4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi (1) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Capo II
Pratiche commerciali scorrette

Articolo 20
Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita' mentale o fisica, della loro eta' o ingenuita', in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette (1) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Sezione I
Pratiche commerciali ingannevoli

Articolo 21
Azioni ingannevoli

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;



- c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
- d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
- e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
- g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

- a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa illecita;
- b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.

3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 22 Omissioni ingannevoli

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidenti dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:



- a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
 - b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
 - c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
 - d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
 - e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto (1).

(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 23

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

- a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
- b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
- c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
- d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
- e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
- f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
 - 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
 - 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
 - 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
- g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una



decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analogo richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto (1) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.



Pratiche commerciali aggressive

Articolo 24

Pratiche commerciali aggressive

1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (1) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 25

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata (1) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 26

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;



e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore (1) .

(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Capo III Applicazione

Articolo 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.

L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al



professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione (1).

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti (2) .

(1) Per l'emanazione del regolamento previsto dal presente comma, vedi l' articolo 4 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.



(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 27 Bis
(Codici di condotta)

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori (1) .

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 27 Ter
(Autodisciplina)

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni (1).

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 27 Quater
(Oneri di informazione)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:
 - a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
 - b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;



c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale (1).

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Titolo IV
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria

Capo I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

Articolo 28
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita (1).

(1) Articolo rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2 e modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 29
Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Articolo 30
Divieti

1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Articolo 31
Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

- a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
- b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;



d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Articolo 32 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249(1).

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Parte III Il rapporto di consumo

Titolo I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;



- l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
- a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.



Accertamento della vessatorietà delle clausole

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Articolo 35 Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

Articolo 36 Nullità di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
 - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
 - b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
 - c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (1).

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.



Articolo 37 Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo (1).
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Articolo 38 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

Titolo II Esercizio dell'attività commerciale

Capo I Disposizioni generali

Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Capo II Promozione delle vendite

Sezione I Credito al consumo

Articolo 40 Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e



successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

Articolo 42
Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Articolo 43
Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Titolo III
Modalità contrattuali

Articolo 44
Contratti negoziati nei locali commerciali.
Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I
Particolari modalità di conclusione del contratto

Sezione I
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Articolo 45
Campo di applicazione

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.



3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

Articolo 46 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:

- a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
- b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
- c) i contratti di assicurazione;
- d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.

L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

- a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
- b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella



relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.

Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

Articolo 48 Esclusione del recesso

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

Articolo 49 Norme applicabili

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Sezione II Contratti a distanza

Articolo 50 Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 51 Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.



Articolo 52 Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
- b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
- d) spese di consegna;
- e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
- g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

- a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;



- b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
- c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista a cui poter presentare reclami.

Articolo 54 Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.

2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Articolo 55 Esclusioni

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.

Articolo 56



Pagamento mediante carta

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Articolo 57 Fornitura non richiesta

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (1).

(1) Per l'applicazione del presente comma, vedi l'articolo 19-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

Articolo 60 Riferimenti

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 61 Rinvio



1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 62
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 63
Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Sezione IV
Diritto di recesso

Articolo 64
Esercizio del diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

Articolo 65
Decorrenze



1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.



3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Capo II Commercio elettronico

Articolo 68 Rinvio

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Titolo IV Disposizioni relative ai singoli contratti

Capo I Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili

Articolo 69 Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;



c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Articolo 70 Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;

c) se l'immobile è determinato:

1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l'immobile non è ancora determinato:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e



l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.

3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 71 Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Articolo 72 Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.



2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Articolo 73 Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.

In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Articolo 74 Divieto di acconti

1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.

Articolo 75 Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

Articolo 76 Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.



3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.

Articolo 77

Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

Articolo 78

Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Articolo 79

Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 80

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 81

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.

Capo II

Servizi turistici

Articolo 82

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

Articolo 83



Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
- c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Articolo 84 Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

Articolo 85 Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Articolo 86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra



ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
- g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

Articolo 87 Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

- a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
- b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
- c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
- d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
- e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.



4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 88 Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Articolo 89 Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Articolo 90 Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.



3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Articolo 91

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 92

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Articolo 93

Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 94



Responsabilità per danni alla persona (1)

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

Articolo 95 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (1).
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalladalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 , e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile(1).
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Articolo 96 Esonero di responsabilità

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 97 Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.



Articolo 98 Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Articolo 99 Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Articolo 100 Fondo di garanzia

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo IV Erogazione di servizi pubblici

Capo I Servizi pubblici

Articolo 101 Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.



4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Parte IV
Sicurezza e qualità

Titolo I
Sicurezza dei prodotti

Articolo 102
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Articolo 103
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);



c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Articolo 104

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;



b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Articolo 105

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Articolo 106

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,



nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

Articolo 107 Controlli

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporlo o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;



e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

Articolo 108 Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

Articolo 109 Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 110 Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.



3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Articolo 111 Responsabilità del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Articolo 112 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Articolo 113 Rinvio

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.



2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Titolo II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Articolo 114
Responsabilità del produttore

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Articolo 115
Prodotto

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

Articolo 116
Responsabilità del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha ommesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Articolo 117
Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;



- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Articolo 118 Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Articolo 119 Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Articolo 120 Prova

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.



Articolo 121
Pluralità di responsabili

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Articolo 122
Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Articolo 123
Danno risarcibile

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
 - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Articolo 124
Clausole di esonero da responsabilità

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

Articolo 125
Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Articolo 126
Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.



Articolo 127
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono nè limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

Titolo III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I
Della vendita dei beni di consumo

Articolo 128
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
 - 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
 - 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
 - 3) l'energia elettrica;
 - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
 - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
 - d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Articolo 129
Conformità al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:



- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
- a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
- b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
- c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 130 Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.



5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
 - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
 - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
- a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
 - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 131 Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Articolo 132 Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.



4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Articolo 133 Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
 - a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
 - b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Articolo 134 Carattere imperativo delle disposizioni

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (1).
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Articolo 135 Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

Parte IV Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia



Titolo I

Le associazioni rappresentative a livello nazionale

Articolo 136

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

Articolo 137

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.



2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Articolo 138 Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.

Titolo II Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia



Articolo 139 Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

- a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;
- b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Articolo 140 Procedura

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche



nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.

Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (1).

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2.

Articolo 141 Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.



5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Parte VI
Disposizioni finali

Articolo 142
Modifiche al codice civile

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1469-bis

Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

Articolo 143
Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Articolo 144
Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Articolo 145
Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Articolo 146
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;

c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;



- e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
- f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
- g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
- l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
- m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
- n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
- o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
- t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;



d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Allegato I

Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):

servizi d'investimento;

operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

servizi bancari;

operazioni riguardanti fondi di pensione;

servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;

i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;

le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

all'allegato della direttiva 79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

Allegato II

(previsto dall'articolo 107, comma 3)

(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;



- c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
- d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

- a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
- b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
- c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.



11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO B

REGOLAMENTO ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di arbitrato e quelli di cui al successivo Titolo VIII, che le parti intendono instaurare per la definizione delle loro controversie, mediante apposito accordo arbitrale che faccia riferimento alla "Camera Arbitrale di Venezia" o alla "Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Venezia" o alla "Corte Arbitrale di Venezia" o a "VENCA", o equipollente, o al suo Regolamento. Ai fini del presente Regolamento, per accordo arbitrale si intende l'accordo, separato o contenuto in un contratto o in uno scambio di lettere o telegrammi o altri mezzi di comunicazione, inclusi documenti informatici, in forza del quale le parti sottopongono ad arbitrato ogni controversia insorta o che possa insorgere tra loro.
2. La Camera Arbitrale può fungere da autorità di nomina e/o amministrare arbitrati, anche ai sensi del Regolamento UNCITRAL, qualora le parti abbiano così previsto nell'accordo arbitrale.
3. Qualora manchi l'accordo arbitrale o se esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al punto 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, può farne richiesta mediante domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale, in base all'art. 10 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo e ne indica il motivo.
4. La stipulazione della clausola o dell'accordo arbitrale, implica la piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, denominata in seguito Camera Arbitrale.
5. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, l'Organo di nomina (Consiglio e Corte Arbitrale) nomina tutti i componenti del collegio arbitrale, designando tre arbitri qualora la clausola non richieda la designazione di un arbitro unico.

Art. 2 – Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è retto dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti per quanto dalle stesse non previste, da quelle contenute nel presente Regolamento ed infine da quelle fissate dal Collegio arbitrale o dall'Arbitro unico.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere rispettato ed attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.



Art. 3 - Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata nella sede della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, in Venezia.
2. L'arbitro o il collegio arbitrale, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono stabilire una diversa sede, in deroga al punto 1, anche per singole attività processuali.

Art. 4 - Albo degli arbitri

La Camera Arbitrale predispone un Albo degli arbitri nel quale potranno essere scelti l'arbitro, l'arbitratore, ed il perito. Il conciliatore verrà preferibilmente scelto nell'Elenco dei Conciliatori dello Sportello di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Venezia.

Art. 5 - Rappresentanza delle parti

Le parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da professionisti cui abbiano conferito procura alle liti, che dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Art. 6 – Comunicazioni, notificazioni e termini

1. Per le comunicazioni di qualsiasi genere, incluse le notifiche di atti o provvedimenti, possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente.

2. La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno e nel luogo in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario, a mezzo di una delle forme previste al comma precedente.

Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.

SE IL GIORNO DI SCADENZA È SABATO O FESTIVO, LA SCADENZA È PROROGATA AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno uno agosto al giorno quindici settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.

Art. 7 - Atti e documenti del procedimento

1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale ogni atto in originale più tante copie, anche della documentazione ad esso allegata, quante sono le parti e gli arbitri.

2. La Segreteria della Camera Arbitrale cura la trasmissione ad ogni parte, all'arbitro o agli arbitri, della copia di tutti gli atti e della relativa documentazione depositata da ciascuna parte.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza



1. La Camera Arbitrale, gli arbitri, il consulente tecnico, il conciliatore, l'arbitratore, il perito e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

Art. 9 - Liquidazione delle spese del procedimento

1. La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli arbitri, dagli arbitratori e dai periti in base all'allegata Tariffa dei servizi arbitrali, che forma parte integrante del presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Direttore.
2. La liquidazione delle spese del consulente tecnico viene effettuata dall'arbitro o dal Presidente del collegio arbitrale, secondo le tariffe professionali vigenti.

TITOLO II - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 10 - Domanda di arbitrato

1. La parte che intende promuovere il procedimento deve proporre la relativa domanda con atto, dalla medesima sottoscritto, indirizzato all'altra parte e alla Segreteria della Camera Arbitrale e contenente:
 - a) nome, indirizzo delle parti ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
 - b) L'ATTO CHE CONTIENE LA CLAUSOLA O IL COMPROMESSO ARBITRALE O, NEL CASO INDICATO ALL'ART. 1 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO, LA RICHIESTA ALLA CONTROPARTE DI ADERIRE ALL'ARBITRATO DELLA CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA;
 - c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, corredata dall'allegazione di documenti e, per quanto possibile, l'importo preteso ed il rimedio richiesto;
 - d) la nomina dell'arbitro prevista dall'accordo arbitrale con le sue generalità e l'invito all'altra parte di nominare il proprio arbitro, oppure l'espressa richiesta che la controversia venga affidata all'arbitro unico, se ciò è consentito dall'accordo arbitrale;
 - e) IL NOME DEL RAPPRESENTANTE DELL'ATTORE, NONCHÉ IL SUO INDIRIZZO ED OGNI DATO UTILE AL SUO REPERIMENTO AI FINI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E, OVE CONFERITA, LA PROCURA ALLE LITI AL PROPRIO DIFENSORE.
2. Copia della domanda deve essere trasmessa all'altra parte a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, nelle forme di cui all'art. 6 del presente Regolamento, entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.
3. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata inviata alla parte convenuta.

Art. 11- Formazione del fascicolo

La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi dello stesso nel registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda.



Art. 12 – Risposta alla domanda di arbitrato

1. La parte convenuta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve far pervenire alla Segreteria, che ne trasmetterà copia alla parte richiedente, entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito, la propria risposta avente il seguente contenuto:

- a) nome, indirizzo del convenuto ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
- b) le proprie difese ed istanze;
- c) eventuali domande riconvenzionali;
- d) la nomina del proprio arbitro, ove richiesto dall'accordo arbitrale;
- e) il nome del rappresentante della parte convenuta, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al suo reperimento ai fini del procedimento arbitrale nonché, ove conferita, la procura alle liti al proprio difensore.

2. Qualora la parte convenuta ometta di indicare il nominativo dell'arbitro prescelto e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dal Consiglio Arbitrale, se trattasi di arbitrato nazionale, o dalla Corte Arbitrale, se trattasi di arbitrato internazionale, in conformità all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 13- Domande riconvenzionali

Qualora la parte convenuta formuli nella propria memoria domande riconvenzionali, la parte attrice potrà svolgere la propria difesa nel termine di giorni 20 dal ricevimento della memoria stessa, che le perverrà a cura della Segreteria. La Segreteria trasmette le memorie di replica dell'attore al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 14 – Anticipo spese del procedimento

1. Il Direttore, sulla base degli atti indicati negli artt. 10 e 12, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un fondo a copertura delle spese di procedimento indicate nell'art. 34 del Regolamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche.

2. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, il Direttore può chiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.

3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Direttore determina l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento;

4. IN MANCANZA DEL VERSAMENTO DEL FONDO NEL TERMINE DI GIORNI 20 DAL RICEVIMENTO DELLA RELATIVA RICHIESTA EFFETTUATA DAL DIRETTORE DELLA CAMERA ARBITRALE, NON SARÀ DATO AVVIO ALLA PROCEDURA.

Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall'altra parte. In tal caso, l'importo relativo potrà essere riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando anche solo un versamento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere da quando verrà effettuato il pagamento mancante.



Decorso sei mesi dalla richiesta di pagamento senza che lo stesso venga effettuato, la Camera Arbitrale archivia il procedimento.

TITOLO III - L'ARBITRO

Art. 15- Nomina dell'arbitro

1. Alla nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale provvede:

- il Consiglio Arbitrale per quanto riguarda gli arbitrati nazionali;
 - la Corte Arbitrale per quanto riguarda gli arbitrati internazionali,
- di seguito indicate quale "Organo di nomina".

2. Le procedure instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri (qui di seguito indicato, sia in composizione monocratica o collegiale, come "arbitro") purché in numero dispari. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dall'Organo di nomina, salvo che le stesse non reputino che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un collegio di tre arbitri.

3. Nel caso in cui le parti non abbiano nominato l'arbitro o gli arbitri, l'arbitro è nominato dall'Organo di nomina. Tale disposizione si applica anche qualora gli arbitri nominati dalle parti omettano di nominare il Presidente del collegio arbitrale. Se l'accordo compromissorio prevede un numero pari di arbitri, il collegio è composto da quel numero più uno con funzioni di Presidente.

4. Pluralità di parti:

- a) nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale e/o nelle controversie societarie, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio o la Corte Arbitrale nominano direttamente un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del collegio;
- b) in presenza, invece, di previsioni specifiche nella clausola arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un collegio di più di tre arbitri, l'Organo di nomina provvede a tutte quelle nomine che permettano, in ogni caso, di pervenire ad un numero dispari di arbitri.

Art. 16- Accettazione dell'incarico

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, deve dichiarare espressamente di impegnarsi a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del Codice Deontologico allegato.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

3. L'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale in forma scritta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In difetto, la nomina si intende non accettata.



4. CON L'ACCETTAZIONE, L'ARBITRO DEVE DICHIARARE LA PROPRIA MANCANZA DI RELAZIONI O INTERESSI CON LE PARTI, I LORO DIFENSORI O RAPPRESENTANTI O CON L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, CHE POSSANO RAGIONEVOLMENTE INCIDERE SULLA FIDUCIA DELLE PARTI NELLA SUA INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ.

5. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, l'arbitro deve richiedere all'Organo che lo ha nominato l'autorizzazione ad astenersi.

6. ALLA NOMINA DI UN NUOVO ARBITRO, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO CHE NON HA ACCETTATO L'INCARICO O SI È ASTENUTO, PROVVEDE LA PARTE, SE DA QUESTA ERA STATO NOMINATO, NEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLA COMUNICAZIONE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE. SE L'ARBITRO È STATO NOMINATO DALL'ORGANO ARBITRALE, QUESTI PROVVEDE NEL MEDESIMO TERMINE DI CUI SOPRA ALLA NUOVA NOMINA.

Art. 17 - Ricusazione, rinuncia e impedimento dell'arbitro

1. Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro, o da quando la parte che non ha nominato l'arbitro venga a conoscenza di circostanze di ricusazione, la parte che ne ha interesse, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale una dichiarazione motivata di ricusazione dell'arbitro.

2. Sull'istanza di ricusazione provvede l'Organo che ha proceduto alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver sentito l'arbitro e aver dato agli altri arbitri e all'altra parte la possibilità di fare le proprie osservazioni.

3. Il provvedimento dell'Organo di nomina arbitrale viene comunicato alle parti e agli arbitri.

Art. 18 – Sostituzione dell'arbitro

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
- b) il Consiglio o la Corte Arbitrale accolgono l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- c) il Consiglio o la Corte Arbitrale rimuovono l'arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
- d) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste al punto 1.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio o dalla Corte Arbitrale.

4. Il Consiglio o la Corte Arbitrale determinano l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo arbitro può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO



Art. 19 – Principi processuali

Il giudizio si svolge ritualmente e secondo diritto, eccetto il caso in cui le parti chiedano espressamente che l'arbitro decida secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti.

Art. 20 - Trasmissione degli atti e udienza preliminare

1. La Segreteria trasmette all'arbitro gli atti introduttivi depositati dalle parti, con tutti i documenti allegati, solo dopo il versamento del fondo iniziale previsto all'art. 14.
2. Non appena ricevuto il fascicolo della causa dalla Segreteria, l'arbitro, entro 30 giorni, convoca le parti all'udienza preliminare nella quale, congiuntamente ad esse, vengono stabiliti i termini del procedimento e le norme ad esso applicabili.
3. Il documento che riporta l'udienza preliminare è firmato dall'arbitro e dalle parti o dai loro rappresentanti. In caso di collegio arbitrale, tutti i componenti del collegio devono sottoscrivere il documento di cui sopra.

Art. 21 - Competenza arbitrale

L'eccezione di incompetenza dell'arbitro deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre l'udienza preliminare di cui all'art. 20 punto 2. Sull'eccezione, e su qualsiasi altra questione relativa all'esistenza, efficacia o validità dell'accordo arbitrale, decide l'arbitro con lodo parziale o definitivo.

Art. 22 – Poteri dell'arbitro

1. L'ARBITRO, QUANDO LA NATURA DELLA CONTROVERSIA LO CONSENTA, ESPERISCE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, CHE PUÒ ESSERE RIPETUTO IN OGNI MOMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO. QUALORA LE PARTI TROVINO UN ACCORDO, DELLO STESSO VIENE REDATTO PROCESSO VERBALE. LE PARTI POSSONO CHIEDERE ALL'ARBITRO, PRECISANDO ALL'UOPO CONCLUSIONI CONFORMI, DI RECEPIRE L'ACCORDO NEL LODO DEFINITIVO. QUALORA LA CONCILIAZIONE NON ESAURISCA LA MATERIA DEL CONTENDERE, IL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROSEGUE PER LA DEFINIZIONE DEI RESTANTI PUNTI DELLA CONTROVERSIA.
2. L'arbitro deve, in ogni caso, assegnare alle parti un termine, che può essere anche perentorio qualora sia richiesto dalle circostanze specifiche del caso, entro il quale presentare tutte le proprie difese, eccezioni ed i mezzi di prova che ritengono rilevanti.
3. L'arbitro può sentire le parti ed ammettere, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti alla difesa. Può procedere a sopralluoghi e, se necessario, nominare consulenti tecnici.
4. L'arbitro può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
5. L'arbitro, investito di più procedimenti pendenti, può disporre la loro riunione per ragioni di connessione, se la natura e lo stato dei procedimenti lo consente.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l'arbitro può disporre la separazione.



Art. 23 – Udienze, verbali e comunicazioni

1. SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI, L'ARBITRO DÀ COMUNICAZIONE SCRITTA ALLE STESSE DELLA DATA FISSATA PER L'UDIENZA CON CONGRUO PREAVVISO.
2. SE UNA PARTE È ASSENTE ALL'UDIENZA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, L'ARBITRO, VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA CONVOCAZIONE, PUÒ PROCEDERE ALL'UDIENZA. SE RILEVA IRREGOLARITÀ NELLA CONVOCAZIONE, L'ARBITRO PROVVEDE AD UNA NUOVA CONVOCAZIONE.
3. Di ogni udienza e attività svolta dall'arbitro, si redige verbale, copia del quale deve, di volta in volta, essere consegnata alle parti e trasmessa alla Segreteria della Camera Arbitrale presso la quale, esaurito il procedimento, rimarrà depositato l'originale.
4. La Segreteria deve dare tempestiva comunicazione alle parti di ogni atto del procedimento.

Art. 24 – Ordinanze dell'arbitro

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l'arbitro decide con ordinanza anche a contenuto cautelare, ove ciò sia consentito dalla legge.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del collegio arbitrale.
4. Le ordinanze dell'arbitro sono revocabili.

Art. 25 – Inattività della Parte

1. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l'ipotesi di cui all'art. 1, punto 3, l'arbitro, anche se di sua spettanza, verrà nominato dall'Organo di nomina e procederà in sua contumacia.
2. Qualora la parte convenuta si costituisca ma ometta di indicare il nominativo dell'arbitro di sua spettanza e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dall'Organo di nomina.
3. Se entro il termine fissato dall'arbitro:
 - a) una delle parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l'arbitro dispone, con ordinanza, la continuazione del procedimento;
 - b) una delle parti, debitamente notificata in conformità al Regolamento, non compare ad un'udienza senza giustificato motivo, l'arbitro è legittimato a proseguire il procedimento;
 - c) una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda nel termine fissato, senza giustificato motivo, l'arbitro può emettere il lodo sulla base delle prove già acquisite.

Art. 26 – Istruzione probatoria

1. L'arbitro può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L'arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.



3. L'arbitro deve assumere le prove direttamente, salva la facoltà per il Collegio arbitrale di delegare un proprio membro all'assunzione diretta.

Art. 27– Consulenza tecnica

1. L'arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 28 – Domande nuove

1. L'arbitro decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, l'arbitro garantisce il contraddittorio rispetto alle domande nuove.

Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Arbitro, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Art. 30 - Natura confidenziale delle divulgazioni fatte durante l'arbitrato

Le prove documentali o di altra natura, fornite da una delle parti o da un testimone durante l'arbitrato, sono considerate confidenziali. Nella misura in cui non siano già di pubblico dominio, tali informazioni non sono usate o divulgate per un qualsiasi motivo a terzi da una parte senza il consenso dell'altra parte od ordine del Tribunale competente.

TITOLO V – IL LODO

Art. 31 – Lodo arbitrale

1. L'arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dall'accettazione della nomina. L'arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l'arbitro può condizionare



l'esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare.

2. Il lodo è deliberato dall'arbitro unico o dal collegio arbitrale, a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta.

Su questioni procedurali, qualora vi sia espressa autorizzazione da parte del collegio arbitrale, la decisione viene presa autonomamente dal Presidente del collegio.

3. IL LODO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DALL'ARBITRO UNICO O DA CIASCUN COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE, ANCHE IN TEMPI E LUOGHI DIVERSI, PURCHÉ DI OGNI SOTTOSCRIZIONE SIA INDICATO IL LUOGO, GIORNO, MESE ED ANNO NEL QUALE LA FIRMA È STATA APPOSTA.

Qualora uno dei componenti del collegio arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.

Art. 32 – Contenuto del lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione.

2. Il lodo deve contenere:

- a) l'indicazione del nome degli arbitri;
- b) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- c) l'indicazione dell'accordo arbitrale e delle domande delle parti;
- d) l'esposizione dei motivi della decisione;
- e) il dispositivo;
- f) l'indicazione della sede dell'arbitrato o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- g) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- h) la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti.

3. L'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la Camera Arbitrale.

La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal deposito.

4. Il pagamento delle spese arbitrali, liquidate ai sensi dell'art. 34, è condizione sospensiva per l'invio del lodo di cui al punto 3.

Art. 33 – Proroga dei termini

SE LE PARTI NON HANNO DISPOSTO DIVERSAMENTE, IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 31 PUNTO 1 PUÒ ESSERE PROROGATO FINO A 180 GIORNI NEI SEGUENTI CASI:

- a) SE DEBBONO ESSERE ASSUNTI MEZZI DI PROVA;
- b) SE È DISPOSTA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO;
- c) SE È PRONUNCIATO UN LODO NON DEFINITIVO O UN LODO PARZIALE;
- d) SE È MODIFICATA LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE O È SOSTITUITO L'ARBITRO UNICO.



Art. 34 – Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese del procedimento comprende:
 - a) gli onorari e i rimborsi spese degli arbitri, determinati sulla base del valore economico della lite secondo la Tariffa allegata, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di collegio, il Direttore può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
 - b) gli onorari e le spese dei consulenti tecnici nominati d'ufficio;
 - c) LE SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LE ALTRE SPESE PREVISTE NELL'ALLEGATO TARIFFARIO, SPETTANTI ALLA CAMERA ARBITRALE PER L'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA.
2. Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate.

Art. 35- Correzione del lodo

1. La parte può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo, mediante istanza diretta all'arbitro con copia alla Camera Arbitrale e all'altra parte, richiedere la correzione di qualunque errore materiale, tipografico o di calcolo contenuto nel lodo. Se ritiene giustificata la richiesta, l'arbitro procede alla correzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ogni correzione, che avrà la forma di appendice separata sottoscritta dall'Arbitro in conformità all'art. 31 punto 3, forma parte integrante del lodo.
2. L'arbitro, dopo aver sentito le parti ed entro 30 giorni dalla data del lodo, può correggere di propria iniziativa qualunque errore del tipo indicato nel punto che precede.

TITOLO VI – PROCEDURA ACCELERATA

Art. 36 – Procedura

1. La procedura accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda € 100.000,00 (centomila). Alla procedura accelerata si applicano le norme dei Titoli da I a V con i termini, per le parti e per l'arbitro, ridotti della metà. Il lodo deve essere depositato nel termine di 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'arbitro unico.
2. Il Consiglio Arbitrale o la Corte Arbitrale dispongono la nomina di un arbitro unico. Alle parti la nomina dell'arbitro viene comunicata per telefono, con successiva conferma scritta. L'arbitro così nominato può essere ricusato per i motivi di cui all'art. 17 del presente Regolamento. Entro 10 (dieci) giorni, ciascuna parte può comunicare telefonicamente o elettronicamente al Consiglio Arbitrale o alla Corte Arbitrale eventuali motivi di ricusazione dell'arbitro nominato. I motivi di ricusazione, comunicati verbalmente, devono essere confermati dalla parte per iscritto; la stessa potrà inviarli al Consiglio o alla Corte anche via fax od a mezzo comunicazione elettronica che consenta l'individuazione del mittente. Copia della comunicazione è inviata all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.
3. Le parti accettano le comunicazioni effettuate dal Consiglio Arbitrale o dalla Corte Arbitrale a mezzo telefono. Tali comunicazioni sono successivamente confermate per iscritto alle parti anche a mezzo fax o telegramma. Il procedimento si ritiene valido quando la comunicazione abbia avuto luogo a mezzo telefono e



sia stata spedita al destinatario la relativa comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altra comunicazione anche elettronica che consenta la individuazione del mittente.

TITOLO VII - PROCEDIMENTO ARBITRALE INTERNAZIONALE

Art. 37 - Arbitrato internazionale

1. La Camera Arbitrale amministra i procedimenti arbitrali internazionali, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, qualora, alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto, al quale la controversia si riferisce.
2. Il procedimento arbitrale internazionale è disciplinato dalle disposizioni che precedono, in quanto non derogate dalle parti o dalle norme di cui al presente Titolo VII.

Art. 38 - Lingua dell'arbitrato

1. Nella domanda e nella risposta introduttive del giudizio arbitrale, le parti indicano la lingua in cui deve svolgersi il procedimento. In mancanza, la scelta spetta all'arbitro tenuto anche conto della lingua in cui è stato redatto il contratto che ha originato la controversia e di quella usata dalle parti nel corso del loro rapporto, con particolare riguardo alla corrispondenza tra loro intercorsa.
2. L'arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 39 - Legge applicabile al merito

1. Le parti sono libere di determinare di comune accordo le norme applicabili al merito della controversia.
2. In mancanza di tale accordo, l'arbitro applica la legge con la quale il contratto è più strettamente collegato.
3. L'arbitro decide secondo equità solo su accordo scritto delle parti.
4. In ogni caso, l'arbitro tiene conto degli usi del commercio.

Art. 40 - Norme della procedura

1. I termini fissati per la comunicazione di dichiarazioni scritte non possono eccedere i 45 giorni. Tuttavia, l'arbitro può estendere i termini qualora ritenga tale estensione giustificata.
2. L'Arbitro fissa il numero, le date, il tempo ed il luogo delle udienze arbitrali. Alle udienze partecipano i rappresentanti delle parti e gli arbitri, con esclusione di terzi, ad eccezione degli interpreti e dei dattilografi o stenotipisti che siano stati ammessi dall'arbitro su motivata richiesta della parte. Il costo per l'interpretariato e la trascrizione o registrazione su nastro/video è a carico della parte richiedente tali servizi. I suddetti servizi sono procurati dalla Segreteria.



Art. 41 - Nazionalità del Presidente del collegio arbitrale

Qualora le parti siano residenti od abbiano la loro sede legale in paesi diversi, il Presidente del collegio arbitrale è nominato dalla Corte Arbitrale tra soggetti appartenenti ad un paese terzo, salvo diverso accordo tra le parti o diversa decisione della Corte, qualora particolari ragioni di convenienza per la speditezza della procedura arbitrale lo richiedano.

Art. 42 - Chiusura del dibattimento

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la decisione, l'arbitro dichiara chiuso il dibattimento e dello stesso viene redatto verbale contenente, qualora le parti rinuncino alla discussione orale o ne facciano istanza, un termine per le memorie conclusive.
2. Se lo ritiene necessario, in presenza di circostanze eccezionali, l'arbitro può decidere, a sua discrezione o su richiesta di parte, di riaprire il dibattimento in qualsiasi momento anteriore all'emissione del lodo.

Art. 43 – Lodo arbitrale

Qualora le parti non abbiano, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli Arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina.

Art. 44 – Proroga dei termini

SE LE PARTI NON HANNO DISPOSTO DIVERSAMENTE, IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 43 PUÒ ESSERE PROROGATO FINO A 180 GIORNI NEI SEGUENTI CASI:

- a) SE DEBBONO ESSERE ASSUNTI MEZZI DI PROVA;
- b) SE È DISPOSTA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO;
- c) SE È PRONUNCIATO UN LODO NON DEFINITIVO O UN LODO PARZIALE;
- d) SE È MODIFICATA LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE O È SOSTITUITO L'ARBITRO UNICO.

TITOLO VIII - ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 45 – Conciliazione

1. Le parti possono chiedere la nomina di un conciliatore per la definizione amichevole delle controversie tra loro insorte.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti nonché l'esposizione dei fatti che hanno originato la controversia. Alla domanda deve essere allegata la relativa documentazione, ove richiamata e ritenuta utile alla comprensione della vicenda.
3. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti.
4. La Segreteria comunica all'altra parte l'avvenuta richiesta di conciliazione e, qualora essa rifiuti o non aderisca nel termine di giorni 45 dalla comunicazione, dichiara l'estinzione della procedura.



5. Qualora la parte cui è stata comunicata la richiesta di conciliazione aderisca oppure ci sia domanda congiunta delle parti, il conciliatore dovrà essere nominato nel termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'adesione della parte o dalla presentazione della domanda congiunta.
6. Il Conciliatore è nominato dal Consiglio Arbitrale, preferibilmente, tra gli iscritti all'Elenco Conciliatori.
7. Le spese di conciliazione, di cui all'allegata Tariffa, devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione. In caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.
8. Il procedimento di conciliazione si svolge in forma libera, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio, è essenzialmente orale e, di regola, si svolge in un unico incontro.
9. Il conciliatore sente le parti congiuntamente e separatamente e, al termine dell'incontro, redige e sottoscrive unitamente alle parti il verbale dell'avvenuta conciliazione o dell'accertata impossibilità di raggiungere un accordo. In caso di esito positivo, l'accordo conciliativo verrà riprodotto in un separato documento sottoscritto dalle sole parti.
10. Il conciliatore predispone tanti originali del verbale quante sono le parti più uno, che rimane nel fascicolo della Camera Arbitrale.
11. Il verbale di conciliazione è titolo esecutivo tra le parti, qualora previsto dalle leggi in materia.

Art. 46 – Arbitraggio

1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più arbitrali con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
 2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
 3. L'arbitrale od i componenti del Collegio degli arbitrali sono nominati dagli Organi di nomina di cui all'art. 15.
 4. All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
 5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'arbitrale.
 6. Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più arbitrali, nominati dal Consiglio.
- Il medesimo Consiglio, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio nominerà un collegio costituito da tre arbitrali, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.

Art. 47 - Perizia contrattuale

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.



2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di giorni dieci.
4. La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l'esperto sono nominati dagli organi di nomina di cui all'art. 15, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

TITOLO IX – VARIE

Art. 48 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento arbitrale Venca, adottato dalla Corte Arbitrale della Fondazione Venca il 2 luglio 1998.
2. Eventuali controversie arbitrali che dovessero sorgere sotto la disciplina del Regolamento Venca saranno amministrate dalla Camera Arbitrale di Venezia secondo il Regolamento VENCA in vigore al tempo in cui fu sottoscritto l'accordo arbitrale. In tal caso, ogni riferimento contenuto nel Regolamento Venca del 2.07.1998 al Segretariato Generale è da ritenersi sostituito con il riferimento alla Segreteria della Corte Arbitrale di Venezia.
3. Il comma 2 del presente articolo cesserà di restare in vigore decorsi tre (3) anni dall'approvazione dello Statuto della Camera Arbitrale di Venezia.



ALLEGATO C

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda.

Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione.



Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento.

Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

4) LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art. 2, non comunichi la propria adesione;

In qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:

l'avvenuto deposito della domanda;

la mancata adesione al procedimento;

l'avvenuta chiusura del procedimento.

5) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.



Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

6) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.

Nel casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato,

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.



ALLEGATO D

CONTRATTO – TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (alimentare)

Tra la società Alfa (dati indicati dall'art. 4, comma 1, l. 129/2004), di seguito indicata come affiliante

e

la società Beta (dati), di seguito indicata come affiliata,

premessi:

che l'affiliante opera da (x) anni nel settore alimentare ed ha sperimentato con successo la propria formula commerciale, ben nota all'affiliato;

che l'affiliante è disponibile a consentire all'affiliata l'utilizzo dell'insegna, del know how, dei marchi e delle altre disponibilità dell'affiliante nei termini di seguito indicati;

che l'affiliato è interessato ad avvalersi di tale disponibilità, a proprio rischio ed a propria cura, sia pure seguendo le indicazioni che gli verranno fornite dall'affiliante e pagando il corrispettivo pattuito;

che l'affiliante rispetterà le indicazioni fornite al fine di mantenere omogeneità nei rapporti che tutti gli affiliati hanno con la clientela onde non ingenerare confusione tra i periodi di vendita stagionale, di saldi, vendite promozionali ecc.;

che comunque l'affiliato resta impresa autonoma, riconoscendo che non esiste alcun vincolo di subordinazione con l'affiliante e che gli unici rapporti tra loro in essere sono quelli attestati dal presente contratto;

che l'affiliato ha ricevuto, in sede di contrattazione, tutte le informazioni richieste ed è a conoscenza della situazione del mercato nel quale intende operare ed è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge occorrenti;

si conviene:

1) Durata del contratto.

il presente contratto inizia a decorrere dal..... e cesserà alle ore 24 del..... (non meno di 3 anni), salva l'eventuale risoluzione anteriore per mutuo consenso o nei casi di legge. L'eventuale rinnovo del contratto dovrà essere concordato almeno 6 mesi prima della scadenza sopra indicata.

2) Omnicomprensività.

Ogni rapporto tra affiliante ed affiliato è regolato esclusivamente dal presente contratto, il quale annulla qualsiasi altra trattativa verbale o scritta anteriore alla firma di questo atto; le parti concordano che qualsiasi modifica di questo contratto dovrà avvenire solo per scritto ai sensi dell'art. 1352 c.c.

3) Utilità concesse all'affiliante.

L'affiliante concede la disponibilità all'affiliato, dell'utilizzo dei seguenti diritti:

- a) uso dell'insegna (nome), che resta di proprietà dell'affiliante; tale uso comprende anche la facoltà di riprodurre sui mezzi di trasporto il logo dell'affiliante per tutta la durata del contratto;
- b) inserire quali utilities vengano concesse- vedere art. 4 l. 129/2004;
- c) know how consistente nelle istruzioni per l'allestimento delle vetrine e degli stand di esposizione della merce (layout);



d) impegno di pubblicità da parte dell'affiliante, che inserirà anche i locali dell'affiliato nell'ambito della pubblicità che effettuerà durante il periodo di vigenza del presente contratto.

Il tutto come da allegato che si unisce sub 1) ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004.

4) Assistenza tecnica.

L'affiliante presterà assistenza tecnica all'affiliato sia per la prima preparazione dei locali in conformità con il know-how concesso sia in futuro, purchè richiesto con almeno 5 giorni di anticipo. Tale assistenza tecnica consiste in (indicare chiaramente).

5) Esclusiva territoriale.

L'affiliante si impegna a non concludere, né direttamente né indirettamente né tramite canali ed unità di vendite gestite direttamente, altri contratti di affiliazione per il territorio di (indicare).

6) Corrispettivo.

A titolo di corrispettivo l'affiliante versa all'affiliato:

a) € per commissione d'ingresso all'atto della firma del presente contratto e di cui viene rilasciata quietanza;

b) €..... al mese per tutta la durata del contratto, entro il giorno 5 di ogni mese;

c) x% per ogni €.... di merce venduta, da quantificarsi sulla base del registro dei corrispettivi all'ultimo giorno di ogni mese e da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo.

Tutti gli importi predetti sono gravati da Iva come per legge.

7) Acquisti della merce.

L'affiliato si obbliga ad acquistare la merce esclusivamente dall'affiliante e a non vendere nei propri locali altra merce se non quella acquistata dall'affiliante. Si obbliga altresì ad acquistare merce per almeno €.... mensili, al netto di Iva, nel catalogo/listino dell'affiliante in vigore nel mese durante il quale l'acquisto deve essere effettuato.

8) Sede. Arredamenti dei locali, esposizione della merce.

L'affiliato si obbliga a non trasferire la propria sede, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore, ad es. e non tassativamente: procedure giudiziarie o esecutive o istanze di fallimento presentate contro l'affiliato; incorporazione o fusione o scissione della società affiliata; delibere di liquidazione della società affiliata; delibera di trasferimento all'estero. Si impegna inoltre ad allestire i locali –intendendo sia le vetrine visibili dall'esterno sia la disposizione degli stando interni di vendita- secondo le indicazioni dell'affiliante e ad esporre i prodotti nei propri locali secondo le date indicate dall'affiliante e comunicate con 20 giorni di anticipo e mantenerle fino a quando verranno comunicate indicazioni per i nuovi campionari.

9) Rispetto della normativa in tema di sicurezza e di vendita di beni al consumo; contratto di assicurazione.



L'affiliato si impegna a rispettare tutte le disposizioni in tema di sicurezza dei locali e delle attrezzature all'interno dei locali, tra cui ed a titolo indicativo gli obblighi imposti al distributore dal d. lgs. n. 115 del 1995; si impegna altresì al rispetto della disciplina in tema di vendita di prodotti al pubblico tra cui ed a titolo indicativo gli obblighi imposti al distributore dal d. lgs. n. 84 del 2000 nonché qualsiasi altra disposizione dettata per la salubrità dei prodotti venduti. L'affiliato concluderà inoltre entro 15 giorni dalla firma del presente atto un'assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per un importo di almeno €..... di efficacia per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e prende atto che il mancato adempimento di questa obbligazione costituisce condizione risolutiva del presente contratto.

10) Restituzione della merce, dell'insegna e dei marchi; cessazione dell'uso del logo.

Al momento della scadenza del presente contratto ed in ogni caso di risoluzione, l'affiliato riconsegnerà all'affiliante l'insegna, i marchi (indicare quant'altro) e cesserà di utilizzare il logo sui mezzi di trasporto della merce, riconoscendo fin d'ora di non vantare sui medesimi alcun diritto. Riconsegnerà altresì la merce in conto vendita e rivenderà la merce eventualmente acquistata all'affiliante al medesimo prezzo di acquisto. L'affiliato riconosce che la mancata restituzione o l'utilizzo di beni o prodotti dell'affiliante successivo alla scadenza o risoluzione del contratto costituisce uso di beni dell'affiliante non autorizzato e costituisce interversione nel relativo possesso.

11) Obbligo di segretezza.

L'affiliato si obbliga a mantenere riservati tutti i dati di questo contratto ed i dati degli allegati, senza comunicarli a nessuno ove non autorizzato per scritto dall'affiliante.

12) Patto di non concorrenza.

In caso di risoluzione del presente contratto e comunque dopo la sua scadenza e per i due anni successivi l'affiliato si obbliga a non esercitare attività di concorrenza, né direttamente né indirettamente, nemmeno come amministratore di società di qualsiasi tipo o direttore generale, nello stesso ambito territoriale per il quale ha avuto l'esclusiva e per lo stesso settore di attività.

13) Clausola risolutiva espressa.

La violazione degli obblighi indicati nelle clausole (*dipende da quali interessi vanno tutelati*) costituisce causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

14) Clausola di inscindibilità.

Il presente contratto è stato concluso perché voluto dai contraenti nella sua completezza, sicché qualsiasi modifica, se non concordata tra le parti o invalidità di un suo singolo patto ne produrrà il completo scioglimento o nullità.

15) Clausola arbitrale con preventivo tentativo di conciliazione.



Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il proprio Regolamento.

Si allegano controfirmati dalle parti gli allegati richiamati nel testo del contratto, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi.

Si allegano altresì ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004 i seguenti allegati, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi assieme alla copia del presente contratto:

- a) dati relativi all'affiliante (art. 4, comma 1, lett. a, l. 129/2004);
- b) marchi oggetto del contratto (art. 4, comma 1, lett. b, l. 129/2004);
- c) illustrazione degli elementi dell'attività dell'affiliante (art. 4, comma 1, lett. c, l. 129/2004);
- d) lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dall'affiliante nonché delle variazioni, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni in Italia (art. 4, comma 1, lett. d ed e, l. 129/2004);
- e) descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali promossi e conclusi negli ultimi 3 anni contro l'affiliante, relativamente all'affiliazione oggetto di questo contratto, sia da terzi privati che da pubbliche autorità in Italia (art. 4, comma 1, lett. f, l. 129/2004).

data e firma, anche per conferma della ricezione del testo e degli allegati 30 giorni prima della sottoscrizione

ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

5) Esclusiva territoriale; 12) Patto di non concorrenza; 13) Clausola risolutiva espressa; 15) Clausola arbitrale.

data e firma



ALLEGATO E

CONTRATTO – TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (mediazione immobiliare)

Tra la società Alfa (dati indicati dall'art. 4, comma 1, l. 129/2004), di seguito indicata come affiliante

e

la società Beta (dati), di seguito indicata come affiliata,

premessi:

che l'affiliante opera da (x) anni nel settore della mediazione immobiliare ed ha sperimentato con successo la propria formula commerciale, ben nota all'affiliato;

che l'affiliante è disponibile a consentire all'affiliata l'utilizzo dell'insegna, del know how, dei marchi e delle altre disponibilità dell'affiliante nei termini di seguito indicati;

che l'affiliato è interessato ad avvalersi di tale disponibilità, a proprio rischio ed a propria cura, sia pure seguendo le indicazioni che gli verranno fornite dall'affiliante e pagando il corrispettivo pattuito;

che l'affiliante rispetterà le indicazioni fornite al fine di mantenere omogeneità nei rapporti che tutti gli affiliati hanno con la clientela onde non ingenerare negli stessi confusione;

che comunque l'affiliato resta impresa autonoma, riconoscendo che non esiste alcun vincolo di subordinazione con l'affiliante e che gli unici rapporti tra loro in essere sono quelli attestati dal presente contratto;

che l'affiliato ha ricevuto, in sede di contrattazione, tutte le informazioni richieste ed è a conoscenza della situazione del mercato nel quale intende operare ed è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge occorrenti;

che l'affiliato è iscritto al ruolo degli agenti immobiliari di cui alla l. n. 39 del 1989;

si conviene:

1) Durata del contratto.

il presente contratto inizia a decorrere dal..... e cesserà alle ore 24 del..... (non meno di 3 anni), salva l'eventuale risoluzione anteriore per mutuo consenso o nei casi di legge. L'eventuale rinnovo del contratto dovrà essere concordato almeno 6 mesi prima della scadenza sopra indicata.

In ogni caso il presente contratto è sospensivamente condizionato all'iscrizione dell'affiliante nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; inoltre, il presente contratto è risolutivamente condizionato alla sospensione, cancellazione o radiazione dell'agente dal ruolo degli agenti di affari in mediazione o, comunque, da qualsiasi fatto che impedisca l'esercizio dell'attività economica.

L'affiliante prende atto che, ove l'attività venga esercitata in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività.

2) Omnicomprensività.



Ogni rapporto tra affiliante ed affiliato è regolato esclusivamente dal presente contratto, il quale annulla qualsiasi altra trattativa verbale o scritta anteriore alla firma di questo atto; le parti concordano che qualsiasi modifica di questo contratto dovrà avvenire solo per scritto ai sensi dell'art. 1352 c.c.

3) Utilità concesse all'affiliante.

L'affiliante concede la disponibilità all'affiliato, dell'utilizzo dei seguenti diritti:

- e) uso dell'insegna (nome), che resta di proprietà dell'affiliante; tale uso comprende anche la facoltà di riprodurre sui mezzi di trasporto il logo dell'affiliante per tutta la durata del contratto;
- f) inserire quali utilities vengano concesse- vedere art. 4 l. 129/2004;
- g) know how consistente nelle istruzioni per l'allestimento dei locali;
- h) impegno di pubblicità da parte dell'affiliante, che inserirà anche i locali dell'affiliato nell'ambito della pubblicità che effettuerà durante il periodo di vigenza del presente contratto.

Il tutto come da allegato che si unisce sub 1) ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004.

4) Assistenza tecnica.

L'affiliante presterà assistenza tecnica all'affiliato sia per la prima preparazione dei locali in conformità con il know-how concesso sia in futuro, purchè richiesto con almeno 5 giorni di anticipo. Tale assistenza tecnica consiste in (indicare chiaramente).

5) Esclusiva territoriale.

L'affiliante si impegna a non concludere, né direttamente né indirettamente né tramite canali ed unità di vendite gestite direttamente, altri contratti di affiliazione per il territorio di (indicare).

Per tutta la durata del presente contratto l'affiliato si impegna a non esercitare attività quale dipendente di persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, e a non esercitare attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

6) Corrispettivo.

A titolo di corrispettivo l'affiliante versa all'affiliato:

- a) € per commissione d'ingresso all'atto della firma del presente contratto e di cui viene rilasciata quietanza;
- b) €..... al mese per tutta la durata del contratto, entro il giorno 5 di ogni mese;
- c) x% delle provvigioni corrisposte, da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo all'incasso.

Tutti gli importi predetti sono gravati da Iva come per legge.

7) L'affiliato, nell'eventualità che intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, si impegna: a) a depositarne preventivamente copia presso la commissione istituita presso la competente camera di commercio di cui all'articolo 7 L. 3-2-1989 n. 39; b) ad utilizzare esclusivamente moduli o formulari chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale; c) ad indicare negli stessi gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale o dei legali rappresentanti ovvero del preposto.



8) immobili da trattare.

L'affiliato si obbliga a trattare solo gli immobili facenti parte della rete dall'affiliante.

9) Sede. Arredamenti dei locali.

L'affiliato si obbliga a non trasferire la propria sede, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore, ad es. e non tassativamente: procedure giudiziarie o esecutive o istanze di fallimento presentate contro l'affiliato; incorporazione o fusione o scissione della società affiliata; delibere di liquidazione della società affiliata; delibera di trasferimento all'estero. Si impegna inoltre ad allestire i locali –intendendo sia le vetrine visibili dall'esterno sia la disposizione interna- secondo le indicazioni dell'affiliante.

10) Rispetto della normativa in tema di sicurezza e contratto di assicurazione.

L'affiliato si impegna a rispettare tutte le disposizioni in tema di sicurezza dei locali e delle attrezzature all'interno dei locali. L'affiliato si impegna inoltre a concludere, entro 15 giorni dalla firma del presente atto, un'assicurazione contro i danni come prevista dal comma 5 bis dell'art. 3 della l. n. 39 del 1989, per un massimale minimo di €.....; la mancata copertura assicurativa nel termine anzidetto costituisca condizione risolutiva del presente contratto.

11) Restituzione della merce, dell'insegna e dei marchi; cessazione dell'uso del logo.

Al momento della scadenza del presente contratto ed in ogni caso di risoluzione, l'affiliato riconsegnerà all'affiliante l'insegna, i marchi (indicare quant'altro) e cesserà di utilizzare il logo sui mezzi di trasporto, riconoscendo fin d'ora di non vantare sui medesimi alcun diritto. L'affiliato riconosce che la mancata restituzione o l'utilizzo di beni o prodotti dell'affiliante successivo alla scadenza o risoluzione del contratto costituisce uso di beni dell'affiliante non autorizzato e costituisce interversione nel relativo possesso.

12) Obbligo di segretezza.

L'affiliato si obbliga a mantenere riservati tutti i dati di questo contratto ed i dati degli allegati, senza comunicarli a nessuno ove non autorizzato per scritto dall'affiliante.

13) Patto di non concorrenza.

In caso di risoluzione del presente contratto e comunque dopo la sua scadenza e per i due anni successivi l'affiliato si obbliga a non esercitare attività di concorrenza, né direttamente né indirettamente, nemmeno come amministratore di società di qualsiasi tipo o direttore generale, nello stesso ambito territoriale per il quale ha avuto l'esclusiva e per lo stesso settore di attività.

14) Clausola risolutiva espressa.

La violazione degli obblighi indicati nelle clausole (*dipende da quali interessi vanno tutelati*) nonché il venir meno dell'iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari di cui alla l. n. 39 del 1989 costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



15) Clausola di inscindibilità.

Il presente contratto è stato concluso perché voluto dai contraenti nella sua completezza, sicché qualsiasi modifica, se non concordata tra le parti o invalidità di un suo singolo patto ne produrrà il completo scioglimento o nullità.

16) Clausola arbitrale con preventivo tentativo di conciliazione.

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il proprio Regolamento.

Si allegano controfirmati dalle parti gli allegati richiamati nel testo del contratto, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi.

Si allegano altresì ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004 i seguenti allegati, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi assieme alla copia del presente contratto:

- a) dati relativi all'affiliante (art. 4, comma 1, lett. a, l. 129/2004);
- b) marchi oggetto del contratto (art. 4, comma 1, lett. b, l. 129/2004);
- c) illustrazione degli elementi dell'attività dell'affiliante (art. 4, comma 1, lett. c, l. 129/2004);
- d) lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dall'affiliante nonché delle variazioni, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni in Italia (art. 4, comma 1, lett. d ed e, l. 129/2004);
- e) descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali promossi e conclusi negli ultimi 3 anni contro l'affiliante, relativamente all'affiliazione oggetto di questo contratto, sia da terzi privati che da pubbliche autorità in Italia (art. 4, comma 1, lett. f, l. 129/2004).

data e firma, anche per conferma della ricezione del testo e degli allegati 30 giorni prima della sottoscrizione

ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

5) Esclusiva territoriale; 13) Patto di non concorrenza; 14) Clausola risolutiva espressa; 16) Clausola arbitrale.

data e firma



ALLEGATO F

CONTRATTO - TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (tessile)

Tra la società Alfa (dati indicati dall'art. 4, comma 1, l. 129/2004), di seguito indicata come affiliante

e

la società Beta (dati), di seguito indicata come affiliata,

premessi:

che l'affiliante opera da (x) anni nel settore (indicare) ed ha sperimentato con successo la propria formula commerciale, ben nota all'affiliato;

che l'affiliante è disponibile a consentire all'affiliata l'utilizzo dell'insegna, del know how, dei marchi e delle altre disponibilità dell'affiliante nei termini di seguito indicati;

che l'affiliato è interessato ad avvalersi di tale disponibilità, a proprio rischio ed a propria cura, sia pure seguendo le indicazioni che gli verranno fornite dall'affiliante e pagando il corrispettivo pattuito;

che l'affiliante rispetterà le indicazioni fornite al fine di mantenere omogeneità nei rapporti che tutti gli affiliati hanno con la clientela onde non ingenerare confusione tra i periodi di vendita stagionale, di saldi, vendite promozionali ecc.;

che comunque l'affiliato resta impresa autonoma, riconoscendo che non esiste alcun vincolo di subordinazione con l'affiliante e che gli unici rapporti tra loro in essere sono quelli attestati dal presente contratto;

che l'affiliato ha ricevuto, in sede di contrattazione, tutte le informazioni richieste ed è a conoscenza della situazione del mercato nel quale intende operare ed è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge occorrenti;

si conviene:

1) Durata del contratto.

il presente contratto inizia a decorrere dal..... e cesserà alle ore 24 del..... (non meno di 3 anni), salva l'eventuale risoluzione anteriore per mutuo consenso o nei casi di legge. L'eventuale rinnovo del contratto dovrà essere concordato almeno 6 mesi prima della scadenza sopra indicata.

2) Omnicomprensività.

Ogni rapporto tra affiliante ed affiliato è regolato esclusivamente dal presente contratto, il quale annulla qualsiasi altra trattativa verbale o scritta anteriore alla firma di questo atto; le parti concordano che qualsiasi modifica di questo contratto dovrà avvenire solo per scritto ai sensi dell'art. 1352 c.c.

3) Utilità concesse all'affiliante.

L'affiliante concede la disponibilità all'affiliato, dell'utilizzo dei seguenti diritti:

- a) uso dell'insegna (nome), che resta di proprietà dell'affiliante;
- b) inserire quali utilities vengano concesse- vedere art. 4 l. 129/2004;
- c) know how- (occorre indicare se vengono attribuite anche le istruzioni tecniche di funzionamento di determinati macchinari o se vengono date particolari istruzioni per l'allestimento delle vetrine ecc.)

Il tutto come da allegato che si unisce sub 1) ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004.



4) Assistenza tecnica.

L'affiliante presterà assistenza tecnica all'affiliato sia per la prima preparazione dei locali in conformità con il know-how concesso sia in futuro, purchè richiesto con almeno 5 giorni di anticipo. Tale assistenza tecnica consiste in (indicare chiaramente).

5) Esclusiva territoriale.

L'affiliante si impegna a non concludere, né direttamente né indirettamente né tramite canali ed unità di vendite gestite direttamente, altri contratti di affiliazione per il territorio di (indicare).

6) Corrispettivo.

A titolo di corrispettivo l'affiliante versa all'affiliato:

- a) € per commissione d'ingresso all'atto della firma del presente contratto e di cui viene rilasciata quietanza;
- b) €..... al mese per tutta la durata del contratto, entro il giorno 5 di ogni mese;
- c) x% per ogni €.... di merce venduta, da quantificarsi sulla base del registro dei corrispettivi all'ultimo giorno di ogni mese e da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo.

Tutti gli importi predetti sono gravati da Iva come per legge.

7) Acquisti della merce.

L'affiliato si obbliga ad acquistare la merce esclusivamente dall'affiliante e a non vendere nei propri locali altra merce se non quella acquistata dall'affiliante. Si obbliga altresì ad acquistare merce per almeno €.... mensili, al netto di Iva, nel catalogo/listino dell'affiliante in vigore nel mese durante il quale l'acquisto deve essere effettuato.

8) Sede. Arredamenti dei locali, esposizione della merce.

L'affiliato si obbliga a non trasferire la propria sede, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore, ad es. e non tassativamente: procedure giudiziarie o esecutive o istanze di fallimento presentate contro l'affiliato; incorporazione o fusione o scissione della società affiliata; delibere di liquidazione della società affiliata; delibera di trasferimento all'estero. Si impegna inoltre ad allestire i locali secondo le indicazioni dell'affiliante e ad esporre i prodotti nei propri locali secondo le date indicate dall'affiliante e comunicate con 20 giorni di anticipo e mantenerle fino a quando verranno comunicate indicazioni per i nuovi campionari.

9) Restituzione della merce, dell'insegna e dei marchi.

Al momento della scadenza del presente contratto ed in ogni caso di risoluzione, l'affiliato riconsegnerà all'affiliante l'insegna, i marchi (indicare quant'altro), riconoscendo fin d'ora di non vantare sui medesimi alcun diritto. Riconsegnerà altresì la merce in conto vendita e rivenderà la merce eventualmente acquistata all'affiliante al medesimo prezzo di acquisto. L'affiliato riconosce che la mancata restituzione o l'utilizzo di



beni o prodotti dell'affiliante successivo alla scadenza o risoluzione del contratto costituisce uso di beni dell'affiliante non autorizzato e costituisce interversione nel relativo possesso.

10) Obbligo di segretezza.

L'affiliato si obbliga a mantenere riservati tutti i dati di questo contratto ed i dati degli allegati, senza comunicarli a nessuno ove non autorizzato per scritto dall'affiliante.

11) Patto di non concorrenza.

In caso di risoluzione del presente contratto e comunque dopo la sua scadenza e per i due anni successivi l'affiliato si obbliga a non esercitare attività di concorrenza, né direttamente né indirettamente, nemmeno come amministratore di società di qualsiasi tipo o direttore generale, nello stesso ambito territoriale per il quale ha avuto l'esclusiva e per lo stesso settore di attività.

12) Clausola risolutiva espressa.

La violazione degli obblighi indicati nelle clausole (*dipende da quali interessi vanno tutelati*) costituisce causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13) Clausola di inscindibilità.

Il presente contratto è stato concluso perché voluto dai contraenti nella sua completezza, sicché qualsiasi modifica, se non concordata tra le parti o invalidità di un suo singolo patto ne produrrà il completo scioglimento o nullità.

14) Clausola arbitrale con preventivo tentativo di conciliazione.

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il proprio Regolamento.

Si allegano controfirmati dalle parti gli allegati richiamati nel testo del contratto, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi.

Si allegano altresì ai sensi dell'art. 4 l. 129/2004 i seguenti allegati, che l'affiliato ha ricevuto 30 giorni prima di oggi assieme alla copia del presente contratto:

- a) dati relativi all'affiliante (art. 4, comma 1, lett. a, l. 129/2004);
- b) marchi oggetto del contratto (art. 4, comma 1, lett. b, l. 129/2004);
- c) illustrazione degli elementi dell'attività dell'affiliante (art. 4, comma 1, lett. c, l. 129/2004);
- d) lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dall'affiliante nonché delle variazioni, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni in Italia (art. 4, comma 1, lett. d ed e, l. 129/2004);



- e) descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari promossi e conclusi negli ultimi 3 anni contro l'affiliante, relativamente all'affiliazione oggetto di questo contratto, sia da terzi privati che da pubbliche autorità in Italia (art. 4, comma 1, lett. f, l. 129/2004).

data e firma, anche per conferma della ricezione del testo e degli allegati 30 giorni prima della sottoscrizione

ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

- 5) Esclusiva territoriale; 11) Patto di non concorrenza; 12) Clausola risolutiva espressa; 14) Clausola arbitrale.

data e firma



ALLEGATO G

INTRODUZIONE AI CONTRATTI TIPO IN MATERIA ALBERGHIERA ELABORATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 ha assegnato alle Camere di Commercio italiane importanti compiti per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente.

Questo riconoscimento ha consentito alle Camere di Commercio di svolgere numerose funzioni allo scopo di favorire una concorrenza corretta tra le imprese e tutelare in maniera sempre più adeguata i consumatori nell'interesse generale dell'economia.

Tra queste funzioni, l'art. 2, comma 4, della legge n. 580 del 1993 ha previsto, in particolare:

- la predisposizione di contratti tipo;
- la rilevazione delle clausole inique inserite nei contratti conclusi con i consumatori.

I contratti tipo sono strumenti a carattere preventivo che si predispongono per evitare l'insorgenza di problemi tra consumatori e imprese; essi consentono, infatti, di assicurare regole di trasparenza e di equità, grazie alla collaborazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Associazioni dei consumatori che trovano nelle Camere una sede ideale per raggiungere un accordo.

Grazie al loro ruolo di enti pubblici, indipendenti e imparziali, le Camere di Commercio da anni svolgono con competenza tali compiti, confermandosi veri e propri enti di regolazione del mercato.

Si è avvertita la necessità di predisporre strumenti uniformi che potessero dare risposte concrete alle imprese ed ai consumatori di tutta Italia.

Il sistema camerale – per merito della positiva esperienza raggiunta sino ad oggi – ha inteso dunque compiere un ulteriore salto di qualità, ponendo in essere un Progetto finalizzato alla predisposizione, e alla successiva divulgazione a livello nazionale, di pareri sulla presenza delle clausole inique contenute nei modelli contrattuali standard in uso nei principali settori economici e schemi contrattuali privi di clausole vessatorie.

La elaborazione dei pareri sulla vessatorietà delle clausole nei contratti conclusi con i consumatori e la predisposizione dei contratti tipo, coordinata a livello nazionale dall'Unioncamere, è il frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio ed il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.

In questo modo si è inteso, da un lato, rendere più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato e, dall'altro, in relazione alle loro caratteristiche di flessibilità e agilità, renderli capaci di recepire eventuali specificità che dovessero pervenire dai contesti territoriali.

Mediante il Progetto nazionale le Camere di Commercio italiane intendono dunque mettere a disposizione di tutti gli operatori economici (imprese, consumatori e loro Associazioni) il frutto della loro attività, nell'intento di assicurare regole di trasparenza e di equità al mercato, per accrescere la competitività.



ALLEGATO G

IPOTESI 1

CONTRATTO D'ALBERGO

(IPOTESI SENZA VERSAMENTO DI CAPARRA, MA CON LA PREVISIONE DI PENALE DA ADDEBITARE SU CARTA DI CREDITO DEL CLIENTE)

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità di.....camera/e al costo giornaliero di €per persona comprensivo di, per il periodo, per un costo totale di €

Per l'accettazione, la preghiamo di inviare via fax al n....., entro le oredel giorno, la presente proposta debitamente integrata e sottoscritta .

All'atto della ricezione, entro i suddetti termini, il contratto sarà concluso.

Il contratto potrà concludersi anche per via elettronica, inviando l'accettazione all'indirizzo e-mail

Il contratto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. Diritto di recesso senza penale - Il cliente ha diritto di recedere dal contratto fino algiorno/giorni prima della data di arrivo prevista senza pagare alcuna penale. Il recesso deve essere comunicato via fax o e-mail all'albergo entro tale termine.
2. Inadempimento del cliente – Nel caso di recesso del cliente dal contratto oltre il termine di cui al punto 1, o in caso di mancato arrivo alla data concordata (no show), l'albergo è autorizzato ad addebitare a titolo di penale sulla carta di credito del cliente il% del costo totale del servizio di alloggio e dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno, la cui dimostrazione è in capo all'albergatore.
3. Inadempimento dell'albergo – Nel caso di responsabilità dell'albergatore a impossibilità a fornire i servizi confermati, l'albergo deve risarcire i danni provocati al cliente che non accetti di essere ricollocato presso una struttura ricettiva limitrofa di uguale o superiore categoria. In caso di ricollocamento le spese per il trasferimento ad altra struttura e l'eventuale differenza di prezzo della stessa sono a carico dell'albergo che non è stato in grado di fornire i servizi confermati.
4. Ora di arrivo e di partenza – La camera d'albergo viene messa a disposizione del cliente dalle ore..... del giorno di arrivo, e deve essere lasciata libera dal cliente non più tardi delle ore del giorno di partenza. Qualora venga richiesta la disponibilità della camera prima dell'ora prevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nel giorno di partenza, l'albergo può richiedere un pagamento supplementare che non potrà superare il % del prezzo del servizio di alloggio.
5. Rispetto servizi secondo classificazione – L'impresa garantisce servizi adeguati alla classificazione.



6. Clausola conciliativa - Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni del Codice Civile sui contratti in generale.

Ai sensi del Codice sulla privacy, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato anche con mezzi informatici al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Sig.
.....

Data e firma del Titolare dell'Albergo

Il sottoscritto residente in
.....via.....tel.....
.....CF/PI.....dichiara di accettare la proposta sopra
riportata e autorizza l'Albergo.....ad addebitare sulla Carta di Credito
n.scadente illa somma di €
.....a titolo di penale nel caso di inadempimento di cui al
punto 2 delle condizioni generali di contratto.

Data e firma.....

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopra riportate e particolarmente quelle contenute al punto 2 (inadempimento del cliente) e 4 (ora di arrivo e di partenza)

Firma.....



ALLEGATO G IPOTESI 2

CONTRATTO D'ALBERGO

(IPOTESI CON VERSAMENTO DI CAPARRA ADDEBITATA SU CARTA DI CREDITO)

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità di.....camera/e al costo giornaliero di €per persona comprensivo di,per il periodo, per un costo totale di €

Per l'accettazione, la preghiamo di inviare via fax al n....., entro le oredel giorno, la presente proposta debitamente integrata e sottoscritta .

All'atto della ricezione, entro i suddetti termini, il contratto sarà concluso.

Il contratto potrà concludersi anche per via elettronica, inviando l'accettazione all'indirizzo e-mail

Il contratto è sottoposto alle seguenti condizioni:

7. Caparra confirmatoria - All'atto della conclusione del contratto, il cliente è tenuto a versare il% del costo complessivo dei servizi confermati, a titolo di caparra confirmatoria.
8. Inadempimento del cliente – In caso di recesso dal contratto da parte del cliente, o in caso di mancato arrivo alla data concordata (no show), l'albergo tratterà l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, fatto salvo il maggior danno, la cui dimostrazione è in capo all'albergatore.
9. Inadempimento dell'albergo – Nel caso di responsabilità dell'albergatore impossibilità a fornire i servizi di alloggio confermati, l'albergo deve restituire il doppio della caparra ricevuta, fatto salvo il maggior danno, qualora il cliente non accetti di essere ricollocato presso una struttura ricettiva limitrofa o di uguale o superiore categoria. In caso di ricollocamento le spese per il trasferimento ad altra struttura e l'eventuale differenza di prezzo della stessa sono a carico dell'albergo che non è stato in grado di fornire i servizi confermati.
10. Ora di arrivo e di partenza – La camera d'albergo viene messa a disposizione del cliente dalle ore..... del giorno di arrivo, e deve essere lasciata libera dal cliente non più tardi delle ore del giorno di partenza. Qualora venga richiesta la disponibilità della camera prima dell'ora prevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nel giorno di partenza, l'albergo può richiedere un pagamento supplementare che non potrà superare il % del prezzo del servizio di alloggio.
11. Rispetto servizi secondo classificazione – L'impresa garantisce servizi adeguati alla classificazione.



12. Clausola conciliativa - Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni del Codice Civile sui contratti in generale.

Ai sensi del Codice sulla privacy, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato anche con mezzi informatici al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Sig.

.....

Data e firma del Titolare dell'Albergo

Il sottoscritto..... residente in
.....via.....tel.....
.....CF/PI.....dichiara di accettare la proposta sopra
riportata e autorizza l'Albergo.....ad addebitare sulla Carta di Credito
n.scadente illa somma di €
.....a titolo di caparra confirmatoria. La caparra
confirmatoria verrà trattenuta dall'Albergo nei casi previsti dal punto 2 delle condizioni
generali di contratto sopra riportate.

Data e firma.....

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopra riportate e particolarmente quelle contenute al punto 2 (inadempimento del cliente) e 4 (ora di arrivo e di partenza)

Firma.....

Data e firma del Titolare dell'Albergo

Firma.....



ALLEGATO G IPOTESI 3

CONTRATTO D'ALBERGO (IPOTESI CON VERSAMENTO DI CAPARRA TRAMITE BONIFICO BANCARIO)

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità di.....camera/e al costo giornaliero di €per persona comprensivo di,per il periodo, per un costo totale di €

Per l'accettazione, la preghiamo di inviare via fax al n....., entro le oredel giorno, la presente proposta debitamente integrata e sottoscritta, unitamente all'attestazione di bonifico bancario a nostro favore di €a titolo di caparra confirmatoria.

All'atto della ricezione, entro i suddetti termini, il contratto sarà concluso.

Il contratto potrà concludersi anche per via elettronica, inviando l'accettazione e l'attestazione all'indirizzo e-mail

Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti:

Banca..... Filiale/Agenzia.....
ABI..... CAB..... C/C n.

Il contratto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. Caparra confirmatoria - All'atto della conclusione del contratto, il cliente è tenuto a versare il% del costo complessivo dei servizi confermati a titolo di caparra confirmatoria.
2. Inadempimento del cliente – In caso di recesso dal contratto da parte del cliente, o in caso di mancato arrivo alla data concordata (no show), l'albergo tratterà l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, fatto salvo il maggior danno, la cui dimostrazione è in capo all'albergatore.
3. Inadempimento dell'albergo – Nel caso di responsabilità dell'albergatore impossibilità a fornire i servizi di alloggio confermati, l'albergo deve restituire il doppio della caparra ricevuta, fatto salvo il maggior danno, qualora il cliente non accetti di essere ricollocato presso una struttura ricettiva limitrofa di uguale o superiore categoria. In caso di ricollocamento, le spese per il trasferimento ad altra struttura e l'eventuale differenza di prezzo della stessa sono a carico dell'albergo che non è stato in grado di fornire i servizi confermati.
4. Ora di arrivo e di partenza – La camera d'albergo viene messa a disposizione del cliente dalle ore..... del giorno di arrivo, e deve essere lasciata libera dal cliente non più tardi delle ore del giorno di partenza. Qualora venga richiesta la disponibilità della camera prima dell'ora prevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nel giorno di partenza, l'albergo può richiedere un pagamento supplementare, che non potrà superare il % del prezzo del servizio di alloggio.



5. Rispetto servizi secondo classificazione – L’impresa garantisce servizi adeguati alla classificazione
6. Clausola conciliativa - Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni del Codice Civile sui contratti in generale.

Ai sensi del Codice sulla privacy, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato anche con mezzi informatici al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Sig.

.....

Data e firma del Titolare dell’Albergo

Il sottoscritto..... residente in
.....via.....tel.....
.....CF/PI.....dichiara di accettare la proposta sopra
riportata e allega l’attestazione di versamento di €.....a favore
dell’Albergo..... a titolo di caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria verrà
trattenuta dall’Albergo nei casi previsti dal punto 2 delle condizioni generali di contratto
sopra riportate.

Data e firma.....

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopra riportate e particolarmente quelle contenute al punto 2 (inadempimento del cliente) e 4 (ora di arrivo e di partenza)

Firma.....



ALLEGATO G BED & BREAKFAST

CONTRATTO D'ALLOGGIO

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità di.....camera/e al costo giornaliero di € Per l'accettazione della prenotazione è richiesto all'Ospite di inviare accettazione dell'offerta della camera/Appartamento via fax o via email ai recapiti del B&B entro n..... giorni da oggi, unitamente all'attestazione di bonifico bancario a nostro favore della caparra di cui al punto 1 successivo a titolo di caparra confirmatoria o all'assenso scritto all'addebito della Sua carta di credito per l'importo della caparra stessa. All'atto della ricezione dell'accettazione da parte dell'Ospite, entro i suddetti termini, il contratto si ritiene concluso.

Il contratto potrà concludersi anche per via elettronica, inviando l'accettazione e l'attestazione all'indirizzo e-mail

Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti:

Banca..... Filiale/Agenzia.....
ABI..... CAB.....C/C n.

Il contratto è sottoposto alle seguenti condizioni:

7. Caparra confirmatoria - All'atto della conclusione del contratto, il cliente è tenuto a versare il% del costo complessivo dei servizi confermati a titolo di caparra confirmatoria.
8. Inadempimento del cliente – In caso di recesso dal contratto da parte del cliente, o in caso di mancato arrivo alla data concordata (no show), l'albergo tratterà l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, fatto salvo il maggior danno, la cui dimostrazione è in capo all'albergatore.
9. Inadempimento dell'albergo – Nel caso di responsabilità dell'albergatore impossibilità a fornire i servizi di alloggio confermati, l'albergo deve restituire il doppio della caparra ricevuta, fatto salvo il maggior danno, qualora il cliente non accetti di essere ricollocato presso una struttura ricettiva limitrofa di uguale o superiore categoria. In caso di ricollocamento, le spese per il trasferimento ad altra struttura e l'eventuale differenza di prezzo della stessa sono a carico dell'albergo che non è stato in grado di fornire i servizi confermati.
10. Ora di arrivo e di partenza – La camera o appartamento viene messo a disposizione del cliente dalle ore..... del giorno di arrivo, e deve essere lasciato libero dal cliente non più tardi delle ore del giorno di partenza. Qualora venga richiesta la disponibilità della camera prima dell'ora prevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nel giorno di partenza, la struttura può richiedere un pagamento supplementare, che non potrà superare il % del prezzo del servizio di alloggio.
11. Rispetto servizi secondo classificazione – L'impresa garantisce servizi adeguati alla classificazione secondo l'apposita Carta dell'Ospitalità di ANBBA – Associazione Nazionale dei Bed & Breakfast ed Affittacamere.



12. Partenza anticipata del cliente: ai sensi dell'art. 1587 CC: l'Ospite deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o presumibile dalle circostanze. Pertanto si richiede al cliente, di pagare il saldo alla partenza per l'intero periodo pattuito inizialmente, qualora non siano intervenuti diversi e successivi patti, quindi anche per la parte di soggiorno non goduta per cause non imputabili al gestore.
13. Clausola conciliativa - Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni del Codice Civile sui contratti in generale.

Ai sensi del Codice sulla privacy, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato anche con mezzi informatici al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Sig.
.....

Data e firma del Titolare dell'Albergo

Il sottoscritto..... residente in
.....via.....tel.....
.....CF/PI.....dichiara di accettare la proposta sopra
riportata e allega l'attestazione di versamento di €.....a favore
dell'Albergo..... a titolo di caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria verrà
trattenuta dall'Albergo nei casi previsti dal punto 2 delle condizioni generali di contratto
sopra riportate.

Data e firma.....

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopra riportate e particolarmente quelle contenute al punto 2 (inadempimento del cliente) e 4 (ora di arrivo e di partenza)

Firma.....



INDICE

PRESENTAZIONE.....	2
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI ANNO 2000-2005.....	3
NOTE INFORMATIVE.....	5
TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE.....7	
TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE.....	8
CONTRATTAZIONI.....	8
CLAUSOLE DI USO COMUNE.....	9
CONSEGNA E RICEVIMENTO.....	11
PAGAMENTO(2).....	12
SPESE E COMPETENZE VARIE.....	13
TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI.....14	
TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI.....	15
TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.....16	
TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.....	17
CAP. 1) COMPRAVENDITA.....	17
COMPENSI DI MEDIAZIONE NEGLI AFFARI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI.....	17
CAP. 2) LOCAZIONE.....	17
CAP. 3) COMUNIONE E CONDOMINIO.....	18
TITOLO IV - COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI.....19	
TITOLO IV - COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI.....	20
CAP. 1) COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI.....	20
CAP. 2) AFFITTO DI FONDI RUSTICI.....	21
CAP. 3) CONDUZIONE A MEZZADRIA.....	23
CAP. 4) CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE (*).....	23
CAP. 5) CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*).....	23
CAP. 6) CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*).....	23
CAP. 7) ALTRE FORME DI CONDUZIONE (*).....	23
TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI COMPRAVENDITA DI PRODOTTI.....24	
TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI COMPRAVENDITA DI PRODOTTI.....	25
CAP. 1) PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA.....	25
BESTIAME DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO, DA RIPRODUZIONE E DA LATTE.....	25
BESTIAME DA MACELLO.....	29
LATTE.....	30
B) EQUINI.....	31
C) SUINI.....	31
D) OVINI E CAPRINI (*).....	31
APICOLTURA.....	31
LANE.....	32
E) ANIMALI DA CORTILE (*).....	32
UOVA.....	32
CAP. 2) PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA.....	33



A) FRUMENTO (*).....	33
B) GRANOTURCO (*).....	33
C) RISO (*).....	33
D) CEREALI MINORI (SEGALE, ORZO, AVENA, ETC.) (*).....	33
CEREALI, FARINE, CRUSCHE E FARINACEI LEGUMI SECCHI, SEMI OLEOSI.....	33
E) PATATE (*).....	38
F) ORTAGGI (*).....	38
FRUTTA, LEGUMI, ORTAGGI FRESCHI E AGRUMI.....	38
G) UVA E MOSTO.....	40
UVE DA VINO.....	40
H) OLIVA (*).....	42
I) AGRUMI - VEDI ART. 231/243.....	42
L) FRUTTA FRESCA - VEDI ART. 231/243.....	42
M) FRUTTA SECCA - VEDI ART. 231/243.....	42
N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI.....	42
FIENO.....	42
FORAGGI VERDI.....	43
STRAMAGLIE E PAGLIA.....	43
SEMENTI.....	43
O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (*).....	44
P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO.....	44
PIANTE D'ALTO FUSTO.....	45
Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (*).....	45
R) DROGHE E SPEZIE.....	45
S) BOZZOLO DI BACCHI DA SETA.....	47
CAP. 3) PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA.....	47
A) LEGNA DA ARDERE (*).....	47
B) CARBONE VEGETALE (*).....	47
C) LEGNAME ROZZO (*).....	47
D) SUGHERO ETC. (*).....	47
CAP. 4) PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA.....	47
A) PESCE FRESCO E CONGELATO.....	47
I - USI E CONSUETUDINI NELLA PESCA IN COMPARTICIPAZIONE.....	47
II - USI E CONSUETUDINI NELLE VALLI DA PESCA.....	49
FORNITURE DI PESCE NOVELLO DA SEMINA.....	49
VENDITA DELLE ANGUILLE A VIVO.....	49
B) CACCIAGIONE (*).....	49
C) PELLI DA PELLICCERIA (*).....	49
CAP. 5) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE.....	49
A) MINERALI METALLIFERI.....	49
MAGNESITI.....	49
MAGNESITE.....	50
MAGNESITE CALCINATA CAUSTICA.....	50
MAGNESITE SINTERIZZATA.....	51
BAUXITE.....	51
B) MINERALI NON METALLIFERI.....	52
CARBONI.....	52
SEZ. I - CONDIZIONI GENERALI.....	52
SEZ. II - CONDIZIONI SPECIALI PER VENDITE FOB E CIF.....	56
CAP. 6) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI.....	57
A) RISO BRILLATO (*).....	57
B) FARINA - SEMOLA E SOTTO PRODOTTI DELLA MACINAZIONE (*).....	57
C) PASTE (*).....	57
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (*).....	57
E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI.....	57



I - ZUCCHERO.....	57
II - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA.....	58
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIATE (*).....	58
G) PESCI PREPARATI (*).....	58
H) PRODOTTI SURGELATI (*).....	59
I) CONSERVE ALIMENTARI (*).....	59
L) LATTE E DERIVATI (LATTE PASTORIZZATO, JOGURT, FORMAGGIO, ETC.).....	59
FORMAGGI.....	59
M) OLII COMMESTIBILI.....	60
N) GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI.....	60
O) GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI.....	60
GRASSI COMMESTIBILI E SALUMI.....	60
P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE.....	61
PELLI GREZZE E SALAMOIATE.....	61
PELLI SALAMOIATE.....	62
Q) VINI E VERMUT.....	62
VINI.....	62
R) ALCOOL E LIQUORI.....	64
S) BIRRA (*).....	65
T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (*).....	65
CAP. 7) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO (*).....	65
CAP. 8) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI.....	65
A) PELLI CONCIATE.....	65
B) LAVORI IN PELLE E CUIO.....	67
CUOI ARTISTICI LAVORATI.....	67
CAP. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI.....	68
A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ETC (*).....	68
B) TESSUTI.....	68
FIBRE TESSILI SINTETICHE.....	68
C) MAGLIERIA (*).....	69
D) CORDAMI (*).....	69
CAP. 10) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO.....	69
A) CAPPELLI (*).....	69
B) VESTITI E BIANCHERIA (*).....	69
C) CALZATURE (*).....	69
D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI (*).....	69
E) TRANSAZIONI FRA PRODUTTORI E RIVENDITORI.....	69
F) TRANSAZIONI FRA RIVENDITORI E CONSUMATORE FINALE.....	69
CAP. 11) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO.....	70
A) LEGNO COMUNE.....	70
B) COMPENSATI.....	78
C) MOBILI E INFISSI (*).....	79
D) CARRI DA STRADA (*).....	79
E) LAVORI IN SUGHERO (*).....	79
CAP. 12) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE.....	79
CARTA E CARTONI.....	80
COMMERCIO DELLA CARTA E DEL CARTONE ONDULATI E DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI.....	81
PRODOTTI TIPOGRAFICI.....	83
MATERIALE FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO.....	86
CAP. 13) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE.....	87
A) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC. (*).....	87
B) ALLUMINIO E LE SUE LEGHE (*).....	87
METALLI FERROSI E NON FERROSI.....	87
C) RAME E SUE LEGHE (*).....	88
D) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI (*).....	88
E) ALTRI METALLI (*).....	88
F) ROTTAMI DI METALLI VARI (*).....	89
CAP. 14) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE.....	89



A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI (*).....	89
A BIS) COSTRUZIONI DI CARPENTERIA METALLICA E MECCANICA IN GENERE.....	89
RIPARAZIONI NAVALI.....	89
B) MEZZI DI TRASPORTO (VELOCIPEDI, MOTOCICLI, AUTOVEICOLI, TRATTORI, AEROMOBILI, NATANTI) (*).....	89
CAP. 15) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI.....	89
A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE (*).....	89
B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO (*).....	89
C) CEMENTI, AGGLOMERATI CEMENTIZI, CALCI, GESSI.....	90
D) MATERIALI DA COSTRUZIONE.....	91
LATERIZI.....	91
E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE (*).....	92
F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO.....	92
I - CONTERIE E PERLE A LUME.....	92
II - VETRI ARTISTICI.....	93
III - VETRI E CRISTALLI.....	93
CAP. 16) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE.....	97
FERTILIZZANTI - ANTICRITTOGAMICI - INSETTICIDI - DISERBANTI.....	97
A) CONCIMI CHIMICI.....	98
CONCIMI FOSFATICI.....	98
CONCIMI AZOTATI SINTETICI E NATURALI.....	98
CONCIMI E SALI POTASSICI.....	99
AMMENDATI E CORRETTIVI DI ORIGINE ORGANICA.....	100
B) ANTICRITTOGAMICI.....	101
C) SAPONI - GLICERINA - PROFUMERIA (*).....	105
D) PRODOTTI FARMACEUTICI (*).....	105
E) COLORI E VERNICI (*).....	105
F) MATERIE PLASTICHE (*).....	105
G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE.....	105
PRODOTTI PETROLIFERI.....	106
H) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE.....	108
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI GPL.....	109
CAP. 17) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (*).....	109

**TITOLO VI (*) CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
(*).....110**

TITOLO VII ALTRI USI.....	111
TITOLO VII ALTRI USI.....	112
CAP. 1) PRESENTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI.....	112
A) LAVATURA E PULITURA A SECCO ED A UMIDO, TINTURA E PULITURA DI ABITI ED INDUMENTI.....	112
LAVATURA DI BIANCHERIA.....	112
B) IMPIANTI E MATERIALI ELETTRICI, IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO.....	113
C) CUSTODIA E COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI.....	114
I - CUSTODIA DI IMBARCAZIONI.....	114
II - COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI.....	115
CAP. 2) USI MARITTIMI.....	115
I - TRASPORTI MARITTIMI.....	115
A) SBARCO E IMBARCO DI MERCI.....	115
B) STALLIE E CONTROSTALLIE.....	118
C) POSTI DI ORMEGGIO.....	118
D) CALI VEDI D.M. 21/11/1974.....	119
E) NOLI.....	119
II - NAVIGAZIONE INTERNA.....	120
A) SBARCO E IMBARCO DI MERCI.....	120
B) STALLIE E CONTROSTALLIE.....	121
C) NOLI.....	121
III - SPEDIZIONE E TRANSITO.....	122



CAP. 3) USI NEI TRASPORTI TERRESTRI.....	122
TRASPORTO MERCI IN CONTENITORI.....	123
CAP. 4) USI NEI TRASPORTI AEREI (*).....	123
CAP. 5) USI NELLA CINEMATOGRAFIA (*).....	124
CAP. 6) INDUSTRIA ALBERGHIERA.....	124
CAP. 7 - USI PUBBLICITARI.....	125
CAPO I - PUBBLICITÀ.....	125
CAPO II - CONTRATTI.....	126
CAPO III – AZIONE DI COMUNICAZIONE.....	127
CAPO IV - PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI.....	127
CAPO V – GENERALI.....	128
CAP. 8) MERCI VENDUTE A PEZZO O A COLLO IN PROVINCIA DI VENEZIA.....	128
ALLEGATO A – CODICE DEL CONSUMO.....	129
ALLEGATO B – REGOLAMENTO ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.....	191
ALLEGATO C – REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE.....	206
ALLEGATO D – CONTRATTO – TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (alimentare).....	209
ALLEGATO E – CONTRATTO – TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (mediazione immobiliare).....	213
ALLEGATO F – CONTRATTO - TIPO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (tessile).....	227
ALLEGATO G – INTRODUZIONE AI CONTRATTI TIPO IN MATERIA ALBERGHIERA.....	221
ALLEGATO G – IPOTESI 1 – CONTRATTO D’ALBERGO.....	222
ALLEGATO G – IPOTESI 2 – CONTRATTO D’ALBERGO.....	224
ALLEGATO G – IPOTESI 3 – CONTRATTO D’ALBERGO.....	226
ALLEGATO G – BED & BREAKFAST – CONTRATTO D’ALLOGGIO.....	228
INDICE.....	230